



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 11

mercoledì, 14 marzo 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti**

DECRETO 6 marzo 2018, n. 39

Nomina commissario ATC Firenze Sud. pag. 8

DECRETO 6 marzo 2018, n. 40

Nomina commissario (ATC) n. 01 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino. " 9

DECRETO 7 marzo 2018, n. 41

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Tatti, in comune di Massa Marittima (GR). " 10

DECRETO 7 marzo 2018, n. 42

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Dalli Sopra e Dalli Sotto, in comune di Sillano Giuncugnano (LU). " 11

DECRETO 7 marzo 2018, n. 43

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sillano, in comune di Sillano Giuncugnano (LU). " 12**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 191

Interventi per il governo dell'appropriatezza farmaceutica della Regione Toscana. " 12

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 194

Percorso gestione ordini di farmaci. Revoca della DGR n. 960/2017. " 22

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 195

Accordo di Programma 'Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara'. " 25

DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 197

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e artt. 52 e segg. della L.R. 10/10, relativo all'esistente Cartiera ubicata in via del Frizzone nel comune di Porcari (LU). Proponente: DS Smith Paper Italia S.r.l. " 59

DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 208

Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali toscani per progetti in materia di sicurezza urbana di cui alla DGR 935/2017. Recupero e ammissione al procedimento del progetto presentato dal Comune di Marciana (Livorno) e approvazione finanziamento dei progetti di cui alle graduatorie approvate con decreto 18.205/2017 non finanziati per esaurimento delle risorse. " 73

DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 224

Approvazione "Avviso pubblico a presentare progetti per l'attivazione di azioni innovative e sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza". " 75

DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 225

Fondo Nazionale per le non Autosufficienze: interventi per il sostegno alla funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA - annualità 2018. " 103

DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 228

Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - approvazione criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016. " 107

- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 2 marzo 2018, n. 2771
certificato il 02-03-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al “progetto di una campagna di recupero rifiuti da costruzione e demolizione inerti non pericolosi (R13-R5), mediante impianto di frantumazione e vagliatura mobile autorizzato” prevista internamente al sito Aferpi S.p.A. (ex Lucchini S.p.A.), comune di Piombino (LI); proponente: MANNARI S.n.c. Provvedimento conclusivo. ” 113

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Contabilità

DECRETO 23 febbraio 2018, n. 2776
certificato il 05-03-2018

CASSE ECONOMICHE 2018 - assegnazione fondi. ” 118

Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità

DECRETO 2 marzo 2018, n. 2804
certificato il 05-03-2018

Declassificazione, dismissione parziale e riclassificazione parziale a strada comunale di un tratto della SP 27/A “di Casole D’Elsa” compreso tra le km. 10+190 e 10+350 in località Fontanelle in comune di Colle Val D’Elsa (SI). ” 121

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 5 marzo 2018, n. 2826
certificato il 05-03-2018

D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R. 10/2010, titolo III. Impianti idroelettrici “Colle Ramole” sul fiume Greve, “Bargino” e Ponterotto” sul torrente

Pesa ed “Il Serrone” sul torrente Mugnone: campo di applicazione della normativa in materia di VIA, in esito al Parere del Consiglio di Stato n. 2225 del 30.6.2014. ” 126

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di
Vigilanza e Controllo Agroforestale

DECRETO 6 marzo 2018, n. 2975
certificato il 07-03-2018

D.Lgs. 214/05 - Servizio Fitosanitario Regionale - individuazione della “zona di sorveglianza” per il Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) nel Comune di Pistoia. ” 133

DECRETO 6 marzo 2018, n. 2976
certificato il 07-03-2018

D.Lgs. n. 214/05 - approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell’Unione europea - revoca decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017. ” 136

**DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati**

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda concessione di derivazione acqua pubblica superficiale in loc. Le Schianciaie nel comune di Montalcino per uso agricolo. Pratica n. 26474. ” 142

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Strada dello Scopetone Grillese, comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 26434/2018. ” 142

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Società Agricola Tesi Roberto s.s. Pratica n. 2491. ” 142

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Società Agricola Tesi Roberto s.s. Pratica n. 33753. " 143

R.D. n. 1775/1933. Domanda di Variante sostanziale di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Figli di Rulli Renzo s.a.s. Pratica n. 3539. " 143

R.D. n. 1775/1933. Istanza d'autorizzazione alla ricerca e di concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee in comune di Lamporecchio. Richiedente: Sensi Vigne e Vini S.r.l. Pratica n. 33824. " 144

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione di acque pubbliche nel territorio del Comune di Bibbona (LI) - pozzo n. 20077. " 144

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche sotterranee nel comune di CASTELFRANCO di SOTTO (PI). Richiedente SANLORENZO S.p.A., pratica n. 698. " 145

ALTRI ENTI

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO

Avviso di adozione di due deliberazioni. " 145

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 l.r. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "adeguamento funzionale del depuratore di Casciana Terme". " 145

ALTRI AVVISI

G.E.A.L. S.p.A.

Esproprio di cui al Progetto definitivo relativo alla realizzazione del "Estensione fognaria via Corte Sandori" - applicazione art. 22 del D.P.R. n. 327/2001. " 146

Occupazione temporanea di cui al Progetto definitivo relativo alla realizzazione del "Estensione fognaria via Corte Sandori" - applicazione art. 22, 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001. " 148

SEZIONE II

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

DECRETO 15 febbraio 2018, n. 32

Comune di Chiusi della Verna - L.R.T. n. 88/1998 art. 23 - Declassificazione e dismissione di piccole porzioni di viabilità Comunale in località Corezzo. " 150

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DECRETO 27 febbraio 2018, n. 6

Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 16 della LR 18.02.2005. Integrazione della Commissione costituita con DP n. 6 del 17/05/2016. Sostituzione. " 151

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DECRETO 2 marzo 2018, n. 491

S.R.T. 429 di Val d'Elsa - tratto Empoli-Castelfiorentino-variante approvata con determinazione n. 2367 del 21/12/2011. Decreto di esproprio relativo agli immobili di cui all'atto dirigenziale n. 2085/2013. Rep. 21738. " 152

DECRETO 2 marzo 2018, n. 492

S.R.T. 429 di Val d'Elsa - tratto Empoli-Castelfiorentino-Variante approvata con determinazione n. 2367 del 21/12/2011. Decreto di esproprio relativo agli immobili di cui all'atto dirigenziale n. 2109/2013 rep. 21739. " 154

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2018, n. 48

Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia in Comune di Cortona. Pagamento indennità espropriazione. " 157

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2018, n. 54

Lavori di eliminazione del passaggio a livello di S. Mama con costruzione di variante stradale alla SR 71 in località omonima. Costituzione servitù. " 158

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2018, n. 55

Lavori di costruzione della variante in riva destra Arno alla SR 69 da Levane al confine di provincia. 3° lotto dalla Loc. Acquaviva al confine con la Provincia di Firenze (Comune di San Giovanni Valdarno). Costituzione Servitù. " 158

COMUNE DI LIVORNO

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2018, n. 1417

Autorizzazione per trasporto sanitario L.R.T. 25/2001. " 159

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2018, n. 1418

Autorizzazione trasporto sanitario L.R.T. 25/2001. " 160

COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)

DETERMINAZIONE 28 febbraio 2017, n. 122

Attività di trasporto sanitario - Rilevazione parco macchine al 31/12/2017 dei soggetti autorizzati al trasporto sanitario con sede nel comune di Montopoli v/A (PI) - L.R. 25/2001 e D.P.G.R. 46/R/2001. " 161

COMUNE DI SIENA

DETERMINAZIONE 6 febbraio 2018, n. 269

Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Provinciale di Siena - dell'Organizzazione Durante e Dopo di Noi dell'Area della Valdichiana Senese (c.f. 90028450527), con sede nel comune di Sarteano (SI), viale Umbria n. 18, c.a.p. 53047. (l.n. 266/1991 e l.r. n. 28/1993). " 162

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Tabella valori agricoli medi per l'anno 2018. " 163

COMUNE DI BARGA (Lucca)

Adozione Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di Piano Attuativo ai sensi dell'art. 53.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico in Variante al Regolamento Urbanistico vigente in relazione alla fattibilità geomorfologica in area G3 - Azienda Agricola la Conca d'Oro di Bacci Silvia. " 165

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Avviso di approvazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014, della deliberazione n. 17/CC del 19/02/2018 di aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali - ambito produttivo <D2.5> in loc. Montebello La Madonnina. " 165

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Piano Attuativo (P.D.R.) edificio di proprietà della Lena Patrizio sito in Strada della Vittoria adozione art. 111 - L.R. 65/2014. " 165

Adozione variante al Piano Operativo art. 19 L.R. n. 65/2014 edificio artigianale in via Cavine e Valli proprietà Santoni di G. & S. Santoni SNC. " 165

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)

Estratto decreto di esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali con realizzazione parcheggio e area verde in loc. Alebbio". " 166

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)

Adozione e deposito degli atti relativi al Piano Strutturale Intercomunale e del relativo Quadro Valutativo. " 166

COMUNE DI LIVORNO

Piano di riqualificazione orti e nuovi orti urbani in attuazione dell'art. 28 NN.TT.a R.U. con contestuale variante normativa al R.U. Conrodeduzione alle osservazioni pervenute. Approvazione. " 167

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della variante n. 3 al Piano di Lottizzazione denominato Il Frantoio nel capoluogo prevedendo la trasformazione di un'area da verde pubblico a verde privato in prossimità del lotto n. 1 all'interno di un intervento di compensazione urbanistica. Efficacia del piano ai sensi dell'art. 111 comma 5[^] della L.R. 65/2014. " 167

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di adozione della variante n. 3.17/R.U., Piano di Recupero con contestuale variante al Regolamento Urbanistico in loc. Belvedere, Comune di Lucignano. " 167

Avviso di approvazione definitiva della variante N. 1.17/R.U., per la modifica dei quantitativi dimensionali della scheda normativa A.19V in località Ancano, Comune di Lucignano. " 168

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Autorizzazione all'attività di trasporto sanitario n. 4 del 06.02.2018. " 168

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)

Avviso di adozione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 'Soc. Agricola I Lecci'. " 168

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Adozione Piano attuativo di iniziativa privata immobile proprietà Soc. Iffi Spa. " 168

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Approvazione definitiva della "Variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico denominata "ex Licei" per modifiche normative

alla scheda PV09" ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 65/2014. " 169

COMUNE DI PRATO

PDR n. 366/2017 denominato "via delle Ripalte" e contestuale Variante al R.U., adottato con DCC n. 103 del 23/11/2017, proposto da BARTOLINI FRANCESCO per il cambio di destinazione da deposito all'ingrosso a commerciale di un'unità immobiliare ubicata in via delle Ripalte - Prato. Efficacia ai sensi dell'art. 32 c. 3 della L.R. 65/2014. " 169

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (Firenze)

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di Piano Attuativo ai sensi dell'art. 74 comma 3 della L.R. 65/2014 e dell'art. 67 del Regolamento Urbanistico Comunale - Azienda Agricola Il Torriano di Francesco Rossi Ferrini SNC - avviso di deposito ai sensi dell'art. 111 comma 3 della L.R. 65/2014. " 170

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Variante al Regolamento Urbanistico per modifiche alla scheda P.U.C.3 dell'allegato "B". " 170

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

Variante al Piano Particolareggiato PP2 comparto A lotto 4. Atto unico ai sensi dell'art. 112 L.R. n. 65/2014. " 170

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 43 al B.U. n. 11 del 14/03/2018

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 188

Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto ai sensi dell'art. 42, comma 11 del D.Lgs. 118/2011.

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 189

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 190

**Variazione al Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario
2018-20 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.**

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 192

**Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2018-
2020 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. vo 118/2011.**

SEZIONE I

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO 6 marzo 2018, n. 39

Nomina commissario ATC Firenze Sud.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 recante “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione” e in particolare l’articolo 2 che individua i presupposti per procedere alla nomina di commissari;

Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994, così come modificati dalla l.r. 88/2014, nella parte in cui prevedeva la dimensione provinciale degli ATC, in contrasto con l’articolo 14 della l. 157/1992 che, viceversa, indica come livello di dimensione territoriale quello subprovinciale;

Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994) e la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC) Modifiche alla l.r. 3/1994) con le quali l’ordinamento regionale in materia faunistico venatoria è stato modificato per adeguarlo alla sentenza della Corte costituzionale n.124/2016; in particolare sono state definite le norme sugli ATC inerenti la dimensione sub provinciale degli ATC, le procedure per la nomina degli organi ed è stata disciplinata la fase transitoria di applicazione delle nuove disposizioni in modo da garantire il corretto funzionamento del sistema;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 8 agosto 2017 avente ad oggetto: “Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia (ATC) n.

05 Firenze Sud. Costituzione e convocazione prima seduta”;

Richiamato l’articolo 11 ter, comma 4 della l.r. 3/1994 che prevede che il comitato di gestione è validamente costituito con la nomina di di almeno sei componenti;

Vista la nota pec del Presidente dell’ATC n. 5 Firenze sud (AOGRT-UNICO-2018-66770-A) con la quale si comunica la decadenza del comitato di gestione dell’ATC n. 5 Firenze sud per dimissioni della maggioranza dei componenti ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 4 della l.r. 3/1994;

Dato atto che per procedere alla nomina del comitato di gestione è necessario espletare le procedure per la nomina di cui all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 che presumibilmente si concluderanno entro il mese di luglio 2018;

Richiamato l’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 53/2001 in base al quale la Regione può provvedere alla nomina di commissari relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell’ente in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare svolgimento dell’ente stesso;

Ritenuto pertanto necessario nominare un commissario per l’esercizio delle funzioni di competenza del comitato di gestione dell’ATC n. 5 Firenze Sud;

Ritenuto necessario indicare come data di scadenza di scadenza del mandato commissariale la nomina del nuovo comitato di gestione e comunque non oltre il termine del 31 luglio 2018;

Considerato che l’Assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento 49/R/2009 ha proposto di nominare commissario dell’ATC n. 5 Firenze Sud il signor Piero Certosi;

Dato atto che il signor Piero Certosi:

- possiede adeguata qualificazione professionale in relazione all’incarico da ricoprire, come da curriculum vitae agli atti;

- risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 del d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, dell’al. 190/2012) come attestato nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato;

- risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 10, comma 3 della l.r. 53/2001, come attestato nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato;

Ritenuto, pertanto di nominare il signor Piero Certosi alla carica di Commissario dell' ATC n. 5 Firenze Sud per lo svolgimento di competenza del comitato di gestione di cui all' articolo 11 ter comma 9 della l.r. 3/1994;

Vista l' accettazione del signor Piero Certosi ad assumere l' incarico di Commissario dell' ATC n. 5 Firenze Sud;

Richiamata la DGR 1184/2017 nella quale è stabilito che al presidente del comitato di gestione è corrisposta un' indennità annua massima pari ad euro 5.000,00;

Ritenuto di stabilire che:

- per lo svolgimento delle attività commissariali sarà corrisposta, a carico del bilancio dell' ATC n. 5 Firenze Sud, un' indennità mensile pari a 400,00 euro;

- all' attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi dei commissari di cui alla l.r. 53/2001;

DECRETA

1. di nominare il signor Piero Certosi alla carica di Commissario dell' ATC n. 5 Firenze Sud per lo svolgimento di competenza del comitato di gestione di cui all' articolo 11 ter comma 9 della l.r. 3/1994;

2. di stabilire che:

- l' incarico commissariale ha scadenza alla nomina del nuovo comitato di gestione e comunque non oltre il termine del 31 luglio 2018;

- per lo svolgimento delle attività commissariali sarà corrisposta, a carico del bilancio dell' ATC n. 5 Firenze Sud, un' indennità mensile pari a 400,00 euro;

- all' attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi dei commissari di cui alla l.r. 53/2001;

3. di trasmettere il presente atto al signor Piero Certosi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 6 marzo 2018, n. 40

Nomina commissario (ATC) n. 01 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione";

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 recante "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione" e in particolare l' articolo 2 che individua i presupposti per procedere alla nomina di commissari;

Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2016 che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' articolo 11, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994, così come modificati dalla l.r. 88/2014, nella parte in cui prevedeva la dimensione provinciale degli ATC, in contrasto con l' articolo 14 della l. 157/1992 che, viceversa, indica come livello di dimensione territoriale quello subprovinciale;

Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994) e la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC) Modifiche alla l.r. 3/1994) con le quali l' ordinamento regionale in materia faunistico venatoria è stato modificato per adeguarlo alla sentenza della Corte costituzionale n.124/2016; in particolare sono state definite le norme sugli ATC inerenti la dimensione sub provinciale degli ATC, le procedure per la nomina degli organi ed è stata disciplinata la fase transitoria di applicazione delle nuove disposizioni in modo da garantire il corretto funzionamento del sistema;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 8 agosto 2017 avente ad oggetto: "Comitato di gestione dell' Ambito territoriale di caccia (ATC) n. 01 Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino. Costituzione e convocazione prima seduta";

Richiamato l' articolo 11 ter, comma 4 della l.r. 3/1994 che prevede che il comitato di gestione è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti;

Vista la nota pec del Presidente dell' ATC n. 01 Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino con la quale si comunica la decadenza del comitato di gestione dell' ATC n. 1

per dimissioni della maggioranza dei componenti ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 4 della l.r. 3/1994;

Dato atto che per procedere alla nomina del comitato di gestione è necessario espletare le procedure per la nomina di cui all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 che presumibilmente si concluderanno entro il mese di luglio 2018;

Richiamato l'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 53/2001 in base al quale la Regione può provvedere alla nomina di commissari relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell'ente in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare svolgimento dell'ente stesso;

Ritenuto pertanto necessario nominare un commissario per l'esercizio delle funzioni di competenza del comitato di gestione dell'ATC n. 01 Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino;

Ritenuto necessario indicare come data di scadenza di scadenza del mandato commissariale la nomina del nuovo comitato di gestione e comunque non oltre il termine del 31 luglio 2018;

Considerato che l'Assessore all'Agricoltura e sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento 49/R/2009 ha proposto di nominare commissario dell'ATC n. 01 Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino il signor Massimo Magnaini;

Dato atto che il signor Massimo Magnaini:

- possiede adeguata qualificazione professionale in relazione all'incarico da ricoprire, come da curriculum vitae agli atti;

- risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, dell'al. 190/2012) come attestato nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato;

- risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 3 della l.r. 53/2001, come attestato nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato;

Ritenuto, pertanto di nominare il signor Massimo Magnanini alla carica di Commissario dell'ATC n. 01 Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino per lo svolgimento di competenza del comitato di gestione di cui all'articolo 11 ter comma 9 della l.r. 3/1994;

Vista l'accettazione del signor Massimo Magnanini

ad assumere l'incarico di Commissario dell'ATC n. 01 Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino;

Richiamata la DGR 1184/2017 nella quale è stabilito che al presidente del comitato di gestione è corrisposta un'indennità annua massima pari ad euro 5.000,00;

Ritenuto di stabilire che:

- per lo svolgimento delle attività commissariali sarà corrisposta, a carico del bilancio dell'ATC n. 01 Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino, un'indennità mensile pari a 400,00 euro;

- all'attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi dei commissari di cui alla l.r. 53/2001;

DECRETA

1. di nominare il signor Massimo Magnaini alla carica di Commissario dell'ATC n. 01 Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino per lo svolgimento di competenza del comitato di gestione di cui all'articolo 11 ter comma 9 della l.r. 3/1994;

2. di stabilire che:

- l'incarico commissariale ha scadenza alla nomina del nuovo comitato di gestione e comunque non oltre il termine del 31 luglio 2018;

- per lo svolgimento delle attività commissariali sarà corrisposta, a carico del bilancio dell'ATC n. 01 Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino, un'indennità mensile pari a 400,00 euro;

- all'attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi dei commissari di cui alla l.r. 53/2001;

4. di trasmettere il presente atto al signor Massimo Magnaini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 7 marzo 2018, n. 41

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Tatti, in comune di Massa Marittima (GR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Tatti, in comune di Massa Marittima (GR) scadrà in data 28/04/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere la data delle medesime;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Tatti, in comune di Massa Marittima (GR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 22 aprile 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Massa Marittima e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 7 marzo 2018, n. 42

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Dalli Sopra e Dalli Sotto, in comune di Sillano Giuncugnano (LU).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Dalli Sopra e Dalli Sotto, in comune di Sillano Giuncugnano (LU) scadrà in data 24/2/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere la data delle medesime;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Dalli Sopra e Dalli Sotto, in comune di Sillano Giuncugnano (LU);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 13 maggio 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Sillano Giuncugnano e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 7 marzo 2018, n. 43

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sillano, in comune di Sillano Giuncugnano (LU).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti

d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sillano, in comune di Sillano Giuncugnano (LU) scadrà in data 24/2/2018 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere la data delle medesime;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Sillano, in comune di Sillano Giuncugnano (LU);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno di domenica 13 maggio 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Sillano Giuncugnano e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 191

Interventi per il governo dell'appropriatezza farmaceutica della Regione Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R.T. n. 40/2005, recante “Disciplina del servizio sanitario regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 36/2017, contenente disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana;

Vista la Delibera n. 608 del 21 giugno 2010 avente come oggetto “Direttive alle Aziende Sanitarie Toscane sull’impiego dei farmaci fuori dalle indicazioni di registrazione, ai sensi dell’art. 1 comma 796, lettera z) della L. 296/2006. Modifiche”;

Considerato quanto indicato dalla Delibera n. 836 del 20/10/2008 avente come oggetto “Direttive alle Aziende Sanitarie Toscane sull’impiego in reumatologia dei farmaci fuori dalle indicazioni di registrazione, ai sensi dell’art 1, comma 796, lettera Z della legge 296/2006”;

Richiamata la delibera G.R.T. n. 450 del 7 aprile 2015 “Interventi sull’assistenza per farmaci e dispositivi medici”;

Preso atto della successiva delibera GRT n. 960 del 6 settembre 2017 “Percorso gestione ordini di farmaci e dispositivi medici. Prime determinazioni in applicazione dell’articolo 81 L.R.T 40/2005.Revoca parziale della DGR n. 450/2015” con la quale è stato aggiornato il contenuto della D.G.R.T. n. 450/2015 al fine di renderlo coerente e funzionale ai sopravvenuti interventi legislativi che hanno condotto alla sostituzione dell’art. 81 L.R.T. 40/2005 e smi.;

Vista la DGRT n. 1520 del 27 dicembre 2017 “Individuazione ed assegnazione obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell’attività svolta nel 2018”;

Verificato che ai fini dell’attività di valutazione con essa disposta e regolamentata, le aziende dovranno perseguire gli obiettivi assegnati e riferiti agli specifici ambiti di intervento indicati, tra i quali quello riguardante le azioni per garantire la sostenibilità dell’assistenza farmaceutica e della spesa per i dispositivi (Governo spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera - e riduzione variabilità geografica - in attuazione delle indicazioni fornite dal settore competente - DGRT n. 1520/2017 all. 1, 2, 3 e 4);

Ritenuto che tale quadro di insieme, in un’ottica di garanzia e sostenibilità del SSR, richieda l’immediata attivazione di interventi, di natura organizzativa e strutturale, finalizzati a ricondurre la spesa ai livelli complessivi di performance presenti in altre realtà nazionali e che ciò

sia reso possibile, in primis, attraverso lo sviluppo di un processo di condivisione degli obiettivi e di collaborazione sinergica e permanente con i professionisti sanitari a livello aziendale e con il coordinamento della Regione;

Considerato che l’assistenza farmaceutica assume, all’interno dei livelli essenziali, una rilevanza strategica nei percorsi di cura e nel perseguimento degli esiti sia in termini di efficacia terapeutica sia di risorse finanziarie assorbite;

Ritenuto, in tale prospettiva, di dover fornire le necessarie indicazioni alle aziende del SSR affinché possano disporre, in una logica di corresponsabilità nel raggiungimento degli obiettivi di salute, di una guida ragionata e condivisa alle strategie ed alle azioni che la Regione Toscana intende attivare per garantire che il livello assistenziale farmaceutico contribuisca, in modo determinante, alla creazione di valore per la popolazione e che la spesa sostenuta per la sua erogazione abbia un significativo impatto nel miglioramento e mantenimento nel tempo della salute dei pazienti;

Valutato, a tale scopo, di dover approvare l’allegato documento contenente il “Piano di interventi per il governo dell’appropriatezza farmaceutica della Regione Toscana” (di seguito denominato Piano) col quale la Regione, attraverso la sua Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale ed il competente settore, richiede alla aziende sanitarie toscane ed ESTAR di considerare le azioni in esso inserite come una priorità strategica che, se non governata, può andare ad impattare, in maniera decisiva, sulla sostenibilità finanziaria dell’intero sistema sanitario regionale;

Dato atto che le azioni previste nel Piano implicano, da parte delle Direzioni aziendali, rilevanti scelte organizzative a contrasto dell’inappropriatezza, per le quali è indispensabile il richiamo ad una rigorosa “accountability” e trasparenza, tali da consentire la oggettiva misurazione della spesa sostenuta versus il valore prodotto per il cittadino, ossia gli esiti delle cure erogate;

Ritenuto che il Piano debba contenere, al suo interno, sia le azioni di breve termine che quelle di natura strutturale ed organizzativa, volte ad una revisione organica dell’intero assetto del sistema di governo dell’assistenza farmaceutica che, in sintesi e come meglio espresso nell’allegato documento, vede quali punti strategici i seguenti:

- Previsione di una specifica piattaforma informatica per il monitoraggio a livello aziendale e di area vasta
- Previsione di una Procedura di validazione delle richieste farmaceutiche informatiche
- Programmazione mensile di focus group con le Di-

rezioni aziendali ed i responsabili dei servizi farmaceutici per il monitoraggio del percorso intrapreso

- Revisione accordo farmacie convenzionate\DPC e DGRT 960/2017

- Coordinamento della Direzione regionale con ESTAR

- Monitoraggio della distribuzione diretta dei farmaci

- Acquisizione dati dai SW per allestimento antiblastici e loro armonizzazione su scala regionale

- Strutturazione di gruppi di lavoro regionali per approfondimento di specifiche criticità articolati per area vasta e\o PDTA

- Percorsi formativi su PDTA e multidisciplinarietà (coinvolgendo anche le Scuole di Specializzazione)

- Istituzione di borse di studio per studenti della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

- Regolamentazione informazione scientifica;

Ritenuto pertanto di poter affidare alla Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale ed al suo settore competente il coordinamento generale delle attività previste nelle azioni di Piano ed il relativo puntuale monitoraggio avvalendosi, nell'ambito delle attività descritte nell'allegato documento e del relativo quadro economico, della collaborazione del Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "Piano di interventi per il governo dell'appropriatezza farmaceutica della Regione Toscana" (di seguito denominato Piano) col quale la Regione, attraverso la sua Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale ed il competente settore, richiede alla aziende sanitarie del sistema, ad ESTAR ed ai Direttori

della programmazione di considerare le azioni riguardanti l'assistenza farmaceutica come una priorità strategica dell'intero servizio sanitario regionale;

2. di richiedere ai Direttori Generali delle aziende, di Estar ed ai Direttori della programmazione di assicurare la necessaria collaborazione in una logica di corresponsabilità condivisa nel raggiungimento degli obiettivi di salute e di sostenibilità;

3. di affidare alla Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale ed al suo settore competente il coordinamento delle attività per l'attuazione delle azioni previste nell'allegato Piano ed il relativo puntuale monitoraggio avvalendosi, nell'ambito delle attività descritte nell'allegato documento e del relativo quadro economico, della collaborazione del Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa;

4. di dare mandato alla Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale ed al suo settore competente di elaborare, all'interno della logica espressa dal Piano ed in un'ottica di suo aggiornamento, ulteriori linee di azione condivise con le Direzioni aziendali, ESTAR e coi Direttori della Programmazione che si rendessero necessarie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO TECNICO**PIANO DI INTERVENTI PER IL GOVERNO DELL'APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA DELLA REGIONE TOSCANA****Sommario**

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI	
PREMESSA	
INTERVENTI STRUTTURALI PER IL GOVERNO DELL'APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA REGIONALE	
1. REPORT DI MONITORAGGIO	
2. VALIDAZIONE RICHIESTE INFORMATICHE	
3. COMMISSIONE TERAPEUTICA REGIONALE (CTR).....	
4. PROGRAMMAZIONE DI FOCUS GROUP.....	
5. REVISIONE DELL'ACCORDO FARMACIE CONVENZIONATE /DPC e DELIBERA 960.....	
6. SISTEMI DI TRACCIABILITA' DEI CONSUMI	
7. MONITORAGGIO DISTRIBUZIONE DIRETTA.....	
8. ACQUISIZIONE DATI DAI SOFTWARE DI ALLESTIMENTO ANTIBLASTICIED ARMONIZZAZIONE SU SCALA REGIONALE.....	-
9. STRUTTURAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO REGIONALI ARTICOLATI PER AREA VASTA E/O PDTA.....	
10. FORMAZIONE	
10.1. Realizzazione di un percorso formativo su PDTA e Multidisciplinarietà.....	
10.2. Formazione degli specializzandi	
10.3. Istituzione di borse di studio per studenti della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.....	
11. REGOLAMENTAZIONE INFORMAZIONE SCIENTIFICA.....	

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

CTR	Commissione Terapeutica Regionale
DPC	Distribuzione Per Conto
EV	Endo Vena
FSRT	Fondo Sanitario Regione Toscana
MMG	Medico medicina generale
PDTA	Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
RT	Regione Toscana
SC	Sotto Cute

PREMESSA

Il cittadino al centro dell'assistenza farmaceutica

L'assistenza farmaceutica rappresenta uno dei fondamentali livelli di assistenza che il nostro sistema sanitario nazionale vuole garantire. La sua rilevanza nei percorsi di cura e nel perseguimento degli esiti, grazie al progresso della ricerca scientifica, all'appropriatezza prescrittiva, alla tempestività ed esaustività delle cure, è sempre più evidente sia in termini di efficacia terapeutica sia anche in termini di risorse finanziarie assorbite.

Obiettivo del presente documento è offrire una guida ragionata alle strategie ed alle azioni che la Regione Toscana intende attivare per garantire che questo fondamentale livello assistenziale contribuisca in modo determinante alla creazione di valore per la popolazione e che la spesa sostenuta per la sua erogazione abbia un impatto significativo nel miglioramento e mantenimento nel tempo della salute dei pazienti.

Da anni il sistema sanitario toscano ha orientato la sua azione al perseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità delle cure, di equità e di sostenibilità finanziaria. Con questa impostazione si intende definire l'agenda degli interventi che parta dalla individuazione delle azioni che possano massimizzare gli esiti per i pazienti riducendo la variabilità evitabile per area geografica che è portatrice di disuguaglianze nei trattamenti e nelle possibilità di accesso alle cure da un lato e dall'altro determinante di sprechi di risorse.

Considerando l'attuale scenario caratterizzato dal continuo incremento dei costi sostenuti per nuovi farmaci entrati recentemente in commercio, per massimizzare i vantaggi delle nuove terapie e garantire cure efficaci con equità ai pazienti, la Regione Toscana chiede alle aziende sanitarie del sistema di considerare le azioni riguardanti l'assistenza farmaceutica come una **priorità strategica** che richiederà interventi incisivi e tempestivi per rispondere proattivamente ad un contesto esterno in rapido cambiamento e che, se non governato, potrebbe incidere pesantemente sulla sostenibilità finanziaria dell'intero sistema sanitario regionale.

Per liberare risorse necessarie per finanziare nuovi farmaci, costosi ma efficaci, è allora essenziale ridurre drasticamente la spesa inappropriata, richiamando tutti gli attori del sistema sanitario, ed in particolare le Direzione Aziendali ed i clinici responsabili della prescrizione dei farmaci, ad una rigorosa "accountability" e trasparenza che permetta sempre più di misurare la spesa sostenuta versus il valore prodotto per il cittadino, ossia gli esiti delle cure erogate. In questa prospettiva si vuole promuovere per esempio l'uso dei farmaci equivalenti e biosimilari, superando barriere culturali acquisite o indotte che ostacolano un diffuso utilizzo di questi farmaci o ancora la revisione costante del listino farmaci ESTAR (Prontuario) al fine di:

- *eliminare farmaci che non abbiano evidenze;*
- *individuare farmaci con indicazioni ristrette a fronte di un utilizzo diffuso;*
- *rendere disponibile tempestivamente generici e biosimilari;*
- *consentire una rapida disponibilità dell'innovazione che crea valore per il paziente.*

Con queste premesse è prevista la rivisitazione regionale dei centri prescrittori e la rivalutazione dei criteri di ammissione alla prescrizione dei nuovi farmaci (raggiungimento degli obiettivi su farmaci equivalenti e biosimilari), così come la costante mappatura degli interventi promossi per assicurare il corretto uso degli antibiotici.

GLI AMBITI DI INTERVENTO

L'assistenza farmaceutica per la cronicità

In linea con le indicazioni fornite dal Piano Nazionale per la Cronicità, è sempre più evidente che il tema dell'assistenza farmaceutica non può essere affrontato in modo disgiunto rispetto agli altri interventi necessari alla cura dei pazienti. Non si tratta di costo dei farmaci ma di come la prescrizione dei farmaci e la compliance si declina nelle varie fasi del percorso assistenziale per integrarsi efficacemente con gli altri interventi che possono avere efficacia, quali ad esempio l'adozione di corretti **stili di vita**.

In relazione alla cronicità e a quanto previsto dal Piano Nazionale delle Cronicità quello che viene chiesto è un cambio di paradigma superando la dimensione solo economica dell'assistenza farmaceutica favore della prospettiva che vede il focus sul numero di pazienti avviati ad un predefinito PDTA, perseguendo così anche l'obiettivo dell'appropriatezza della terapia farmacologica. Quanto sopra coinvolgendo il MMG ma senza tralasciare i pazienti affetti da malattie rare, come fibrosi cistica ed emofilia, con l'obiettivo di semplificare i percorsi per gli utenti ed i loro parenti. Insieme a questo, una buona politica, dovrà garantire i farmaci più innovativi con i minori costi assistenziali senza ridurre l'attenzione sui potenziali rischi delle terapie eseguite in modo non corretto; deve essere promossa l'**aderenza terapeutica** e l'impiego di procedure idonee finalizzate ad ottenere risultati sicuri in termini di adeguatezza e qualità delle terapie.

Le nuove cronicità

Il sistema farmaceutico regionale si deve anche confrontare con le nuove cronicità (alcune malattie oncologiche, le malattie infiammatorie croniche e le malattie infettive HCV e HIV). Un recente esempio della rilevanza dell'innovazione farmaceutica nell'esito delle cure è il trattamento dell'epatite C con i nuovi farmaci. L'altissimo tasso di risoluzione dell'infezione con spegnimento della malattia di fegato ha portato l'AIFA a varare nel 2017 un Piano Nazionale per l'eradicazione dell'Infezione da HCV. La Regione Toscana che già nel 2015 si era fatta antesignana di un tale progetto ritiene fondamentale proseguire nel programma con un'attenta pianificazione dei trattamenti per garantire un omogeneo e tempestivo accesso alla cura in accordo con le risorse e la capacità del sistema. Anche il MMG dovrà essere parte attiva nell'individuare i nuovi pazienti da inviare alle strutture specialistiche.

Il Paziente oncologico/ematologico

L'arrivo di nuove opportunità terapeutiche in ambito oncologico sta cambiando la prognosi di molti pazienti. Ciò impone il recupero di risorse dall'inappropriatezza, anche in questa stessa area (somministrazione di farmaci nel fine vita). Un grande contributo economico è, lo sarà sempre più, l'utilizzo di nuovi biosimilari, molecole che hanno cambiato la storia di importanti malattie oncologiche. Le aziende sanitarie devono mettere in atto tutti gli strumenti di monitoraggio e di confronto con i clinici prescrittori in modo da facilitare la tempestiva penetrazione del biosimilare non appena disponibile.

Ancora in ambito oncologico risulta strategico il **perseguimento dell'omogeneità di cura** a parità di bisogno su tutto il territorio regionale. L'obiettivo imprescindibile sarà quello di raggiungere maggiore uniformità dei trattamenti proposti dallo specialista agli utenti con la stessa tipologia di necessità. Il confronto sistematico tra i professionisti e l'adozione di linee guida e protocolli comuni, così come il monitoraggio quantitativo dei risultati vuole facilitare la riduzione della variabilità evitabile garantendo maggiore equità nel percorso di cura e, allo stesso tempo, appropriatezza farmacologica.

Le cure palliative e del fine vita

Laddove i nuovi farmaci non sono un'ulteriore possibilità di cura si dovranno ancora di più garantire al paziente oncologico adeguate **cure palliative** per un dignitoso fine vita scevro da accanimento terapeutico. Si devono quindi condividere e definire oggettivamente le metodologie e i criteri per valutare le effettive possibilità di cura e nello stesso tempo individuare il percorso più adeguato per il trattamento palliativo. Deve essere ulteriormente incentivata la collaborazione degli oncologi e dei MMG con i medici della terapia del dolore individuando percorsi aziendali per favorire la presa in carico del paziente da parte dagli specialisti delle cure palliative.

INTERVENTI STRUTTURALI PER IL GOVERNO DELL'APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA REGIONALE

1. REPORT DI MONITORAGGIO

Verrà resa disponibile una **piattaforma informatica regionale per la generazione automatica di un report mensile** a livello aziendale/area vasta finalizzata al monitoraggio degli obiettivi assegnati da compilarli ad opera dei farmacisti di ogni singola struttura. Sino al momento della piena messa a regime della suddetta piattaforma le singole Aziende saranno tenute a trasmettere mensilmente una Report Sintetico a redazione manuale sull'andamento della spesa farmaceutica sulla base di un formato predefinito dal competente settore regionale.

Sulla base di argomenti mensilmente definiti e comunicati dalla Direzione Regionale verranno richiesti a tutte le aziende **report di carotaggio per la valutazione di specifiche molecole**.

Al fine di assicurare e strutturare un sistema di monitoraggio adeguato agli obiettivi assegnati ed alle scelte strategiche conseguenti, la Direzione regionale potrà avvalersi del supporto fornito dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. A tal scopo il Laboratorio produrrà trimestralmente un cruscotto di monitoraggio e *benchmarking* sull'andamento degli obiettivi regionali.

2. VALIDAZIONE RICHIESTE INFORMATICHE

Nel più ampio ambito di intervento delineato dal presente documento e con la finalità specifica di aumentare l'appropriatezza d'uso dei farmaci e l'attenzione al raggiungimento degli obiettivi regionali assegnati, le richieste informatiche inviate dai reparti ad ESTAR dovranno essere valutate/validate quotidianamente per singola voce dai farmacisti delle singole Aziende Sanitarie, previa definizione dei tetti di spesa per le singole molecole nell'ambito della negoziazione aziendale per dipartimento. Le Aziende sono tenute ad inviare le negoziazioni annuali di budget effettuati con i singoli dipartimenti alla Direzione Regionale competente e ad ESTAR

Così come previsto nella delibera 450/2015 (Allegato C - Punto 2) verrà avviata una sperimentazione regionale per la realizzazione di una soluzione da integrare negli strumenti informatici utilizzati in fase di prescrizione farmaceutica, che consenta la visualizzazione delle alternative terapeutiche a costo minore. In tal senso ESTAR sarà impegnata a rendere disponibili metodologie a servizi per la comunicazione delle relative informazioni necessarie (disponibilità e prezzo delle singole molecole).

3. COMMISSIONE TERAPEUTICA REGIONALE (CTR)

Si prevede un maggior coinvolgimento diretto della CTR nell'approccio alle tematiche riguardanti l'appropriatezza d'uso dei farmaci e, nel rispetto delle funzioni e compiti assegnati alla Commissione dall'art. 81 della LRT n° 40/2005 e smi, un più efficace impegno nel garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza ed economicità nell'impiego di medicinali e dispositivi all'interno del SSR.

4. PROGRAMMAZIONE DI FOCUS GROUP

Coinvolgimento diretto e puntuale tramite incontri mensili per singola azienda/area vasta con le Direzioni Aziendali e i singoli Direttori delle Farmacie Ospedaliere e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie della RT. Nel contesto di tali riunioni le singole aziende dovranno rendicontare circa l'andamento degli obiettivi regionali prefissati. In caso di particolari criticità, nei suddetti contesti, verranno convocati con la Direzione Aziendale anche il Direttore di dipartimento e i responsabili dell'area terapeutica interessata della rispettiva azienda.

5. REVISIONE DELL'ACCORDO FARMACIE CONVENZIONATE /DPC e DELIBERA 960

In un'ottica di ridefinizione delle risorse e delle figure professionali coinvolte verrà rivisto l'accordo della DPC con il fine ultimo di liberare risorse utili dalle farmacie di continuità da reinvestire per la governance dei farmaci con esclusiva erogazione ospedaliera. I punti chiave saranno i seguenti:

- Arrivare ad un accordo con le farmacie convenzionate sulla distribuzione di tutti i prodotti, non classificati come farmaci (integratori alimentari, medicazioni varie, ausili), ma che gravano sulla distribuzione delle farmacie ospedaliere territoriali e sugli acquisti diretti;

- Revisione della delibera 960/2017 sui farmaci e definizione dei precisi campi di applicazione;
- Revisione dei centri prescrittori AIFA.

6. SISTEMI DI TRACCIABILITA' DEI CONSUMI

La Direzione regionale con il suo competente settore informatico ed HTA, in collaborazione con ESTAR, dovrà realizzare una valutazione delle soluzioni tecnologiche, disponibili e sostenibili sia dal punto di vista economico che organizzativo, al fine di implementare la tracciabilità per singolo paziente dei dati dello specifico prodotto utilizzato (farmaco o dispositivo) in fase di erogazione di prestazioni sanitarie.

Tale valutazione dovrà:

- garantire la **massima tracciabilità di tutti i farmaci e dispositivi** utilizzati almeno nelle prestazioni a maggior assorbimento risorse;
- migliorare la **gestione del rischio** (anche mediante metodi di facilitazione visiva del riconoscimento prodotto);
- migliorare il **controllo della spesa per farmaci e dispositivi**;
- ottenere una **riduzione delle scorte e delle giacenze** di farmaci e dispositivi;
- alleggerire il **carico di lavoro del personale sanitario** nella gestione degli ordini, nel controllo delle giacenze periferiche e nella gestione delle scadenze.

Inoltre al fine di garantire il migliore coinvolgimento di ESTAR, per la verifica della congruità delle offerte economiche da parte delle Aziende farmaceutiche ed in modo che queste siano in sinergia con le indicazioni e gli obiettivi regionali, dovranno essere realizzati incontri con cadenza quindicinale tra i settori farmaceutici di ESTAR e della Direzione Regionale.

Con l'obiettivo infine di realizzare un efficace controllo sui consumi effettivi, rispetto ai dati di acquisto valutati da AIFA in merito alle singole molecole, ESTAR garantirà al settore farmaceutico regionale la visione in tempo reale delle giacenze dei farmaci presenti nei magazzini di sua competenza risultanti dai sistemi informatici. Dovrà inoltre essere garantito da ESTAR la visualizzazione in tempo reale dell'erogato alle Aziende Sanitarie.

7. MONITORAGGIO DISTRIBUZIONE DIRETTA

- Utilizzo dei dati relativi alla ricetta dematerializzata, ai sistemi di lettura ricette e/o altri sistemi prescrittivi (Piani terapeutici), in modo da avere **report dedicati e tempestivi dalle Farmacie di Continuità**, sia per dimissioni che per Piani Terapeutici, per ogni punto distributivo.
- Monitoraggio anche per singolo utente e per singola categoria/patologia (HCV, HIV, Sclerosi Multipla)
- Predisposizione di un sistema di informatizzazione dei piani terapeutici specialistici.
- Predisposizione di un portale regionale dedicato alle richieste/comunicazioni di attivazione delle terapie off label.

8. ACQUISIZIONE DATI DAI SOFTWARE DI ALLESTIMENTO ANTIBLASTICIED ARMONIZZAZIONE SU SCALA REGIONALE.

La Regione Toscana fino ad ora ha fatto riferimento a strumenti di governo della spesa farmaceutica basati su database amministrativi. Questo ha permesso, al settore farmaceutico regionale, di sapere quale è la spesa per i singoli farmaci oncologici, ma non per quale specifica indicazione. L'acquisizione annuale dei dati di compounding dalle varie farmacie ospedaliere erogatrici, permetterà di avere informazioni sulla reale spesa sostenuta per le principali sedi neoplastiche trattate (mammella, colon-retto, polmone, prostata, melanoma, etc). La trasmissione dei suddetti dati consentirà inoltre l'acquisizione di altre informazioni quali il tipo e la numerosità della casistica trattata per singola azienda sanitaria. Al fine ultimo di recuperare informazioni omogenee da tutte le aziende (ex: Linea di trattamento, stato di avanzamento e tipologia di malattia trattata) verrà creato un gruppo di lavoro di expertise che si occupi dell'armonizzazione delle informazioni inserite all'interno dei software di prescrizione antiblastici

9. STRUTTURAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO REGIONALI ARTICOLATI PER AREA VASTA E/O PDTA

Con la finalità di definire approcci terapeutici condivisi e omogenizzare i comportamenti prescrittivi all'interno delle aree vaste e a livello regionale verranno strutturati con il Direttori della Programmazione di Area Vasta gruppi di lavoro articolati per PDTA. I gruppi di lavoro dovranno comprendere anche i MMG e saranno articolati sulle seguenti discipline/patologie:

- **Oncologia**
 - Tumore del Polmone
 - Tumore della Mammella
 - Melanoma
- **Diabete**
- **Emofilia**
- **Fibrosi cistica**
- **HIV**
- **HCV**
- **Immunologia**
- **Reumatologia**
- **Ematologia**
- **Neurologia**

10. FORMAZIONE

10.1. Realizzazione di un percorso formativo su PDTA e Multidisciplinarietà

Strutturazione e realizzazione nell'ambito del laboratorio MeS di un corso rivolto ai suddetti gruppi di lavoro per migliorare le conoscenze relative alla corretta strutturazione e gestione dei PDTA che recepisca i seguenti obiettivi previsti dal Piano Nazionale Cronicità:

- promuovere soluzioni tecnologiche e organizzative per migliorare l'aderenza terapeutica
- valutare l'utilizzo delle linee guida e promuoverne l'implementazione per migliorare l'appropriatezza terapeutica e disincentivare l'utilizzo di farmaci non appropriati
- sviluppare iniziative per far conoscere i criteri di Beers e di START and STOPP tra gli operatori sanitari
- favorire l'implementazione di strumenti di ICT di aiuto alla prescrizione con warning per interazioni e controindicazioni.
- adottare procedure che favoriscano l'adesione alle prescrizioni mediche, con particolare riferimento all'aderenza alla terapia farmacologica in caso di trattamenti farmacologici multipli (politerapie)
- definire modalità organizzative che consentano equità di accesso alle terapie e alle tecnologie, valorizzando le competenze dei centri specializzati a più alto livello di organizzazione
- formare e informare le persone con cronicità e tutti gli operatori sanitari e non sanitari coinvolti sull'uso appropriato delle terapie e delle tecnologie.

10.2. Formazione degli specializzandi.

Coinvolgimento delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera della RT sui percorsi regionali di governance farmaceutica

10.3. Istituzione di borse di studio per studenti della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Le borse di studio saranno finalizzate ad ottenere figure professionali utili da spendere per il raggiungimento delle linee di indirizzo regionali in materia di governance farmaceutica con particolare riferimento alla promozione dell'appropriatezza e dell'innovazione.

11. REGOLAMENTAZIONE INFORMAZIONE SCIENTIFICA

A tutela dell'interesse dei pazienti e per garantire la massima trasparenza dell'attività di aggiornamento medico-scientifico, le Aziende Sanitarie devono dotarsi ed applicare un regolamento interno, consultabile sulla propria pagina web, sull'attività degli Informatori Scientifici e degli Specialist all'interno dei presidi Ospedalieri.

Il regolamento deve:

- garantire un'informazione adeguata, coerente, appropriata e diffusa a tutti gli operatori interessati, basata sulle evidenze e sulla trasparenza,
- tracciare la presenza e le attività degli Specialiste degli informatori all'interno delle aree sanitarie,
- regolare l'accesso in ambiti di diagnosi e cura in riferimento ad effettive e documentate necessità e particolari procedure,
- stabilire quali siano i comportamenti sicuri ed eticamente corretti a tutela dei pazienti e degli operatori coinvolti,

Le Aziende Sanitarie devono registrare e rendere disponibili **sulla propria pagina web i dati relativi alle pubblicazioni da parte dell'industria farmaceutica di transazioni economiche** (previsto dal Codice sulla trasparenza di Efpia, recepito in Italia con l'aggiornamento del Codice deontologico di Farindustria) **verso operatori sanitari, per attività di ricerca, consulenza, congressi e formazione.**

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 194

Percorso gestione ordini di farmaci. Revoca della DGR n. 960/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 40/2005, recante “Disciplina del servizio sanitario regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 36/2017, contenente disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana;

Visto, in particolare, l’articolo 81 della l.r. 40/2005 (Commissione terapeutica regionale), così come modificato dalla citata l.r. 36/2017, che attribuisce alla Commissione terapeutica regionale anche la funzione di proporre alla Giunta Regionale il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 100 della l.r. 40/2005, è istituito, a partire dal 01 ottobre 2014 l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute;

Richiamata la delibera G.R.T. n. 450 del 7 aprile 2015 “Interventi sull’assistenza per farmaci e dispositivi medici” ed in particolare il punto 19, capo “Farmaceutica ospedaliera” dell’allegato A e l’allegato “C” alla medesima “Percorso gestione ordini”;

Considerato che la disponibilità di un prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici costantemente aggiornato costituisce:

- per le Aziende sanitarie regionali un strumento idoneo ad assicurare il governo clinico secondo principi di costo/efficacia ed in coerenza con linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnoscientifiche delle professioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5 della l. 24/2017, contenente disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.;

- per ESTAR uno strumento per ottimizzare l’attività contrattuale di acquisizione e di fornitura di farmaci e dispositivi medici necessari alle Aziende sanitarie regionali per l’espletamento delle attività sanitarie;

Vista la delibera G.R.T. n. 960 del 6 settembre 2017 “Percorso gestione ordini di farmaci. Prime determinazioni in applicazione all’articolo 81 L.R. 40/2015. Revoca parziale della DGR n. 450/2015” che delinea il percorso inerente la gestione degli ordini dei farmaci;

Considerato che la definizione del percorso oggetto della delibera GRT n. 960 del 6 settembre 2017 costituisce uno strumento importante per implementare le politiche di governance della spesa e quindi la sostenibilità dell’assistenza farmaceutica regionale ed anche per limitare la variabilità geografica nella assistenza regionale;

Rilevato che:

- le Aziende sanitarie regionali non possono richiedere ed utilizzare prodotti diversi da quelli aggiudicati da ESTAR;

- le decisioni inerenti le richieste di farmaci non oggetto di procedura di aggiudicazione da parte di ESTAR devono seguire una politica di governance definita a livello unitario per tutta la Regione, condivisa con le Aziende Sanitarie, ma non essere demandati alle decisioni delle singole realtà territoriali ed in linea con gli obiettivi più generali definiti dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale per il tramite del competente settore Politiche del Farmaco e dell’Appropriatezza;

- gli interventi di implementazione e aggiornamento degli strumenti informatici gestionali utilizzati dalle Aziende sanitarie regionali e da ESTAR, così come previsto dalla delibera GRT n. 960 del 6 settembre 2017, per la richiesta e l’approvvigionamento da ESTAR di farmaci sia aggiudicati che non aggiudicati sono da considerarsi necessari per il governo della spesa e dell’appropriatezza;

Ritenuto, pertanto di procedere alla revoca della DGR 960/2017 ed all’approvazione dell’allegato A “Percorso gestione ordini farmaci”, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato:

1. di procedere alla revoca della DGR 960/2017 ed all’approvazione dell’allegato A “Percorso gestione ordini farmaci”, parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18 della medesima l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A**PERCORSO GESTIONE ORDINI FARMACI**

-1) Premesso che le Aziende sanitarie regionali non possono ordinare in proprio prodotti appartenenti alle categorie di competenza ESTAR, le procedure di approvvigionamento da parte dei centri di prelievo aziendali utilizzatori verso ESTAR devono garantire ai centri medesimi, alle Direzioni delle Aziende sanitarie, ai Servizi farmaceutici aziendali ed alla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana, tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti appartenenti ad una stessa categoria. Relativamente ai medicinali, le categorie vengono individuate prevalentemente secondo la classificazione Anatomica Terapeutica Chimica (A.T.C.) mentre per i Dispositivi Medici le medesime sono determinate prevalentemente in base della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al Decreto ministeriale del 22 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni. I medicinali e i dispositivi medici in uso nel SSR saranno quelli contenuti nel prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici di cui all'articolo 17 L.R. 25 luglio 2017, n. 36.

-2) Le Aziende sanitarie regionali non possono richiedere e utilizzare prodotti diversi da quelli aggiudicati. Eventuali deroghe a questa indicazione devono essere autorizzate secondo quanto previsto al successivo punto 5). ESTAR nella figura del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) monitorerà ogni contratto di acquisto dei prodotti autorizzati e relazionerà trimestralmente al Settore Politiche del farmaco e appropriatezza.

-3) ESTAR deve dare evidenza al Settore politiche del farmaco e appropriatezza della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della conclusione delle attività di revisione, aggiornamento ed riallineamento dei codici dei medicinali presenti nelle procedure informatiche gestionali, in coerenza con i relativi provvedimenti di aggiudicazione ed i prezzi in essi indicati.

-4) ESTAR dovrà rendere disponibile un adeguamento delle procedure informatiche delle aziende sanitarie e del proprio gestionale software della logistica in modo da:

- a) rendere visualizzabili e richiedibili da parte delle Aziende sanitarie regionali sui rispettivi portali, in via prioritaria, i prodotti aggiudicati;
- b) permettere al centro di prelievo aziendale utilizzatore richiedente di visualizzare i medicinali aggiudicati appartenenti alla stessa categoria ATC con la segnalazione di quelli a minor prezzo;
- c) permettere al centro di prelievo aziendale utilizzatore di visualizzare e richiedere i medicinali non aggiudicati alla conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al precedente punto 2),
- d) rendere disponibili specifici report in linea relativi al monitoraggio del nuovo percorso di approvvigionamento;
- e) rendere disponibile al Settore Politiche del farmaco ed appropriatezza l'accesso al Portale ESTAR - Richiesta nuovi prodotti secondo le indicazioni tecniche coerenti con il nuovo percorso.

-5) Tutte le richieste di acquisizione di farmaci diversi da quelli aggiudicati devono essere inserite a cura delle farmacie aziendali di riferimento nel "Portale ESTAR - Richiesta nuovi prodotti" secondo le proprie procedure interne. Le richieste inserite nel portale sono valutate dal Settore Politiche del farmaco ed appropriatezza, avvalendosi delle competenze dell'Organismo Toscano per il Governo Clinico (OTGC) ed il Gruppo HTA di Estar.

La valutazione sarà improntata sulle politiche di governance della spesa e della sostenibilità dell'assistenza farmaceutica regionale, limitando la variabilità geografica nell'assistenza regionale. L'esito della valutazione viene reso disponibile al Centro richiedente sempre attraverso lo strumento informatico di ESTAR. In caso di positivo riscontro è cura del Settore Politiche del farmaco ed appropriatezza inoltrare ad ESTAR l'autorizzazione per l'acquisizione del prodotto non aggiudicato. ESTAR provvede ad acquisire il prodotto non aggiudicato e a renderlo visibile e richiedibile, nel più breve tempo possibile.

-6) Il percorso sopra delineato è sinteticamente riepilogato nella tabella seguente:

ESTAR	AZIENDE	REGIONE TOSCANA (Settore politiche del farmaco e appropriatezza)
Fase di acquisizione e contrattualizzazione		
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiudica prodotti sulla base di gare e contrattualizza specifici prodotti. • Codifica e rende visibili per la richiesta i prodotti aggiudicati con gli attributi del provvedimento di aggiudicazione (compreso il prezzo di cessione alle aa.ss.) • Effettua una revisione e riallineamento complessivo delle codifiche presenti nei sw gestionali. • ESTAR nella figura del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) monitorerà ogni contratto di acquisto dei prodotti autorizzati e relazionerà trimestralmente al Settore Politiche del farmaco e appropriatezza 		
Fase di prescrizione ed approvvigionamento		
<p>Modifica i sw delle aziende sanitarie ed i propri sw in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendere immediatamente visualizzabili nei portali di richiesta ai centri di prelievo utilizzatori i prodotti aggiudicati con i relativi prezzi • filtrare e raggruppare i prodotti aggiudicati per stesso ATC con segnalazione di quelli a maggiore e minore prezzo • rendere visibili per la richiesta i prodotti extra-aggiudicazione (distinti con apposito flag) solo a seguito di autorizzazione del Settore Politiche del Farmaco ed Appropriatezza. <p>Il Servizio farmaceutico della Azienda sanitaria vigilerà sul buon esito della autorizzazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I centri di prelievo utilizzatori si collegano al portale richieste e “vedono” solo i prodotti aggiudicati da Estar con i relativi prezzi • I centri di prelievo utilizzatori richiedono uno specifico prodotto aggiudicato ma viene anche loro segnalata l’esistenza di prodotti aggiudicati appartenenti allo stesso raggruppamento (ATC) a minor prezzo • I centri di prelievo utilizzatori possono richiedere prodotti non aggiudicati attivando il percorso di richiesta nuovi prodotti da parte del Servizio farmaceutico della Azienda sanitaria (Portale ESTAR - Richiesta nuovi prodotti) secondo quanto indicato al precedente punto 5). 	<ul style="list-style-type: none"> • Valuta le richieste extra-aggiudicazione, avvalendosi delle competenze dell’Organismo Toscano per il Governo Clinico (OTGC) ed il Gruppo HTA di Estar. • Inoltra eventuale autorizzazione ad ESTAR per il seguito di competenza

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2018, n. 195

Accordo di Programma ‘Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara’.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Vista la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 152/06, che mira ad ottenere la bonifica delle falde acquifere contaminate nonché la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l’obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. che, tra l’altro, all’articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi interventi in campo ambientale”, che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

Visto l’articolo 1, comma 4, della citata Legge 9

dicembre 1998, n. 426, che ha individuato tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale quello di “Massa e Carrara”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 21 dicembre 1999 con il quale è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di “Massa e Carrara”;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;

Visto l’Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara, sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro dello Sviluppo economico, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Massa, il Comune di Carrara, il Consorzio Zona Industriale Apuana e la Camera di Commercio di Massa Carrara, la cui copertura finanziaria complessiva è pari a €3.057.284,00 di cui €1.057.284,00 a valere sulle risorse stanziato dal citato Decreto Ministeriale n. 468/2001, già trasferite nel bilancio della Regione Toscana, ed €2.000.000,00 a valere su risorse regionali;

Tenuto conto che l’attuazione del suddetto Accordo del 2011 è stata condizionata dall’avvio delle verifiche e procedure di ripermetroazione del SIN, intervenuta nel 2013, richiedendo un complesso processo di attribuzioni di competenze e responsabilità, pur mantenendo la gestione ordinaria in capo a ciascun soggetto pubblico coinvolto (approvazioni progetti, validazioni caratterizzazioni, etc.);

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 312, del 29 ottobre 2013 che, ai sensi dell’articolo 36 bis del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha ridefinito il perimetro del SIN di “Massa e Carrara” limitandolo alle seguenti aree a terra: area Syndial S.p.A., area Solvay Bario e derivati S.p.A., area ex-Farmoplant, area del Consorzio Investimenti Produttivi (ex Ferrolegh);

Considerato che l’articolo 2 del citato Decreto Ministeriale n. 312 del 29 ottobre 2013 dispone che «per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione

del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di “Massa e Carrara” e non riportate nella cartografia allegata e per l’area marina ricompresa finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di “Massa e Carrara”, la Regione Toscana subentra al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell’articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Considerato che le aree non più ricomprese, all’esito di tale ridefinizione, nel perimetro del SIN sono identificate come Sito di Interesse Regionale (di seguito SIR);

Visto il Protocollo d’Intesa “Interventi per la riqualificazione e la riconversione dell’area industriale di Massa Carrara” sottoscritto in data 22 maggio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Massa, il Comune di Carrara e l’Autorità Portuale di Marina di Carrara;

Considerato che nel sopra citato Protocollo d’intesa i soggetti firmatari hanno condiviso che una delle maggiori criticità territoriali che investono direttamente l’area industriale di Massa Carrara è la mancata realizzazione della messa in sicurezza/bonifica della falda acquifera che ha di fatto impedito il riutilizzo produttivo delle aree;

Visto l’Accordo di Programma “per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN (di cui al D.M. 29 ottobre 2013), integrativo dell’Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Massa Carrara” del 14 marzo 2011”, sottoscritto a mezzo firma digitale in data 1 settembre 2016 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara Comune di Massa, Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana, Camera di Commercio di Massa Carrara, la cui copertura finanziaria complessiva è garantita dalle risorse già disciplinate nell’Accordo di Programma del 2011, pari a complessivi €3.057.284,00, ancora disponibili nel bilancio della Regione Toscana;

Considerato che detto Accordo di Programma integrativo, siglato in data 1 settembre 2016, è volto ad assicurare la messa in sicurezza, la bonifica e il recupero delle aree ancora facenti parte del SIN in stretto coordinamento con le aree ex SIN (SIR), di cui al D.M. 29 ottobre 2013;

Atteso che nell’ambito del suddetto Accordo del

2016, al fine di garantire l’unitarietà della progettazione ed il coordinamento degli interventi, le Parti hanno individuato la Sogesid S.p.A. - Società in house providing del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - quale unico soggetto attuatore sia per le aree SIN che per le aree SIR;

Visti gli artt. 192, comma 3 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuiscono alla Provincia territorialmente competente l’individuazione dei responsabili della contaminazione e prevedono che ai medesimi fini il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si possa avvalere di detto Ente e di altri Enti territoriali;

Visti gli articoli 299, comma 2, e 312, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la Legge Regionale del 3 marzo 2015, n. 22 con la quale le funzioni esercitate dalle province in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati sono state trasferite alla Regione Toscana;

Visto la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lett. p) che stabilisce la competenza della Regione per “tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti contaminati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo n.152/2006 e non riservate ai comuni dalla legge regionale n. 30 del 10 luglio 2006 comprese anche le funzioni provinciali relative allo svolgimento delle indagini finalizzate all’identificazione del soggetto responsabile della contaminazione ed all’adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo n.152/2006 che trova applicazione anche con riferimento alle aree SIR e SIN;

Considerato che per l’accertamento dei soggetti responsabili del danno ambientale e l’acquisizione degli indispensabili elementi informativi per la valutazione della relativa quantificazione il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ritiene necessario avvalersi degli Enti territoriali;

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’ articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finan-

ziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del suddetto Fondo al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

Visto l'articolo 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione fondata sull'integrazione delle risorse FSC con quelle comunitarie;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-2020, di cui 1,9 miliardi di euro destinati alla tematica "Ambiente";

Tenuto conto che la citata Delibera CIPE n. 25/2016 stabilisce, tra le altre, le "Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";

Vista la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo "Ambiente", predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un valore complessivo pari

a 1,9 miliardi di euro, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA).

Tenuto conto che, nell'ambito del citato Piano Operativo "Ambiente" - sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", sono stati programmati, tra gli altri, interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN di Massa e Carrara, per un investimento complessivo di €21.000.000,00;

Considerato che la Regione Toscana intende partecipare agli interventi di cui all'Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione, prevedendo il finanziamento di 500.000,00 euro/anno per le annualità 2018, 2019 e 2020;

Preso atto che le suddette risorse regionali risultano stanziare nel capitolo 43220 del bilancio di previsione 2018-2020;

Dato atto che l'impegno delle risorse previste è comunque subordinato ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché - per la quota di cofinanziamento regionale di cui al punto precedente - all'effettivo incasso del primo trimestre dell'entrata relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ex art. 3 comma 27 della L. 549/95 sul capitolo di entrata vincolato n. 11014 del bilancio regionale;

Vista la d.g.r.t. n. 98 del 05/02/2018 "D.G.R. n.1491 del 27/12/2017 "Direttive ARPAT 2018 - L.R.30/2009 art 7" Modifica ed integrazioni" con la quale, nell'ambito dell'integrazione delle risorse a disposizione di ARPAT per le "Attività istituzionali non obbligatorie a carico della Regione" di cui alla D.G.R.T. 1491/2017, è prevista, per il 2018, la somma di 200.000,00 euro, a valere sul capitolo 41134, finalizzata all'esecuzione di "Analisi chimiche a supporto del completamento della caratterizzazione falda sottostante aree SIN e ex SIN (SIR) nell'ambito bonifica unitaria Massa Carrara";

Ritenuto di dover disciplinare nell'Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione, l'importo complessivo di € 22.500.000,00, a valere sulle citate fonti di finanziamento, al fine di garantire una più efficace governance ed una maggiore tempestività nell'attuazione ed il monitoraggio di tutti gli interventi di bonifica riguardanti il SIN di Massa e Carrara;

Ritenuto, inoltre, che l'Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione, dovrà essere attuato assicurando l'unitarietà della progettazione ed il coordi-

namento degli interventi in corso di realizzazione sul territorio a valere sugli strumenti programmatici già in atto;

Considerato che la Regione Toscana è individuata quale Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione, ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo;

Tenuto conto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, il Comune di Massa ed il Comune di Carrara hanno individuato la Sogesid S.p.A., quale soggetto attuatore degli interventi;

Tenuto conto, inoltre, che la Regione Toscana, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, potrà individuare, nell'ambito della Cabina di regia istituita con l'Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione, ulteriori soggetti attuatori al fine di garantire la tempestiva e completa realizzazione degli interventi programmati e da programmare;

Vista la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2018, emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 23 gennaio 2018 (GAB. Decreti Ministro 000-0011.23.01.2018);

Vista la Convenzione Quadro sottoscritta in data 23 gennaio 2018 (SG. Registro Decreti e Contratti prot. n. 0000007.23.01.2018), in corso di registrazione presso gli Organi di controllo, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. - di durata triennale - avente per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa e finanziaria, volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero;

Vista la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 25/2016;

Tenuto conto che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dalla Regione Toscana;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la bozza di Accordo di Programma "per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara", parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che la Regione Toscana intende condividere le finalità e gli obiettivi dell'Accordo e partecipare al medesimo limitatamente agli aspetti di propria competenza, dando atto che l'individuazione delle procedure e attività previste nell'Accordo medesimo, ivi compresa la quantificazione del danno ambientale, non rientrano nelle competenze della Regione Toscana, se non per quanto riguarda la coerenza degli interventi alla strumenti della pianificazione territoriale;

Ritenuto di individuare, nella Direzione Ambiente ed Energia, la struttura organizzativa a cui può essere affidata la responsabilità unica dell'attuazione del suddetto Accordo di Programma, nonché demandato il coordinamento dei settori regionali coinvolti;

Visto il PRS 2016/2020 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n.47 del 15 marzo 2017;

Vista la Legge Regionale 27/12/2017, n. 79 "Bilancio di Previsione 2018-2020";

Vista la Delibera n. 2 del 08/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

Preso atto che gli interventi di cui alla Tabella n. 2 sezione programmatica dell'art. 4 dell'Accordo di Programma allegato saranno oggetto di successivi accordi e/o modifiche integrazioni dello stesso;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare la bozza di Accordo di Programma "per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara", parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che, con la d.g.r.t. n. 98 del 05/02/2018 "D.G.R. n. 1491 del 27/12/2017 "Direttive ARPAT 2018 - L.R. 30/2009 art. 7" Modifica ed integrazioni", nell'ambito dell'integrazione delle risorse a disposizione di ARPAT per le "Attività istituzionali non obbligatorie a carico della Regione" di cui alla D.G.R.T. 1491/2017, è

stata prevista, per il 2018, la somma di 200.000,00 euro, a valere sul capitolo 41134, finalizzata all'esecuzione di "Analisi chimiche a supporto del completamento della caratterizzazione falda sottostante aree SIN e ex SIN (SIR) nell'ambito bonifica unitaria Massa Carrara";

3) di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di 500.000,00 euro/anno per le annualità 2018, 2019 e 2020 a valere sul capitolo 43220 del bilancio di previsione 2018-2020, quale partecipazione della Regione Toscana agli interventi di cui all'Accordo di Programma di cui al precedente punto 1);

4) di dare atto che l'impegno delle risorse previste è comunque subordinato ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché - per la quota di cofinanziamento regionale di cui al punto precedente - all'effettivo incasso del primo trimestre dell'entrata relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ex art. 3 comma 27

della L. 549/95 sul capitolo di entrata vincolato n. 11014 del bilancio regionale;

5) di individuare, nella Direzione Ambiente ed Energia, la struttura organizzativa interessata a cui può essere affidata la responsabilità unica dell'attuazione dell'Accordo di Programma di cui al precedente punto 1), nonché demandato il coordinamento dei settori regionali coinvolti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO



Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Toscana

Comune di Massa

Comune di Carrara

ACCORDO DI PROGRAMMA

***“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara”***

- VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 152/06, che mira ad ottenere la bonifica delle falde acquifere contaminate nonché la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;
- VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l' altro, all' articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;
- VISTO l'articolo 1, comma 4, della citata Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale quello di "Massa e Carrara";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 dicembre 1999 con il quale è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di "Massa e Carrara";
- VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;

VISTO l’Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara, sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro dello Sviluppo economico, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Massa, il Comune di Carrara, il Consorzio Zona Industriale Apuana e la Camera di Commercio di Massa Carrara, la cui copertura finanziaria complessiva è pari a € 3.057.284,00 di cui € 1.057.284,00 a valere sulle risorse stanziato dal citato Decreto Ministeriale n. 468/2001, già trasferite nel bilancio della Regione Toscana, ed € 2.000.000,00 a valere su risorse regionali;

TENUTO CONTO che l’attuazione del suddetto Accordo del 2011 è stata condizionata dall’avvio delle verifiche e procedure di ripermimetrazione del SIN, intervenuta nel 2013, richiedendo un complesso processo di attribuzioni di competenze e responsabilità, pur mantenendo la gestione ordinaria in capo a ciascun soggetto pubblico coinvolto (approvazioni progetti, validazioni caratterizzazioni, etc.);

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 312, del 29 ottobre 2013 che, ai sensi dell’articolo 36 bis del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha ridefinito il perimetro del SIN di “Massa e Carrara” limitandolo alle seguenti aree a terra: area Syndial S.p.A., area Solvay Bario e derivati S.p.A., area ex-Farmoplant, area del Consorzio Investimenti Produttivi (ex Ferroleghie);

CONSIDERATO che l’articolo 2 del citato Decreto Ministeriale n. 312 del 29 ottobre 2013 dispone che «per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di “Massa e Carrara” e non riportate nella cartografia allegata e per l’area marina ricompresa finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di “Massa e Carrara”, la Regione Toscana subentra al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell’articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

CONSIDERATO che le aree non più ricomprese, all'esito di tale ridefinizione, nel perimetro del SIN sono identificate come Sito di Interesse Regionale (di seguito SIR);

VISTO il Protocollo d'Intesa "Interventi per la riqualificazione e la riconversione dell'area industriale di Massa Carrara" sottoscritto in data 22 maggio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Massa, il Comune di Carrara e l'Autorità Portuale di Marina di Carrara;

CONSIDERATO che nel sopra citato Protocollo d'intesa i soggetti firmatari hanno condiviso che una delle maggiori criticità territoriali che investono direttamente l'area industriale di Massa Carrara è la mancata realizzazione della messa in sicurezza/bonifica della falda acquifera che ha di fatto impedito il riutilizzo produttivo delle aree;

VISTO l'Accordo di Programma "per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN (di cui al D.M. 29 ottobre 2013), integrativo dell'Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Massa Carrara" del 14 marzo 2011", sottoscritto a mezzo firma digitale in data 1 settembre 2016 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara Comune di Massa, Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana, Camera di Commercio di Massa Carrara, la cui copertura finanziaria complessiva è garantita dalle risorse già disciplinate nell'Accordo di Programma del 2011, pari a complessivi € 3.057.284,00, ancora disponibili nel bilancio della Regione Toscana;

CONSIDERATO che detto Accordo di Programma integrativo, siglato in data 1 settembre 2016, è volto ad assicurare la messa in sicurezza, la bonifica e il recupero delle aree ancora facenti parte del SIN in stretto coordinamento con le aree ex SIN (SIR), di cui al D.M. 29 ottobre 2013;

ATTESO che nell'ambito del suddetto Accordo del 2016, al fine di garantire l'unitarietà della progettazione ed il coordinamento degli interventi, le Parti hanno individuato la Sogesid S.p.A. - Società in house providing del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - quale unico soggetto attuatore sia per le aree SIN che per le aree SIR;

VISTA la Legge Regionale del 3 marzo 2015, n. 22 con la quale le funzioni esercitate dalle province in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati sono state trasferite alla Regione Toscana;

VISTO la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lett. p) che stabilisce la competenza della Regione per “tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti contaminati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo n.152/2006 e non riservate ai comuni dalla legge regionale n. 30 del 10 luglio 2006 comprese anche le funzioni provinciali relative allo svolgimento delle indagini finalizzate all’identificazione del soggetto responsabile della contaminazione ed all’adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo n.152/2006 che trova applicazione anche con riferimento alle aree SIR e SIN;

VISTI gli artt. 192, comma 3 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuiscono alla Provincia territorialmente competente l’individuazione dei responsabili della contaminazione e prevedono che ai medesimi fini il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si possa avvalere di detto Ente e di altri Enti territoriali;

VISTI gli articoli 299, comma 2, e 312, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che per l’accertamento dei soggetti responsabili del danno ambientale e l’acquisizione degli indispensabili elementi informativi per la valutazione della relativa quantificazione il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ritiene necessario avvalersi degli Enti territoriali;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l’articolo 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall’articolo 13, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d’intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del suddetto Fondo al finanziamento degli

interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

VISTO l'articolo 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione fondata sull'integrazione delle risorse FSC con quelle comunitarie;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-2020, di cui 1,9 miliardi di euro destinati alla tematica "Ambiente";

TENUTO CONTO che la citata Delibera CIPE n. 25/2016 stabilisce, tra le altre, le "Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";

VISTA la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo "Ambiente", predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un valore complessivo pari a 1,9 miliardi di euro, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA).

TENUTO CONTO che, nell'ambito del citato Piano Operativo "Ambiente" – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", sono stati programmati, tra gli altri, interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN-SIR di Massa e Carrara, per un investimento complessivo di € 21.000.000,00;

TENUTO CONTO che la Regione Toscana ha programmato risorse pari ad € 1.500.000,00 a valere sulle risorse di cui al capitolo 43220 del bilancio di previsione 2018-2020;

RITENUTO di dover disciplinare nel presente Accordo l'importo complessivo di € 22.500.000,00, a

valere sulle citate fonti di finanziamento, al fine di garantire una più efficace governance ed una maggiore tempestività nell'attuazione ed il monitoraggio di tutti gli interventi di bonifica riguardanti il SIN-SIR di Massa e Carrara;

RITENUTO, inoltre, che il presente Accordo di Programma dovrà essere attuato assicurando l'unitarietà della progettazione ed il coordinamento degli interventi in corso di realizzazione sul territorio a valere sugli strumenti programmatici già in atto;

CONSIDERATO che la Regione Toscana è individuata quale Responsabile Unico dell'Attuazione del presente Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, il Comune di Massa ed il Comune di Carrara hanno individuato la Sogesid S.p.A., quale soggetto attuatore degli interventi;

TENUTO CONTO, inoltre, che la Regione Toscana, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, potrà individuare, nell'ambito della Cabina di regia istituita con il presente Accordo, ulteriori soggetti attuatori al fine di garantire la tempestiva e completa realizzazione degli interventi programmati e da programmare;

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2018, emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 23 gennaio 2018 (GAB. Decreti Ministro 0000011.23.01.2018);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 23 gennaio 2018 (SG. Registro Decreti e Contratti prot. n. 0000007.23.01.2018), in corso di registrazione presso gli Organi di controllo, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. – di durata triennale - avente per oggetto la declinazione della *governance* procedurale, amministrativa e finanziaria, volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 25/2016;

TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dalla Regione Toscana;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell’Adunanza dell’11.4.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara” sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, il Comune di Massa ed il Comune di Carrara (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

**“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara”**

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero delle aree inquinate incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale (SIN) e del Sito di Interesse Regionale (SIR) di Massa e Carrara con il presente Accordo sono individuati sono individuati:
 - a. gli interventi da realizzare nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4 Tabella 1.
 - b. gli ulteriori interventi prioritari, riportati nel successivo art. 4 tabella 2, da programmare e da realizzare non appena saranno maturate le necessarie condizioni tecnico-finanziarie
2. Gli ulteriori interventi prioritari, di cui al precedente comma 1, lett. b), saranno programmati non appena saranno maturate le necessarie condizioni tecniche e realizzati secondo le modalità indicate nel presente Atto senza la necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo di Programma.
3. La Regione Toscana e gli Enti Locali territorialmente competenti assicurano che gli interventi oggetto del presente Accordo sono prioritari rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nel sito, fermo restando la valutazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della coerenza con le priorità generali di intervento previste dal Programma Nazionale di Bonifica.
4. Il presente Accordo di Programma sarà attuato assicurando l’unitarietà della progettazione ed il coordinamento degli interventi in corso di realizzazione sul territorio a valere sugli strumenti programmatici già in atto.
5. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo saranno avviati e portati a termine secondo le tempistiche dei progetti indicate nel cronoprogramma di cui alle relative schede intervento che saranno trasmesse al Sistema di Nazionale di Monitoraggio (SNM) gestito dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

Articolo 3

“Soggetto Responsabile Unico dell’Attuazione”

1. La Regione Toscana è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate del presente Accordo.
2. La medesima Regione è individuata quale responsabile del controllo e del monitoraggio per la realizzazione delle attività dettagliatamente indicate nella successiva Tabella 1 dell’articolo 4.
3. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano la Regione Toscana quale responsabile unico della sua attuazione (RUA).

Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione della Cabina di regia di cui al successivo articolo 6;
 - b. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei soggetti attuatori, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - c. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016;
 - d. individuare, ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l’inadempienza alla Cabina di regia;
 - e. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti;
 - f. assumere l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 5.
4. Per la realizzazione delle attività di cui alla citata Tabella 1 dell’articolo 4, il Ministero dell’Ambiente e la Regione Toscana stipuleranno apposite convenzioni con i Soggetti attuatori individuati ai successivi commi del presente articolo.
 5. Le Parti convengono di individuare la Sogesid S.p.A., Società in house providing al Ministero, quale Soggetto Attuatore delle fasi progettuali e operative funzionali alla realizzazione degli interventi della successiva Tabella 1 dell’articolo 4. A tal fine e sulla base dell’Allegato tecnico al presente atto, il Ministero dell’Ambiente, la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A. provvedono alla sottoscrizione di apposita Convenzione nella quale dettagliare le prestazioni necessarie e

definire le modalità di esecuzione degli interventi, con relativo cronoprogramma e fabbisogno finanziario.

6. Con riferimento agli interventi della sezione programmatica di cui alla Tabella 2 dell'articolo 4, la Regione Toscana, nel caso di affidamento di prestazioni di servizio e di lavori all'esterno, potrà avvalersi di Enti e Soggetti pubblici qualificati e/o proprie Società in house, stipulando a tal fine apposite Convenzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia oppure procederà mediante apposite procedure di gara.
7. I soggetti attuatori degli ulteriori interventi da programmare, di cui al successivo art. 4 – Tabella 2, saranno individuati nell'ambito della Cabina di Regia di cui al successivo articolo 6.
8. Gli elaborati progettuali presentati dai Soggetti Attuatori di cui sopra saranno sottoposti alla valutazione della Conferenza di Servizi indetta dal Ministero o dalla Regione, per le aree di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 242, comma 13 e 252, comma 4, per la relativa approvazione.
9. La Regione Toscana che, ai sensi della l.r. n. 22/2015, ha assorbito le funzioni in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati esercitate dalla Provincia di Massa e Carrara, provvederà ai controlli di propria competenza, nonché all'attivazione dei procedimenti secondo quanto previsto al successivo articolo 4, comma 7.
10. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, si farà riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso.

Articolo 4

"Il Programma degli Interventi"

1. Le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi disciplinati nel presente Accordo, sono pari complessivamente ad € 22.500.000,00 Nella successiva Tabella 1, come meglio specificati nell'Allegato Tecnico, sono elencati gli interventi immediatamente attivabili.

TABELLA N. 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI - SEZIONE ATTUATIVA			
DENOMINAZIONE INTERVENTI		Costo (€)	SOGGETTO ATTUATORE
A	Bonifica delle acque di falda sottostanti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara: progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di emungimento, collettamento e trattamento	17.771.662,29	SOGESID S.P.A.
B	Realizzazione di interventi urgenti su singole sorgenti attive di contaminazione della falda individuati all'interno dell'area SIN – SIR, anche per stralci funzionali, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili: B1 Intervento di messa in sicurezza/bonifica dell'area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino – Lotto B (Comune Massa); B2 Intervento di messa in sicurezza/bonifica nell'area residenziale Stadio -Tinelli (Comune Massa); B3 Intervento di messa in sicurezza/bonifica dell'area residenziale Viale da Verrazzano (Comune Carrara)	4.728.337,71	SOGESID S.P.A.
RISORSE DISPONIBILI TOTALI		22.500.000,00	

2. Nella seguente tabella 2 sono elencati, in ordine di priorità, gli ulteriori interventi per la messa in sicurezza/bonifica di competenza pubblica, anche in sostituzione e in danno di soggetti privati, ove ne ricorrano le condizioni, che saranno attivati successivamente e subordinatamente all'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie.

TABELLA N. 2 –ELENCO DEGLI INTERVENTI – SEZIONE PROGRAMMATICA	
DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO STIMATO €

C	Realizzazione di interventi urgenti su singole sorgenti attive di contaminazione della falda individuati all'interno dell'area SIN – SIR, anche per stralci funzionali, con priorità al completamento dell'intervento B2 di cui alla sezione attuativa – Tabella 1	4.591.914,29
D	Intervento di bonifica dell'area privata Ex-Ferroleghie – cumulo “N” (Comune Carrara)	7.682.896,00
COSTO TOTALE SEZIONE PROGRAMMATICA		12.274.810,29

3. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dalla Regione Toscana.
4. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziate, il quadro finanziario e/o la copertura finanziaria dei singoli interventi potranno essere rimodulati su conforme, preventiva intesa tra le Parti da acquisire nell'ambito della Cabina di regia.
5. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali degli interventi, ferme restando le specifiche discipline previste per le diverse fonti di finanziamento, potranno essere riprogrammate dalla Cabina di regia su proposta del Responsabile Unico dell'Attuazione, prioritariamente per interventi in materia di bonifica relativi al Sito di Interesse Nazionale di “Massa e Carrara”.
6. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Toscana garantisce, per quanto di competenza, che gli interventi di cui al presente Accordo non hanno usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti.
7. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo sono di competenza pubblica, ovvero in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili inadempienti. La Regione Toscana si impegna a svolgere le attività necessarie all'individuazione dei responsabili della contaminazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 242, 244, 250, 252 e 253 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
8. Rispetto all'intervento di cui alla lettera A della Tabella 1, la Regione Toscana ed i comuni di Massa e Carrara si impegnano ad individuare il Soggetto gestore del previsto impianto di emungimento e trattamento delle acque, nonché ad individuare le modalità di finanziamento dei

costi di gestione dello stesso, stimati in circa € 4.500.000,00 annui, per l'impianto completo, a servizio dell'intero sistema di emungimento, fermo restando che anche tali oneri saranno imputati a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento, a seguito del procedimento di cui al comma precedente.

9. Gli interventi di cui alla lettera B della Tabella 1 saranno attivati conseguentemente alla presa d'atto da parte della Cabina di regia di cui al successivo articolo 6, della formale individuazione da parte della Regione e dei comuni di Massa e Carrara del Soggetto gestore dell'impianto e delle relative modalità di finanziamento di cui al precedente comma.

10. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della Parte VI del Decreto Legislativo n. 152/06.

Articolo 5

“Copertura finanziaria degli interventi”

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui alla Tabella 1, di cui al precedente articolo 4, ammontano a complessivi € 22.500.000,00 di cui:
 - a. € 21.000.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
 - b. € 1.500.000,00 a valere su risorse del bilancio della Regione Toscana.
2. Per quanto riguarda i fondi di cui al precedente comma 1, lett. a, i trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.

Articolo 6

“Cabina di regia”

1. Allo scopo di garantire un'adeguata azione di *governance* e controllo sullo sviluppo degli interventi riguardanti il SIN-SIR di Massa e Carrara, con la sottoscrizione del presente Accordo è istituita una Cabina di regia, composta da un rappresentante per ciascuna delle Parti e presieduta dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque.
2. La Cabina di regia è così composta:
 - per il MATTM: il Direttore pro tempore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (con funzioni di Presidente);
 - per la Regione Toscana: il Direttore pro tempore della Direzione Ambiente ed energia;
 - per il Comune di Massa: il
 - per il Comune di Carrara: il
3. Le Parti riconoscono alla Cabina di regia le seguenti funzioni:
 - rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
 - promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
 - coordinamento e governance sull'attuazione del programma operativo degli interventi di cui all'articolo 4 – Tabella 1;
 - promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione degli interventi indicati, di cui al precedente art. 4 – Tabella 2;
 - monitoraggio e vigilanza dell'attuazione del programma degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione;
 - promozione di strumenti di razionalizzazione dei procedimenti e ricorso a forme di semplificazione dei processi e degli adempimenti sottesi alla realizzazione degli interventi;
 - ogni altra attività prevista dal presente Accordo e non riconducibile alle funzioni di cui ai punti precedenti.
4. La Cabina di regia è convocata a cura del Presidente su propria iniziativa o su istanza motivata di uno degli altri partecipanti. I rappresentanti individuati nel presente Accordo possono delegare a partecipare alle sedute della Cabina di regia un sostituto con ruolo e funzioni decisionali.
5. La Cabina di regia si riunisce con cadenza almeno semestrale e nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 3, presiede e coordina l'intero processo di attuazione di tutti gli interventi previsti dall'Accordo, monitorando il rispetto delle tempistiche e condividendo le scelte che si renderanno necessarie sulla base di eventuali, sopraggiunte criticità.

6. La Regione Toscana, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo e la Sogesid S.p.A., e gli altri soggetti attuatori che potranno essere individuati, relazioneranno alla Cabina di regia sullo stato di attuazione delle opere.
7. La Cabina di Regia di cui al presente articolo, sulla base dei temi individuati all'ordine del giorno, potrà convocare agli incontri i Soggetti/Enti istituzionalmente competenti, comprese le Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente, per la risoluzione di specifiche problematiche.

Articolo 7

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - d. promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella 1, nonché le azioni propedeutiche all'attivazione degli interventi indicati alla Tabella 2, di cui al precedente articolo 4;
 - e. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.
2. Il Ministero si impegna a garantire che la Regione riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Ambiente.
3. La Regione Toscana, con riferimento alle modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di rimborso delle spese sostenute, adozione delle procedure di conservazione dei documenti relativi alle spese e i controlli effettuati, rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione delle attività, dovrà attenersi a quanto indicato nel

Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente.

4. La Regione si impegna a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero.
5. La Regione assicura il costante monitoraggio degli interventi disciplinati nel presente Accordo al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato. Il monitoraggio è effettuato in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. d) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e con quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente.
6. La Regione si impegna, inoltre, a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla elaborazione delle relazioni annuali di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera CIPE n.25/2016, al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno
7. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, le Parti assicurano il necessario coordinamento e la condivisione dei dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto previsto dalla Circolare n.10/2017 e ss.mm.ii. del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

Articolo 8

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di sottoscrizione e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto del medesimo.
2. Qualora l’inadempimento di uno o più dei Soggetti sottoscrittori comprometta l’attuazione di un intervento previsto nel presente Accordo, sono a carico del Soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Dott.ssa Gaia Checcucci

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed energia
Dott. Edo Bernini

Comune di Massa

Comune di Carrara

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

ACCORDO DI PROGRAMMA

“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara”

**ALLEGATO TECNICO
SCHEDE E RELAZIONI TECNICHE**

Il soggetto attuatore, ai sensi della normativa vigente, svilupperà le attività relative agli interventi riportati nella seguente Tabella 1 per le aree indicate ricomprese all'interno del SIN e del SIR di Massa e Carrara.

TABELLA N. 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI - SEZIONE ATTUATIVA			
DENOMINAZIONE INTERVENTI		Costo (€)	SOGGETTO ATTUATORE
A	Bonifica delle acque di falda sottostanti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara: progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di emungimento, collettamento e trattamento	17.771.662,29	SOGESID S.P.A.
B	Realizzazione di interventi urgenti su singole sorgenti attive di contaminazione della falda individuati all'interno dell'area SIN – SIR, anche per stralci funzionali, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili: B1 Intervento di messa in sicurezza/bonifica dell'area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino – Lotto B (Comune Massa); B2 Intervento di messa in sicurezza/bonifica nell'area residenziale Stadio -Tinelli (Comune Massa); B3 Intervento di messa in sicurezza/bonifica dell'area residenziale Viale da Verrazzano (Comune Carrara)	4.728.337,71	SOGESID S.P.A.
RISORSE DISPONIBILI TOTALI		22.500.000,00	

OGGETTO DELLE ATTIVITA'

Il presente Allegato Tecnico è parte integrale e sostanziale dell'Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara”.

Gli interventi individuati nell'Accordo di Programma sono di seguito elencati e da realizzare nei limiti delle disponibilità finanziarie:

A. Bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara: progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di emungimento, collettamento e trattamento;

B. Realizzazione di interventi urgenti su singole sorgenti attive di contaminazione della falda individuati all'interno dell'area SIN – SIR, anche per stralci funzionali, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili:

B1 Intervento di messa in sicurezza/bonifica dell'area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino – Lotto B (Comune Massa);

B2 Intervento di messa in sicurezza/bonifica nell'area residenziale Stadio -Tinelli (Comune Massa);

B3 Intervento di messa in sicurezza/bonifica dell'area residenziale Viale da Verrazzano (Comune Carrara)

1. DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ

Gli interventi oggetto dell'Accordo sono stati ritenuti prioritari rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nel sito, alla luce di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa¹ siglato il 22 maggio 2015 e di quanto individuato sia attraverso un percorso di condivisione tra la Regione Toscana e gli Enti Locali che attraverso la valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della loro coerenza con le priorità generali di intervento di cui al citato Programma Nazionale di Bonifica, come anche da specifiche comunicazioni in tale senso da parte di ARPA Toscana (con nota del 10 marzo 2015, agli atti) e di ASL1 Massa Carrara (con nota del 17 marzo 2015, agli atti).

Queste ultime comunicazioni evidenziano come in tale contesto sia stata rilevata la necessità di intervenire, oltre che sulla falda, anche su singole sorgenti di contaminazione che ne continuano a compromettere lo stato se non adeguatamente rimosse e/o messe in sicurezza.

Tenuto conto di tali interventi prioritari, è stato sottoscritto, in data 1 settembre 2016, un Accordo di Programma, con uno stanziamento di € 3.057.284,00, di cui € 2.417.284,00 destinati agli interventi urgenti da eseguire nelle aree residenziali ricadenti in territorio SIR, e un importo di € 640.000,00 per l'aggiornamento della caratterizzazione della falda in aree SIR e SIN, la modellazione del flusso idrogeologico e la progettazione preliminare degli interventi di bonifica della falda, così come riportato in Tabella 1 all'art. 4 dell'Accordo medesimo. L'art.4 comma 1 lettera b) prevedeva ulteriori interventi, esposti in Tabella 2 del medesimo articolo, da programmare e da realizzare non appena maturate le necessarie condizioni tecnico - finanziarie, tra cui quelle identificate ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 4.

Al fine di dare attuazione agli interventi finanziati nell'ambito del suddetto Accordo del settembre 2016, in data 23 marzo 2017, è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa con Sogesid S.p.A., ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di Programma sopra citato. Tali attività sono in corso di attuazione.

Ciò premesso, con il presente Accordo viene disciplinato il completamento degli interventi avviati con la Convenzione del marzo 2017. Viene, inoltre, previsto, nella sezione programmatica, l'intervento relativo al cumulo "N" dell'area privata "ex Ferroleghè".

1

Protocollo d'Intesa "Interventi per la riqualificazione e la riconversione dell'area industriale di Massa Carrara" siglato il 22 maggio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa, Comune di Carrara, Autorità Portuale di Marina di Carrara.

Di seguito vengono descritte sinteticamente le attività e gli interventi previsti nel presente Accordo di Programma, i relativi costi e il corrispondente cronoprogramma. Si precisa, altresì, che tale cronoprogramma, atteso che gli interventi previsti nel 2016 sono in fase di svolgimento, sarà cronologicamente e funzionalmente consequenziale al cronoprogramma allegato al precedente Accordo.

A. Intervento di Bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara

Si ricorda che le attività previste dall'Accordo di Programma siglato in data 01/09/16 riguardavano:

- a. Aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda;
- b. Ricostruzione del Modello idrogeologico;
- c. Progettazione preliminare dell'intervento di messa in sicurezza/bonifica unitario della falda dell'intera area SIN/SIR.

Gli interventi di cui al punto A) del presente Accordo comprendono le attività da eseguire per la prosecuzione di quanto programmato nel precedente Accordo ai fini della realizzazione, previa progettazione esecutiva, dell'intervento di bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara mediante un sistema di emungimento, collettamento e trattamento delle stesse.

Per la stima dei costi d'intervento si è fatto riferimento a quanto previsto nello studio di fattibilità di ICRAM (SdF) e prendendo in esame il documento del febbraio 2016 prodotto dalla Regione Toscana relativamente alle "*Ipotesi d'intervento per la messa in sicurezza della falda soggiacente in SIN/SIR di Massa e Carrara*". Nello specifico, sono stati analizzati i computi estimativi dello SdF, effettuando un confronto con quello aggiornato dalla Regione Toscana in merito a tre diverse ipotesi progettuali, che prevedono delle varianti rispetto al progetto originale di barrieramento continuo, con riutilizzo parziale delle acque emunte. In accordo con quanto ipotizzato dalla Regione Toscana, si è proceduto alla stima degli scenari progettuali e relativi costi dedotti a partire dal prezzario regionale della Toscana.

La spesa complessiva degli interventi, considerando l'ipotesi più probabile del parziale riutilizzo delle acque emunte, è stata stimata, nel documento contenuto nel Programma Operativo di Dettaglio (POD) allegato alla Convenzione stipulata tra MATTM, Regione Toscana e Sogesid S.p.A. del 23/03/17, in **€ 14.887.256,63** iva esclusa. Tale cifra non ricomprende gli oneri per la progettazione e quelli della stazione appaltante per l'espletamento delle fasi di gara oltre alle somme destinate agli imprevisti. Per tali attività si presume una spesa di circa **€ 1.100.000,00** iva esclusa e oneri di legge, comprensivi delle attività di competenza della stazione appaltante (commissione di gara, RUP e DL) e la progettazione esecutiva dell'intervento. Complessivamente le somme necessarie da destinare all'esecuzione e completamento delle attività, ad esclusione della gestione del sistema di trattamento, ammonterebbero a **€ 17.771.662,29**, inclusi iva e oneri.

B. Interventi urgenti su singole sorgenti attive di contaminazione della falda individuati all'interno dell'area SIN – SIR

B1 Area Residenziale - “Terrapieno Ex Colonia Torino” (SIR - Comune Massa)

Si ricorda che le attività previste dall'Accordo di Programma siglato in data 01/09/16 riguardavano l'intervento di bonifica dell'area residenziale del Terrapieno ex Colonia Torino – Lotto A e la caratterizzazione ambientale del Lotto B del medesimo Terrapieno.

Nell'area in esame è in corso la rimozione e la riqualifica ambientale del settore al piede del terrapieno prospiciente al mare lungo il lotto B, attualmente sottoposto ad interdizione per effetto dell'ordinanza sindacale. Si è provveduto all'esecuzione delle indagini di caratterizzazione del materiale presente nel corpo del terrapieno al fine di dar seguito alla progettazione dell'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti/materiali. Nell'allegato tecnico all'AdP del settembre 2016 è stato stimato, nello scenario più cautelativo in termini di volumi di rifiuti da rimuovere e gestire, un importo di spesa di € 320.000,00 iva esclusa per il lotto A e di € 1.698.400,00 per il lotto B. Al fine di poter completare i lavori di bonifica e riqualifica ambientale di tutta l'area è pertanto necessaria una cifra pari a € 1.698.400,00 iva esclusa, a cui vanno aggiunti circa € 200.000,00 iva esclusa e oneri di legge, per le attività di competenza della stazione appaltante (commissione di gara, RUP e DL) e la progettazione esecutiva dell'intervento. Complessivamente le somme necessarie da destinare al completamento delle attività sono stimate in circa € 2.122.000,00 inclusi iva e oneri.

B2 Area Residenziale - “Stadio Tinelli” (SIR - Comune Massa)

Si ricorda che le attività previste dall'Accordo di Programma siglato in data 01/09/16 riguardavano l'intervento di bonifica nell'area residenziale Stadio – Tinelli.

In particolare, nell'area in esame, l'intervento prevede la rimozione dei terreni inquinati in cui è stata rilevata la presenza di *hot spot* di Mercurio. Attualmente si è provveduto all'esecuzione delle indagini ambientali propedeutiche alla definizione dell'intervento di rimozione, contestualmente si sta dando seguito alla fase progettuale. Nel POD allegato alla Convenzione attuativa del marzo 2017 è stata messa a disposizione una somma complessiva pari a € 1.544.482,00 esclusa iva e oneri di cui € 1.350.000,00 iva esclusa destinata all'esecuzione dei lavori. A conclusione dell'intervento di rimozione degli *hot spot* è prevista l'esecuzione di una analisi di rischio al fine di definire gli obiettivi di messa in sicurezza/bonifica dell'area, sulla base della quale sarà possibile eseguire una stima più precisa dei costi dell'intervento conclusivo.

Sulla base delle conoscenze attuali, è possibile stimare il costo di uno scenario di intervento nelle condizioni più cautelative, che prevede la completa rimozione e smaltimento dei terreni con superamenti delle CSC sino alla profondità di 1,2 metri dal piano campagna, per un importo pari a € 6.071.000,00 esclusa iva. A questa somma devono quindi essere sottratte le risorse stanziare sopraindicate, tale per cui il completamento delle attività e la bonifica dell'area richiederebbe un ulteriore stanziamento di importo pari a € 4.721.000,00 esclusa

iva. Per le attività di competenza della stazione appaltante (commissione di gara, RUP e DL) e la progettazione esecutiva dell'intervento si prevede una spesa di circa € **380.000,00** iva esclusa e oneri di legge. Complessivamente le somme necessarie da destinare al completamento delle attività sono state stimate in € **5.675.244,00**, inclusi iva e oneri.

B3 Area Residenziale - "Viale da Verrazzano" (SIR - Comune Carrara)

Si ricorda che le attività previste dall'Accordo di Programma siglato in data 01/09/16 riguardavano il completamento della caratterizzazione ambientale dell'area residenziale "Viale da Verrazzano", ubicata nel Comune di Carrara.

Nella suddetta area si sta provvedendo ad integrare e completare la caratterizzazione dei terreni al termine della quale sarà svolta una analisi di rischio finalizzata alla definizione degli obiettivi di messa in sicurezza/bonifica dell'area. Presupponendo uno scenario di intervento di rimozione e smaltimento dei terreni inquinati, allo stato attuale è possibile prevedere un intervento di prevenzione e di mitigazione del rischio attraverso la rimozione dei terreni in cui nelle precedenti indagini sono stati riscontrati superamenti significativi di contaminanti. Sulla base di una stima preliminare dei terreni da rimuovere e smaltire, è possibile prevedere un importo pari a € **1.200.000,00** escluso I.V.A.

Per le attività di competenza della stazione appaltante (RUP, commissione di gara e DL) e la progettazione esecutiva dell'intervento si prevede una spesa di circa € **160.000,00** esclusa IVA e oneri di legge. Complessivamente le somme necessarie da destinare per le attività sopra indicate sono state stimate in € **1.523.008,00**, inclusi IVA e oneri.

ULTERIORI INTERVENTI

Nella Tab. 2 sotto riportata, sono indicati, in ordine di priorità, gli ulteriori interventi per la messa in sicurezza/bonifica di competenza pubblica, anche in sostituzione e in danno di soggetti privati, ove ne ricorrano le condizioni, che saranno attivati successivamente e subordinatamente all'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie. Il soggetto attuatore svilupperà le attività relative agli interventi riportati nella seguente Tabella 2, pertanto, sulla base delle economie che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali degli interventi. Ferme restando le specifiche discipline previste per le diverse fonti di finanziamento, dette risorse potranno essere riprogrammate dalla Cabina di Regia su proposta del Responsabile Unico dell'Attuazione, prioritariamente per interventi in materia di bonifica relativi al SIN di Massa e Carrara.

TABELLA N. 2 –ELENCO DEGLI INTERVENTI – SEZIONE PROGRAMMATICA	
DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO STIMATO €

C	Realizzazione di interventi urgenti su singole sorgenti attive di contaminazione della falda individuati all'interno dell'area SIN – SIR, anche per stralci funzionali, con priorità al completamento dell'intervento B2 di cui alla sezione attuativa – Tabella 1	4.591.914,29
D	Intervento di bonifica dell'area privata Ex-Ferroleghes – cumulo “N” (Comune Carrara)	7.682.896,00
COSTO TOTALE SEZIONE PROGRAMMATICA		12.274.810,29

D Area Privata – “Ex Ferroleghes”, Cumulo “N” (SIN – Comune Carrara)

La bonifica nell'area privata Ex Ferroleghes non è oggetto degli interventi previsti nell'AdP siglato nel settembre 2016. Lo stabilimento Ferroleghes produceva ferrocromo e nell'area sono presenti due bacini di lagunaggio con fanghi contenenti cromo, cromo esavalente ed altri metalli pesanti (Lotto 9 Cumulo N). I bacini si estendono per una superficie di 7.200 mq per una profondità di circa 2 metri, complessivamente si stimano 14.400 mc di sedimento. Al di sopra dei bacini di lagunaggio è presente un cumulo di depositi costituito da scarti di lavorazione con blocchi di marmo e granito, pezzame lapideo e terre sabbiose, fanghi solidificati della segazione del marmo (marmettola), materiale lapideo da demolizione, legno e vegetali. Il cumulo presenta una superficie di 12.000 mq per un'altezza circa di 18 metri, complessivamente sono stati stimati circa 113.800 mc di materiale (227.600 tonnellate). L'intervento di bonifica ipotizzato dalla Proprietà, presentato nel 2013 (MATTM n.50491/TRi del 04/10/2013), prevede di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti presenti nell'area. Nello specifico il piano prevede due fasi:

1. la rimozione dei materiali inerti del cumulo mediante scavo, trasformazione in aggregati riciclati mediante trasformazione meccanica e stoccati come deposito intermedio in attesa di utilizzo;
2. rimozione e deposito temporaneo di controllo dei terreni dal bacino di lagunaggio e terreni sottostanti, allestimento di una vasca di messa in sicurezza permanente e successivo conferimento dei terreni di scavo (MISP - messa in sicurezza permanente).

La stima dei costi per la bonifica dell'area, diversamente da quello proposto dalla Proprietà, è stata eseguita presupponendo lo scenario più cautelativo, ovvero escludendo l'ipotesi della Messa in sicurezza permanente (MISP), a favore della bonifica dell'area con la rimozione e smaltimento dei fanghi di lagunaggio, oltre alla trasformazione dell'75% dei materiali del cumulo in materia prima seconda (MPS) riutilizzabile *in situ*, e lo smaltimento del 25% non riutilizzabile.

Sulla base di quanto illustrato è possibile stimare un costo complessivo dell'intervento pari a circa € **6.500.000,00** esclusa iva e oneri. Per le attività di progettazione, per l'espletamento

delle fasi di gara da parte della stazione appaltante, DL e RUP si prevede una spesa di circa **€ 420.000,00** iva esclusa e oneri. Complessivamente, le somme necessarie da destinare al completamento delle attività sono state stimate in **€ 7.682.896,00**, inclusi iva e oneri.

1. Quadro economico di sintesi

TABELLA SINTESI COSTI INTERVENTI SIN/SIR MASSA CARRARA									
DENOMINAZIONE INTERVENTI									
Are SIN /SIR	Somme a disposizione nell'AdP del 2016 (€ iva e oneri esclusi)	Somme necessarie per il completamento degli interventi (€ iva esclusa) A	Oneri della stazione appaltante, Progettazione, DL, RUP (€ oneri e iva esclusa) B	Somme complessive per il completamento delle attività (€ oneri e iva esclusa) C	Oneri professionali (4% su B) D	IVA (10% su A)	IVA (22% su B+D)	COSTO TOTALE (IVA e oneri inclusi)	
Progettazione ed esecuzione dei lavori di bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara: sistema di emungimento, collettamento e impianto di trattamento	(523.339,00)	14.887.256,63	1.100.000,00	15.987.256,63 (*)	44.000,00	1.488.725,66	251.680,00	17771662,29	
Intervento di bonifica dell'area privata Ex-Ferroleghè - cumulo "N" (Comune Carrara)	(non previste)	6.500.000,00	420.000,00	6.920.000,00	16.800,00	650.000,00	96.096,00	7.682.896,00	
Intervento di bonifica dell'area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino (Comune Massa)	(393.325,00)	1.698.400,00	200.000,00	1.898.400,00	8.000,00	169.840,00	45.760,00	2.122.000,00	
Intervento di bonifica nell'area residenziale Stadio -Tinelli (Comune Massa)	(1.544.482,00)	4.721.000,00	380.000,00	5.101.000,00	15.200,00	472.100,00	86.944,00	5.675.244,00	
Intervento di bonifica dell'area residenziale Viale da Verrazzano (Comune Carrara)	(210.554,00)	1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	6.400,00	120.000,00	36.608,00	1.523.008,00	
COSTO TOTALE (€ iva e oneri esclusi)	(2.671.700,00)	27.806.400,00	2.100.000,00	29.906.400,00	90.400,00	2.900.640,00	517.088,00	34.774.810,29	

(*) Non sono inclusi i costi di gestione del sistema di trattamento delle acque, stimato in circa € 4.728.620,00 annui. IVA inclusa.

N.B.: La cassa di previdenza è fissata al 4% sui compensi professionali mentre l'IVA è stata calcolata al 22% sui servizi ed al 10% sui lavori.

DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 197

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e artt. 52 e segg. della L.R. 10/10, relativo all'esistente Cartiera ubicata in via del Frizzone nel comune di Porcari (LU). Proponente: DS Smith Paper Italia S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 - "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 - "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.";

Visto il D.Lgs. 104/2017 - "Attuazione della direttiva 2014/52/UE..." suindicato ed, in particolare, le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 23 comma 1;

Visto il D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Vista la L. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la L.R. 40/2009 - "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 283 del 16/03/2015, recante "Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 10/2010. Sintesi delle

componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto";

- G.R. n. 1175 del 9/12/2015, recante "DGR n. 283 del 16.3.2015: Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto. Modifiche Allegati B e C";

- G.R. n. 410 del 10.5.2016 recante "D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015";

- G.R. n. 1261 del 05.12.2016 inerente le Modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010;

Visto che, in data 19/05/2017, la Società DS Smith Paper Italia S.r.l. (avente sede legale in viale Pasubio 6 a Milano, CF/P.IVA 08459230960), ha depositato presso il Settore regionale VIA l'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, nonché ai fini dell'art. 43 comma 6 della medesima legge regionale, relativamente alla "Cartiera esistente ubicata in via del Frizzone" nel Comune di Porcari (LU), provvedendo altresì al deposito della documentazione prevista presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate;

Dato atto che il presente procedimento è svolto in applicazione della nuova disciplina VIA del D.Lgs. 152/06, così come modificata ed integrata dal D. Lgs. 104/2017, fatti salvi, per la specie - ai sensi delle Disposizioni transitorie e finali di quest'ultimo (comma 1 dell'art. 23) - gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore dello stesso (21 luglio 2017);

Rilevato, relativamente all'impianto di che trattasi, che:

- in data 19/05/2017 il proponente ha provveduto a pubblicare l'avviso di avvenuto deposito sul quotidiano "La Nazione" - edizione di Lucca;

- in data 29/03/2017 il proponente aveva provveduto a versare la somma di €8.000,00, come da nota di accertamento n. 11900 del 25/05/2017;

- l'impianto in oggetto è riconducibile alla categoria progettuale di cui alla lettera d) dell'Allegato III del D.Lgs. 152/2006 concernente "impianti industriali desti-

nati alla fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 200 t/giorno” e, come tale, soggetto alla procedura di VIA di competenza regionale;

- il procedimento è stato avviato in data 19/05/2017, ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06 (disciplina previgente) e degli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/10;

- il presente procedimento di VIA è stato richiesto dalla proponente Società DS Smith Paper Italia S.r.l., quale procedura postuma sulla esistente cartiera, ai sensi dell’art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo per riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sull’impianto stesso e senza previsione di modifiche progettuali;

- il progetto interessa fisicamente il Comune di Porcari (LU) e, a livello di impatti, lo stesso Comune di Porcari (LU) e quello di Capannori (LU);

- sulla documentazione presentata il Settore VIA procedente ha pertanto avviato l’istruttoria richiedendo, con nota del 06/06/2017 (prot. n. 290258-P), i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori rispettivamente alle Amministrazioni Interessate nonché agli uffici, alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

- sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con propria nota del 31/07/2017 prot. n. 378879-P, il Settore VIA ha formulato la richiesta di integrazioni e chiarimenti al proponente;

- il proponente, in data 12/09/2017, con nota assunta al prot. n. 431863-A del 12/09/2017, ha chiesto la sospensione di 45 giorni dei termini di presentazione delle integrazioni; detta richiesta è stata accordata dal Settore VIA (nota del 25/09/2017 prot. n. 451148-P) ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 104/2017;

- in data 30/10/2017 il proponente, con nota assunta al prot. n. 522024-A del 02/11/2017, ha depositato le integrazioni e i chiarimenti richiesti;

- il Settore VIA con nota del 06/11/2017 prot. n. 528500-P, ritenute le integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico, ha chiesto al proponente, ai sensi del comma 5 del suindicato art.24, di trasmettere un nuovo avviso al pubblico sull’avvenuto deposito della documentazione integrativa, predisposto in conformità al comma 2 della medesima norma, ai fini della conseguente pubblicazione sul sito web della Regione;

- il proponente in data 16/11/2017 (nota assunta al prot. n. 552026-A del 17/11/2017) ha trasmesso il suindicato avviso al pubblico circa l’avvenuto deposito della documentazione integrativa che il Settore VIA ha provveduto a pubblicare in data 21/11/2017;

- il Settore VIA ha chiesto, con nota del 21/11/2017 prot. n. 557624-P, ai Comuni interessati di dare notizia nei rispettivi Albi Pretori del deposito della suddetta documentazione integrativa; tali avvisi sono stati rispettivamente pubblicati all’Albo pretorio del comune di Por-

cari, in data 28/11/2017, ed all’Albo pretorio del Comune di Capannori, in data 27/11/2017;

- con la medesima nota del 21/11/2017 prot. n. 557624-P è stata altresì formulata la richiesta dei pareri di competenza e dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati sulla documentazione integrativa depositata;

- nel corso del procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- con nota del 03/01/2018 prot. n. 2718, ai sensi della delibera G.R. n. 410/2016 in premessa richiamata, si è quindi provveduto a convocare il Nucleo VIA ai fini dell’esame e conseguenti valutazioni tecniche di competenza in merito all’impianto esistente in oggetto;

- in data 13/02/2018 si è svolta la seduta del Nucleo Regionale di Valutazione dell’Impatto Ambientale, all’esito della quale è stato espresso il Parere n. 168, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello (All. A);

Preso atto che tutta la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza, nonché i pareri ed i contributi tecnici acquisiti nel procedimento, sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Rilevato che:

- il procedimento riguarda un’esistente installazione (cartiera) per la produzione di carta ubicata in via del Frizzone in Comune di Porcari (LU), la cui attività principale consiste nella produzione di carta per ondulatori (sia copertine che onde), in diverse varianti di grammatura e colore, utilizzando come materia prima carta da macero;

- l’attività in questione, soggetta ad AIA, è prevista al punto 6.1 b) dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 riguardante “fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni di capacità superiore a 20 Mg al giorno”;

- ai sensi dell’art. 29 octies comma 3 lett.a) del D.Lgs. 152/06 risulta attivato, e attualmente sospeso ai fini dello svolgimento della VIA in oggetto, il procedimento di riesame dell’AIA per l’adeguamento dell’installazione alle migliori tecniche disponibili, in relazione alle quali, in data 30 settembre 2014, è stata pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea la Decisione di conclusione sulle BAT del settore per la produzione di pasta per carta, carta e cartone;

Rilevato altresì che trattasi di installazione per la quale non si prevedono modifiche;

Preso atto che, dal Parere n.168 del 13/02/2018 del Nucleo VIA, emerge in particolare che:

- l’istruttoria svolta dal Nucleo ha preso in considerazione l’esistente cartiera della società DS Smith Paper Italia S.r.l. in oggetto per adeguare l’installazione alle

BAT e al Bref di settore, cosicché, sulla base dell'esame degli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente, nonché dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti nel procedimento, sono stati analizzati gli impatti ambientali di specie;

- a seguito dell'attività istruttoria svolta e come descritta al punto precedente, è stato valutato che gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le specifiche misure definite nel quadro prescrittivo di cui al verbale medesimo, sono idonee ad assicurare la compatibilità dell'impianto in esame e l'esercizio della relativa attività con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati;

- qualora i risultati del monitoraggio indichino impatti negativi ulteriori e diversi o di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti, dovrà essere attivato il percorso di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 28;

Visto che il medesimo Parere del Nucleo VIA contiene la proposta alla Giunta Regionale di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, del D.Lgs. 152/2006 - così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 104/2017 - pronuncia positiva di compatibilità ambientale sull'impianto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni nello stesso elencate;

Ritenuto di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espressi nel richiamato verbale del nucleo regionale di valutazione per la VIA n. 168 del 13.02.2018, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente alla "Cartiera esistente ubicata in via del Frizzone nel Comune di Porcari (LU)", proposto dalla Società DS Smith Paper Italia S.r.l. (avente sede legale in viale Pasubio 6 a Milano, CF/P.IVA 08459230960), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di cui al verbale del Nucleo Regionale di Valutazione n. 168 del 13.02.2018, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A),

fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare il Settore regionale autorizzante "Autorizzazioni Ambientali" quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1), fatto salvo quanto diversamente indicato nelle singole prescrizioni riportate nel citato verbale del Nucleo Regionale di Valutazione n. 168/2018. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire in anni cinque, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto, il termine di efficacia della presente pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/06;

4) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società DS Smith Paper Italia S.r.l.;

5) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

6) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

**Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di
interesse strategico regionale**

Nucleo regionale di Valutazione dell’Impatto Ambientale

(Art.47 bis l.r.10/2010, D.G.R. 283 del 16/3/2015, D.G.R. 1175 del 9/12/2015, D.G.R. 410 del 10/5/2016)

Seduta del 13/02/2018

Parere n. 168

per l’espressione del parere della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.152/2006

Cartiera esistente ubicata in via del Frizzone nel Comune di Porcari (LU)

Proponente: DS Smith Paper Italia srl

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'e' enclosed within a teardrop-shaped outline.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, horizontal, wavy line that ends in a sharp hook.

Il giorno 13/02/2018, alle ore 10:00, negli uffici della Giunta Regionale in Piazza dell'Unità Italiana n. 1, in Firenze, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'impatto ambientale (di seguito Nucleo VIA) per l'espressione del parere tecnico alla Giunta Regionale relativo al progetto "Cartiera esistente ubicata in via del Frizzone nel Comune di Porcari (LU)", proposto da DS Smith Paper Italia srl (sede legale in viale Pasubio 6 a Milano; partita IVA 08459230960), nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) di competenza regionale attivato in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

L'odierna seduta del Nucleo VIA è stata convocata con nota del Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (di seguito Settore VIA) del 03/01/2018 (prot. AOOGR/2718), secondo quanto disposto nella D.G.R. 410/2016, allegato C.

Sono presenti, oltre al Presidente del Nucleo VIA Arch. Carla Chiodini, quali componenti del Nucleo stesso i rappresentanti degli Uffici di seguito elencati, per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

Ufficio	Nome e Cognome	Responsabile - Delegato/a
Settore Autorizzazioni Ambientali	Edoardo Decanini	Delegato
Settore Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamenti	ASSENTE	
Settore Tutela della Natura e del Mare	ASSENTE	
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua	ASSENTE	
Settore Genio Civile Toscana nord	ASSENTE	
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE	
Dipartimento ARPAT di Lucca	ASSENTE	
ASL Toscana Nord Ovest - Dipartimento della Prevenzione di Lucca	ASSENTE	
IRPET	ASSENTE	

Sono presenti altresì, in qualità di invitati, i rappresentanti del proponente così come riportati nel Foglio Firma conservato agli atti del Settore VIA.

Edoardo Decanini del Settore Autorizzazioni Ambientali è collegato con la modalità della videoconferenza.

Sono infine presenti i funzionari regionali Anna Maria De Bernardinis, Paolo Dall'Antonia del Settore VIA.

Alle ore 10:00, il Presidente del Nucleo VIA, dopo la verifica delle presenze, apre la riunione e riassume sinteticamente le finalità del procedimento in esame e le caratteristiche dell'installazione esistente, nonché i contenuti della documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento, dando conto dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti al Settore VIA nel corso del procedimento medesimo.

Il rappresentanti del proponente partecipano alla riunione solo per il tempo necessario a fornire chiarimenti e delucidazioni su richiesta dei membri del Nucleo.

Successivamente si svolge la discussione da parte dei componenti del Nucleo, a seguito della quale viene condiviso il seguente Parere.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTI:

la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

la L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Visto il D.Lgs. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114" e, in particolare, le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 23 comma1;

Richiamate le proprie delibere :

- G.R. n. 283 del 16/03/2015, recante "Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto";

- G.R. n. 1175 del 9/12/2015, recante "DGR n. 283 del 16.3.2015: Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto. Modifiche Allegati B e C";

- G.R. n. 410 del 10.5.2016 recante "D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015"

- G.R. n. 1261 del 05.12.2016 inerente le Modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010;

PREMESSO che:

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 104/2017 al presente procedimento di VIA (avviato successivamente al 16/05/2017) si applicano le disposizioni previste dal medesimo D.Lgs. 104/2017, fatti salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data del 21/07/2017.

PREMESSO altresì che:

la DS Smith Paper Italia srl (proponente - sede legale in viale Pasubio 6 a Milano, CF/P.IVA 08459230960) in data 19/05/2017 ha depositato l'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, acquisita al protocollo regionale in data 29/05/2017 (AOOGRT/276545), presso il Settore VIA ai sensi degli articoli 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e attivato in applicazione dell'art. 43 comma 6 LR 10/2010, relativamente al progetto "Cartiera esistente ubicata in via del Frizzone nel Comune di Porcari (LU)" e ha provveduto al deposito della documentazione prevista presso Regione Toscana e i comuni interessati;

il proponente ha provveduto altresì a pubblicare, in data 19/05/2017 l'avviso di avvenuto deposito sul quotidiano "La Nazione" ed. Lucca;

il procedimento è stato avviato in data 19/05/2017 ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 52 e seguenti della L.R.10/2010;

il proponente in data 23/05/2017 (prot. AOOGRT/267456) ha chiesto di sostituire la "dichiarazione oneri" e "elaborato tecnico-economico" precedentemente inviati;



il progetto interessa fisicamente il Comune di Porcari e a livello di impatti anche il Comune di Capannori;

in data 29/03/2017 il proponente ha provveduto a versare la somma di € 8.000,00 quale limite massimo previsto per il pagamento degli oneri istruttori dal punto 8.1. lettera b) dell'allegato A della DGRT 410/2016, come da nota di accertamento n. 11900 del 25/05/2017;

il progetto di cui trattasi rientra tra quelli di cui alla lettera d) "*impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 200 t/giorno*" dell'allegato III del D.Lgs.152/2006 e come tale è soggetto alla procedura di VIA di competenza regionale;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA con nota del 06/06/2017 prot. AOOGRT/290258, ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli uffici e alle Agenzie regionali e agli altri Soggetti interessati;

sono stati acquisiti i pareri/contributi tecnici di:

Aquapur multiservizi spa del 13/06/2017 prot. 1185 (prot. AOOGRT/301735 del 13/06/2017);

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 14/07/2017 prot. 2808 (prot. AOOGRT/355730 del 14/07/2017);

IRPET del 17/07/2017 prot. AOOGRT/358129;

ARPAT del 25/07/2017 prot. 52492 (prot. AOOGRT/374266 del 27/07/2017);

Settore Autorizzazioni Ambientali del 07/07/2017 prot. AOOGRT/344638;

Settore Tutela della natura e del mare del 18/07/2017 prot. AOOGRT/359745;

Settore Servizi pubblici locali Energia e Inquinamenti del 26/07/2017 prot. AOOGRT/373121;

il settore VIA con nota del 31/07/2017 (prot. AOOGRT/378879) sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti ha inviato una nota al proponente di richiesta di integrazioni e chiarimenti;

il proponente in data 12/09/2017 (prot. AOOGRT/431863 del 12/09/2017) ha chiesto la sospensione di 45 giorni dei termini di presentazione delle integrazioni;

il settore VIA con nota del 25/09/2017 (prot. AOOGRT/451148) ha accordato la sospensione dei termini di 45 giorni per la presentazione della documentazione integrativa ai sensi dell'art.24 comma 6 del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 104/2017;

il proponente in data 30/10/2017 (prot. AOOGRT/522024 del 02/11/2017) ha depositato le integrazioni e i chiarimenti richiesti;


il settore VIA con nota del 06/11/2017 (prot. AOOGRT/528500), ritenute le integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico, ha chiesto al proponente, ai sensi del comma 5 dell'art.24 del Dlgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 104/2017, di trasmettere un nuovo avviso al pubblico sull'avvenuto deposito della documentazione integrativa, predisposto in conformità al comma 2 del medesimo art. 24 per la pubblicazione sul sito web della Regione;

il proponente in data 16/11/2017 (prot. AOOGRT/552026 del 17/11/2017) ha trasmesso l'avviso al pubblico sopra richiesto;

il settore VIA in data 21/11/2017 ha pubblicato l'avviso sull'avvenuto deposito della documentazione integrativa;

il Settore VIA con nota del 21/11/2017 (prot. AOOGRT/557624) ha chiesto ai comuni di Porcari e di Capannori di dare notizia ai rispettivi Albi Pretori del deposito della documentazione integrativa da parte del proponente; tali avvisi sono stati pubblicati in data 28/11/2017 all'Albo pretorio del comune di Porcari e in data 27/11/2017 in quello di Capannori;

il Settore VIA sempre con nota del 21/11/2017 (prot. AOOGRT/557624) ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri



Soggetti interessati sulla documentazione integrativa depositata;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico sulle integrazioni presentate;

sono stati acquisiti i pareri/contributi tecnici di:

Aquapur multiservizi spa del 27/11/2017 prot. 21685 (prot. AOOGR/570748 del 28/11/2017);

Settore Autorizzazioni Ambientali del 11/12/2017 prot. AOOGR/594745;

Settore Servizi pubblici locali Energia e Inquinamenti e-mail del 24/11/2017 di conferma del contributo del 12/09/2017;

IRPET del 04/01/2018 prot. AOOGR/4294;

la documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento, fatte salve le esigenze di riservatezza, i pareri/contributi tecnici pervenuti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 104/2017.

DATO ATTO che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:

- documentazione iniziale depositata in data 19/05/2017 (AOOGR/276545 del 29/05/2017) (all'avvio del procedimento) e perfezionata in data 23/05/2017 (prot. AOOGR/267456);
- documentazione di integrazione e di chiarimento depositata in data 30/10/2017 (prot. AOOGR/522024 del 02/11/2017);

RILEVATO che, in base alla documentazione complessivamente trasmessa dal proponente, risulta tra l'altro quanto segue:

il procedimento riguarda una esistente installazione (cartiera) per la produzione di carta ubicata in via del Frizzone nel comune di Porcari per la quale non sono previste modifiche;

l'attività in questione è soggetta ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) e rientra tra le attività di cui al punto 6.1 b) "fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni di capacità superiore a 20 Mg al giorno" dell'Allegato VIII, alla Parte II del d.lgs 152/06;

è stata attivata l'istanza di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006, per l'adeguamento dell'installazione alle migliori tecniche disponibili, in relazione alle quali in data 30 settembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la Decisione di conclusione sulle BAT del settore per la produzione di pasta per carta, carta e cartone;


l'attività principale dello stabilimento è la produzione produce carta per ondulatori (sia copertine che onde), in diverse varianti di grammatura e colore, utilizzando come materia prima carta da macero;

il ciclo produttivo può essere schematizzato attraverso una serie di fasi principali così riassumibili: 1. ricevimento e stoccaggio materia prima; 2. preparazione impasto; 3. dosaggio prodotti chimici; 4. formazione, disidratazione e asciugatura del foglio di carta; 5. allestimento finale; 6. stoccaggio e spedizione prodotto finito;

nella cartiera sono presenti 2 macchine continue per una potenzialità complessiva dello stabilimento di 1.250 t/giorno: MC1 (500 t/giorno) e MC2 (750 t/giorno);

nello stabilimento sono inoltre presenti:

- sistemi di approvvigionamento idrico per uso industriale (emungimento acque sotterranee 6 pozzi; opera di presa da Rio Frizzone; prelievo indiretto da Fiume Serchio allaccio a condotta consortile "Tubone");
- impianto di depurazione acque reflue che consiste in una serie di trattamenti chimico-fisici e biologici; all'impianto di depurazione confluiscono le acque reflue derivanti dai processi produttivi, acque meteoriche dei piazzali e parte degli scarichi civili derivanti dai servizi igienici di stabilimento. Lo scarico delle acque reflue avviene nella fognatura che convoglia al depuratore consortile gestito da Aquapur, mentre una parte delle acque depurate vengono reinserte nel ciclo produttivo;
- stoccaggio prodotti chimici;
- impianto di asciugamento dello scarto del pulper;



tutta l'energia elettrica necessaria al funzionamento di cartiera è fornita dalla adiacente centrale termoelettrica gestita sempre dal proponente ma soggetta ad una AIA a se stante; la cartiera approvvigiona il vapore necessario ai cicli produttivi mediante fornitura dalla centrale termoelettrica di cui sopra, alimentata a metano. Il vapore è utilizzato prevalentemente per l'asciugatura della carta delle due macchine continue. Altre utenze minori sono l'impianto di cottura dell'amido e il sistema di riscaldamento dei locali macchine e degli edifici produttivi;

le emissioni convogliate oltre quelle della centrale termica sono le emissioni di vapor d'acqua delle macchine continue derivanti dal processo di asciugamento della carta (meglio note come "fumane") e delle pompe del vuoto, qualche sfiato discontinuo di valvole di sicurezza che controllano il sistema vapore delle macchine continue e le emissioni dall'impianto di asciugatura dello scarto del pulper;

tutti i rifiuti prodotti sono gestiti attraverso apposita procedura; la maggior parte dei rifiuti prodotti è costituita dallo "scarto pulper", ovvero il rifiuto prodotto durante la fase di preparazione degli impasti, e dai fanghi di cartiera. Gli altri rifiuti sono imballaggi di vario tipo e rifiuti prodotti durante attività di manutenzioni, quali oli esausti, ecc;

l'impianto è dotato di una rete di raccolta delle acque meteoriche per la gestione delle acque meteoriche contaminate che sono convogliate all'impianto di depurazione;

il proponente ha presentato un elaborato a carattere socio-economico, nel quale ha indicato un totale annuo dei costi di gestione della cartiera pari a 53.214.201 Euro, prevedendo un incremento di tali costi pari a circa il 3% annuo. In termini di impatto occupazionale, ha inoltre dichiarato che attualmente lo stabilimento impiega direttamente 193 addetti; alle condizioni attuali, si prevede di mantenere stabile tale livello occupazionale almeno per i prossimi 5 anni. Il livello di occupazione relativo all'indotto è pari a circa 500 persone; anche per tale livello occupazione indiretto se ne prevede la stabilità almeno per i prossimi 5 anni;

è stato predisposto un piano di monitoraggio e controllo come previsto dall'AIA relativamente ai seguenti aspetti: emissioni in atmosfera; consumo di risorse idriche; emissioni in acque superficiali; sistemi di depurazione; produzione di rifiuti; emissione di rumore; consumo di materie prime; produzione e consumo di energia;

per quanto riguarda gli aspetti programmatici, il proponente ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in esame.

DATO ATTO che presso il Settore VIA della Regione Toscana non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

VISTO

il parere di Aquapur multiservizi spa del 13/06/2017 con il quale esprime parere favorevole allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura per il quantitativo indicato nell'AIA vigente;

il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 14/07/2017 con il quale ritiene che per quanto riguarda il Piano di Gestione delle Acque (PdG) e il Piano di Gestione del Rischio alluvioni (PGRA) il procedimento in oggetto non rientri nella casistica per cui deve rilasciare un parere;

VISTI inoltre i contributi tecnici istruttori degli Uffici regionali, di ARPAT, dell'Azienda USL, di IRPET, dai quali emerge, in particolare, quanto segue:

IRPET rileva che dalle informazioni disponibili è possibile ritenere che il progetto non abbia una finalità di tipo espansivo sul piano occupazionale locale, ma piuttosto conservativo degli attuali livelli occupazionali dello stabilimento;

ARPAT, alla luce della documentazione complessivamente presentata, dai dati ambientali reperibili, dalla conoscenza delle problematiche dell'area dove sorge l'installazione e dai controlli effettuati nel corso degli anni

A handwritten signature in black ink is written over a white rectangular stamp. To the right of the signature is a circular stamp containing a stylized logo or symbol.

non rileva condizioni di impatti significativi non gestiti. Per la componente atmosfera evidenzia che il progetto del monitoraggio emissioni odorigene presentato dal proponente è da ritenersi elaborato con riferimento alle migliori modalità operative attualmente disponibili e concorda con la proposta di svilupparlo e renderlo operativo entro 6 mesi dal termine di conclusione del procedimento di riesame AIA;

il Settore Autorizzazioni ambientali nel proprio parere conclusivo, preso atto delle integrazioni presentate dal proponente, ha individuato alcune prescrizioni, evidenziando comunque che non risultano particolari criticità connesse con l'esercizio dell'impianto;

il Settore Tutela della natura e del mare evidenzia l'importanza di operare in modo da ridurre al minimo l'uso di acqua, in particolare quella prelevata dai pozzi, mediante un maggior riciclo della stessa e tramite un'ottimizzazione dei processi produttivi;

il Settore Servizi pubblici locali Energia e Inquinamenti non rileva aspetti di competenza relativamente ai rifiuti prodotti e per quanto riguarda le emissioni in atmosfera ritiene opportuno l'applicazione delle MTD per l'abbattimento alle emissioni che emettono PM10 o suoi precursori ovvero la fissazione di valori limite coerenti con esse previsti dalle BAT di settore;

CONSIDERATO quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, nonché in merito ai pareri ed ai contributi tecnici istruttori pervenuti:

aspetti programmatici

con riferimento agli strumenti di pianificazione del Comune di Porcari risulta che lo stabilimento ricade per il Piano strutturale in una zona a carattere industriale nell'UTOE n. 3 Polo Cartario;

lo stabilimento non ricade in area a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e non ricade in area a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs 42/2004;

dagli elaborati dell'Integrazione al PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015 emerge che l'area su cui è ubicato l'impianto appartiene all'ambito n. 4 Lucchesia e all'interno della Carta della Rete Ecologica Regionale ricade in area urbanizzata;

l'impianto non è ubicato all'interno né nelle vicinanze di siti della Natura 2000, né di aree protette; in particolare risulta localizzata ad una distanza maggiore a circa 3 chilometri dalla ZSC IT5120101 Ex alveo del Lago di Bientina, a circa 4 chilometri dalla ZSC IT5120020 Padule di Verciano-Prati alle Fontane - Padule delle Monache e a più di 5 chilometri dalla ZSC IT5120019 Monte Pisano;

il sito ricade nel territorio di riferimento del Distretto dell'Appennino Settentrionale. In particolare:

- il quadro conoscitivo di pericolosità idraulica connesso al Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (DPCM del 27 ottobre 2016) indica che l'area dell'impianto ricade in un'area classificata a pericolosità bassa (P1);
- il quadro conoscitivo connesso al Piano di gestione delle acque (PGA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (DPCM 27 ottobre 2016) indica che l'impianto è limitrofo al rio Frizzone, non classificato nel PdG, ma tributario del corpo idrico "Canale detto Rogio" (cod. IT09CI_N002AR050ca) in stato ecologico "pessimo" e chimico "non buono" e con l'obiettivo di raggiungere lo stato ecologico "buono" nel 2027 e chimico "buono" nel 2021;

la caratterizzazione delle aree acustiche interessate è quella risultante dal vigente P.C.C.A. del comune di Porcari dal quale risulta che l'attività in questione è collocata in classe IV (area esclusivamente industriale);

aspetti progettuali

il proponente con la documentazione integrativa ha chiarito che:

- la capacità produttiva della MC2 è pari a 750 tonn/giorno corrispondente ad una potenzialità massima annua (su 365 gg di funzionamento) di 273.750 tonn/anno. Il valore precedentemente considerato di 650 t/giorno era stato invece valutato sulla base dei dati di produzione storici e quindi da considerarsi come erroneamente comunicato al fine della determinazione della potenzialità massima;
- lo stabilimento non è dotato di una linea di disinquinamento. Tale linea era stata inizialmente prevista ma mai



realizzata in quanto la presenza di una linea di flottazione sulla MC2 è risultata sufficiente per raggiungere il livello di qualità delle fibre richiesto dalla produzione. Di conseguenza il rifiuto codice CER 03.03.05 non è mai stato prodotto;

la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 670 del 30/01/2017 ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di carta da macero nella cartiera in questione subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 8998 del 26/06/2017 ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un nuovo collettamento in corpo idrico superficiale (Rio Frizzone) per i reflui industriali in particolari condizioni meteorologiche subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

sono attualmente in corso, per l'installazione, alcuni procedimenti di aggiornamento dell'AIA avviati sulle seguenti comunicazioni ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006:

1.a) realizzazione di una nuova condotta fognaria privata di collegamento diretto allo scarico industriale dell'installazione al depuratore gestiti da Aquapur Multiservizi S.p.A.;

1.b) richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per i reflui suddetti in particolari condizioni meteorologiche;

1.c) aumento del volume dello scarico in fognatura;

2. riutilizzo, all'interno del ciclo produttivo della cartiera, dei flussi di acque reflue costituiti dal concentrato dell'osmosi, dagli spurghi di caldaia e dagli spurghi di torre di raffreddamento provenienti dall'adiacente centrale termica gestita dalla medesima società;

3. installazione di un impianto di disidratazione fibre e materiale fibroso finalizzato all'allontanamento di ceneri e "fini" dai fanghi provenienti dalla flottazione meccanica e dal processo di depurazione acque interno alla cartiera;

4. installazione di una macchina per il campionamento automatico del macero in ingresso al fine di migliorare il sistema di controllo qualità della materia prima ("drilling machine");

5. introduzione nel ciclo produttivo di un'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi di carta e cartone (CER 20.01.01 e CER 15.01.01), al fine di poter ricevere in cartiera direttamente i materiali provenienti dai sistemi di raccolta macero;

per tutti i procedimenti, con eccezione di quello di cui al precedente punto 1, si è conclusa la procedura di cui all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 ed è in corso l'aggiornamento dell'AIA;

aspetti ambientali:

componente Atmosfera

con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC). Per i superamenti del valore limite relativi al PM10 il Comune di Porcari è compreso nell'area di superamento "Piana Lucchese" ed è compreso pertanto nell'elenco di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 1182 del 09.12.2015 – quale comune soggetto alla elaborazione dei PAC (Piani di Azione Comunale). Nella relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella regione Toscana anno 2016 redatta da ARPAT viene confermata per la zona della Piana Lucchese la criticità nei confronti dei valori di particolato PM10 che sono risultati tra i più alti di tutta la regione;


in considerazione che l'adiacente centrale termica è da considerarsi impianto tecnicamente connesso con le attività svolte nella cartiera in quanto ad esclusivo servizio delle stesse, per la componente atmosfera, i possibili impatti generati dalla cartiera sono stati valutati in modo congiunto con quelli generati dalla adiacente centrale termica in quanto ne influenza le emissioni e l'inquinamento della stessa cartiera;

il proponente ha trasmesso con la documentazione uno studio meteo diffusionale per la valutazione delle ricadute degli inquinanti emessi alle emissioni di PM10 dell'impianto di asciugatura pulper presente nello stabilimento di Porcari e delle emissioni dei due impianti turbogas (caratterizzate da PM10, ossidi di azoto, biossido di zolfo e monossido di carbonio) della vicina centrale termica che fornisce il vapore necessario al ciclo produttivo. Il proponente ha dichiarato di aver effettuato le simulazioni a partire dai seguenti scenari emissivi:

- scenario emissivo nelle condizioni di "massimo carico", ovvero quelle ricavate nella configurazione attuale autorizzata AIA;

- scenario emissivo ricavato dagli autocontrolli effettuati dal proponente nell'anno 2016.

Le simulazioni effettuate dal proponente risultano chiare e correttamente impostate ed i risultati ottenuti mediante



il codice di calcolo CALPUFF appaiono nel complesso verosimili, nonostante talune inesattezze metodologiche relative alla valutazione delle concentrazioni di NO₂ in aria ambiente, stimate a partire da quelle di NO_x, ed alla mancata considerazione di un'opportuna concentrazione di "fondo" caratteristica della zona da sommare opportunamente agli impatti dovuti al solo stabilimento in esame. Dall'esame dei risultati ottenuti dal proponente e considerando che i valori risultanti dalle stime appaiono comunque sostanzialmente trascurabili, sembra di poter confermare in sostanza le conclusioni espresse nella documentazione esaminata, secondo cui sia nello scenario "autorizzato" che, a maggior ragione, in quello relativo agli autocontrolli i contributi alle concentrazioni in aria ambiente dovute all'impianto in questione si possono considerare compatibili con gli standard di qualità dell'aria vigenti;

Arpat nel proprio contributo del 27/07/2017 fa presente che nel 2015 nell'area sono stati rilevati episodi di maleodoranze riconducibili a più fonti tra le quali anche i piazzali della cartiera e pertanto ha richiesto al fine di comprendere l'effettivo impatto della ditta per quanto concerne le sostanze maleodoranti una campagna di monitoraggio delle Unità Odorigene presenti e l'individuazione delle eventuali origini segnalando inoltre che sono in corso attività di controllo specifiche finalizzate all'individuazione delle cause di questa criticità nella zona in cui è collocata la ditta, i cui esiti saranno comunicati non appena disponibili. Arpat nel proprio contributo del 15/12/2017 ha ritenuto di condividere il "Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene", presentato dal proponente in cui sono individuate le potenziali sorgenti odorigene, sono riportati le metodologie di campionamento e analisi, e di valutazione, individuando la tecnica i campionamento con wind tunnel, il metodo di analisi: UNI EN 13275/2004 e linee guida della Regione Lombardia di cui alla DGR Lombardia n. IX/3018 del 15/02/2017 per la valutazione dei risultati;

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico necessario all'impianto, la restituzione delle acque prelevate, nonché le acque dilavanti al fine di garantire il non peggioramento dello stato dei corpi idrici superficiali precedentemente descritti, né di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PGA del bacino del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, si rileva che la procedura di riesame dell'AIA è finalizzata all'adeguamento dell'installazione alle migliori tecniche disponibili, in relazione alle quali in data 30 settembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la Decisione di conclusione sulle BAT del settore per la produzione di pasta per carta, carta e cartone;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi

la distanza dai siti Natura 2000 porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti stessi; si rileva comunque l'importanza di operare in modo da ridurre al minimo l'uso di acqua, in particolare quella prelevata dai pozzi, mediante un maggior riciclo della stessa e tramite un'ottimizzazione dei processi produttivi;

componente Paesaggio e beni culturali

trattasi di una cartiera per il quale non si prevedono modifiche e non localizzata zona soggetta a vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004; lo stabilimento è inserito in una zona a carattere industriale e come risulta dall'esame del PIT/PPR, non si rilevano particolari criticità paesaggistiche;

componente Rumore e vibrazioni

nel proprio parere ARPAT rileva che da quanto emerge dalla documentazione presentata nel 2014 sulla valutazione di impatto acustico i limiti di immissione assoluta e di emissione fissati dal PCCA di Porcari (LU) sono stati rispettati sia lungo il confine della proprietà del proponente che presso i ricettori. Successivamente a questa ultima relazione di VIAC, il proponente, al fine di contenere ulteriormente le emissioni sonore ha installato n. 2 silenziatori presso le valvole di ammissione vapore dalla centrale termoelettrica e installato una barriera fonoassorbente collocata sul tetto, lato Sud, dell'edificio che contiene le macchine continue. La barriera mitiga le emissioni acustiche generate dalle fumane e dagli sfiati. Sulla base di quanto emerge dalle valutazioni, anche in considerazione delle opere di mitigazione già attuate, l'impatto acustico risulta gestito;

componente Rifiuti

non emerse particolari problematiche per questa componente;

componente Salute pubblica

l'attività della cartiera non determina problematiche dal punto di vista igienico sanitario;



componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.)

l'impianto in prossimità del casello autostradale A11 di Capannori e non emerse particolari problematiche per questa componente;

componente Aspetti socio-economici.

il progetto non ha una finalità di tipo espansivo sul piano occupazionale locale, ma piuttosto conservativo degli attuali livelli occupazionali dello stabilimento.

DATO ATTO che:

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente, nonché i pareri e i contributi tecnici, pervenuti nel corso dell'istruttoria;

è stato preso in considerazione l'impianto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti con specifico riferimento ai dati oggettivi di monitoraggio raccolti nell'ambito dei monitoraggi e controlli eseguiti nel corso dell'esercizio dell'attività.

VALUTATO che

per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato assicurino la compatibilità dell'impianto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati;

RICORDATO che

qualora i risultati del monitoraggio indichino impatti negativi ulteriori e diversi o di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti deve essere attivato il percorso di cui al D. Lgs. 152/2006 art. 28.

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,

DECIDE
di proporre alla Giunta Regionale

A) di esprimere, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente alla Cartiera esistente ubicata in via del Frizzone nel Comune di Porcari (LU), proposto da DS Smith Paper Italia srl (sede legale in viale Pasubio 6 a Milano; CF/P.IVA 08459230960), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di seguito indicate, fermo restando che:

- il proponente nelle successive fasi dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- l'esercizio dell'impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;


Aspetti progettuali

1) In fase autorizzativa dovrà esser dato atto che la capacità produttiva della macchina continua MC2 è pari a 750 tonn/giorno corrispondente ad una potenzialità massima annua (su 365 gg di funzionamento) di 273.750 tonn/anno e che lo stabilimento non è dotato di una linea di disinchiostrazione.

Aspetti ambientali:

Componente Atmosfera

2) In fase autorizzativa dovrà essere sviluppato e definito il "Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene" presentato in cui devono essere individuate le potenziali sorgenti odorigene, riportati le metodologie di campionamento e analisi, e di valutazione, individuando la tecnica i campionamento con wind tunnel, il metodo di analisi: UNI EN 13275/2004 e linee guida della Regione Lombardia di cui alla DGR Lombardia n. IX/3018 del 15/02/2017 per la valutazione dei risultati; entro 6 mesi dal termine di conclusione del procedimento di riesame AIA dovrà essere reso operativo.



Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

3) Si raccomanda, al fine di ridurre l'emungimento di acqua da pozzi, la massima ottimizzazione dei processi industriali per il raggiungimento del massimo riciclo delle acque, compatibilmente con le ricadute di impatto sulle altre matrici ambientali.


B) di individuare il Settore Autorizzazioni Ambientali quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla precedente lettera A). Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

C) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.


Del presente parere viene data lettura da parte del Presidente ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la seduta alle ore 10:30.

Firenze, 13/02/2018

I Partecipanti alla seduta del Nucleo VIA	Firma
Edoardo Decanini	

Il Presidente
(Arch. Carla Chiodini)



DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 208

Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali toscani per progetti in materia di sicurezza urbana di cui alla DGR 935/2017. Recupero e ammissione al procedimento del progetto presentato dal Comune di Marciana (Livorno) e approvazione finanziamento dei progetti di cui alle graduatorie approvate con decreto 18.205/2017 non finanziati per esaurimento delle risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

il “Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020” della Regione Toscana, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017, ed in particolare il Progetto regionale 21 “Legalità e sicurezza”;

il “Documento di economia e finanza regionale 2018” approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 27 settembre 2017, e in particolare il Progetto regionale 21 “Legalità e sicurezza”;

la “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2018” approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017 ed in particolare il Progetto regionale 21 “Legalità e sicurezza” che nella linea di intervento “Interventi in materia di sicurezza urbana” prevede il sostegno alle progettualità locali in materia di sicurezza urbana, mediante l’attuazione di avvisi pubblici;

la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, recante “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità Toscana”, e richiamato in particolare l’articolo 6 c. 1 “La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di verifica sull’impiego dei finanziamenti da parte degli enti locali e dell’eventuale revoca dei finanziamenti medesimi”;

la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12, recante “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”;

la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014, “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

Richiamati:

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 29.08.2017 “Politiche per la sicurezza urbana. Approvazione criteri e modalità per l’anno 2017 per la concessione di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge 16 agosto 2001, n. 38, “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana” Revoca della DGR 879/2017”;

il Decreto n. 12.700 del 31.08.2017, come rettificato con Decreto n. 13.256 del 12.09.2017, con il quale si approva l’“Avviso pubblico per il finanziamento, ai sensi della legge 16 agosto 2001, n. 38, “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana”, di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza urbana finalizzati all’attivazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici di cui all’art. 3, c. 1 lett.c) della l.r. 38/2001 - Anno 2017”;

il Decreto n. 18.205 del 01.12.2017, recante “Politiche per la sicurezza urbana. Avviso Pubblico per la concessione, nell’anno 2017, di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge 16 agosto 2001, n. 38, “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana”. Approvazione graduatorie, concessione e liquidazione dei contributi.”;

Ricordato che il termine perentorio per la presentazione dei progetti di cui all’avviso pubblico approvato con Decreto n. 12.700 del 31.08.2017 era fissato alla data del 09 ottobre 2017;

Considerato che solo successivamente all’adozione del sopra citato Decreto n. 18.205 del 01.12.2017, di approvazione delle graduatorie, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Avviso Pubblico di cui trattasi, è risultato regolarmente inviato nei termini prescritti un ulteriore progetto, presentato dal Comune di Marciana (Livorno), non acquisito al protocollo e conseguentemente non sottoposto all’istruttoria del procedimento di cui trattasi;

Dato atto

che dai controlli effettuati risulta che la mancata acquisizione nei termini previsti del progetto presentato dal Comune di Marciana è attribuibile a un mero disguido tecnico, che ha impedito la corretta trasmissione dal sistema di comunicazione al protocollo;

che pertanto il progetto inviato dal Comune di Marciana è da considerarsi tra i progetti regolarmente pervenuti in esito all’avviso pubblico approvato con Decreto n. 12.700 del 31.08.2017;

Preso atto che la Commissione di valutazione istituita con Decreto 14.282 del 02.10.2017 ha provveduto all’esame e alla valutazione del progetto del Comune di Marciana, risultato ammissibile a contributo come risulta dal verbale in data 12.02.2018;

Ritenuto pertanto, al fine del completamento dell’istruttoria del progetto presentato dal Comune di Marciana, di dare mandato alla struttura competente di procedere con gli opportuni atti, al fine della concessione del contributo spettante e pari ad euro 10.000,00;

Ricordato che con il citato Decreto n. 18.205 del 01.12.2017 sono state approvate:

- la graduatoria A), relativa ai progetti presentati dai comuni singoli e associati con popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti che non hanno avuto accesso ai contributi messi a bando con l'Avviso Pubblico approvato con Decreto n. 9.259 del 20.09.2016;

- la graduatoria B), relativa ai progetti presentati dai Comuni singoli o associati con più di 10.000 abitanti che non risultano beneficiari dei contributi messi a bando con l'avviso pubblico approvato con Decreto n. 9.259 del 20.09.2016;

- la graduatoria C) relativa ai nuovi progetti presentati dagli enti locali singoli e associati già beneficiari dei contributi messi a bando con l'Avviso Pubblico approvato con Decreto n. 9.259 del 20.09.2016;

Evidenziato che, sulla base delle risorse destinate con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 29.08.2017 all'Avviso pubblico di cui trattasi, pari a complessivi euro 850.000,00, il sopracitato Decreto n. 18.205 del 01.12.2017 ha provveduto a finanziare tutti i progetti collocati nella graduatoria A), i progetti collocati dalla prima alla sesta posizione della graduatoria B) e, come quota parte, il progetto collocato nella settima posizione della graduatoria B);

Considerato, pertanto, che sono risultati esclusi dal finanziamento per esaurimento delle risorse i seguenti progetti:

- quota parte del progetto collocato nella settima posizione della graduatoria B) approvata con il Decreto n. 18.205 del 01.12.2017;

- i progetti collocati dalla ottava alla undicesima posizione della graduatoria B) approvata con il Decreto n. 18.205 del 01.12.2017;

- i 31 progetti collocati nella graduatoria C) approvata con il Decreto n. 18.205 del 01.12.2017;

Richiamato il punto 10) del dispositivo della sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 29.08.2017:

10) di dare atto che, qualora successivamente all'emanazione dell'avviso pubblico di cui alla presente Deliberazione si rendessero disponibili ulteriori risorse, queste saranno destinate al completamento del finanziamento dei progetti finanziati parzialmente e al finanziamento dei progetti utilmente inseriti nelle graduatorie ma non finanziati per esaurimento delle risorse;

Ritenuto opportuno procedere al finanziamento dei progetti come sopra specificati;

Ritenuto opportuno altresì provvedere a destinare le opportune risorse per il finanziamento del progetto del Comune di Marciana, per le motivazioni sopra evidenziate;

Ritenuto, pertanto, destinare risorse per complessivi euro 776.897,63 al finanziamento dei progetti sopra citati, dando atto di prenotare tale somma a valere sul capitolo 11.308 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;

Ritenuto di prevedere, in deroga alla Decisione n. 16 del 15.05.2017, che il contributo spettante ai beneficiari dei finanziamenti sia liquidato per l'intera somma contestualmente all'adozione del provvedimento di concessione dei contributi stessi, al fine di assicurare fin da subito agli Enti beneficiari le risorse occorrenti alla realizzazione dei progetti per l'installazione, l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08.01.2018, "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

A voti unanimi

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in narrativa, di dare mandato alla struttura regionale competente di procedere con gli opportuni atti al fine del completamento dell'istruttoria del procedimento riferito al progetto presentato dal Comune di Marciana (Livorno) in merito a quanto disposto dall'Avviso Pubblico approvato con Decreto n. 12.700 del 31.08.2017, al fine della concessione del contributo spettante;

2) ai sensi dell' art. 6, comma 1, della l.r. 38/2001, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità Toscana", di destinare risorse per complessivi euro 776.897,63 al sostegno delle politiche di sicurezza degli enti locali toscani con specifico riferimento ai seguenti procedimenti:

- finanziamento del progetto presentato dal Comune di Marciana (Livorno) in merito a quanto disposto all'Avviso Pubblico approvato con Decreto 12.700 del 31.08.2017, nella misura risultante dal completamento dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente e pari ad euro 10.000,00;

- completamento del finanziamento del progetto collocato nella settima posizione della graduatoria B) approvata con il Decreto n. 18.205 del 01.12.2017;

- finanziamento dei progetti collocati dalla ottava alla undicesima posizione della graduatoria B) approvata con il Decreto n. 18.205 del 01.12.2017;

- finanziamento dei 31 progetti della graduatoria C) approvata con il Decreto n. 18.205 del 01.12.2017;

3) di stabilire, in deroga alla Decisione n. 16 del 15.05.2017, che i contributi come sopra specificati siano liquidati per l'intera somma contestualmente all'adozione del provvedimento di concessione dei contributi stessi, al fine di assicurare fin da subito agli Enti beneficiari le risorse occorrenti alla realizzazione dei progetti per l'installazione, l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza;

4) di prenotare l'importo complessivo di euro 776.897,63 di cui al punto 2), destinato al finanziamento dei progetti specificati al medesimo punto 2), a valere sul capitolo 11308 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;

5) di dare mandato alla struttura regionale competente di procedere con gli opportuni atti al fine dell'espletamento delle procedure di cui sopra;

6) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte di cui al punto 2) è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché alle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia ed al rispetto delle norme che disciplinano la copertura finanziaria degli investimenti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 con particolare riferimento al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 224

Approvazione “Avviso pubblico a presentare progetti per l'attivazione di azioni innovative e sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza”.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 18 individua il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale quale strumento di

programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale e i criteri per l'organizzazione del servizio sanitario regionale e dei servizi sanitari e sociali;

- la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Richiamata la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008, Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 6 novembre 2014 e in particolare, il punto 2.3.6.1 dello stesso, che ribadisce la necessità di riservare particolare attenzione alla demenza dato che una quota consistente della non autosufficienza dell'anziano risulta attribuibile alla presenza della stessa;

Considerato che lo stesso Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 sottolinea che la Regione Toscana ha previsto un percorso di assistenza socio-sanitaria specifico, a partire dal Piano Sanitario Regionale 1998-2000, successivamente strutturato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 26/04/2004;

Visto che tale percorso prevede la presenza sul territorio regionale di servizi residenziali e semiresidenziali specializzati nel trattamento di soggetti con demenza e gravi disturbi del comportamento finalizzati a ridurre i sintomi psicologici e comportamentali, nel rallentare il declino dell'autonomia, nel massimizzare la qualità della vita dei pazienti e nel ridurre il carico assistenziale delle famiglie ed a favorire il loro utilizzo flessibile e temporaneo, orientato, ove possibile, al mantenimento/rientro a domicilio del paziente a seguito del miglioramento dei sintomi della malattia e del sollievo/supporto fornito ai familiari;

Dato atto che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 è ancora in vigore ai sensi dell'articolo 4, della Legge Regionale n. 80 del 27 dicembre 2017 “Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016”;

Considerata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 22/03/2010 “Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente”;

Richiamati i Pareri del Consiglio Sanitario regionale:

- n. 52/2010 “Sindrome di demenza: Diagnosi e Trattamento”

- n. 12/2012 “Demenza: Guida per il caregiver”

- n. 24/2012 “Implementazione Linea Guida Demenze”

- n. 102/2014 “Preso in carico del paziente con Alzheimer”
- n. 66/2015 “PDTA Demenza”;

Viste le Linee Guida del Consiglio Sanitario Regionale *Sindrome demenza: diagnosi e trattamento*, pubblicate nel 2011 e aggiornate nel 2015 che sintetizzano per i medici di medicina generale, che avviano il processo diagnostico-terapeutico, le indicazioni più attendibili sui test valutativi, sui trattamenti farmacologici e su altre metodologie di trattamento, come le stimolazioni cognitive e le psicoterapie brevi;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 23/02/2015 che recepisce l’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento recante: “Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze” e il parere n. 102/2014 del Consiglio Sanitario Regionale sopra citato;

Considerato che l’Accordo sopra richiamato stabilisce che il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnino a implementare il Piano suddetto, articolato in obiettivi e azioni;

Preso atto che il Piano nazionale demenze prevede tra gli obiettivi un aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento della qualità della vita e che tale obiettivo è declinato nei seguenti sotto-obiettivi:

- Supportare le persone con demenza e i loro familiari fornendo loro corrette informazioni sulla malattia e sui servizi disponibili per facilitare un accesso ad essi quanto più tempestivo possibile;
- Migliorare la qualità di vita e della cura e promuovere la piena integrazione sociale per le persone con demenze anche attraverso strategie di coinvolgimento personale e familiare;
- Favorire tutte le forme di partecipazione, in particolare attraverso il coinvolgimento delle famiglie e delle Associazioni, sviluppando non solo l’empowerment delle persone ma anche quello della comunità;

Considerato che rispetto all’ultimo punto il Piano nazionale demenze sottolinea l’importanza del coinvolgimento anche delle Associazioni locali da parte delle amministrazioni regionali:

Preso atto che rispetto agli obiettivi di cui sopra, il Piano prevede, tra le azioni derivanti, lo sviluppo di interventi di coinvolgimento attivo e consapevole dei familiari/

caregiver con parallela offerta di sostegno personalizzato, formazione ed informazione mirate; il sostegno e la valorizzazione delle associazioni dei familiari e delle reti di volontariato, e delle loro attività dedicate ai caregiver e l’incentivazione di tutte le opportunità a bassa soglia e ad alta capacità di contatto per il coinvolgimento delle persone con demenza e dei loro familiari ed il sostegno informale (come ad esempio i Caffè Alzheimer o altre iniziative sul territorio di provata efficacia);

Considerato che il Piano nazionale demenze prevede che le azioni ivi previste, tra loro complementari e sinergiche, debbano essere avviate congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1402 dell’11/12/2017 è stato approvato il documento Piano regionale demenze, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento recante: “Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”;

Tenuto conto che, al fine di delineare uno specifico modello assistenziale da declinare in tutto il territorio regionale per migliorare la qualità di vita del paziente affetto da demenza e della sua famiglia, valorizzando e potenziando le professionalità esistenti, creando sinergie lavorative e relazionali grazie anche alle opportunità che la tecnologia offre, la stessa Deliberazione della Giunta Regionale n. 1402 dell’11/12/2017 ha approvato il documento “Indicazioni per l’organizzazione di una rete sociosanitaria integrata per la cura e l’assistenza delle persone con demenza e il sostegno ai familiari”;

Evidenziato che con la Deliberazione sopra richiamata, al fine di poter garantire una presa in carico che preveda una continuità di comunicazione, di interventi ed attività tra i diversi attori della rete dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari con cui l’utente e la sua famiglia (e/o assistente familiare) possano interfacciarsi durante tutto il percorso di cura, si è ritenuto necessario definire processi, percorsi, ruoli e rapporti di collegamento e collaborazione all’interno di tutta la rete dei servizi;

Considerato che si è ritenuto opportuno disporre che le Zone distretto/Società della Salute prevedano, nell’ambito dei propri strumenti di programmazione, le azioni e i servizi finalizzati all’attivazione della rete, con particolare riferimento alle forme di integrazione previste nelle suddette “Indicazioni per l’organizzazione di una rete sociosanitaria integrata per la cura e l’assistenza

delle persone con demenza e il sostegno ai familiari”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1402 dell’11/12/2017 (Caffè e Atelier Alzheimer);

Tenuto conto che il suddetto documento prevede la possibilità di attivare, in via sperimentale, servizi innovativi a bassa soglia, ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza, quali i Caffè Alzheimer e gli Atelier Alzheimer;

Dato atto che:

1. per “progetti sperimentali” si intendono azioni progettuali a valenza territoriale che prevedono la quantificazione dei risultati e la valutazione dell’efficacia, della qualità e sicurezza, attraverso un opportuno monitoraggio che consenta di stimare il valore aggiunto per il sistema assistenziale regionale;

2. per “innovativo” si intende la capacità di individuare percorsi e modalità organizzative e di governance dei servizi ad oggi non previste dalla normativa vigente e in grado di leggere e gestire i bisogni dei soggetti coinvolti in maniera più appropriata;

Stabilito che l’attivazione dei suddetti progetti sperimentali dovrà garantire:

- la coerenza con la programmazione sociosanitaria regionale e locale;

- la creazione di sinergie tra tutti i soggetti operanti all’interno del sistema integrato nella fase di definizione della proposta sperimentale, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili;

- la definizione di elementi utili a stabilire criteri e standard di nuovi percorsi/modelli assistenziali replicabili sul territorio regionale;

Precisato che i progetti sperimentali:

- dovranno essere elaborati all’interno di un’analisi del contesto territoriale di riferimento che trova la sua naturale collocazione nella Zona-distretto, e che pertanto saranno oggetto di una formulazione progettuale condivisa fra Conferenza zonale dei sindaci (o Società della Salute laddove costituita) e Azienda UUSLL, anche su proposta degli operatori del sistema sociale e sanitario coinvolti, delle organizzazioni sindacali, dei soggetti del Terzo Settore e dei gestori privati e pubblici;

- dovranno essere presentati dalle Società della Salute, per le Zone distretto ove esse siano formalmente costituite ai sensi dell’art. 71 bis della L.R. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i., ovvero, ove non costituite, dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci integrata (definita all’Art. 70 bis, comma 8 della L.R. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i.) nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria;

- saranno oggetto di valutazione di ammissibilità secondo i criteri di qualità/coerenza e innovatività progettuale

contenuti nell’avviso pubblico di cui all’Allegato A, da parte di un nucleo di valutazione appositamente nominato dall’Amministrazione regionale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di promuovere la diffusione e lo sviluppo delle terapie non farmacologiche (o “psicosociali”) al fine di migliorare la qualità di vita dell’anziano con demenza e della sua famiglia approvando un avviso pubblico a presentare progetti per l’attivazione di azioni innovative e sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno approvare un “Avviso pubblico a presentare progetti per l’attivazione di azioni innovative e sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che i progetti dovranno essere redatti esclusivamente seguendo il “Formulario per la presentazione del progetto sperimentale” di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, pena la non ammissibilità e valutazione del progetto stesso;

Stabilito che la Regione Toscana cofinanzia i progetti sperimentali approvati e che la quantificazione in percentuale del contributo regionale non può essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto non potendo, in ogni caso, superare l’importo massimo di complessivi euro 15.000,00;

Stabilito che per cofinanziare i progetti sperimentali ammissibili, sarà destinato l’importo complessivo di euro 202.555,00 imputandolo come segue:

- impegno n. 7128/2013 assunto con D.D. n. 6167/2013 per euro 101.277,50,

- impegno n. 8058/2014 assunto con D.D. n. 6698/2014 per euro 101.277,50,

ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 118/2011, sul capitolo n. 26004 “Azioni progettuali per l’integrazione socio-sanitaria - trasferimenti ad enti pubblici”, annualità 2018 del bilancio pluriennale 2018-2020;

Dato atto che l’erogazione delle risorse finanziarie suddette è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Ritenuto di demandare al settore competente della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale l’adozione degli atti necessari per l’attuazione di quanto disposto con la presente Deliberazione;

Vista la Legge Regionale n. 79 del 27/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 dell'8 gennaio 2018 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

Preso atto del parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 22/02/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare un "Avviso pubblico a presentare progetti per l'attivazione di azioni innovative e sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di precisare che i progetti dovranno essere redatti esclusivamente seguendo il "Formulario per la presentazione del progetto sperimentale" di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, pena la non ammissibilità e valutazione del progetto stesso;

3. di prevedere che i progetti sperimentali, in ordine alla loro ammissibilità, saranno valutati secondo i criteri di qualità/coerenza e innovatività progettuale contenuti nell'Avviso pubblico di cui all'Allegato A, da parte di un nucleo di valutazione appositamente nominato dall'Amministrazione regionale;

4. di stabilire che i progetti sperimentali approvati riceveranno un cofinanziamento regionale e che la quan-

tificazione in percentuale del contributo regionale non può essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto, non potendo, in ogni caso, superare l'importo massimo di complessivi euro 15.000,00;

5. di destinare l'importo complessivo di euro 202.555,00, per co-finanziare i progetti sperimentali ammissibili, imputandolo come segue:

- impegno n. 7128/2013 assunto con D.D. n. 6167/2013 per euro 101.277,50,

- impegno n. 8058/2014 assunto con D.D. n. 6698/2014 per euro 101.277,50,

ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 118/2011, sul capitolo n. 26004 "Azioni progettuali per l'integrazione socio-sanitaria - trasferimenti ad enti pubblici", annualità 2018 del bilancio pluriennale 2018-2020;

6. di dare atto che l'erogazione delle risorse finanziarie suddette è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

7. di dare mandato al settore competente della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale per l'adozione degli atti necessari per l'attuazione di quanto disposto con la presente Deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A**AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE PROGETTI PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE E SPERIMENTALI AD INTEGRAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI PER LA DEMENZA****1. Descrizione delle finalità dell'intervento**

La demenza è un insieme di sintomi causati da una malattia cronica e progressiva che colpisce il cervello e che comporta la compromissione di facoltà mentali, di aspetti inerenti l'affettività e l'emotività, il comportamento e la personalità. Questi sintomi interferiscono con le normali attività quotidiane del malato fino a renderle impossibili, con perdita parziale o completa dell'autonomia.

Rappresenta la quarta causa di morte nella popolazione anziana ultrasessantacinquenne dei Paesi occidentali ed è una delle cause di disabilità più importanti nella popolazione anziana, responsabile di oltre la metà dei ricoveri nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali). La prevalenza della malattia aumenta con l'età ed è maggiore nel sesso femminile. E' la patologia cronica degenerativa da cui si attende, nei prossimi decenni, il massimo aumento (+57% nel 2030, +130% nel 2050) e la sua diffusione è in costante crescita in conseguenza dell'allungamento dell'aspettativa di vita.

La demenza è una patologia con forti risvolti sociali, della durata media di 8/10 anni, progressiva, e che necessita di un costante "tutoraggio" fino alle cure di fine vita. I costi indotti da questa patologia sono altissimi. Le recenti linee guida europee, per la sola malattia di Alzheimer stimano in 21.000 euro l'anno il costo per le cure di una persona che ne è affetta.

In Italia circa l'80% delle persone colpite da demenza sono assistite a casa da familiari e, tra questi, sono soprattutto le donne (circa il 70% dei caregivers) a svolgere questo ruolo.

La demenza è una malattia che coinvolge tutta la famiglia sia per l'impegno assistenziale che per gli aspetti emotivi e relazionali. Il "caregiving" è dunque un'attività difficile e destabilizzante.

Come emerge dalla maggior parte degli studi al riguardo, il caregiver esperisce rabbia, stanchezza, senso di colpa (per il timore di non essere adeguato al compito), o percepisce una propria supposta "inutilità". Dal punto di vista psicologico sono i sintomi depressivi e i problemi d'ansia il vissuto più diffuso nel caregiving (stress cronico).

In linea con il Piano nazionale approvato nel 2015, la Regione Toscana con D.G.R. n. 1402 dell'11/12/2017, ha approvato il "Piano Regionale Demenze", uno strumento che vuole fornire agli operatori che, con differenti competenze, lavorano per e con le persone affette da demenza uno strumento di indirizzo per la diagnosi tempestiva della malattia e la presa in carico integrata del paziente e della sua famiglia.

La delibera dà indicazioni per l'organizzazione di una rete sociosanitaria integrata per la cura e l'assistenza delle persone con demenza e il sostegno dei familiari; indica le caratteristiche essenziali e i requisiti minimi del Centro Diurno Alzheimer; approva il Piano regionale delle Demenze, per migliorare qualità e appropriatezza degli interventi; favorisce e implementa l'assistenza al paziente, ma anche alla famiglia, aiutandola e supportandola, anche dal punto di vista psicologico, attraverso la partecipazione a momenti di socializzazione, con l'introduzione di nuovi luoghi informali, ma sufficientemente protetti, come Caffè Alzheimer e Atelier Alzheimer. L'obiettivo è creare una rete di servizi che non lascino mai soli né il paziente affetto da demenza né i suoi familiari, ma contribuiscano invece a renderli parte di una comunità sempre più attenta alle realtà della demenza, formare gli operatori e la società civile, innovare la cultura dell'inclusione, oltre che proseguire nella cura dei pazienti e intensificare la ricerca su questa importante e devastante patologia.

Gli interventi relativi alla persona con demenza sono classicamente distinti in farmacologici (diretti alla sintomatologia cognitiva e psicologico-comportamentale) e non-farmacologici.

Quest'ultima dizione è stata sostituita negli studi recenti con il termine "psicosociale" con l'intento di sottolineare un aspetto specifico, cioè che lo scopo principale dell'intervento è di favorire il "coping" e l'adattamento della persona alla sua condizione, di fornire supporto a questo adattamento e assistenza lungo tutto il decorso della malattia.

Questi interventi hanno un impatto diretto anche sulle abilità cognitive compromesse e sui sintomi psicologici e comportamentali. Il modello psicosociale include anche la prospettiva dell'approccio centrato sulla persona e considera che le manifestazioni cliniche e sintomatologiche della demenza non sono solo l'esito del danno organico, ma sono anche influenzati dalla storia precedente della persona, dalla sua personalità, dal contesto sociale e ambientale in cui vive e dalla disponibilità di risposte adeguate.

La demenza dunque incide sul singolo, ma anche sulla famiglia e sulla comunità in generale.

Prendersi cura delle persone affette da una malattia complessa come la Malattia di Alzheimer significa affrontare non solo il decadimento cognitivo, i sintomi comportamentali e i problemi fisici, ma anche accompagnare e sostenere i loro familiari nel ruolo assistenziale.

I familiari rappresentano, ancora, la prima risorsa assistenziale per il malato; il coinvolgimento è spesso totalizzante, faticoso sul piano fisico e gravoso sul piano emotivo. I bisogni emozionali, sociali e spirituali gravano fortemente sul buon esito del loro compito assistenziale e, talvolta, sul loro stato di salute.

E' necessario porre la doverosa attenzione alla relazione malato - familiare, ai nuovi equilibri e continui adattamenti. "Sostenere chi decide di mantenere la persona affetta da demenza nel proprio ambiente di vita" è dunque la finalità perseguita dal presente avviso.

Per questi motivi, con la D.G.R. n. 1402 dell'11/12/2017 e il Piano regionale demenze, si è cercato di dare risposte a tutte le problematiche legate alla malattia, prevedendo, nell'ambito dei servizi della rete, oltre a interventi sanitari specialistici e cure farmacologiche, sostegni specifici per pazienti e familiari, interventi di stimolazione cognitiva e altre opportunità per la socializzazione e il mantenimento delle capacità residue, gruppi di sostegno e auto-aiuto, corsi di formazione e informazione per i familiari, consulenze specialistiche, incentivando le esperienze dei "Caffè Alzheimer" e degli "Atelier Alzheimer".

I Caffè e gli Atelier Alzheimer rappresentano servizi a bassa soglia e ad alta capacità di contatto; sono luoghi informali (il bar del paese, della parrocchia), dove pazienti e familiari possono trascorrere insieme momenti di socializzazione alla presenza di esperti (medici, psicologi, e così via). Si collocano in uno spazio non coperto della rete formale svolgendo interventi di supporto dove altri servizi non arrivano. Possono essere anche elementi che, in modo del tutto naturale, si integrano con quelle iniziative comunitarie di prossimità che si sviluppano a livello territoriale (come ad esempio le Botteghe della Salute).

Tutte le attività rivolte a persone affette da demenza, sia ad alta (Modulo specialistico per disabilità cognitivo comportamentale in RSA) che a intermedia (Centro Diurno Alzheimer) che a bassa soglia come quelle oggetto del presente avviso, devono essere svolte sotto la supervisione e coordinamento da parte dei CDCD (Centri per la diagnosi dei disturbi cognitivi e le demenze) della zona distretto di appartenenza, al fine di assicurare una presa in carico unitaria dell'utente e della famiglia, erogare servizi in continuità e integrazione con il progetto per la persona con demenza e garantire una costante attività di monitoraggio degli interventi. Gli operatori che lavoreranno all'interno dei Caffè Alzheimer e degli Atelier Alzheimer, avranno la possibilità di ricevere un supporto formativo/conoscitivo e occasioni di incontro per lo scambio delle esperienze condivise.

Per la loro natura di servizi a bassa soglia, tali iniziative non sono normalmente inserite nella filiera delle risposte "istituzionali" e quindi rischiano di essere poco conosciute dai potenziali beneficiari. Per questo è molto importante la divulgazione promossa fin dalla fase iniziale di presentazione del servizio, mediante l'organizzazione di momenti di incontro tra la popolazione, i rappresentanti delle istituzioni, i medici di base, le associazioni del territorio.

L'attenzione su questi servizi deve essere tenuta accesa attraverso costanti azioni di promozione e di richiamo. L'informazione può essere veicolata anche dagli stessi utenti, dai medici di base, da associazioni e dalle realtà territoriali limitrofe che vengono a conoscenza dell'esperienza. Potranno essere coinvolti anche i mezzi di informazione a diffusione locale.

Ai fini della divulgazione del progetto, della partecipazione della comunità al suo svolgimento, e della ricerca di risorse umane, è importante costruire e mantenere contatti con: medici di medicina generale, famiglie, gruppi di auto-mutuo-aiuto, associazioni di familiari, associazioni di volontari,

cooperative sociali, parrocchie, centri sociali, istituzioni, servizi sociali, servizi assistenziali e sanitari, CDCD con l'obiettivo di sostenere la cultura delle reti informali in tutti i modi possibili.

2. INIZIATIVE AMMISSIBILI

Tipologie sperimentali:

CAFFE' ALZHEIMER
ATELIER ALZHEIMER

Ogni ambito territoriale può presentare un solo progetto. Un progetto può prevedere la presenza di una o di entrambe le tipologie di servizio.

Per le caratteristiche specifiche dei servizi si vedano le Schede relative: Scheda 1 – Caffè Alzheimer e Scheda 2 – Atelier Alzheimer.

3. SOGGETTI PROPONENTI

I progetti sperimentali devono essere elaborati all'interno di un'analisi del contesto territoriale di riferimento che trova la sua naturale collocazione nella Zona-distretto, e devono essere oggetto di una formulazione progettuale condivisa fra Conferenza zonale dei sindaci (o Società della Salute laddove costituita) e Azienda USL, anche su proposta degli operatori del sistema sociale e sanitario coinvolti, delle organizzazioni sindacali, dei soggetti del Terzo Settore e dei gestori privati e pubblici.

Le proposte devono essere presentate dalle Società della Salute, per le Zone distretto ove esse siano formalmente costituite ai sensi dell'Art. 71 bis della L.R. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i., ovvero, ove non costituite, dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci integrata (definita all'Art. 70 bis, comma 8 della L.R. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i.) nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria.

Il soggetto proponente è responsabile per l'intera durata progettuale del buon esito e del rispetto dei requisiti delle sperimentazioni approvate.

4. VALUTAZIONE DEI PROGETTI SPERIMENTALI

I progetti sperimentali, in ordine alla loro ammissibilità, saranno valutati secondo i seguenti criteri di qualità/coerenza e innovatività progettuale:

- particolare rilevanza ed utilità dell'iniziativa in ordine al perseguimento degli obiettivi prioritari contenuti nel PSSIR 2012-2015, come prorogato ai sensi dell'art. 29 della L.R. 1/2015;
- coerenza con la programmazione sociosanitaria regionale e locale e con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1402/2017;
- rispondenza delle azioni alle relative norme di settore nazionali, regionali e locali;
- coerenza degli obiettivi della sperimentazione con i contenuti, le modalità di attuazione, gli strumenti e le risorse previsti per l'attuazione degli stessi;
- dimensione dell'iniziativa, anche in rapporto all'ambito territoriale di realizzazione e al numero dei potenziali beneficiari;
- presenza di altri partners, con particolare attenzione a soggetti del mondo dell'associazionismo e del volontariato;
- eventuale coinvolgimento attivo degli utenti;
- previsione di ricadute, in termini positivi, sull'appropriatezza delle risposte socio assistenziali complesse e sulla flessibilizzazione del sistema integrato;
- presenza di elementi di novità sia in riferimento agli aspetti gestionali del progetto che organizzativi, metodologici, tecnologici e di governance dei servizi;

- qualità e sicurezza dei progetti attivati in relazione sia ai processi di produzione ed erogazione dei servizi che dei risultati prodotti per le persone assistite, tenendo conto di standard di riferimento di letteratura e benchmarking regionale;
- possibilità di replicabilità dell'intervento grazie alla definizione di elementi caratterizzanti e standard prestazionali certi dei nuovi servizi;
- capacità dell'intervento di sviluppare e promuovere reti di collaborazione fra servizi sociosanitari e altri attori territoriali anche non istituzionali.
- capacità di sviluppare azioni ed interventi di comunità, di tipo promozionale, integrandosi con le azioni svolte da servizi di prossimità (come le Botteghe della Salute) e/o da soggetti del terzo settore;
- idoneità del costo dell'iniziativa rispetto ai benefici e risultati attesi ovvero rilevanza dei contenuti e sostenibilità economico-finanziaria degli interventi;
- congruità del contributo richiesto, anche rispetto alle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio.

Nella valutazione dei progetti sarà tenuto conto anche di una distribuzione uniforme nelle 3 Aziende UU.SS.LL., nell'ottica di una equa rappresentatività delle stesse.

I progetti saranno approvati con decreto dirigenziale del Settore regionale competente per materia.

5. CONTRIBUTO REGIONALE

La Regione Toscana cofinanzia i progetti approvati.

La quantificazione in percentuale del contributo regionale non può essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto.

Il contributo assegnato a ciascun progetto non può superare, in ogni caso, l'importo massimo di complessivi euro 15.000,00.

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- il 50% del finanziamento alla comunicazione di avvio delle attività;
- il 50% a saldo a consuntivo su presentazione di analitica rendicontazione delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento e di relazione finale sulle attività svolte e i risultati ottenuti.

La quota di cofinanziamento può essere costituita integralmente da risorse del soggetto proponente o in tutto o in parte apportate da altri soggetti: altri enti pubblici, soggetti privati, soggetti del terzo settore, associazioni, ecc..

6. ELEMENTI ESSENZIALI

Il progetto deve prevedere almeno i seguenti elementi e le seguenti informazioni minime di contenuto:

1. descrizione del soggetto proponente e dell'eventuale partenariato con espressa indicazione della tipologia di servizio per il quale viene effettuata la proposta;
2. identificazione della sede operativa e del territorio di riferimento (Zona Distretto/Azienda USL/Società della Salute);
3. descrizione sintetica del progetto con esplicitazione degli elementi essenziali di innovazione della proposta rispetto all'offerta dei servizi presenti nel territorio di riferimento;
4. definizione dei soggetti destinatari potenziali dell'iniziativa (anche in termini numerico e di identificazione del bisogno);
5. descrizione degli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa proposta;

6. progettazione operativa ovvero relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento delle attività progettuali (azioni, attività, durata complessiva, tempistiche di realizzazione con relativo cronoprogramma e analisi dei costi);
7. definizione dei requisiti strutturali, organizzativi, gestionali e tecnologici che verranno garantiti nel corso della sperimentazione per l'erogazione dei servizi proposti;
8. descrizione della rete istituzionale attivata per la realizzazione del progetto, con esplicitazione di eventuali strumenti di formalizzazione adottati;
9. quantificazione dei risultati in termini di risposta al bisogno identificato;
10. eventuale proposta di un set di indicatori aggiuntivi che permetta il monitoraggio e la valutazione dei risultati previsti.

Il progetto sperimentale deve contenere anche una scheda finanziaria strutturata per singole voci di spesa e piano di finanziamento indicante l'entità del contributo richiesto alla Regione, nonché copia di eventuali domande inviate ad altri soggetti/enti finalizzate all'ottenimento di contributi per la stessa iniziativa e/o l'entità di eventuali contributi assegnati.

In fase di istruttoria la Regione Toscana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche alla documentazione presentata.

7. MONITORAGGIO

Il monitoraggio sarà assicurato dagli stessi proponenti, attraverso l'utilizzo del set di indicatori individuati in fase progettuale, condivisi al livello regionale.

I soggetti proponenti saranno tenuti ad inviare al Settore competente della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale una relazione intermedia sulle attività svolte, decorsi almeno sei mesi dall'inizio delle attività, e un report finale contenente gli esiti delle azioni sperimentate in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori di cui sopra.

Il monitoraggio e/o la valutazione degli esiti della sperimentazione saranno inoltre oggetto di incontri periodici di confronto e approfondimento.

8. SPESE AMMISSIBILI

Diversi fattori influiscono sul budget economico dei servizi a bassa soglia: il numero di personale retribuito e quello volontario; la possibilità di usufruire di servizi messi a disposizione da altre realtà che, quindi, non incidono direttamente sulle voci di spesa; l'affitto e la gestione degli spazi non direttamente imputati al servizio.

Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- sostenute successivamente alla data di avvio del progetto.

Le spese ammissibili a finanziamento per l'attuazione del progetto sono riconducibili alle seguenti categorie:

1. **Personale:** i costi del personale sono generalmente quelli relativi a contratti di lavoro dipendente e contratti con lavoratori autonomi parasubordinati. Possono essere rendicontati sulla voce "personale" gli incarichi per cui è previsto che il collaboratore presti la sua attività in modo continuativo, ovvero in modo sistemico e non occasionale sul progetto.
2. **Trasporto:** si intendono le spese sostenute per l'attività di trasporto/accompagnamento degli utenti da/per il servizio.

3. **Strumenti e attrezzature:** in questa voce sono incluse le spese per attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto (non è ammissibile l'acquisto di beni usati) per lo svolgimento dell'intervento.
4. **Materiale non durevole:** in questa voce si comprendono le spese per materiali di consumo specifico e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazioni acquistati nel periodo di competenza finanziaria dell'intervento. Le spese dovranno essere direttamente imputabili al progetto e saranno documentate da appositi giustificativi di spesa.
5. **Prestazioni di terzi:** si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell'intervento facenti parte del piano di lavoro tecnico-scientifico del progetto approvato. Le prestazioni di terzi non si riferiscono all'attività svolta dai soggetti proponenti. La spesa rendicontabile è costituita dal corrispettivo della prestazione erogata da:
 - A. Professionisti soggetti al regime IVA (contratto di lavoro autonomo professionale);
 - B. Società (contratto di prestazione di servizi);
 - C. Prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
6. **Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'intervento:** sono ammissibili costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca e previste per la realizzazione dell'intervento finanziato. Sono incluse materie prime, componenti e semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico.
7. **Comunicazione e disseminazione dei risultati:** i costi per comunicazione e disseminazione comprendono spese per allestimento di siti web relativi ai risultati progettuali, predisposizione materiale a fini comunicativi, organizzazione e partecipazione a eventi esterni. Sono in ogni caso consentite spese di disseminazione che rispondano a finalità strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi obiettivi.
8. **Spese generali:** le spese generali possono essere ammesse al finanziamento pro-quota, a condizione che siano effettivamente pagate e basate sui costi effettivi relativi all'intervento finanziato. La quota ammissibile di spese generali deve essere calcolata con il metodo del pro-rata. Le voci di costo ammissibili relativi alle spese generali, oltre ad eventuali costi esplicitamente citati nel progetto, sono principalmente:
 - costi del personale dipendente amministrativo e del personale dipendente direttivo;
 - assicurazioni;
 - energia elettrica, telefono, acqua, gas;
 - locazioni;
 - antinfortunistica;
 - acquisti di materiali e minuteria;
 - spese postali;
 - cancelleria;
 - certificazione di bilancio.

Non sono in ogni caso ammissibili tra le spese generali le seguenti spese:

- fidejussioni bancarie e assicurative;
- interessi passivi ed altri oneri finanziari;
- spese e oneri bancari;
- imposte e tasse;
- ammende, penali e spese per controversie legali.

Le spese generali possono incidere per un massimo del 10% sul budget totale.

Non sono inoltre considerati ammissibili:

- i costi già sostenuti con il contributo di altri programmi pubblici: internazionali, comunitari, nazionali o regionali;

- la valorizzazione economica di quei beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito;
- l'acquisto di immobili, ivi incluso gli oneri di acquisto e/o urbanistici;
- l'acquisto di automezzi o autovetture;
- i costi relativi ai mobili e agli arredi;
- qualsiasi tipo di manutenzione, compresi i servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, i servizi di giardinaggio, le spese per la ristrutturazione e la messa a norma di locali;
- l'acquisto di attrezzature usate;
- gli oneri finanziari (interessi debitori, spese e perdite di cambio, ecc.);
- qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti, ecc.;
- le spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- l'accumulo di scorte;
- contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle prestazioni volontarie non retribuite rese da soci, titolari e amministratori;
- spese di trasferta;
- i costi che derivano dall'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra i partner di uno stesso raggruppamento.

9. ASPETTI PROCEDURALI

I progetti, e la relativa lettera di trasmissione da parte del soggetto proponente, in formato pdf, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT e devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT con una delle seguenti modalità alternative:

- a) trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le amministrazioni pubbliche attive sul sistema InterPRO;
- b) trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it, per le amministrazioni pubbliche toscane non ancora attive sul sistema InterPRO.

Il campo oggetto dovrà riportare, a pena di inammissibilità, la seguente dicitura: "Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Progetto per l'attivazione di azioni innovative e sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza".

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta dalla notifica di "consegnato" rilasciata dal sistema InterPRO o dalla "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC. Saranno escluse le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra previste.

L'Amministrazione mittente è tenuta a verificare l'effettiva ricezione da parte di Regione Toscana attraverso le ricevute di consegna sopra descritte rilasciate dai sistemi telematici: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è pervenuta a destinazione.

La Regione Toscana approva l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con decreto dirigenziale entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione degli stessi.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Politiche per l'integrazione socio-sanitaria della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, dott.ssa Barbara Trambusti.

SCHEDA 1

IL CAFFÈ ALZHEIMER

PREMESSA

L'Alzheimer Caffè, ideato dal dottor Bere Miesen (psicologo clinico specializzato nell'ambito dell'invecchiamento al Marienhaven Psycho-geriatric Center, Warmond, Olanda), viene annoverato tra gli interventi di tipo psicosociale. Il primo Alzheimer Caffè nacque a Leiden il 15 settembre 1997 all'interno della sala conferenze dell'Università. Da allora tale esperienza si è sviluppata a macchia d'olio: ad oggi nei Paesi Bassi ne esistono più di 60 e ne sono nati altri anche nel Regno Unito, in Italia, in Grecia, in Australia e negli Stati Uniti d'America.

Rivolto principalmente a coloro che affrontano le fasi iniziali della malattia, l'Alzheimer Caffè può essere definito come un luogo sicuro dove poter respirare un'atmosfera accogliente e rilassata, nel quale i partecipanti, caregiver e i propri congiunti malati, possano esprimere se stessi, essere ascoltati e trovare conforto nella loro lotta contro l'isolamento e la solitudine.

L'Alzheimer Caffè è un posto dove familiari e malati possono recarsi e rimanere insieme, maturare la consapevolezza di non essere soli, acquisire conoscenze e metodi per meglio affrontare e gestire la malattia, condividere strategie e difficoltà, supportarsi vicendevolmente, trovare professionisti esperti con cui potersi confrontare liberamente.

La costituzione di servizi quali l'Alzheimer Caffè è tesa a soddisfare i bisogni assistenziali della fascia di popolazione anziana che presenta una forma di decadimento cognitivo di grado lieve-moderato, e che, vivendo ancora al proprio domicilio, viene accudita dalla famiglia di appartenenza mediante caregiver informali, quali familiari e/o assistenti private (badanti), con il supporto di caregiver formali, quali operatori del sistema pubblico (servizio ADI, SAD, etc.). L'intento primario è promuovere il benessere psico-fisico-sociale e conseguentemente migliorare la qualità di vita dell'anziano e del suo contesto familiare.

L'Alzheimer Caffè diviene un luogo dove poter esperire un sentimento di appartenenza e dove poter trovare riconoscimento e accettazione (Miesen, 2004). Tre gli obiettivi principali che, secondo Miesen, l'Alzheimer Caffè deve proporsi:

1. fornire conoscenze e informazioni sugli aspetti medici e psicosociali della demenza;
2. enfatizzare l'importanza dell'interazione tra i familiari e quanti vivono quotidianamente l'esperienza di caregiving, con le persone affette da demenza e del parlare liberamente dei problemi che il malato e la sua famiglia vivono nel quotidiano (riconoscimento e accettazione sociale);
3. promuovere l'emancipazione delle persone con demenza e delle loro famiglie al fine di prevenire l'isolamento.

Sulla base di questi presupposti il servizio, calato all'interno della realtà territoriale di appartenenza, si propone di migliorare la qualità di vita della famiglia, mediante la proposta di interventi specifici rivolti sia ai caregiver (formali e informali) che al malato (attività di socializzazione o con finalità riabilitative).

Gli incontri presentano una duplice natura: quella terapeutica, che dà ampio spazio all'informazione ed alla formazione dei caregiver e quella riservata all'interazione informale, alla convivialità. È di primaria importanza che i partecipanti possano confrontarsi informalmente senza interruzione, condividendo problematiche ed esperienze, consultando liberamente operatori e specialisti, in un'atmosfera tranquilla e accogliente.

La scelta della sede e degli orari influenza l'affluenza; è importante operare tale scelta in maniera consapevole e ragionata, considerando le preferenze personali del gruppo che afferisce, sia dei caregiver che dei malati.

Ogni incontro promosso dall'Alzheimer Caffè prevede l'approfondimento di tematiche diverse. Miesen, pur proponendo tematiche specifiche, ammette la possibilità che non venga definito

l'argomento da trattare, consigliando, però, di perseguire un comune filo conduttore. Generalmente le tematiche trattate corrispondono al cronologico decorso della malattia (cause, sintomi, etc.). Viene contemplata l'eventualità di approfondire tematiche proposte dagli stessi partecipanti.

La nascita di un Alzheimer Caffè avviene conseguentemente ad un bisogno rilevato o espresso dalla popolazione che vive quotidianamente le problematiche dirette o indirette conseguenti all'invecchiamento patologico. Spesso si denota nei familiari che si trovano a dover loro malgrado gestire tali patologie una carenza di conoscenze, di informazioni e di strumenti necessari a garantire un'adeguata assistenza al proprio congiunto. Talvolta gli stessi familiari non richiedono sostegno e supporto poiché non riescono a individuare il servizio idoneo per soddisfare le loro richieste. Anche per sopperire a tali difficoltà nasce l'esperienza degli Alzheimer Caffè.

L'Alzheimer Caffè deve saper mettersi in gioco, e soprattutto mettersi in rete: se fallisce nel collegamento con le reti formali ed informali dei servizi, rischia di isolarsi e di non svolgere un servizio alla famiglia, anzi di duplicare servizi già esistenti. In un'area di ampie necessità, il mettersi in collegamento con le reti esistenti è di aiuto alla famiglia ed alla persona malata.

La sussidiarietà degli Alzheimer Caffè è frugale nella sua apparente semplicità, quanto profonda nella sua efficacia verso il malato e la famiglia. Gli Alzheimer Caffè si devono integrare nella rete dei servizi formali ed informali, con l'obiettivo di essere presenti dove c'è bisogno, con strumenti semplici, ma efficaci, con disponibilità e professionalità, a servizio della famiglia e del malato.

Destinatari dell'intervento

I destinatari, siano essi caregiver o anziani affetti da decadimento cognitivo, appartengono ad una fascia della popolazione particolarmente svantaggiata: mentre i caregiver presentano un carico assistenziale oneroso che si ripercuote su molteplici aspetti della vita quotidiana inducendo problemi di natura fisica, psicologica, sociale, economica e familiare, i malati risultano svantaggiati in quanto affetti da un deterioramento progressivo e ingravescente che comporta la riduzione della loro autonomia.

La persona affetta da demenza

L'Alzheimer Caffè è un luogo dedicato prioritariamente all'anziano affetto da demenza.

Esso da un lato cerca di rispondere ai bisogni d'inclusione e di emancipazione del malato, dall'altro di fornire una serie di attività per stimolare le capacità residue.

I familiari e gli assistenti familiari (caregiver informali)

Il familiare dell'anziano con deterioramento cognitivo di grado da lieve a medio-grave, soprattutto se residente a domicilio, ha un ruolo fondamentale nella cura; talvolta si trova a dover gestire situazioni delle quali non ha sufficienti conoscenze pratiche o teoriche. È necessario includerlo come destinatario delle attività previste all'interno del Caffè, garantendo interventi specifici e mirati, congegnati sulla base dei bisogni espressi (es. informazione, sostegno, sollievo, etc.). Ruolo di cura non di poco conto hanno le assistenti familiari; per questo motivo è bene prevedere per loro un programma specifico.

La Comunità

Le diverse esperienze europee sottolineano la necessità di rendere il Caffè un luogo aperto anche a persone anziane non affette da deficit cognitivo, ma che semplicemente manifestino il desiderio di parteciparvi.

Da un lato la persona trae giovamento dal frequentare il Caffè sotto l'aspetto della socializzazione e dell'attività di stimolazione; dall'altro, la sua presenza può rappresentare una risorsa per il Caffè stesso, in virtù dell'aiuto che può offrire agli altri come volontario.

Il ruolo del Caffè all'interno della rete territoriale

L'Alzheimer Caffè proprio per sua natura non può e non deve sostituirsi o sovrapporsi a servizi già esistenti, ma deve sostenerli, integrandosi con gli altri interventi. In questo modo, grazie all'azione sinergica, ogni Ente afferente alla rete garantisce al nucleo familiare un soddisfacimento dei bisogni.

L'Alzheimer Caffè si configura come servizio di mediazione all'interno delle reti territoriali e come parte di quelle stesse reti - fatte di servizi di prossimità sia formali che informali - in grado di attivare interventi di comunità.

Il setting

La sede

La sede deve essere scelta privilegiando soluzioni facilmente raggiungibili, senza barriere, sicure, con parcheggio, con disponibilità di più stanze per la differenziazione delle attività, bassa valenza sanitaria, ma aspetto familiare e accogliente.

I luoghi dove gli Alzheimer Caffè possono essere collocati sono:

- strutture per anziani: Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Centri Diurni (CD o CDA);
- luoghi di ritrovo concessi da istituzioni comunali, parrocchiali, sedi di associazioni di volontariato;
- alcune attività iniziate negli Alzheimer Caffè possono proseguire al domicilio del paziente e del caregiver (training cognitivo, supporto psicologico al familiare).

La collocazione in una struttura per anziani ha la possibilità di usufruire dei servizi della RSA stessa o di un CD-CDA. Allo stesso tempo il luogo può avere lo svantaggio di essere identificato dai familiari e dai malati come un'area di pre-ricovero in RSA, incorrendo così nel rischio di ridurre l'apertura alla comunità e l'inclusione sociale.

Il trasporto

Qualora l'anziano non possa raggiungere autonomamente il Caffè (se il familiare è impossibilitato), è necessario ricorrere alla collaborazione dei volontari o di altri familiari e all'utilizzo di un mezzo idoneo, per esempio del Comune o di un'associazione.

Tale eventualità deve essere considerata sin dalla fase di progettazione.

Le modalità di svolgimento

La fase di valutazione neuropsicologica

Nella fase di valutazione sia i partecipanti che i loro familiari vengono esaminati, attraverso test e scale standardizzati, in due diversi momenti: all'inizio e a distanza di 6 mesi dall'intervento. I partecipanti vengono valutati prima di iniziare l'intervento, al fine di ottenere un'indicazione sul loro grado di compromissione cognitiva, in modo da indirizzarli verso il trattamento più adeguato.

La medesima valutazione viene ripetuta a distanza di 6 mesi dall'inizio dell'intervento (follow-up) al fine di valutare l'effetto del trattamento in corso in diversi ambiti: cognitivo, affettivo, funzionale e comportamentale.

Nella fase di valutazione viene analizzato anche l'effetto dell'intervento sui vissuti psicologici dei familiari che si prendono cura delle persone affette da demenza. Prima dell'intervento, e al follow-up, ai familiari vengono somministrate delle scale che consentono di esaminare la percezione della loro qualità di vita e del carico assistenziale.

Le attività rivolte alla persona malata

Per il malato è importante entrare in contatto con persone di cui ci si può fidare, che siano in grado di interagire empaticamente e di aiutarlo nelle difficoltà cognitive o funzionali. In base allo scopo da raggiungere, le attività che possono essere proposte sono:

1. attività occupazionali il cui intento è stimolare indirettamente le funzioni cognitive (laboratori manuali, etc.);
2. attività volte a sollecitare le capacità cognitive (ideate e ponderate sulla base del profilo cognitivo individuale);
3. attività che agiscono sulla capacità di ogni individuo di definire il proprio sé ed essere in grado di rapportarsi con gli altri (attività ludico-ricreative);
4. trattamenti non farmacologici di gruppo quali: stimolazione cognitiva, snoezelen therapy, pet therapy, approccio capacitante, reminescence therapy, validation therapy, etc.

Tali attività solitamente vengono rivolte a piccoli gruppi (7-8 persone). L'intento perseguito è, in generale, sollecitare e mantenere un ottimale livello delle funzioni fisiche, psicologiche e sociali dell'individuo, utilizzando le sua abilità residue.

Ideare attività animativo/ludico-ricreative pensate "ad hoc", secondo i principi dei più recenti trattamenti non farmacologici, diviene elemento fondamentale per la promozione del benessere psico-fisico.

Può essere prevista la possibilità di erogare anche interventi individuali, quali, a titolo esemplificativo:

- intervento psicologico e neuropsicologico: è rivolto alla persona affetta da demenza, volto a sollecitare e mantenere le capacità cognitive residue (stimolazione cognitiva etc.) e/o a sostenere il malato nel percorso di accettazione della malattia;
- intervento educativo: si pone l'obiettivo di stimolare le abilità funzionali residue dell'anziano affetto da decadimento cognitivo, con lo scopo di mantenerlo il più autonomo possibile rispetto ai deficit presentati.

Le attività rivolte ai familiari

Per il familiare è importante parlare con persone competenti, dalle quali ricevere informazioni su come comportarsi, sul significato della malattia e sulle possibili forme di assistenza attuabili.

Il Caffè rappresenta uno spazio di condivisione di problemi, di scambio e acquisizione di nuove conoscenze per i familiari, ma anche di promozione del benessere. I familiari possono partecipare alle attività dirette al proprio caro mettendosi in gioco e riscoprendo, in questo modo, l'importanza del "fare insieme".

I caregiver possono inoltre svolgere attività parallele a quelle proposte ai malati, come partecipare a incontri informativi e formativi su tematiche relative alla demenza o su altri argomenti (alimentazione, tecniche di rilassamento, etc.) e partecipare a momenti di gruppo, confronto e scambio di esperienze.

È importante sollecitare un continuo confronto tra i familiari partecipanti poiché è possibile apprendere informazioni, strategie che possano aiutare a meglio gestire il proprio caro malato.

I professionisti e i ruoli specifici

L'equipe deve essere multidisciplinare nell'ottica di poter individuare e rispondere ai molteplici bisogni dei malati e dei familiari sui vari aspetti della malattia (fisico, assistenziale, psicologico, ludico...).

Il coordinatore

È una figura essenziale poiché coordina le diverse figure professionali e i volontari che interagiscono all'interno del Caffè e supervisiona la programmazione delle attività. Inoltre, è punto di riferimento per gli anziani e le famiglie.

Lo psicologo

Fra le figure specializzate nel trattamento delle problematiche delle demenze, lo psicologo è sicuramente una tra le più presenti.

Ha una duplice funzione: supporta e attua le attività rivolte ai pazienti (trattamenti non farmacologici) e conduce le attività rivolte ai familiari (attività di supporto psicologico individuali e di gruppo) ed ai volontari. L'approccio al paziente si realizza attraverso la valutazione neuropsicologica iniziale e di follow-up e nell'attuazione di trattamenti non farmacologici (stimolazione cognitiva, approccio capacitante, validation therapy, etc.); nei confronti dei caregiver, lo psicologo propone e realizza gli incontri di sostegno, individuali o di gruppo. Talvolta è presente durante lo svolgimento delle altre attività affiancando l'educatore, con un ruolo di supervisione essenziale per gli anziani maggiormente in difficoltà e le dinamiche relazionali anziano-caregiver.

L'educatore professionale

Conduce le attività occupazionali e quelle ludico-ricreative, strutturandole sulla base delle capacità e degli interessi dei singoli partecipanti per evitare, il più possibile, situazioni complesse per il singolo malato. È, quindi, un operatore sensibile e attento alle reazioni degli anziani coinvolti nelle attività da lui proposte.

Altri professionisti

Altri professionisti sono coinvolti negli incontri informativi su temi specifici. Possono essere: psichiatra, geriatra, neurologo, fisioterapista, dietista, avvocato, assistente sociale, infermiere, etc.

I volontari

I volontari, ivi inclusi i tirocinanti (sia universitari sia degli Istituti superiori), ricoprono varie mansioni: coadiuvano nella gestione del gruppo e nelle attività, svolgono lavori di segreteria, si occupano degli acquisti, etc. È di fondamentale importanza garantire loro un coordinamento ed una supervisione costante. Oltre a ciò vengono previsti periodicamente incontri di supporto e corsi formativi.

SCHEDA 2

L'ATELIER ALZHEIMER

PREMESSA

L'Atelier Alzheimer o "palestra per disturbi cognitivi" è un laboratorio di stimolazione cognitiva per persone affette da demenza con sintomi comportamentali e cognitivi manifestati lievi o di media entità, con attività volte al contenimento dei sintomi e al mantenimento delle capacità residue dell'anziano.

Obiettivo dell'intervento è la stimolazione cognitiva, sociale e sensoriale volta al mantenimento delle capacità elementari dell'utente, utile al miglioramento della qualità di vita all'interno del contesto familiare.

Il programma stimola i meccanismi alla base dei processi cognitivi più importanti della vita quotidiana di un soggetto: l'attenzione, la memoria, le abilità di fluency verbale e le capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo.

L'Atelier Alzheimer quindi, laboratorio dove i soggetti affetti da demenza si incontrano sotto la supervisione di personale esperto (psicologo, OSS, counselor, animatore, ecc), ben si colloca tra i servizi family friendly, di riconoscimento e salvaguardia dei legami familiari del malato, nella consapevolezza che le varie forme di decadimento cognitivo sono a tutti gli effetti "malattie di famiglia", soprattutto nei casi in cui il familiare si accolla la presa in carico del malato al domicilio.

L'Atelier Alzheimer si propone di integrare il ventaglio dei servizi per la Demenza, volto al miglioramento della qualità di vita dei malati e dei familiari. L'obiettivo è quello di offrire al malato una opportunità di riabilitazione psicofisica, finalizzata al contenimento dei sintomi, al mantenimento delle funzioni e alla qualità della vita, avvalendosi di attività della vita quotidiana o attività strutturate, come musicoterapia, pet therapy, ecc.. Al tempo stesso, il servizio si propone di fornire alla famiglia le competenze necessarie per svolgere al meglio il lavoro di cura nell'ambiente domestico. La tipologia delle attività, nella loro possibile varietà, è caratterizzata dall'integrazione delle diverse dimensioni della persona, coniugando la stimolazione cognitiva ed emotiva alla stimolazione motoria.

Anche se le forme di Demenza sono malattie degenerative che determinano un progressivo decadimento cognitivo e funzionale, inarrestabile allo stato attuale della conoscenza, lo stile di vita del malato, che comprende attività della sfera fisica, relazionale ed emotiva, può contrastare la progressione dei sintomi e la perdita delle funzioni. Da questa osservazione nasce l'esigenza di offrire al malato l'opportunità di svolgere una attività "riabilitativa", che rallenti la perdita delle funzioni correlata alla progressione della malattia e garantisca la migliore qualità di vita possibile.

Destinatari dell'intervento

La persona affetta da demenza

L'utente tipo è una persona con diagnosi di Demenza, mobilità conservata, deficit cognitivo medio-lieve in assenza di gravi disturbi del comportamento, che abbia mantenuto un minimo grado di capacità comunicativa.

L'Atelier Alzheimer mira a sviluppare e attuare opportune azioni volte al contenimento dei sintomi ed al mantenimento delle capacità residue dell'utente.

Il caregiver

Rispetto alla demenza, il caregiver informale è il secondo soggetto a essere colpito, con ripercussioni importanti in termini di qualità della vita.

Quindi è ineludibile che, sebbene l'obiettivo primario del progetto deve essere rivolto a contrastare la progressione dei sintomi e della perdita delle funzioni di vita del malato, il progetto ha un impatto consistente anche sulla vita del caregiver; oltre a poter fornire risposte a criticità emergenti e soddisfare richieste di empowerment, si pone anche una finalità di respite per il caregiver.

Partendo da una serie di constatazioni che riguardano la difficoltà che il caregiver incontra nel garantire al malato uno stile di vita adeguato ai suoi bisogni, il decadimento progressivo, cognitivo e funzionale, delle forme di demenza e l'osservazione che lo stile di vita del malato può contrastare la progressione dei sintomi e la perdita delle funzioni, l'Atelier Alzheimer si propone di aiutare anche la famiglia ad acquisire maggiori competenze della gestione della malattia a domicilio per una organizzazione più serena del tempo personale del caregiver.

Il ruolo dell'Atelier all'interno della rete territoriale

L'Atelier Alzheimer rappresenta un ulteriore tassello del mosaico costituito dalle proposte che la rete territoriale può offrire alle persone con demenza e alle loro famiglie.

Affinché tale iniziativa funzioni nel migliore dei modi è opportuno che esso stabilisca una collaborazione attiva e continuativa con la rete dei servizi a disposizione dei malati e dei loro familiari. Esperienze già attive hanno evidenziato che la partecipazione all'Atelier favorisce la conoscenza e il corretto utilizzo della rete dei servizi disponibili nel territorio rivolti alla popolazione anziana. Quando necessario, può anche svolgere il ruolo di tramite tra popolazione e Sarebbe auspicabile potersi avvalere, sin dalla fase di progettazione iniziale dell'esperienza, della collaborazione e del sostegno delle istituzioni e delle associazioni di familiari e volontari attive nel territorio. Ciò è importante non soltanto per il sostegno che l'istituzione è in grado di fornire, ma, soprattutto, per ottenere il riconoscimento dell'Atelier all'interno della rete dei servizi volti a sostenere l'anziano con demenza e chi se ne prende cura.

Il setting

La sede

La sede deve essere scelta privilegiando soluzioni facilmente raggiungibili, senza barriere, sicure, con parcheggio, con disponibilità di più stanze per la differenziazione delle attività, bassa valenza sanitaria, ma aspetto familiare e accogliente.

Il luogo degli incontri dovrebbe essere una stanza luminosa, tranquilla, attrezzata del materiale necessario per lo svolgimento delle varie attività.

Il trasporto

Qualora l'anziano non possa raggiungere autonomamente l'Atelier (se il familiare è impossibilitato), è necessario ricorrere alla collaborazione dei volontari o di altri familiari e all'utilizzo di un mezzo idoneo, per esempio del Comune o di un'associazione.

Tale eventualità deve essere considerata sin dalla fase di progettazione.

Le modalità di svolgimento

La fase del reclutamento

Una prima fase del percorso è rappresentata dal "colloquio-intervista" con il caregiver principale. Questo momento è indispensabile per raccogliere informazioni particolareggiate sia di tipo anagrafico che sull'anamnesi, sulla storia di vita, sui gusti, le preferenze e le attitudini della persona utili per creare un intervento il più personalizzato possibile da parte degli operatori.

Durante questo primo colloquio vengono inoltre somministrati al caregiver questionari volti a rilevare informazioni circa il carico assistenziale e a misurare eventuali sintomi depressivi.

In questa fase è previsto un inquadramento del funzionamento cognitivo attraverso una testistica standardizzata reperibile in letteratura scientifica, utile e necessaria per attivare l'intervento di stimolazione cognitiva.

La fase degli interventi

L'intervento è svolto attraverso:

- presa in carico della situazione familiare da parte dello psicologo (anamnesi, storia di vita dell'utente e della famiglia, attuali criticità della gestione della malattia, etc.)
- inquadramento del funzionamento cognitivo dell'utente e monitoraggio nel tempo da parte del neuropsicologo.

L'intervento riabilitativo è svolto previa definizione di un progetto personalizzato, stilato in collaborazione con la famiglia e rivalutato periodicamente.

I risultati dell'attività vengono condivisi con i familiari, che ottengono anche addestramento su come mantenere gli effetti ottenuti nel laboratorio anche durante la permanenza in casa dell'anziano.

I familiari hanno la possibilità di riposare e avere del tempo a disposizione per se stessi, migliorando anche la qualità della relazione in famiglia.

L'intervento si svolge sulla base di un piano di attività individuale personalizzato, elaborato sui bisogni e le caratteristiche dell'utente, sviluppato in base all'inquadramento del funzionamento cognitivo, della storia medica e di vita dell'utente e contestualmente mediante l'osservazione e la collaborazione dei familiari. Tali informazioni risultano utili al fine della programmazione delle attività direttamente riferibili alla vita di tutti i giorni e alla sfera cognitiva, fisica, relazionale ed emotiva dell'anziano, che prevedono lo svolgimento di:

- attività personalizzate e realizzate con definite modalità di relazione;
- attività finalizzate alla stimolazione cognitiva, sensoriale e sociale utili mantenimento della capacità elementari dell'utente;
- attività con valenza ecologica riprese dalla normale quotidianità (lettura giornale, ortoterapia, bricolage) oppure strutturate (musicoterapia, attività motoria, pet therapy).

I partecipanti vengono seguiti da personale specializzato nella ri-abilitazione cognitiva; nelle attività specifiche intervengono varie figure professionali specializzate nell'assistenza di persone affette da patologie cognitive come psicologo, neuropsicologo, educatore, animatore, counselor, operatore socio-sanitario e terapeuta.

Operatori esperti nella gestione e occupazione della persona con Demenza si occuperanno di condurre attività occupazionali finalizzate al contenimento dei sintomi, al mantenimento delle autonomie e alla qualità della vita, stimolando i meccanismi alla base dei processi cognitivi più importanti della vita quotidiana di un soggetto: l'attenzione, la memoria, le abilità di fluency verbale e le capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo.

Il lavoro sarà coordinato e organizzato in equipe sotto la supervisione dello psicologo e del neuropsicologo di riferimento; l'idea è di rendere il più possibile personalizzato l'intervento, attraverso la stimolazione di specifiche funzioni cognitive, con il fine ultimo di mantenere e potenziare le capacità residue degli utenti inseriti all'interno dell'Atelier Alzheimer.

Il progetto prevede inoltre, un coinvolgimento e sostegno costante nei confronti dei familiari e dell'eventuale assistente familiare (badante) nell'ottica di fornire alle persone che si prendono cura degli utenti affetti dalla malattia di Alzheimer utili indicazioni su come gestire la malattia a domicilio e riproporre a casa alcune delle attività che si svolgono al centro, dando continuità così, anche se in forma attenuata, alla riabilitazione.

L'Atelier Alzheimer aiuta dunque la famiglia ad acquisire maggiori competenze rispetto alla gestione della malattia a domicilio per una organizzazione più serena del tempo personale del caregiver.

I professionisti e i ruoli specifici

Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento, per la valutazione e il monitoraggio dell'utenza da inserire nel percorso, per il lavoro dedicato ai caregiver informali e formali e il loro diretto coinvolgimento, è necessario creare una rete coordinata e integrata pluriprofessionale.

Gli operatori coinvolti sono essenzialmente:

- Neuropsicologo: si occupa della valutazione neuropsicologica e del monitoraggio dell'attività di stimolazione cognitiva;
- Psicologo: gestisce i colloqui con le famiglie, si occupa del sostegno dei caregiver e del monitoraggio delle attività degli operatori;
- Animatore: si occupa della animazione riabilitativa e della stimolazione cognitiva sotto la supervisione dello psicologo e del neuropsicologo;
- OSS: partecipa alla animazione riabilitativa e alla stimolazione cognitiva sotto la supervisione dello psicologo e del neuropsicologo e si occupa dell'aiuto alla persona per eventuali bisogni fondamentali;
- Psicoterapeuta: Gestisce gli incontri di supporto affettivo-emotivo rivolto ai familiari degli utenti;
- Terapeuti professionali specializzati nei singoli laboratori: Musicoterapeuta, Pet-Therapist.

Altri professionisti

Altri professionisti sono coinvolti negli incontri informativi su temi specifici.

I volontari

I volontari, ivi inclusi i tirocinanti (sia universitari sia degli Istituti superiori), ricoprono varie mansioni: coadiuvano nella gestione del gruppo e nelle attività, svolgono lavori di segreteria, si occupano degli acquisti, etc. È di fondamentale importanza garantire loro un coordinamento ed una supervisione costante. Oltre a ciò vengono previsti periodicamente incontri di supporto e corsi formativi.

Allegato B**SEZIONE A
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE**

Anagrafica dell'ambito territoriale candidato

Denominazione	
Sede legale	
Rappresentante legale	
Referente per l'implementazione del programma	
Telefono	
Posta elettronica	
PEC	

Informazioni sul responsabile e coordinatore dell'implementazione del programma (per l'ambito territoriale)

Cognome e Nome	
Domicilio	
Telefono	
Cell.	
Posta elettronica	

TITOLO**SOGGETTO PROPONENTE****SOGGETTI COINVOLTI**

TERRITORIO DI RIFERIMENTO (AZIENDA USL, ZONA DISTRETTO, SOCIETÀ DELLA SALUTE)**TIPOLOGIA DI SERVIZIO PER IL QUALE VIENE EFFETTUATA LA PROPOSTA (è possibile valorizzare entrambe le opzioni)**

- Caffè Alzheimer
- Atelier Alzheimer

SEDE OPERATIVA**DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO**

ELEMENTI ESSENZIALI DI INNOVAZIONE RISPETTO ALL'OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO


A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to provide details on essential innovation elements compared to services currently offered in the reference territory.


SOGGETTI DESTINATARI: Obiettivi e modalità di presa in carico dei potenziali destinatari

A rectangular box with a thin black border, intended for the user to specify the target subjects, objectives, and methods of taking on potential beneficiaries.

OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivi generali

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to describe the general objectives of the project.

Obiettivi specificiA large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write specific objectives.**PROGETTAZIONE OPERATIVA (Illustrare le modalità di svolgimento delle attività in termini di tempistiche di realizzazione, durata e azioni necessarie)**A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to describe the operational planning, including modalities, timelines, duration, and necessary actions.

SEZIONE B
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
(compilare una scheda per ogni tipologia)

TIPOLOGIA INTERVENTO (indicare se Caffè Alzheimer o Atelier Alzheimer)

--

REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E TECNOLOGICI GARANTITI

Caratteristiche	Descrizione
Spazi a disposizione	Descrivere e indicare i m ² medi per ciascun ospite
Collocazione	Descrivere in quale contesto è ubicata la struttura e se è centrale o meno se ha a disposizione parcheggi adeguati ecc.
Barriere	S/N
Servizi igienici accessibili	S/N
Trasporti	<input type="checkbox"/> struttura servita dal sistema di trasporto pubblico <input type="checkbox"/> il trasporto è incluso nel servizio <input type="checkbox"/> struttura non servita dal sistema di trasporto pubblico e trasporto non incluso nel servizio
Materiale presente	
ALTRO (specificare)	

RISULTATI ATTESI E INDICATORI

INDICATORI	MODALITÀ DI CALCOLO	RISULTATI ATTESI (in sede di progettazione deve essere effettuata una stima per ciascun indicatore)
Capacità di presa in carico pazienti	$\frac{\text{utenti effettivi/settimana}}{\text{utenti potenziali/settimana}}$	
Frequenza annua media utenti	$\frac{\text{numero giornate annue x utente}}{\text{numero utenti}}$	
Continuità di coinvolgimento (famiglie e caregiver)	Numero di famiglie e caregiver presenti per oltre il 50% degli incontri dedicati	
Durata media degli incontri		
Se diverso, orario medio di apertura		
Costo medio utente		
Questionari di gradimento	Indicare se previsti o meno	
Strumenti per la valutazione multidimensionale	Se previsti, indicare per ciascun dominio (funzioni cognitive; tono dell'umore; stato di salute; disturbi del comportamento; qualità della vita del paziente; carico assistenziale) la tipologia, le modalità e la tempistica di somministrazione.	
...	...	

PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	
Contributo richiesto alla Regione Toscana	
Cofinanziamento	
Totale	

SOGGETTO COFINANZIATORE	IMPORTO

Per il dettaglio compilare la scheda riportata nel foglio elettronico allegato – SEZIONE C.

DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 225

Fondo Nazionale per le non Autosufficienze: interventi per il sostegno alla funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA - annualità 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n.40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Ricordato che la L.R. 18 dicembre 2008 n. 66, all’art. 7, prevede la possibilità di erogare prestazioni alle persone non autosufficienti, supportando l’impegno delle famiglie nelle attività di cura ed assistenza, con specifico riferimento ad interventi in forma indiretta, anche domiciliari, per il sostegno delle funzioni assistenziali;

Preso atto che la L.R. 23 marzo 2017 n. 11 modifica la L.R. n. 40/2005 e la L.R. n. 41/2005 e approva l’elenco degli ambiti territoriali risultanti dall’accorpamento delle preesistenti zone-distretto e che il comma 1 dell’art. 22, della legge suddetta, prevede che gli ambiti territoriali delle zone-distretto di nuova istituzione decorrono dal 1° gennaio 2018;

Considerato che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della L.R. 1/2015, prevede al punto 2.3.6.5 “la disabilità”, l’attivazione, per ciascuna persona con disabilità, di un “progetto globale di presa in carico” inteso come l’insieme organizzato delle risposte e degli interventi che accompagnano la persona nei suoi cicli di vita, seguen- done la modificazione dei bisogni nel tempo, al fine di garantirle la più alta qualità di vita possibile;

Rilevato che il citato PSSIR prevede espressamente la sperimentazione di proposte progettuali innovative e lo sviluppo di specifici percorsi assistenziali che affrontino l’area della cronicità;

Tenuto conto che la Giunta Regionale con propria delibera n. 721 del 3 agosto 2009 ha stabilito di promuovere azioni sperimentali, da attivare da parte delle Aziende USL toscane, finalizzate ad implementare l’offerta di assistenza domiciliare a persone con gravissime patologie progressivamente invalidanti ed ha stabilito che tali sperimentazioni debbano coinvolgere le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) che si trovano nella fase avanzata della malattia;

Viste le delibere G.R. n. 1053/2011, con la quale è stato approvato il “programma attuativo degli interventi di assistenza domiciliare a favore dei malati di SLA” e G.R. n. 723/2014, con la quale sono state ulteriormente sviluppate azioni di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissima, con particolare riferimento a quelle affette da SLA;

Stabilito di mantenere vigenti, fino a nuove indicazioni, i criteri e le modalità di accesso alle azioni di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA già previste con le citate delibere G.R. n. 721/2009 e n. 723/2014 e con decreto n.5725/2009, coerentemente a quanto stabilito dal Consiglio Sanitario Regionale (CSR) con proprio parere n. 40/2009;

Vista la delibera G.R. n. 300/2017, con la quale si destinano alle Aziende USL della Toscana le risorse ministeriali di cui al Fondo per la non autosufficienza annualità 2016, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA, per l’annualità 2017;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 27 novembre 2017 recante “Ripartizione delle risorse finanziarie affluite al Fondo per le non autosufficienze, per l’anno 2017” ha assegnato alla Regione Toscana la somma complessiva di euro 31.026.440,00;

Preso atto che l’art. 2 del suddetto decreto stabilisce che le Regioni debbano utilizzare in maniera esclusiva, per una quota non inferiore al 50%, le risorse loro assegnate e ripartite con il medesimo decreto, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per una somma pari a euro 15.513.220,00;

Considerato che, come previsto con DGR 300/2017 sopra richiamata, è stato effettuato il monitoraggio sugli interventi attivi al 31/12/2017, a seguito del quale è stata rilevata la spesa effettiva sostenuta nel corso del 2017 dalle Aziende USL per il sostegno alla funzione assistenziale domiciliare nei confronti delle persone affette da SLA e calcolata la spesa maggiore o minore da queste sostenuta rispetto all’assegnazione delle risorse per l’annualità 2017, nonché la stima della spesa da sostenere nell’annualità 2018, anche ripartita per zone distretto, come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto necessario rendere disponibili alle Aziende USL una quota parte delle risorse di cui al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2017, al fine di assicurare, per l’intero anno 2018, la prosecuzione degli

interventi già avviati e da avviare in relazione al sostegno alla funzione assistenziale domiciliare nei confronti delle persone affette da SLA, quantificando per l'anno 2018 in euro 3.613.339,93 la somma complessiva da destinare a tal fine, tenuto conto del monitoraggio effettuato sugli interventi attivi al 31/12/2017, delle spese maggiori o minori sostenute dalle Aziende USL nel 2017 e della stima della spesa per il 2018;

Precisato che per la copertura dei contributi delle persone in carico a ciascuna zona distretto, le Aziende USL Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est dovranno tenere conto, rispettivamente, delle risorse residue pari a euro 126.225,75 e a euro 251.634,06 per i minori oneri sostenuti nel 2017 e che l'Azienda USL Toscana Centro dovrà invece tenere conto di risorse, pari a euro 11.399,74 messe a disposizione con il presente atto, per i maggiori oneri sostenuti nel 2017, così come risultanti dal monitoraggio della spesa al 31/12/2017 e come riportato nel medesimo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di destinare alle Aziende USL della Toscana la somma complessiva di euro 3.613.339,93 a valere sull'impegno ex lege n. 11931/2017 assunto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 118/2011, sul capitolo n. 26230 "Fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa al ricovero in struttura" (classificato extra fondo) annualità 2018, gestione residui, del bilancio di previsione 2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Stabilito di ripartire la somma di euro 3.613.339,93 tra le Aziende USL della Toscana secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la prosecuzione per l'intero anno 2018 degli interventi già previsti con delibere G.R. n.721/2009, G.R. n.1053/2011 e G.R. n. 723/2014, ovvero quelli relativi al sostegno della funzione assistenziale domiciliare per persone affette da SLA;

Preso atto che il competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale effettua un monitoraggio annuale finalizzato a verificare l'andamento dello specifico intervento, in particolare con riferimento all'incidenza e prevalenza zonale e aziendale della malattia e all'utilizzo delle risorse da parte delle singole Aziende USL, anche al fine di affrontare tempestivamente eventuali criticità emergenti;

Ritenuto inoltre necessario richiedere alle aziende USL un potenziamento dei servizi territoriali zonali affinché siano attivati specifici interventi mirati a rafforzare le azioni di sostegno domiciliare alle necessità riabilitative e assistenziali delle persone con SLA;

Ritenuto infine di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera;

Dato, altresì, atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Vista la l.r. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

Vista la DGR n. 2 del 08/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 27 novembre 2017 recante "Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2017" ha assegnato alla Regione Toscana la somma complessiva di euro 31.026.440,00, stabilendo che la Regione debba utilizzare in maniera esclusiva, per una quota non inferiore al 50%, le risorse assegnate per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per una somma pari a euro 15.513.220,00;

2. di mantenere vigenti, fino a nuove indicazioni, quanto già previsto con le delibere della G.R. n. 721/2009, n. 1053/2011 e n. 723/2014 e con decreto n. 5725/2009, coerentemente a quanto stabilito dal Consiglio Sanitario Regionale (CSR) con proprio parere n. 40/2009;

3. di rendere disponibili alle Aziende USL una quota parte delle risorse di cui al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017, al fine di assicurare, per l'intero anno 2018, la prosecuzione degli interventi già avviati e da avviare in relazione al sostegno alla funzione assistenziale domiciliare nei confronti delle persone affette da SLA, quantificando per l'anno 2018 in euro 3.613.339,93 la somma complessiva da destinare a tal fine, tenuto conto del monitoraggio effettuato sugli interventi attivi al 31/12/2017, delle spese maggiori o minori sostenute dalle Aziende USL nel 2017 e della stima della spesa per il 2018;

4. di precisare che, per la copertura dei contributi delle persone in carico a ciascuna zona distretto, le Aziende USL Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est dovranno tenere conto, rispettivamente, delle risorse residue pari a euro 126.225,75 e a euro 251.634,06 per i minori oneri sostenuti nel 2017 e che l'Azienda USL Toscana Centro dovrà invece tenere conto di risorse, pari a euro 11.399,74 messe a disposizione con il presente atto, per i maggiori oneri sostenuti nel 2017, così come risultanti dal monitoraggio della spesa al 31/12/2017 e come riportato nel medesimo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di destinare alle Aziende USL della Toscana la somma complessiva di euro 3.613.339,93 a valere sull'impegno ex lege n. 11931/2017 assunto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 118/2011, sul capitolo n. 26230 "Fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa al ricovero in struttura" (classificato extra fondo) annualità 2018, gestione residui, del bilancio di previsione 2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di ripartire la somma di euro 3.613.339,93 tra le Aziende USL della Toscana secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la prosecuzione per l'intero anno 2018 degli interventi già previsti con delibere G.R. n. 721/2009, G.R. n. 1053/2011 e G.R. n. 723/2014, ovvero quelli relativi al sostegno della funzione assistenziale domiciliare per persone affette da SLA;

7. di impegnare il competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale effettua un monitoraggio annuale finalizzato a verificare l'andamento

dello specifico intervento, in particolare con riferimento all'incidenza e prevalenza zonale e aziendale della malattia e all'utilizzo delle risorse da parte delle singole Aziende USL, anche al fine di affrontare tempestivamente eventuali criticità emergenti;

8. di richiedere alle aziende USL un potenziamento dei servizi territoriali zonali affinché siano attivati specifici interventi mirati a rafforzare le azioni di sostegno domiciliare alle necessità riabilitative e assistenziali delle persone con SLA;

9. di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera;

10. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

AZIENDA USL	zona distretto	Stima spesa per zona distretto 2018	Stima spesa per Azienda USL 2018	Maggiore spesa sostenuta 2017	Minore spesa sostenuta 2017	Assegnazione 2018
Toscana Nord Ovest	Lunigiana	19.800,00	1.782.000,00	-----	126.225,75	1.655.774,25
	Apuane	158.400,00				
	Valle del Serchio	79.200,00				
	Piana di Lucca	198.000,00				
	Pisana	277.200,00				
	Alta Val di Cecina Valdera	198.000,00				
	Livornese	336.600,00				
	Bassa Val di Cecina Val di Cornia	237.600,00				
	Elba	99.000,00				
	Versilia	178.200,00				
Toscana Centro	Pistoiese	79.200,00	1.366.200,00	11.399,74	-----	1.377.599,74
	Valdinievole	158.400,00				
	Pratese	277.200,00				
	Firenze	316.800,00				
	Fiorentina NO	158.400,00				
	Fiorentina SE	79.200,00				
	Mugello	118.800,00				
	Empolese Valdarno Inferiore	178.200,00				
Toscana Sud Est	Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese	178.200,00	831.600,00	-----	251.634,06	579.965,94
	Val d'Elsa	79.200,00				
	Senese	118.800,00				
	Aretina Casentino Valtiberina	99.000,00				
	Valdarno	118.800,00				
	Valdichiana Aretina	39.600,00				
	Colline dell'Albegna	39.600,00				
	Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana	158.400,00				

3.613.339,93

DELIBERAZIONE 6 marzo 2018, n. 228

Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - approvazione criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

Visto l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

Vista la Delibera G.R. n. 414 del 10 maggio 2016, con la quale sono stati stabiliti criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Ritenuto opportuno di apportare le modifiche ed integrazioni necessarie alla propria precedente Deliberazione n. 414/2016 secondo quanto contenuto nell'allegato "A" al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, e contestualmente procedere alla revoca della stessa;

Visto l'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431,

stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

Ritenuto di approvare per l'anno 2018 e per gli anni successivi, fino ad espressa modificazione del presente provvedimento, i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 così come riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2018 e successivi, fino a espressa modificazione del presente provvedimento, i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della L. 431/98 tra i comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative, come riepilogato nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto;

2. di revocare la precedente Delibera G.R. 414/2016, considerato che l'allegato A alla presente delibera disciplina integralmente per il 2018 e gli anni successivi, i criteri e le procedure di riparto del fondo ex L. 431/98;

3. di affidare al Settore regionale competente per materia il compito di determinare le modalità e i tempi di rendicontazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato “A”

Criteria e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – (di seguito denominato Fondo)

1. Bandi comunali

- 1.1. I Comuni, anche in forma associata, predispongono bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto.
- 1.2. Qualunque sia il tipo di bando di concorso adottato, i Comuni attivano le procedure di pubblicazione previste dalla legge e comunque atte a garantire la massima diffusione del contenuto dello stesso.
- 1.3. Nei bandi adottati dai Comuni sono richiamate le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003 concernenti il trattamento dei dati personali).

2. Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento

- 2.1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa.
- 2.2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- 2.3. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, o in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- 2.4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- 2.5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

3. Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

- 3.1. Possono essere accolte le domande di soggetti e nuclei familiari che, alla data indicata nel bando comunale:
- a) abbiano la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
 - b) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - c) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
 - d) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.470,83 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
 - e) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera d). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato

con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

- 3.2. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.
- 3.3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
- 3.4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

4. Calcolo del contributo

- 4.1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
 - b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.
- 4.2. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

- 5.1. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel bando comunale.

- 5.2. I criteri di priorità sociale che i Comuni hanno facoltà di introdurre possono cambiare l'ordine delle domande in graduatoria ma non possono precluderne l'accesso.
- 5.3. L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.
- 5.4. E' facoltà dei Comuni, anche con riferimento alle varie zone del proprio territorio, stabilire limiti massimi di canone di locazione da assumere come base di calcolo del contributo spettante.

6. Criteri di rendicontazione e ripartizione del Fondo

- 6.1. I Comuni ed Unioni dei Comuni, rendicontano alla Regione con le modalità, tempistica e contenuti previsti con Decreto Dirigenziale del Settore competente.
- 6.2. Il Fondo è ripartito proporzionalmente tra i Comuni e/o Unioni dei Comuni sulla base del fabbisogno dagli stessi dichiarato.
- 6.3. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno cui si riferisce il bando o in quello successivo, indicando tale opzione. Le eventuali eccedenze non utilizzate saranno computate in detrazione sui finanziamenti dell'anno successivo.
- 6.4. I competenti uffici regionali, sulla base dei fabbisogni rilevati, provvedono alla ripartizione del Fondo complessivo, nonché alla liquidazione a saldo delle somme spettanti, tenendo conto dell'eventuale anticipazione erogata.

7. Determinazione del contributo erogabile

- 7.1. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
- 7.2. I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

- 7.3. E' facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

8. Casi particolari

- 8.1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
- 8.2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

9. Controlli

- 9.1. I Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.
- 9.2. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.
- 9.3. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 2 marzo 2018, n. 2771
certificato il 02-03-2018

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al “progetto di una campagna di recupero rifiuti da costruzione e demolizione inerti non pericolosi (R13-R5), mediante impianto di frantumazione e vagliatura mobile autorizzato” prevista internamente al sito Aferpi S.p.A. (ex Lucchini S.p.A.), comune di Piombino (LI); proponente: MANNARI S.n.c. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il vigente Piano regionale Rifiuti e Bonifiche;

Premesso che

il proponente Mannari Snc (sede legale: Località Venturina, Via del lavoro n.48, Campiglia Marittima -LI; partita IVA: 01100070497), con istanza pervenuta al protocollo regionale il 17.8.2017 n. 398254 e perfezionata il 30.8.2017 con prot. n.414403, ha richiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente allo svolgimento di una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi, da costruzione e demolizione inerti (R13-R5), mediante

impianto di frantumazione mobile e vagliatura, prevista internamente al sito Aferpi Spa (ex Lucchini Spa) nel Comune di Piombino (LI), provenienti esclusivamente dal comparto industriale in dismissione, depositando, presso la Regione Toscana ed il Comune di Piombino, la prevista documentazione;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 30/08/2017;

in data 30/08/2017 il previsto avviso al pubblico è stato pubblicato sul sito web della Regione Toscana;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 03.08.2017, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di €31,38, come da nota di accertamento n. 12366 del 19.09.2017;

il progetto in esame rientra al punto 7 lettera z.b.) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1, R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

le attività oggetto del presente provvedimento rientrano nel campo di applicazione dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 30.08.2017, i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati; sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Arpat (prot. AOOGR/488304 del 13.10.2017);

Settore Bonifiche e Autorizzazione rifiuti (prot. AOOGR/496151 del 18.10.2017);

Azienda USL Toscana nord ovest (prot. AOOGR/436558 del 04.09.2017);

Comune di Piombino (prot. AOOGR/490181 del 16.10.2017);

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. AOOGR/485088 del 12.10.2017); ASA Spa (prot. AOOGR/484485 del 11.10.2017);

tenuto conto degli esiti istruttori e dei contributi tecnici pervenuti dalle Amministrazioni interessate, il Settore VIA, in data 19.10.2017, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente il 12.12.2017;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 13.12.2017, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento;

in esito alla richiesta di cui al capoverso precedente sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Comune di Piombino(prot.AOOGRT/26153 del 17.01.2018);

Azienda USL Toscana nord-ovest (prot. AOOGRT/8973 del 09.01.2018);

ARPAT (prot. AOOGRT/16899 del 12.01.2018);

Provincia di Livorno (prot. AOOGRT/25092 del 17.01.2018);

Dato atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento presentata il 17.8.2017 e perfezionata il 30.8.2017 nonché dalla documentazione integrativa e di chiarimento presentata il 12.12.2017;

Preso atto che, in base alla documentazione acquisita agli atti, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il proponente intende realizzare una campagna mobile di recupero di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione per la produzione di End of Waste (EoW) mediante un impianto di frantumazione mobile e vagliatura dei materiali provenienti esclusivamente dal comparto industriale in dismissione afferente ad Aferpi Spa (ex Lucchini Spa);

l'attività consiste nella messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti inerti a matrice lapidea, cementizia o laterizia per la produzione di materiali End of Waste, in conformità al Regolamento (U.E) n. 305/2011, nell'ambito delle demolizioni delle strutture interne allo stabilimento industriale interessato;

l'area di ubicazione dell'impianto è stata individuata internamente al sito afferente ad Aferpi Spa (ex Lucchini Spa);

la campagna in progetto è inquadrabile come ultimo stadio delle operazioni di demolizione previste per gli impianti e i fabbricati ormai in disuso, ubicati in un'area vasta che costituisce la parte prevalente della zona industriale di Piombino, nonché del Sito di bonifica di Interesse Nazionale;

la campagna prevista risulterebbe così articolata:

Rifiuti in ingresso (t/a)	Messa in riserva istantanea R13 (t)	Rifiuti in uscita (t/a)	Materie EoW (t/a)	potenzialità R5 (t/h)	giorni produzione/a	giorni apertura/a
210.000	3.000	10.000	200.000	50	140	260

in particolare il proponente prevede che vengano svolte operazioni R13/R5 su rifiuti da demolizioni e costruzioni e terre e rocce da scavo;

l'impianto mobile con il quale sarà condotta l'attività di recupero è costituito da:

unità di frantumazione REV UFS 100/V, completa di impianto di vagliatura ed abbattimento polveri, e un vaglio IMISA matricola 04/2016.

L'area dell'impianto di recupero, di ca. 22250 mq, è dotata di recinzione lungo la quale verrà realizzata una schermatura in teli a maglia fitta al fine di ridurre gli impatti per la diffusione delle polveri. La zona in cui

viene effettuato il deposito del materiale da trattare in accettazione è fornita di un pavimento impermeabile,

tale pavimentazione ha uno spessore non inferiore a 25 cm che si estende su tutta l'area, sia la piattaforma del conferimento dei rifiuti che la piattaforma per il deposito dei materiali derivanti dall'attività di recupero in deposito temporaneo sono completamente impermeabili e dotati di idonea rete di captazione delle acque da avviare a trattamento.

La restante pavimentazione altresì, ovvero aree materiale trattato (sia graniglie che "End of Waste") e viabilità interne relative sarà realizzata in stabilizzato.

L'area sarà parzialmente delimitata per il contenimento del materiale in deposito mediante delimitatori in pead (polietilene) rigido di adeguata altezza o in c.a.p.

il proponente prevede le seguenti attività:

Posizionamento dell'impianto presso il sito di lavorazione;

Esame e preselezione manuale del materiale in ingresso da sottoporre al processo, al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee indesiderate (legno, plastica, ferro in pezzatura ecc.);

Alimentazione dell'impianto mediante escavatore o motopala in tramoggia;

Frantumazione del materiale nel frantoio a mascelle;

Separazione dei materiali ferrosi tramite separatore magnetico installato a bordo. Il materiale ferroso viene separato dai materiali frantumato e raccolto in una zona posta lateralmente rispetto al macchinario;

Vagliatura finale del materiale frantumato e deferrizzato tramite un sistema di vagli in serie, con diametro decrescente. Il prodotto finale della vagliatura è costituito da diverse selezioni granulometriche che sono depositati dall'impianto separatamente tramite il nastro laterale di scarico e il nastro materiali fini;

l'impianto è dotato di sistema di abbattimento delle polveri;

l'attività di recupero delle tipologie dei rifiuti non pericolosi si esplicherà:

mediante la messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata [R5];

la capacità massima di rifiuti non pericolosi avviati al recupero R5, è di 210.000 t/anno,

il sito sarà caratterizzato dai seguenti elementi:

l'ingresso all'area di cantiere è protetta all'entrata da cancello e tutto il sito è recintato al fine di impedire l'accesso a terzi non autorizzati;

sistema di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche ricadenti sui cumuli di rifiuto e sull'area di trattamento;

l'area di messa in riserva e trattamento sarà dotata di un sistema di raccolta delle acque meteoriche (formato da una canaletta di raccolta perimetrale), che convoglia le stesse ad un impianto di depurazione (sedimentazione e disoleazione) con recapito dei reflui in pubblica fognatura;

le operazioni di pesa verranno eseguite direttamente all'interno del cantiere, in funzione della destinazione d'uso, l'area (circa 22.225 mq) risulta adibita a:

area di deposito MPS pari a circa 10.000 m²;

area deposito inerti pari a circa 2.000 m²;

area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi R13 di dimensioni pari a circa 1.225 m²;

area di trattamento R5.500 m²;

la restante parte del cantiere viene adibita per stoccaggio materie prime per l'edilizia e area di transito;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il medesimo prende in esame i criteri localizzativi di cui all'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;

il sito destinato ad ospitare le attività in esame è classificato dal vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino come ambito industriale D2 (Ambiti industriali di espansione per l'industria siderurgica); è posto all'interno di aree a pericolosità idraulica media e a pericolosità bassa; in aree in pericolosità media dal punto di vista geologico e a pericolosità di grado elevato ai fini della tutela della falda;

tale sito ricade in un'area classificata dal Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGR), dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, a pericolosità da alluvione bassa (P1);

il sito produttivo in esame non interessa aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir); il medesimo non è tutelato dal vincolo paesaggistico o archeologico;

l'area interessata dal sito produttivo ricade nella classe VI, aree esclusivamente industriali, del vigente piano comunale di classificazione acustica;

il proponente ha analizzato i fattori di impatto derivanti dalle attività previste, ha descritto le componenti ambientali interessate ed ha esaminato gli impatti sulle medesime dovuti alle attività in esame, nonché le relative misure di mitigazione;

il proponente prende in esame le ricadute socio economiche relative all'impianto in esame;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati, in particolare:

il Settore Bonifiche autorizzazioni rifiuti ed energetiche, nel proprio contributo del 18.10.2017, riguardo

agli aspetti gestionali, evidenzia la necessità di acquisire documentazione integrativa;

ASA Spa, nel proprio contributo del 11.10.2017, fa presente che non essendo richiesti allacci ai servizi gestiti dalla suddetta società non è necessaria la espressione di un parere di competenza;

la Provincia di Livorno, nel proprio contributo conclusivo del 17.01.2018, esprime posizione favorevole in merito alla conformità urbanistica con il Piano Territoriale di Coordinamento vigente, approvato con atto di C.P. n. 52 del 25.03.2009, e conferma che la viabilità provinciale non risulta interessata dall'attività prevista;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel contributo del 12.10.2017, ricorda le vigenti disposizioni di piano relative alla pericolosità ed al rischio idraulico, evidenziando che nel PGR, UoM Toscana Costa, l'area interessata dall'impianto risulta perimetrata a Pericolosità da alluvione bassa (P1); la disciplina del PGR non prevede l'espressione del parere della stessa Autorità di Bacino Distrettuale. Raccomanda inoltre, per quanto attiene il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, un'oculata gestione dei macchinari, dei relativi carburanti e siti di stoccaggio, al fine di evitare qualsivoglia fenomeno di inquinamento del suolo e del sottosuolo;

ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 12.01.2018, dopo un'analisi delle integrazioni e dei chiarimenti presentati dal proponente ritiene che non siano state fornite risposte esaustive ai fini di poter escludere significativi impatti ambientali con particolare riferimento alla valutazione acustica ed alla proposta di gestione delle acque meteoriche dilavanti; in merito alla valutazione delle emissioni diffuse ritiene che il progetto presentato possa essere escluso dalla procedura di VIA, e richiede alcuni approfondimenti, ai fini autorizzativi, prima dell'avvio della campagna di lavoro;

l'Azienda USL Toscana sud est, nel proprio contributo conclusivo del 09.01.2018, esprime, relativamente agli aspetti igienico sanitari di competenza, una posizione favorevole, ritenendo comunque necessario, ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, indicare alcune prescrizioni;

il Comune di Piombino, nel contributo conclusivo del 17.01.2018, ritiene che le integrazioni fornite siano complete ed esaurienti, ed è dell'avviso di escludere il progetto della campagna mobile in oggetto da VIA;

Visto che, sulla base degli esiti della fase istruttoria ed in particolare del contributo acquisito da ARPAT, il Settore VIA, con nota in data 23.01.2018 n. 36358, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'espressione di un provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, motivi afferenti all'impatto acustico ed alla gestione delle acque meteoriche dilavanti;

Preso atto che il proponente, a seguito della comunicazione di cui al capoverso precedente, ha depositato le proprie osservazioni in data 05.02.2018 al prot. n. 61308, dalle quali risulta - tra l'altro - quanto segue:

in merito all'impatto acustico sono state esaminate le sorgenti acustiche significative derivanti dall'impianto nelle condizioni di emissioni a pieno carico (più cautelative per le valutazioni ai ricettori), nell'ipotesi che tutti i macchinari siano operanti in contemporanea e posizionati nell'area di insediamento, nelle postazioni più vicine possibili ai ricettori (condizione di massimo impatto). Sono stati individuati 4 ricettori potenzialmente esposti, uno di tipo residenziale e gli altri a destinazione produttiva; per la stima del livello di rumore residuo nel periodo diurno è stata eseguita una misurazione strumentale da cui è stata dedotta una valutazione del rispetto dei limiti di legge presso tutti i ricettori;

in merito alle acque meteoriche dilavanti è stata predisposta una modifica del Piano di Gestione delle AMD individuando il dimensionamento idoneo dell'impianto di trattamento derivante dalla suddetta modifica;

Visto che in relazione alle osservazioni presentate dal proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990, in data 21.02.2018 è stato acquisito il contributo di ARPAT (prot. n. 96943);

Dato atto di quanto evidenziato nel suddetto contributo tecnico istruttorio pervenuto da ARPAT. In particolare:

in merito all'impatto acustico, preso atto che, in base alle ipotesi cautelative e alle valutazioni fatte dal Tecnico competente in acustica (TCA) incaricato dal proponente, è possibile prevedere, presso tutti i ricettori, il rispetto dei limiti di legge di acustica ambientale, si ritiene che l'attività in oggetto, per quanto di competenza, non determini impatti critici e possa essere esclusa dal procedimento di VIA;

in merito alle acque meteoriche dilavanti, il proponente ha risposto alla richiesta con una modifica del Piano di Gestione delle AMD, nel quale si esplicita chiaramente che verranno raccolte e trattate sia le acque meteoriche derivanti dalle superfici in stabilizzato, adibite allo stoccaggio delle MPS (materie prime seconde), sia quelle impermeabilizzate destinate allo stoccaggio e lavorazione rifiuti da costruzione e demolizione, entrambe per l'intera portata, senza separazione tra frazione di prima pioggia e successive. Il proponente ha individuato inoltre il dimensionamento idoneo a tale soluzione, sia per l'impianto di trattamento in linea, sia per il bacino di deposito. Quanto previsto dovrà essere attuato in fase di realizzazione, in quanto garanzia della minimizzazione dei possibili impatti dovuti alla diffusione in ambiente di acque meteoriche contaminate;

Considerato che, per quanto attiene alla produzione e diffusione di polveri:

nella valutazione è stata assunta una lavorazione di

materiale pari a 70.000 Mg/anno, effettuato in 260 giorni annui per una durata di 5 ore lavorative al giorno, pari a circa 54 Mg/h. Il dato di input relativo alla capacità di trattamento nominale dell'impianto di frantumazione (REV UFS 100), inferiore a quello di targa, è stato giustificato in relazione alla discontinuità della lavorazione svolta, che permette di stimare portate di punta orarie pari a 70-80 Mg/h;

la valutazione dell'emissione di polveri derivanti dall'attività di "Formazione e stoccaggio di cumuli" (AP-42 13.2.4) è stata effettuata erroneamente basando i calcoli sul quantitativo annuo trattato, invece che sui quantitativi orari. Tuttavia l'applicazione contemporanea delle due formule semplificate, per regime diurno e per regime notturno, comporta una sovrastima dei quantitativi di PM10 emessi dall'attività;

il quantitativo emesso di polveri, così come determinato al punto precedente, per la campagna in esame, risulta decisamente maggiore rispetto alle emissioni imputabili, in via di massima, alle eventuali ulteriori frantumazioni effettuate, alla presenza di ulteriori nastri trasportatori (oltre ai due indicati nel calcolo-rispetto ai tre desumibili nel diagramma a blocchi), alle eventuali diverse vagliature presenti (per ottenere le diverse pezzature dei materiali prodotti), alla fase di caricamento della tramoggia con la motopala e ai pur meno rilevanti effetti imputabili all'erosione del vento (AP-42 13.2.5) e transito sulle strade (in parte anche non asfaltate) (AP-42 13.02.01 e 13.02.02);

svolgendo nuovamente i calcoli indicati nelle Linee Guida redatte da ARPAT (scaricabili dal sito web dell'Agenzia) e tenendo conto delle correzioni sopra indicate e di un certo margine di incertezza, si può determinare un valore di calcolo inferiore alla soglia assoluta di emissione di PM10 per la distanza del cantiere rispetto ai ricettori più vicini;

Considerato altresì quanto segue, in merito alla modalità gestionali dei rifiuti:

il contesto nel quale si svolgeranno le campagne di recupero è caratterizzato dalle demolizioni dei fabbricati dello stabilimento siderurgico; vista la presumibile presenza di molteplici tipologie di materiali e manufatti diversi, anche con possibili caratteristiche di pericolosità, è necessario che la gestione attuata dall'azienda Mannari Snc sia fortemente cautelativa nei confronti dei rifiuti in ingresso, potenziando tutte le attività di controllo sulla coerenza delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso con i CER autorizzati. In particolare si segnala la necessità di: verificare la provenienza del materiale alla luce della possibilità della presenza nella struttura da demolire di amianto e materiali contenenti amianto (MCA); apparecchiature contenenti PCB (ad es. trasformatori, condensatori, interruttori); calcestruzzo ad elevato valore di Cromo; strutture di contenimento di sostanze pericolose; rifiuti abbandonati pericolosi e non; guaine bituminose

e altri materiali di rivestimenti e isolanti potenzialmente pericolosi; nel caso di codici CER specchio, presenti nell'elenco dei CER del progetto, procedere ad effettuare con opportuna frequenza (in funzione dell'origine o per evidenti anomalie) analisi di caratterizzazione di pericolosità del rifiuto in ingresso al fine di confermarne la classificazione; perseguire la massima rintracciabilità dei rifiuti, utilizzando in particolare lo spazio annotazioni del registro di carico e scarico;

la campagna in progetto è in inquadrabile come ultimo stadio delle operazioni di demolizione previste per gli impianti e i fabbricati ormai in disuso dell'azienda siderurgica, ubicati in un'area vasta, che costituisce la parte prevalente della zona industriale di Piombino, nonché del Sito di Interesse Nazionale di bonifica. La presenza di un progetto organico relativo alle demolizioni, anche per stralci, che renda conto delle problematiche ambientali sopra ricordate, non può che costituire una condizione necessaria al contenimento dei possibili impatti da esse derivanti;

sono necessari approfondimenti planimetrici e descrittivi circa le modalità gestionali delle aree di stoccaggio, e che consentano di evidenziare l'idoneità dell'area individuata dal progetto con le volumetrie che si intendono gestire;

la procedura di accettazione dei rifiuti, prevista dal proponente, deve essere integrata dalla formazione specifica degli operatori che saranno incaricati del controllo visivo per la verifica della assenza di amianto; tale controllo è previsto dal proponente sia direttamente sul materiale scaricato dai camion, al momento della cernita manuale, sia all'alimentazione dell'impianto di recupero da parte dell'operatore della pala gommata;

dovrà essere verificata la rappresentatività delle analisi effettuate dal produttore del rifiuto in funzione delle modalità di demolizione, se selettiva o meno: nel primo caso le analisi di caratterizzazione dovranno essere presentate ogni 1.500 m³, nel secondo caso ogni 500 m³;

Dato atto che:

la durata della campagna è prevista in 3 anni, con 140 giorni di produzione e di 260 giorni di apertura dell'impianto e che le linee guida elaborate dal Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente prevedono una durata massima delle campagne mobili di 120 giorni;

quindi la durata prevista in 3 anni non sia propriamente relativa ad una campagna mobile e pertanto ad un'attività temporanea;

l'autorizzazione generale dell'impianto mobile utilizzato, di cui all'A.D. n.130/2008 rilasciato dalla Provincia di Livorno, ha scadenza il 5.11.2018;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla

localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. ai fini degli adempimenti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione:

a) il proponente, in merito alle polveri ed alle modalità gestionali dei rifiuti, deve svolgere gli approfondimenti evidenziati nelle considerazioni svolte in premessa;

b) si raccomanda che sull'area impermeabilizzata in cui si prevede di collocare le attività vengano stoccati anche i materiali di scarto ottenuti dalle varie lavorazioni prima dell'opportuno smaltimento;

c) nel caso le acque ricavate dal trattamento delle AMD non siano sufficienti alla effettuazione delle bagnature, in particolare nel periodo estivo, deve essere individuata una diversa ed ulteriore fonte di approvvigionamento;

d) si raccomanda di isolare idraulicamente l'area pavimentata in modo tale da separare le acque contaminate da quelle non contaminate. Per quanto attiene alle AMD relative all'area di stoccaggio MPS, si raccomanda di prevedere la sedimentazione a monte dello scarico in modo tale da evitare il trasporto di materiale fine. Deve essere indicato cartograficamente il punto di scarico delle AMD, in funzione del quale saranno individuati i pertinenti valori limite; si ricorda che il corpo idrico recettore deve essere idraulicamente compatibile con la portata dello scarico;

e) dato atto che il contesto nel quale si svolgerà la campagna di recupero è caratterizzato dalle demolizioni del fabbricato dello stabilimento siderurgico e che i materiali che ne deriveranno non sono di natura omogenea, si raccomanda di prevedere l'effettuazione di una demolizione selettiva, al fine di evitare il conferimento di materiali indesiderati quali: amianto, PCB, guaine bituminose;

(la prescrizione 1.a) è soggetta a verifica di ottemperanza con il supporto di ARPAT)

2. nell'ambito degli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008:

a) si ricorda che i parametri di qualità delle AMD trattate devono essere adeguati, dal punto di vista igienico sanitario, al riutilizzo in funzione antipolvere;

b) devono essere presi in esame i presidi igienico-sanitari necessari per gli addetti all'impianto;

3. in relazione al vigente Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico dell'appennino settentrionale, si raccomanda un'oculata gestione dei macchinari, dei relativi carburanti e siti di stoccaggio al fine di evitare qualsivoglia fenomeno di inquinamento del suolo e del sottosuolo;

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle attività previste si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi, da costruzione e demolizione inerti (R13-R5), mediante impianto di frantumazione mobile e vagliatura, prevista internamente al sito Aferpi Spa (ex Lucchini Spa), nel Comune di Piombino (LI), provenienti esclusivamente dal comparto industriale in dismissione, proposto dalla società Mannari S.n.c. (sede legale: località Venturina, via del lavoro n.48, Campiglia Marittima - LI; partita IVA: 01100070497), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura regionale autorizzante (art. 208 del D.Lgs. 152/2006), quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, con il supporto dei Soggetti indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Mannari S.n.c.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Programmazione e Bilancio Settore Contabilità

DECRETO 23 febbraio 2018, n. 2776
certificato il 05-03-2018

CASSE ECONOMICHE 2018 - assegnazione fondi.

IL DIRIGENTE

Richiamato il d.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli articoli 1 e 2 legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la l.r. 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili". Modifiche alla l.r. 20/2008;

Visto il d.p.g.r. 61/R del 19 dicembre 2001 (Regolamento di attuazione della l.r. 6.8.2001, n. 36) di cui al Capo VI "Erogazione diretta delle spese di modesto importo" e in

particolare l'art. 67 sulla "tipologia delle spese e forme di erogazione diretta", per la parte compatibile con il dlgl 118/2011;

Vista la decisione G.r. 11 del 13/2/2012 di modifica del "Disciplinare del servizio di cassa economale", approvato con decisione G.r. 8/2004;

Viste le richieste di assegnazione di fondi per il 2018, pervenute al Settore Contabilità dagli uffici regionali periferici;

Ritenuto necessario assegnare la somma complessiva di €14.960,00 compatibilmente con le risorse del bilancio gestionale 2018, e con le ripartizioni di spesa riportate dall'allegato A del presente atto, facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che i dirigenti responsabili degli uffici periferici hanno comunicato al Settore Contabilità i nominativi dei cassieri e dei vice cassieri per la gestione 2018, ai sensi dell'art.5 del Disciplinare del servizio di cassa economale, così come segue:

Ufficio/Sede	Cassiere	Vice cassiere
D.G. Giunta regionale - Ufficio di Collegamento con le Istituzioni Comunitarie - Bruxelles	Fabio Boscaleri	Massimiliano Lelli
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Nord - Massa	Riccardo Francesconi	Cristina Baudone
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Sismica / Firenze	Elvira Aiello	----
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Sismica/ Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore - Arezzo	Claudia De Sanctis	----
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua - Prato	Michele Caramelli	Daniela Berti
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Sismica / - Pistoia	Claudia De Sanctis	Vincenzo Cacciuolo
Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Pisa	Carla Carpineti	Sonia Trivellini
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Sud - Direzione Ambiente Energia Settore Sismica - Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture Trasporto Pubblico Locale Siena	Stefano Burchianti	Martina Neri
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Sud - Grosseto	Stefano Burchianti	Salvatore Ascione
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Idrologico Regionale - Pisa	Fabio Giuntini	Cinzia Guidi
Avvocatura Regionale - Firenze	Lucia Bora	Cristina Montefalchi
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord - Lucca	Paolo D'Aquino	Barbara Bavone
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Welfare e Sport - Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi Scandicci	Massimo Bugianelli	Francesca Giuli
Settore Protezione Civile Regionale Firenze	Roberto Gondolini	Simonetta Ruggiero

Vista la delibera G.r. 2/2018 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;

Vista la l.r. 79/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

DECRETA

1) di nominare i seguenti cassieri e vice cassieri per la gestione 2018:

TABELLA

Ufficio/Sede	Cassiere	Vice cassiere
D.G. Giunta regionale - Ufficio di Collegamento con le Istituzioni Comunitarie - Bruxelles	Fabio Boscaleri	Massimiliano Lelli
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Nord – Massa	Riccardo Francesconi	Cristina Baudone
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Sismica / Firenze	Elvira Aiello	----
Direzione Ambiente ed Energia – Settore Sismica/ Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore - Arezzo	Claudia De Sanctis	----
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua - Prato	Michele Caramelli	Daniela Berti
Direzione Ambiente ed Energia- Settore Sismica / - Pistoia	Claudia De Sanctis	Vincenzo Cacciuolo
Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Pisa	Carla Carpineti	Sonia Trivellini
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Sud – Direzione Ambiente Energia Settore Sismica – Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture Trasporto Pubblico Locale Siena	Stefano Burchianti	Martina Neri
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Sud – Grosseto	Stefano Burchianti	Salvatore Ascione
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Idrologico Regionale - Pisa	Fabio Giuntini	Cinzia Guidi
Avvocatura Regionale - Firenze	Lucia Bora	Cristina Montefalchi
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord - Lucca	Paolo D’Aquino	Barbara Bavone
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Welfare e Sport - Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi Scandicci	Massimo Bugianelli	Francesca Giuli
Settore Protezione Civile Regionale Firenze	Roberto Gondolini	Simonetta Ruggiero

2) di dotare ciascuna cassa economale dei fondi riportati sull’allegato A del presente atto, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, per l’importo totale di €14.960,00;

3) di impegnare € 14.960,00 sul cap. 71096 sul

bilancio 2018, codice V livello 1030299999 che presenta la necessaria disponibilità, per le spese di funzionamento inerenti alla gestione delle casse economali degli uffici, così ripartita:

SEGUE TABELLA

Ufficio/Sede	Importo assegnato
D.G. Giunta Regionale - Ufficio di Collegamento con le Istituzioni Comunitarie - Bruxelles	1.000,00
Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile - Genio Civile Toscana Nord – Massa	320,00
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Sismica - Firenze	500,00
Direzione Ambiente ed Energia – Settore Sismica/ Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore - Arezzo	300,00
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - . Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua - Prato	400,00
Direzione Ambiente ed Energia- Settore Sismica - Pistoia	300,00
Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Pisa	600,00
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Sud – Direzione Ambiente Energia Settore Sismica – Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture Trasporto Pubblico Locale - Siena	1,000,00
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Sud - Grosseto	1,000,00
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Idrologico Regionale - Pisa	640,00
Avvocature Regionale - Firenze	4.000,00
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord - Luca	400,00
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Welfare e Sport - Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi Scandicci	2.500,00
Settore Protezione Civile Regionale - Firenze	2.000,00
Totale	14.960,00

4) di impegnare e liquidare € 14.960,00 sul cap. 81011/U codice V livello 7019903001 in partite di giro come da allegato A del presente atto, facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

5) di accertare la somma di € 14.960,00 sul cap. 61009/E codice V livello 9019903001 del bilancio gestionale 2018;

6) di dare atto che per tutte le operazioni inerenti alla gestione dei fondi i cassieri titolari, in caso di loro temporanea assenza o impedimento, hanno la facoltà di demandare ai propri sostituti;

7) di rendere partecipe del presente atto la Tesoreria regionale presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 17 via Di Novoli 27 Firenze, con invito a diramare le relative comunicazioni alle proprie filiali e/o agenzie interessate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale

ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Alessandro Bini

**Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità**

DECRETO 2 marzo 2018, n. 2804

certificato il 05-03-2018

Declassificazione, dismissione parziale e riclassificazione parziale a strada comunale di un tratto della SP 27/A “di Casole D’Elsa” compreso tra le km. 10+190 e 10+350 in località Fontanelle in comune di Colle Val D’Elsa (SI).

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il regolamento attuativo ai sensi dell’art.22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n.41/R del 2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Siena prot. n. 12719 del 25.05.2017 assunta al protocollo Regionale in pari data al num. AOO/GRT/Prot n/00270823-A/O.050/020, con la quale si richiede alla Regione Toscana l’avvio del procedimento per la declassificazione di un tratto della S.P. 27/A “di Casole D’Elsa” compreso fra le progressive km. 10+190 e km. 10+350 lato sinistro, posto in località Fontanelle nel Comune di Colle Val D’Elsa (SI);

Vista la Relazione Tecnica del Settore Servizi Tecnici della Provincia di Siena prot. 001220 del 16.01.2017, allegata alla nota di cui sopra, in cui si afferma:

- che negli anni successivi al 1960 la Provincia di Siena ha realizzato lavori di ammodernamento della SP 27/A, anche con rettifica della sede stradale, che hanno comportato la creazione di varianti planimetriche;

- che la porzione variata della SP 27/A in loc. Fontanelle prende avvio dal km. 10+190 lato sinistro e termina al km. 10+350, dopo un percorso di lunghezza di circa 215 ml.

- che tale porzione si compone di un primo tratto della lunghezza di mt. 138 circa che è usato prevalentemente da utenti privati per raggiungere la località “Le Fontanelle”, con fondo stradale bitumato in condizioni di degrado, e da un secondo tratto della lunghezza di ml. 77 circa, confondo stradale inizialmente inerbito, mentre nel tratto finale tale fondo stradale è sostituito da vegetazione e orti privati;

Vista la Relazione Illustrativa della U.O. Demanio Stradale della Provincia di Siena del 25.05.2017, allegata alla nota sopracitata, in cui si afferma:

- che il nuovo tratto realizzato in variante risulta già da molti anni quale Strada Provinciale;

- che il tratto oggetto di declassificazione non è più funzionale alla viabilità principale da quando è stata realizzata la variante al tracciato;

- che, sebbene non abbia più le caratteristiche di strada provinciale ai sensi dell’art. 2 comma 6 lett. c) del D.LGS. 285/82, il tratto variato è tuttora utilizzato per la viabilità pubblica, e quindi dovrà essere ceduto al Comune dopo la sua declassificazione;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Siena n.39 del 25.10.2016, in cui si delibera di avviare le procedure dirette alla declassificazione del tratto in oggetto a strada comunale;

Viste le richieste della Provincia di Siena al Comune di Colle Val D’Elsa del 29.06.2016, del 28.09.2016 e del 18.01.2017 in cui si chiedeva al Comune l’adozione della Delibera di accettazione al proprio demanio del tratto stradale in declassificazione oggetto della richiesta, e la comunicazione della Provincia del 5.06.2017 in cui si afferma che tali richieste non hanno avuto risposta;

Visto l’art. 2 c.9 del D.LGS. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, che prescrive che “quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze..”;

Visto l’art. 4 c. 1 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” che prevede che “qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti si rende necessario il trasferimento di strade o tronchi di esse si provvede a norma dei commi seguenti”;

Visto il c. 3 del suddetto art. 4 del D.P.R. 495/1992 che prevede che “i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterino i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla Provincia o al Comune”;

Visto altresì il c. 2 del suddetto art. 4 del DPR 495/1992 che prevede che “... l’assunzione o la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta di uno degli Enti interessati... Per le strade non statali il Decreto è emanato dal Presidente della Regione competente”;

Visto l’art. 22 c. 1 della L.R. 10.12.1998 n. 88 che prevede che sono riservate alla Regione “la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali”;

Vista la richiesta di formalizzazione del parere dell’ente locale inviata dalla Regione Toscana al Comune di Colle Val D’Elsa con nota prot. AOOGRT/292673/O.050.020 del 08.06.2017, corredata dalla documentazione già acquisita in merito dalla Provincia di Siena, con la quale si invita il Comune di Colle Val D’Elsa a esprimere o meno l’assenso alla presa in carico del tratto in declassificazione della SP 27/A entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione stessa, e considerato che nessuna risposta è pervenuta entro tale termine;

Vista la successiva convocazione di riunione tecnica inviata dalla Regione Toscana alla Provincia di Siena e al Comune di Colle Val D'Elsa con nota prot. AOOGR/372364/O.050.020 del 26.07.2017, da effettuarsi il giorno 19.09.2017 ai fini della definizione dell'istanza;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 19.09.2017 presso gli uffici della Regione Toscana, alla quale non è intervenuto il Comune di Colle Val D'Elsa, e successivamente inviato comunque a tutti gli Enti coinvolti con nota prot. AOO/GRT/457986/O.050.020 del 27.09.2017, nel quale:

- si conviene di procedere con declassificazione a strada comunale del tratto iniziale della porzione variata, con inizio al km. 10+190 e lunghezza di mt. 138;
- si conviene di procedere con dismissione per il tratto rimanente, di lunghezza di circa ml. 77;
- si stabilisce di sollecitare al Comune di Colle Val D'Elsa l'atto di assenso alla nuova proposta di assetto territoriale circa la classificazione amministrativa della viabilità SP 27/A in loc. Le Fontanelle;

Visto l'art. 23 c. 1 lett. b) della L.R. 88/98 che prevede che sono attribuite alle Provincie "la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali; alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d'intesa con i Comuni interessati; qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione";

Considerato che nella nota di cui sopra veniva anche richiamato il termine di sei mesi dalla richiesta, previsto all'art. 23 c. 1 lett. b) sopracitato e richiamato nell'art. 22 del Regolamento 41R di cui sopra, che quindi risulta scaduto in data 25.11.2017 e oltre il quale è la Regione che provvede alla classificazione anche della strade comunali;

Considerato altresì che nella stessa nota del 27.09.2017 veniva richiesto il parere del Comune di Colle Val D'Elsa sul nuovo assetto determinato nella riunione del 19.09.2017, indicando che, trascorsi 30 giorni senza esito dalla richiesta, la Regione provvede alla definizione della istanza ai sensi dell'art. 22 del citato Regolamento 41R, e che tale termine risulta quindi ampliamento scaduto;

Evidenziata la nota dalla Amministrazione Provinciale di Siena prot. 27371 del 12.12.2017, nella quale si precisa che la porzione di strada SP. 27/A oggetto di declassificazione, come individuata ai sensi del verbale del 19.09.2017, risulta tuttora utilizzabile dal transito veicolare e pedonale;

Visto il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia di Siena n.13 del 26.01.2018 con il quale la Provincia, richiamato e confermato il verbale della riunione del 19.09.2017 sopracitato:

- condivide la scelta di procedere alla dismissione del tratto stradale indicato in rosso nella planimetria allegata al Decreto, corrispondente a quella approvata nella riunione del 19.09.2017, ed esattamente il tratto avente inizio alla progressiva km. 10+350 e termine in corrispondenza della connessione con la strada comunale per la località "Le Fontanelle", per una lunghezza di circa ml.77;

- condivide la scelta di procedere alla declassificazione a strada comunale del tratto stradale indicato in blu nella planimetria allegata al Decreto, corrispondente a quella approvata nella riunione del 19.09.2017, ed esattamente il tratto avente inizio al termine del tratto precedente da dismettere, in corrispondenza della connessione con la strada comunale per la località "Le Fontanelle", e termine alla progressiva km. 10+190 per una lunghezza di circa ml. 138;

Visto che, pertanto, l'istanza è assimilabile a quanto previsto al comma 3 dell'art. 4 del sopracitato D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e al comma 2 dell'art. 24 del Regolamento 41R sopracitato;

Ricordato che, in base all'art. 2 comma 5 del D.LGS. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", la classificazione per le esigenze di carattere amministrativo sono effettuate "con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti" ferme restando le competenze delle singole amministrazioni coinvolte in merito alle questioni sulla manutenzione e sulla sicurezza della strada oggetto del procedimento;

Vista la cartografia inviata dalla Provincia di Siena in allegato al Decreto Deliberativo 13/2018 di cui sopra, corrispondente a quella approvata nella sopracitata riunione del 19.09.2017, dove il tratto da declassificare è individuato in colorazione blu, mentre il tratto da dismettere è individuato in colorazione rossa;

Richiamato quindi l'art. 24 c. 2 del Regolamento 41/R sopracitato, e considerato pertanto di dover raccogliere l'istanza suddetta, avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Siena, precisando che: la declassificazione è stata richiesta per regolarizzare una situazione costituita in tempo remoto e per la quale non sono state eseguite le procedure richieste dal D.LGS. 285/92;

- che non è necessario classificare a S.P. il tratto in variante in quanto l'amministrazione provinciale di Siena ha dichiarato che tale tratto risulta già inserito nell'elenco delle Strade Provinciali;

- la declassificazione da strada provinciale e la

classificazione a strada comunale sono effettuate con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, e ferme restando le competenze delle singole amministrazioni coinvolte in merito alle questioni sulla manutenzione e sulla sicurezza della strada oggetto del procedimento; in particolare resta impregiudicato e di competenza esclusiva delle amministrazioni interessate alla declassificazione la valutazione della necessità di eseguire opere di manutenzione o ripristino della sede stradale in modo che siano garantite le caratteristiche tecniche del tratto in oggetto necessarie per assolvere i compiti di collegamento propri delle strade comunali, da far risultare nel verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

- i suddetti Enti provvederanno al passaggio di proprietà tramite apposito verbale di consegnare dato ai sensi dell'art. 4 del D.LGS. 16.12.92 n. 495, e con gli opportuni ed eventuali altri atti di propria competenza, compresi tutti quelli necessari per gli eventuali aggiornamenti catastali;

Visti gli atti d'Ufficio;

DECRETA

1. di dismettere, ai sensi dell'art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 2.08.2004, il tratto originario della S.P. 27/A "di Casole D'Elsa" avente inizio alla progressiva km. 10+350 della S.P. 27/A e termine in corrispondenza della connessione con la strada comunale per la località "Le Fontanelle", per una lunghezza di circa ml.77, posto in località Fontanelle nel Comune di Colle Val D'Elsa (SI), meglio individuato con colorazione rossa nella planimetria aerofotografica allegata al presente decreto sotto il numero 1, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena e conservata agli atti d'ufficio;

2. di declassificare, ai sensi dell'art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n.41/R del 2.08.2004, il tratto originario della S.P. 27/A "di Casole D'Elsa" avente inizio al termine del tratto precedente da dismettere, in corrispondenza della connessione con la strada comunale per la località "Le Fontanelle", e termine alla progressiva km. 10+190 della S.P. 27/A, per una lunghezza di circa ml. 138, posto in località Fontanelle nel Comune di Colle Val D'Elsa (SI) meglio individuato con colorazione blu nella planimetria aerofotografica allegata al presente decreto sotto il numero 1, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena e conservata agli atti d'ufficio;

3. di classificare a strada comunale, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) della L.R. 88/1998 e dell'art. 22 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n.

41/R del 2.08.2004, il tratto originario della S.P. 27/A "di Casole D'Elsa" avente inizio in corrispondenza della connessione con la strada comunale per la località "Le Fontanelle" e termine alla progressiva km. 10+190 della S.P. 27/A, per una lunghezza di circa ml. 138, posto in località Fontanelle nel Comune di Colle Val D'Elsa (SI) meglio individuato con colorazione blu nella planimetria aerofotografica allegata al presente decreto sotto il numero 1, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena e conservata agli atti d'ufficio;

4. di dare atto che la istanza di dismissione e declassificazione di cui al precedente capoverso 1 è stata richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Siena, e che viene effettuata in base all'art. 2 comma 5 del D.LGS. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti";

5. che la classificazione a strada comunale del tratto in oggetto, di cui al capoverso 3, è stata effettuata dalla Regione Toscana, anziché dalla Provincia di Siena, ai sensi dell'art.23 comma 1 lett. b) della L.R. 88/1998 e dell'art. 22 c.1 del Regolamento 41R/2004 sopracitato in quanto, in base agli atti depositati e all'esito delle procedure intraprese, è stato acclarato il dissenso del Comune di Colle Val D'Elsa sulla classificazione proposta;


6. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Siena e al Comune di Colle Val D'Elsa, che provvederanno sia al passaggio di proprietà al demanio stradale del suddetto Comune di Colle Val D'Elsa tramite apposito verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 4 del D.LGS. 16.12.92 n. 495, sia agli ulteriori atti eventualmente necessari, compresi quelli per gli aggiornamenti catastali;

7. di precisare che il presente decreto è emesso per la classificazione amministrativa in base all'uso e alla tipologia di collegamento del tratto stradale in questione, come previsto all'art. 2 commi 5 e 6 del D.LGS. 285/92, e resta pertanto impregiudicato e di competenza esclusiva delle Amministrazioni interessate la valutazione della necessità di eseguire opere di manutenzione o ripristino della sede stradale in modo che siano garantite le ordinarie caratteristiche tecniche del tratto in oggetto necessarie per assolvere i compiti di collegamento propri delle strade comunali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Marco Ierpi

SEGUE ALLEGATO



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 5 marzo 2018, n. 2826
 certificato il 05-03-2018

D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R. 10/2010, titolo III. Impianti idroelettrici “Colle Ramole” sul fiume Greve, “Bargino” e Ponterotto” sul torrente Pesa ed “Il Serrone” sul torrente Mugnone: campo di applicazione della normativa in materia di VIA, in esito al Parere del Consiglio di Stato n. 2225 del 30.6.2014.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 104/2017;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la L.R. 22/2015;

Dato atto che:

- l'allegato II della Direttiva VIA (progetti sottoposti alla procedura di screening o verifica di assoggettabilità), al punto 3.h) prevede la seguente tipologia progettuale: “impianti per la produzione di energia idroelettrica”;

- l'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 (progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità):

- al punto 2 (“Industria energetica ed estrattiva”) lettera m), prevede la seguente tipologia progettuale: “m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;”;

- al punto 7 (“Progetti di infrastrutture”) lettera d), prevede la seguente tipologia progettuale: “d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca

per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;”;

- con riferimento alle tipologie progettuali di cui al capoverso precedente, secondo quanto previsto dal titolo III della L.R. 10/2010:

- sono soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

- nel caso si verifichi almeno una delle condizioni di cui al Paragrafo 4 dell'Allegato al D.M. 30.3.2015, le soglie ivi contenute vengono ridotte della metà;

- nel caso il progetto ricada anche parzialmente all'interno di un'area naturale protetta di cui alla L. 394/1991 o di un Sito della Rete Natura 2000, è necessario lo svolgimento di una procedura di VIA;

affinché un progetto relativo ad un'opera, impianto o altro intervento, possa essere escluso dalle procedure di VIA, il medesimo non deve rientrare in alcuna delle tipologie previste dagli Allegati II, II bis, III, e IV del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto delle Linee Guida di cui al D.M. 30.3.2015. A tale principio generale fanno eccezione i casi in cui vi sia una specifica interpretazione giurisprudenziale in merito alla tipologia progettuale interessata;

Preso atto che il Consiglio di Stato in risposta ad un quesito, articolato in 2 punti, del Ministero delle Politiche Agricole ha espresso il proprio parere in merito alla interpretazione delle norme in materia di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA degli impianti idroelettrici dei consorzi di bonifica (Parere n. 2225 del 30.6.2014) e che ai fini dell'espressione del proprio parere, il Consiglio di Stato ha acquisito i pareri del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto che il quesito posto, al punto secondo, è stato il seguente: “2) Se la verifica di assoggettabilità a VIA riguardante i progetti di infrastrutture di cui al punto 7, lettera d), dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 36, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, debba riguardare i soli nuovi progetti infrastrutturali di opere inerenti derivazioni da corsi di acqua naturali, senza pertanto estendersi alla realizzazione di impianti idroelettrici già normati al punto 2, lettera m), a valle di opere di derivazione dal corso naturale, già esistenti e non modificate.”;

Visto altresì che il Consiglio di Stato ha concluso come segue:

“Il punto 7, lettera d), dell'allegato IV si riferisce, infatti, ai progetti di nuova derivazione d'acqua per una portata superiore ai 200 litri al secondo, per tutti i fini consentiti, ad eccezione di quello idroelettrico, in quanto già oggetto della previsione di cui al punto 2, lett. m).

In tal senso, depongono sia la rubrica dei punti 2

(industria energetica) e 7 (progetti di infrastrutture) dell'allegato IV, sia il diverso criterio di misura assunto per descrivere i progetti (si fa riferimento, rispettivamente, alla potenza -espressa in KW -e alla portata della derivazione - espressa in litri/secondo).

Converge nel senso della non applicabilità del punto 7, lett. d) agli usi idroelettrici la conclusiva considerazione di ordine fattuale espressa dal Dicastero interpellato mediante un convincente esempio numerico: una portata di 200 litri al secondo corrisponde, per un impianto idroelettrico ad acqua fluente, a una potenza di circa 10 KW, limite ben inferiore a quello di 100 KW e 250 KW previsto dal punto 2, lett. m) che, quindi, nella pratica, porterebbe all'inclusione di qualsiasi impianto idrofluente, anche di dimensioni ridottissime, nelle procedure di verifica di assoggettabilità, in palese contraddizione con quanto previsto dal punto 2, lett. m).”;

Dato atto che, con riferimento all'impianto idroelettrico denominato “Colle Ramole”, in Comune di Impruneta (FI):

la Provincia di Firenze (al tempo competente in materia, ai sensi della l.r. 10/2010), con Atto Dirigenziale n. 931 del 7.3.2014, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità aveva disposto la sottoposizione alla procedura di VIA del progetto di impianto idroelettrico denominato “Colle Ramole”, posto nel Comune di Impruneta, proponente Hydrowatt S.r.l., a cui è - nel corso del procedimento - subentrata la Società Italbon S.r.l.;

il progetto di cui al capoverso precedente consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente con opera di captazione ubicata in corrispondenza di una briglia esistente sul Fiume Greve, posta tra i centri abitati Scandicci e Impruneta in località Colle Ramole. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di derivazione con presa e rilascio di tipo puntuale. Tutte le opere ed i manufatti in progetto (presa, coclea, restituzione) sono dislocati in corrispondenza della briglia esistente.

Le principali opere in progetto sono le seguenti:

- opera di captazione “ad acqua fluente” senza bacino di regolazione, composta dalla traversa esistente e dalle bocche di presa;
- canale di ingresso, che immette l'acqua nella coclea;
- struttura di alloggiamento della coclea;
- canale di restituzione che reimmette l'acqua nel fiume;
- scala di risalita dell'ittiofauna;
- locale elettrico, in grado di contenere i quadri di controllo e di misura.

Il progetto non prevede alcun tratto del torrente per il quale si verifica sottrazione idrica, in quanto l'acqua prelevata immediatamente a monte della traversa viene restituita immediatamente a valle. La portata media

derivabile e turbinabile (portata di concessione) risulta pari a 0,44 m³/s, con portata massima derivabile di 1,5 m³/s e minima di 0.15 m³/s. La potenza nominale di concessione è pari a 18,11 kW;

il Settore VIA /VAS della Regione Toscana, con nota n. 116304 del 14.5.2015, comunicava - tra gli altri - alle Province toscane ed alla Città Metropolitana di Firenze il Parere del Consiglio di Stato n. 2225/2014;

lo Studio legale Russo, Tonelli, Di Salvatore, per conto di Italbon Srl, con nota inviata alle strutture competenti in materia di VIA e di difesa del suolo della Città Metropolitana di Firenze (pervenuta per conoscenza al settore scrivente in data 11.6.2015 al n. 135135) chiedeva alla suddetta Città metropolitana, in esito al Parere del Consiglio di Stato 2225/2014, quanto segue:

“[...]Considerando che la domanda di concessione in oggetto, presentata in data 31/7/2013, sarebbe dovuta essere esclusa da procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con la presente siamo a chiederVi di procedere con l'archiviazione del procedimento di verifica ambientale al quale risulta essere attualmente soggetta la domanda di concessione, dando seguito all'iter autorizzativo previsto per legge dal R.D. 1775/1933 procedendo con la massima sollecitudine al rilascio della concessione di derivazione d'acqua.”

Per quanto agli atti del Settore scrivente, la Città Metropolitana (al tempo competente in materia di VIA per gli impianti idroelettrici) non ha fornito risposta alla Società;

in applicazione della l.r. 22/2015, a far data dal 1.1.2016, le competenze in materia di VIA per quanto attiene - tra l'altro - gli impianti idroelettrici sono transitate alla Regione Toscana;

con Decreto della sottoscritta n. 3324 del 25 maggio 2016, pubblicato sul B.U.R.T. parte seconda del 8.6.2016, veniva archiviata l'istanza di avvio di procedimento di VIA relativo ad un impianto idroelettrico (posto sul Torrente Pesa in loc. La Botte del Comune di San Casciano Val di Pesa) secondo l'interpretazione del più volte citato Parere del Consiglio di Stato, ritenendo l'impianto escluso dal campo di applicazione della normativa in materia di VIA. Il caso dell'impianto in loc La Botte è del tutto analogo, in termini tecnici ed amministrativi, al caso in oggetto. Il Decreto 3324/2016 è stato notificato alla Società proponente e comunicato ai soggetti competenti in materia di impianti idroelettrici in data 31.5.2016;

con nota pervenuta al prot. regionale al n. 290812 del 14.7.2016, la Società Italbon Srl chiedeva al Settore VIA/VAS della Regione Toscana, con riferimento all'impianto di Colleramole ed in esito al Parere del Consiglio di Stato, “[...] l'archiviazione preventiva del procedimento di V.I.A. relativo alla Domanda di Concessione in oggetto.”; il citato Settore, con nota n. 307014 del 26.7.2016 - inviata anche al Settore regionale concedente Genio Civile Valdarno Superiore, dopo aver

fatto presente che non vi era alcun procedimento in corso in merito all'impianto in oggetto, concludeva come segue: “[...] Alla luce del suddetto Parere del Consiglio di Stato, si ritiene che vi sia un rapporto di “alternatività” tra le due fattispecie progettuali di cui all'allegato IV (punto 2 lett. m e punto 7 lett. d). Il Consiglio di Stato ha basato le proprie conclusioni su vari elementi, quali le diverse rubriche in cui sono collocate le due fattispecie, il diverso criterio di misura utilizzato per individuare le soglie contenute nelle suddette tipologie progettuali dell'allegato IV, nonché la considerazione “fattuale” che l'applicazione del punto 7, lettera d), dell'allegato IV agli impianti idroelettrici ad acqua fluente comporterebbe la sottoposizione a verifica di assoggettabilità anche di impianti aventi una potenza di gran lunga inferiore rispetto alla soglia prevista espressamente per gli impianti idroelettrici dal punto 2, lettera m) dell'allegato IV. Quindi la conclusione cui perviene il Consiglio di Stato è, ad avviso del Settore scrivente, quella di generalizzare l'esclusione degli impianti idroelettrici ad acqua fluente dall'applicazione del punto 7, lettera d), dell'allegato IV al D.Lgs. 152/2006, parte seconda.”;

con nota pervenuta al prot. regionale il 7.12.2017 al n. 589205, la Società Italbon S.r.l. chiedeva al Settore VIA/VAS della Regione Toscana “[...] la conclusione dell'istruttoria del procedimento amministrativo sospeso, attraverso l'annullamento in autotutela dell'A.D. n. 931 del 07/03/2014 della Provincia di Firenze, in seguito alla sopracitata adozione della conclusione del Consiglio di Stato di generalizzare l'esclusione degli impianti idroelettrici ad acqua fluente in riferimento al progetto denominato “Colle Ramole”, e il sollecito rilascio del Disciplinare di Concessione di Derivazione e della relativa Determina Dirigenziale.”;

il Settore VIA/VAS della Regione Toscana, con nota prot. 5925 del 5.1.2018, inviata anche al settore regionale concedente, esprimeva quanto di seguito riportato in merito alla richiesta di cui al capoverso precedente:

“- allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza in materia, la realizzazione di impianti idroelettrici ad acqua fluente, con le caratteristiche di cui al progetto in oggetto, non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA;

- non è stata presentata alcuna istanza e non è in corso alcun procedimento in materia di VIA, relativamente all'impianto in oggetto; - prescindendo dalle perplessità, anche alla luce dell'art. 10 della l.r. 22/2015, circa la competenza della Regione Toscana a procedere all'annullamento di un provvedimento della Città Metropolitana, si ritiene che per il suddetto Atto Dirigenziale n. 931/2014, adottato prima della emanazione del Parere del Consiglio di Stato n.2225/2014, non emergano profili di illegittimità del medesimo né ricorrano i presupposti di cui al Capo IV-bis della l. 241/1990;

- per una sopravvenuta, autorevole, dettagliata e specifica interpretazione giurisprudenziale, l'impianto

che fu l'oggetto del provvedimento n. 931/2014 è uscito dal campo di applicazione della normativa in materia di VIA e quindi il suddetto impianto, allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza, non deve essere sottoposto, prima dell'ottenimento del titolo abilitativo, ad un procedimento in materia di VIA;”

il Settore regionale concedente, con nota del 13.2.2018 n. 80926:

- chiede al Settore VIA/VAS della Regione Toscana: di valutare di procedere al riesame dell'atto in oggetto alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato (parere n. 2225 del 30.06.2014). Ciò al fine di evitare ai proponenti l'attivazione del procedimento di VIA ove risultasse che esso, rispetto all'attualità delle indicazioni contenute nel parere e sulla scorta delle risultanze istruttorie, costituirebbe inutile aggravio dell'azione amministrativa;

- segnala che, fino all'emissione di atti a contenuto provvedimentale di segno opposto, il provvedimento in epigrafe continua a spiegare i suoi effetti giuridici, impedendo dunque allo scrivente Settore, fino al giudizio di compatibilità ambientale, la prosecuzione del procedimento di concessione ex art. 7 del R.D. 1775/33 tuttora sospeso;

Dato altresì atto che, con riferimento ai 3 impianti idroelettrici ad acqua fluente denominati “Bargino”, “Ponterotto”, “Castellare” siti nei Comuni di San Casciano Val di Pesa (FI) e Comune di Scandicci (FI), proposti da Sig. Giorgio Ciappei, cui è subentrata Renewem Srl:

la Provincia di Firenze (al tempo competente in materia, ai sensi della l.r. 10/2010), con Atto Dirigenziale n. 414 del 30.01.2014, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità aveva disposto la sottoposizione alla procedura di VIA per i progetti degli impianti idroelettrici denominati “Bargino” e “Ponterotto”, siti nei Comuni di San Casciano Val di Pesa (FI) e l'esclusione dall'obbligo di procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto denominato “Castellare”, sito nel Comune di Scandicci (FI), per le motivazioni riportate nel Rapporto Istruttorio allegato all'Atto, proponente Sig. Giorgio Ciappei, a

cui è - nel corso del procedimento - subentrata la società Renewem S.r.l.;

i progetti “Bargino” e “Ponterotto”, di cui al capoverso precedente, consistono nella realizzazione di un impianto idroelettrico, finalizzato alla produzione di energia elettrica sfruttando le acque del Torrente Pesa, ad acqua fluente con opera di captazione ubicata in corrispondenza di briglie esistenti.

Le principali opere previste, per entrambi gli impianti, sono le seguenti:

- impianto di derivazione puntuale, dislocato in prossimità di una briglia esistente;

- la derivazione comprende un'opera di captazione, a monte della briglia esistente, ad acqua fluente senza bacino di regolazione;

- la produzione di energia elettrica viene assicurata mediante turbina a coclea;

- realizzazione di un canale di restituzione a valle della briglia esistente;

- realizzazione di una scala di risalita dell'ittiofauna;

- l'acqua turbinata viene quindi rilasciata a valle della briglia (non vi alcun tratto di torrente sotteso alla derivazione);

- sono previsti la realizzazione di un locale elettrico e di controllo e di un locale generatore;

- il progetto non ricade all'interno di aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000, mentre ricade all'interno di aree tutelate dal vincolo idrogeologico e dal vincolo paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. 42/2004);

i progetti non prevedono alcun tratto del torrente per il quale si verifica sottrazione idrica, in quanto l'acqua prelevata immediatamente a monte della traversa viene restituita immediatamente a valle;

in particolare per quanto riguarda l'impianto di "Bargino", la portata media derivabile e turbinabile (portata di concessione) risulta pari a 0,91 m³/s con portata massima derivabile di 3,0 m³/s e minima di 0.30 m³/s. La potenza nominale di concessione dell'impianto è pari a 29 kW;

in particolare per quanto riguarda l'impianto di "Ponterotto", la portata media derivabile e turbinabile (portata di concessione) risulta pari a 0,97 m³/s con portata massima derivabile di 2,9 m³/s e minima di 0,30 m³/s. La potenza nominale di concessione dell'impianto è pari a 30 kW;

in merito ai due impianti Bargino e Ponterotto, il Settore VIA/VAS della Regione Toscana, con nota prot. 247562 del 15.6.2016 indirizzata all'Ing. Giorgio Ciappei e, per conoscenza, alla direzione regionale concedente, in esito a quesito del medesimo, dopo avere richiamato il più volte citato Parere del Consiglio di Stato, concludeva come segue: "Quindi, per le considerazioni svolte in precedenza, la realizzazione di impianti idroelettrici ad acqua fluente, con le caratteristiche di cui ai progetti che codesta Società intende realizzare, di potenza non superiore a 100 KW (50 KW, nei casi di cui al citato D.M. 30.3.2015), ad avviso del Settore scrivente non è soggetta alle procedure di VIA di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e di cui al titolo III della L.R. 10/2010.";

in merito ai due impianti Bargino e Ponterotto, il Settore VIA/VAS della Regione Toscana, con nota prot. 327168 del 28.6.2017 indirizzata a Renewem Srl ed al settore regionale concedente, in esito a quesito della medesima, dopo avere richiamato il più volte citato Parere del Consiglio di Stato nonché la propria nota di cui al capoverso precedente, concludeva come segue: "ad avviso del Settore scrivente la costruzione di impianti idroelettrici ad acqua fluente, con le caratteristiche di cui ai progetti che codesta Società intende realizzare, come risultanti dalla citata nota del settore scrivente in data 15.6.2016, non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e di cui al titolo III della L.R. 10/2010.";

il Settore regionale concedente, Genio Civile Valdarno Superiore, con note del 13.2.2018 n. 80927 e n. 80929:

- chiede al Settore VIA/VAS della Regione Toscana: di valutare di procedere al riesame dell'atto in oggetto alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato (parere n. 2225 del 30.06.2014). Ciò al fine di evitare ai proponenti l'attivazione del procedimento di VIA ove risultasse che esso, rispetto all'attualità delle indicazioni contenute nel parere e sulla scorta delle risultanze istruttorie, costituirebbe inutile aggravio dell'azione amministrativa;

- segnala che, fino all'emissione di atti a contenuto provvedimentale di segno opposto, il provvedimento in epigrafe continua a spiegare i suoi effetti giuridici, impedendo dunque allo scrivente Settore, fino al giudizio di compatibilità ambientale, la prosecuzione del procedimento di concessione ex art. 7 del R.D. 1775/33 tuttora sospeso;

Dato altresì atto che, con riferimento ai 3 impianti idroelettrici ad acqua fluente denominati "Bargino", "Ponterotto", "Castellare" siti nei Comuni di San Casciano Val di Pesa (FI) e Comune di Scandicci (FI), proposti da Spike Renewables S.r.l.:

la Provincia di Firenze (al tempo competente in materia, ai sensi della l.r. 10/2010), con Atto Dirigenziale n. 396 del 30.01.2014, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità aveva disposto la sottoposizione alla procedura di VIA per i progetti degli impianti idroelettrici denominati "Bargino" e "Ponterotto", siti nei Comuni di San Casciano Val di Pesa (FI) e l'esclusione dall'obbligo di procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto denominato "Castellare", sito nel Comune di Scandicci (FI), per le motivazioni riportate nel Rapporto Istruttorio allegato all'Atto, proponente Spike Renewables S.r.l.;

i progetti "Bargino" e "Ponterotto", di cui al capoverso precedente, consistono nella realizzazione di un impianto idroelettrico, finalizzato alla produzione di energia elettrica sfruttando le acque del Torrente Pesa, ad acqua fluente con opera di captazione ubicata in corrispondenza di briglie esistenti.

Le principali opere previste, per entrambi gli impianti, sono le seguenti:

- realizzazione di un impianto di derivazione puntuale, dislocato in prossimità di una briglia esistente;

- derivazione comprende un'opera di captazione ad acqua fluente senza bacino di regolazione;

- la produzione di energia elettrica viene assicurata mediante turbina a coclea;

- l'acqua turbinata viene rilasciata immediatamente a valle della briglia (non vi alcun tratto di torrente sotteso alla derivazione);

- è prevista la realizzazione di una scala di risalita per pesci;

- sono previsti la realizzazione di un locale elettrico e di controllo e di una linea elettrica di collegamento alla rete di distribuzione;

- per l'impianto di Bargino la portata media nominale annua è pari a 0,56 m³/s e la potenza nominale di concessione è pari a 15,4 kW;

- per l'impianto di Ponterotto la portata media nominale annua è pari a 0,69 m³/s e la potenza nominale di concessione è pari a 18,9 kW;

i progetti non prevedono alcun tratto del torrente per il quale si verifica sottrazione idrica, in quanto l'acqua prelevata immediatamente a monte della traversa viene restituita immediatamente a valle;

in merito ai due impianti Bargino e Ponterotto, il Settore VIA/VAS della Regione Toscana, con nota prot. 327926 del 28.6.2017 indirizzata a Spike Renewables Srl, e per conoscenza alla direzione regionale concedente, in esito a quesito della medesima, dopo avere richiamato il più volte citato Parere del Consiglio di Stato, concludeva come segue: "Quindi, per le considerazioni svolte in precedenza, la realizzazione di impianti idroelettrici ad acqua fluente, con le caratteristiche di cui ai progetti che codesta Società intende realizzare, di potenza non superiore a 100 KW (50 KW, nei casi di cui al citato D.M. 30.3.2015), ad avviso del Settore scrivente non è soggetta alle procedure di VIA di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e di cui al titolo III della L.R. 10/2010.";

il Settore regionale concedente, Genio Civile Valdarno Superiore, con note del 13.2.2018 n. 80930 e n. 80931:

- chiede al Settore VIA/VAS della Regione Toscana: di valutare di procedere al riesame dell'atto in oggetto alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato (parere n. 2225 del 30.06.2014). Ciò al fine di evitare ai proponenti l'attivazione del procedimento di VIA ove risultasse che esso, rispetto all'attualità delle indicazioni contenute nel parere e sulla scorta delle risultanze istruttorie, costituirebbe inutile aggravio dell'azione amministrativa;

- segnala che, fino all'emissione di atti a contenuto provvedimentale di segno opposto, il provvedimento in epigrafe continua a spiegare i suoi effetti giuridici, impedendo dunque allo scrivente Settore, fino al giudizio di compatibilità ambientale, la prosecuzione del procedimento di concessione ex art. 7 del R.D. 1775/33 tuttora sospeso;

Visto che, ai fini del rilascio della concessione di derivazione, i progetti Bargino e Ponterotto della Società Renewem Srl si trovano in regime di concorrenza con i progetti Bargino e Ponterotto della Società Spike Renewables Srl;

Dato infine atto che, con riferimento all'impianto idroelettrico denominato "Serrone", in Comune di Fiesole (FI):

la Provincia di Firenze (al tempo competente in materia, ai sensi della l.r. 10/2010), con Atto Dirigenziale n. 547 del 07.02.2014, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità aveva disposto la sottoposizione alla

procedura di VIA per il progetto dell'impianto idroelettrico denominato "Serrone", sito nel Comune di Fiesole (FI), proponente Hydrowatt S.r.l., a cui poi è subentrata Italbon S.r.l.;

il progetto di cui al capoverso precedente, sulla base degli elementi contenuti nel citato Atto provinciale n.547/2014, consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico, finalizzato alla produzione di energia elettrica sfruttando le acque del Torrente Mugnone, con le seguenti caratteristiche di progetto:

- è prevista la riattivazione della presa dell'antico acquedotto Mediceo del Serrone e delle opere connesse, ad oggi dismesse. L'opera di presa sarà inserita all'interno di una traversa esistente e sarà necessario il rialzamento della quota fluviale a monte della briglia (ottenuto attraverso il ripristino delle opere di regimazione idrauliche non più esistenti);

- lo sviluppo dell'impianto sottenderà un tratto di circa 750 m del Torrente Mugnone in posizione intermedia tra l'abitato di Pian del Mugnone e quello di Ponte alla Badia; -la briglia denominata "Serrone" fu realizzata in epoca granducale, -il progetto prevede la realizzazione di un "impianto di derivazione con presa e rilascio fisicamente distinte", e consente il recupero del salto geodetico pari a 22 m, ottenuto con tratto sotteso di lunghezza pari a circa 750 m;

- l'impianto è costituito dai seguenti manufatti: opera di captazione senza bacino di regolazione; condotta forzata che porta l'acqua derivata alla centrale di produzione; locale di centrale, in grado di contenere la turbina, il generatore, i quadri di controllo e di misura, la connessione alla rete elettrica; canale di restituzione che reimmette l'acqua nel fiume; il progetto non prevede la realizzazione di una scala di risalita per i pesci, a causa della morfologia dei luoghi; -la portata massima derivabile è pari a 1,0 m³/s, la media 0,23 m³/s e la minima 0,1 m³/s;

la Società Italbon Srl, con nota pervenuta il 14.7.2016 al n.290943 ha chiesto al Settore VIA/VAS della Regione Toscana quanto segue:

"Visto che l'impianto in oggetto è caratterizzato da una potenza nominale di 49,64 kW e risulta essere quindi inferiore alla soglia (100 kW) per la verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

la Regione Toscana ha ritenuto di condividere e fare proprie le argomentazioni contenute nel suddetto Parere del Consiglio di Stato;

chiede l'archiviazione preventiva del procedimento di V.I.A. relativo alla Domanda di Concessione in oggetto.";

il Settore VIA/VAS della Regione Toscana, con nota prot.307016 del 26.7.2016, inviata anche al Settore regionale concedente, rispondeva di non avere alcuna istanza aperta in merito al procedimento in oggetto e di non potere quindi procedere all'archiviazione richiesta. Inoltre, a titolo collaborativo, esplicitava - in termini

generali ed astratti - le conclusioni del Parere del Consiglio di Stato n.2225/2014, in materia di impianti idroelettrici. La suddetta nota del 26.7.2016 non conteneva alcun riferimento attuale e concreto allo specifico impianto denominato "Il Serrone", in quanto agli atti del Settore VIA/VAS della Regione Toscana non vi era alcun documento da cui emergessero le caratteristiche tecniche di tale impianto;

con nota del 17.11.2016, lo studio legale Russo - Tonelli - Di Salvatore, per conto di Italbon Srl, diffidava il settore regionale concedente a procedere con il rilascio della concessione di derivazione. Il Settore concedente, con nota n. 22174 del 17.1.2017, pervenuta al settore scrivente per conoscenza, riassunta la storia amministrativa dell'istanza di concessione di derivazione in esame, concludeva come segue: "Tutto quanto sopra premesso, si tenga conto che, allo stato attuale, l' Atto dirigenziale n. 547/2014 -che concludeva la procedura di screening disponendo, ai sensi dell'art. 49 del L.R. 10/2010, di assoggettare il progetto in questione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui di cui all'art. 50 e ss. della L.R. 10/2010-è pienamente valido e dispiega i suoi effetti, non essendo né caducato né riformato: pertanto, fino al compiuto espletamento di quanto ivi stabilito, l'ulteriore iter concessorio di competenza di questo Settore non può che restare sospeso.";

il Settore VIA/VAS della Regione Toscana, con prot n.35051 del 24.1.2017 e con riferimento alla propria precedente del 26.7.2016, ribadiva al settore regionale concedente di non avere procedimenti di valutazione in corso e comunicava, a titolo collaborativo ed in termini generali ed astratti, l'interpretazione del Settore in merito alla assoggettabilità alle procedure di VIA degli impianti idroelettrici, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il Settore VIA/VAS della Regione Toscana concludeva come segue, rivolgendosi al settore regionale concedente: "Ciò premesso, questo settore rimane a vostra disposizione, al fine di determinare in termini concreti ed attuali la sottoponibilità alle procedure di VIA dei progetti in questione. In tale ipotesi dovranno essere trasmessi i principali elaborati progettuali dei progetti in istruttoria, con riferimento alle relative istanze di concessione di derivazione.";

agli atti del Settore VIA/VAS della Regione Toscana non risulta pervenuto alcun elaborato relativo all'impianto idroelettrico denominato "Il Serrone";

il Settore regionale concedente, Genio Civile Valdarno Superiore, con nota del 13.2.2018 n. 80928:

- chiede al Settore VIA/VAS della Regione Toscana di valutare di procedere al riesame dell'atto in oggetto alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato (parere n. 2225 del 30.06.2014). Ciò al fine di evitare ai proponenti l'attivazione del procedimento di VIA ove risultasse che esso, rispetto all'attualità delle indicazioni contenute nel parere e sulla scorta delle risultanze istruttorie, costituirebbe inutile aggravio dell'azione amministrativa;

- segnala che, fino all'emissione di atti a contenuto provvedimentale di segno opposto, il provvedimento in epigrafe continua a spiegare i suoi effetti giuridici, impedendo dunque allo scrivente Settore, fino al giudizio di compatibilità ambientale, la prosecuzione del procedimento di concessione ex art. 7 del R.D. 1775/33 tuttora sospeso;

alla nota di cui al capoverso precedente risultano allegati l'Atto dirigenziale n.547/2014 della Provincia di Firenze ed il relativo Rapporto Istruttorio, da cui emergono le caratteristiche tecniche dell'impianto idroelettrico "Il Serrone";

Ritenuto che:

in termini generali ed astratti, alla luce del suddetto Parere del Consiglio di Stato, vi sia un rapporto di "alternatività" tra le due fattispecie progettuali di cui all'allegato IV (punto 2 lett. m e punto 7 lett. d). Il Consiglio di Stato ha basato le proprie conclusioni su vari elementi, quali le diverse rubriche in cui sono collocate le due fattispecie, il diverso criterio di misura utilizzato per individuare le soglie contenute nelle suddette tipologie progettuali dell'allegato IV, nonché la considerazione "fattuale" che l'applicazione del punto 7, lettera d), dell'allegato IV agli impianti idroelettrici ad acqua fluente comporterebbe la sottoposizione a verifica di assoggettabilità anche di impianti aventi una potenza di gran lunga inferiore rispetto alla soglia prevista espressamente per gli impianti idroelettrici dal punto 2, lettera m) dell'allegato IV. Quindi la conclusione cui perviene il Consiglio di Stato è, ad avviso del Settore VIA/VAS della Regione Toscana, quella di generalizzare l'esclusione degli impianti idroelettrici ad acqua fluente dall'applicazione del punto 7, lettera d), dell'allegato IV al D.Lgs. 152/2006, parte seconda;

in termini attuali e concreti, nei casi specifici relativi agli impianti "Bargino" e "Ponterotto", sia afferenti alla Società Renewem Srl che alla Società Spike Renewables Srl nonché all'impianto "Colle Ramole" afferente alla Società Italbon Srl, i progetti riguardano tipologie di impianti ad acqua fluente che non prevedono alcun tratto di corso d'acqua sotteso alla derivazione e che quindi non prevedono alcun tratto di torrente in cui vi sia una sottrazione idrica al corso d'acqua stesso, dovuta all'impianto idroelettrico. Le traverse su cui vengono impostati gli impianti sono esistenti e non se ne prevede la modifica sostanziale. Si prevede la realizzazione di una scala di risalita per pesci che si configura come intervento teso a incrementare la sostenibilità ambientale del progetto, in quanto finalizzato a conseguire la continuità biologica del corso d'acqua, a monte ed a valle della traversa. Anche se dal punto di vista formale ed amministrativo i progetti necessitano di ottenere una nuova concessione di derivazione per acque superficiali, dal punto di vista sostanziale e del merito, tali progetti non sono atti a determinare, sul corso d'acqua interessato, gli impatti causati dalla sottrazione di acque dal

deflusso idrico naturale, in quanto l'acqua derivata immediatamente a monte della traversa esistente viene restituita immediatamente a valle della medesima. Pertanto la derivazione idrica, necessaria al funzionamento degli impianti di cui al presente capoverso, non determina impatti sulla componente ambientale "ambiente idrico" analoghi a quelli determinati dalle derivazioni a fini idropotabili, agricole o industriali;

gli impianti "Bargino", "Ponterotto" e "Colle Ramole" rientrano nella casistica tipologica contemplata dal Parere del Consiglio di Stato n.2225 del 30.6.2014;

per quanto sopra esposto, la realizzazione di impianti idroelettrici ad acqua fluente, con le caratteristiche di cui ai progetti di cui al precedente capoverso, di potenza non superiore a 100 KW (50 KW, nei casi di cui al citato D.M. 30.3.2015), non sia soggetta alle procedure di VIA di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e di cui al titolo III della L.R. 10/2010, allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza in materia;

per quanto attiene le procedure in materia di VIA, a far data dalla emanazione del Parere del Consiglio di Stato n.2225/2014 o comunque dalla sua piena conoscenza, possa essere ripreso l'iter autorizzativo e concessorio per gli impianti "Bargino", "Ponterosso" e "Colle Ramole";

Dato atto che, nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'eventuale rilascio delle concessioni di derivazione per gli impianti di cui al capoverso precedente, possono essere tenute di conto le risultanze istruttorie contenute nei provvedimenti di verifica adottati dalla Provincia di Firenze, citati in premessa, così come ulteriori elementi a carattere ambientale, nel rispetto del vigente regolamento regionale in materia di concessioni idriche, di cui al d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R;

Dato infine atto di quanto previsto all'art.43, comma 1, lettera c), della L.r. 10/2010, in merito alla possibilità di sottoporre alla procedura di VIA un progetto che ordinariamente ne è escluso;

Ritenuto inoltre che:

in termini attuali e concreti, nel caso specifico relativo all'impianto "Il Serrone", il progetto riguarda una tipologia di impianto che prevede un tratto di corso d'acqua - della lunghezza di 750 m - sotteso alla derivazione e che quindi prevede un tratto di torrente in cui vi è una sottrazione idrica al corso d'acqua stesso, dovuta all'impianto idroelettrico. La traversa su cui viene impostato l'impianto è esistente ma si prevedono ripristini e modifiche significative, a carattere infrastrutturale, all'opera di presa, all'opera di adduzione ed all'opera di restituzione. Non si prevede la realizzazione di una scala di risalita per pesci, che si sarebbe configurata come intervento teso a incrementare la sostenibilità ambientale del progetto, in quanto finalizzato a conseguire la continuità biologica del corso d'acqua, a monte ed a valle della traversa. Dal punto di

vista formale ed amministrativo il progetto necessita di ottenere una nuova concessione di derivazione per acque superficiali; dal punto di vista sostanziale e del merito, tale progetto è atto a determinare, sul corso d'acqua interessato, gli impatti causati dalla sottrazione di acque dal deflusso idrico naturale, in quanto l'acqua derivata immediatamente a monte della traversa esistente non viene restituita immediatamente a valle della medesima, ma ad una distanza di 750 m. Pertanto la derivazione idrica, necessaria al funzionamento dell'impianto di cui al presente capoverso, determina impatti sulla componente ambientale "ambiente idrico" analoghi a quelli determinati dalle derivazioni a fini idropotabili, agricole o industriali, per un tratto di corso d'acqua della lunghezza di 750 m;

L'impianto "Il Serrone", sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dall'Atto della Provincia di Firenze n. 547 del 7.2.2014 e dal relativo Rapporto Istruttorio allegato, non rientra nella casistica tipologica contemplata dal Parere del Consiglio di Stato n.2225 del 30.6.2014 e che quindi il relativo progetto - ordinariamente soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale - debba essere sottoposto alla procedura di VIA regionale in esito al suddetto Atto n.547/2014 della Provincia di Firenze;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di ritenere, per le considerazioni e le motivazioni esplicitate in premessa, che la realizzazione di impianti idroelettrici ad acqua fluente, con le caratteristiche di cui ai progetti "Bargino" e "Ponterotto", sia afferenti alla Società Renewem Srl che alla Società Spike Renewables Srl nonché al progetto "Colle Ramole" afferente alla Società Italbon Srl, di potenza non superiore a 100 KW (50 KW, nei casi previsti dal paragrafo 4 dell'allegato al D.M. Ambiente 30.3.2015), non sia soggetta alle procedure di VIA di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e di cui al titolo III della L.R. 10/2010, allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza in materia;

2) di ritenere che, per quanto attiene le procedure in materia di VIA, a far data dalla emanazione del Parere del Consiglio di Stato n.2225 del 30.6.2014 o comunque dalla sua piena conoscenza, possa essere ripreso l'iter autorizzativo e concessorio per gli impianti idroelettrici con le caratteristiche dei progetti di cui al punto 1) del dispositivo;

3) di dare atto le risultanze istruttorie, emerse negli Atti provinciali citati in premessa, potranno trovare approfondimento istruttorio e risposta nel procedimento autorizzativo e concessorio e di dare atto che le

considerazioni e le conclusioni del presente atto sono riferite esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e le medesime sono da intendersi conclusive, per le competenze dell'ufficio scrivente, a riguardo alla casistica tipologica degli impianti idroelettrici contemplata dal Parere del Consiglio di Stato n.2225 del 30.6.2014;

4) di ritenere, per le considerazioni e le motivazioni esplicitate in premessa, che la realizzazione dell'impianto "Il Serrone", sulla base della caratteristiche tecniche risultanti dall'Atto della Provincia di Firenze n. 547 del 7.2.2014 e dal relativo Rapporto Istruttorio allegato, non rientri nella casistica tipologica contemplata dal Parere del Consiglio di Stato n. 2225 del 30.6.2014 e che quindi il relativo progetto, ordinariamente soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, debba essere sottoposto alla procedura di VIA in esito al suddetto Atto n. 547/2014 della Provincia di Firenze, in applicazione della l.r. 22/2015;

5) di comunicare il presente decreto alle Società Renewem Srl, Spike Renewables Srl ed Italbon Srl, ad ARPAT, al Dipartimento della Prevenzione delle Aziende Sanitarie toscane, ad IRPET ed agli Uffici regionali interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiadini

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di
Vigilanza e Controllo Agroforestale**

DECRETO 6 marzo 2018, n. 2975
certificato il 07-03-2018

**D.Lgs. 214/05 - Servizio Fitosanitario Regionale
- individuazione della "zona di sorveglianza" per il
Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) nel Comune
di Pistoia.**

IL DIRIGENTE

Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;

Vista la Decisione della Commissione del 1° marzo 2012, n.138 riguardante le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) che abroga la Decisione della Commissione Europea del 27 novembre 2008, n. 840;

Vista la Decisione 2014/356/UE della Commissione del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster);

Visto il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2012 "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana.";

Visto il proprio decreto n. 15294 del 23 ottobre 2017 "D.Lgs. n. 214/05 -Approvazione delle aree delimitate e delle relative misure ufficiali per l'eradicazione del focolaio di tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) nel Comune di Pistoia";

Preso atto che nel decreto dirigenziale sopra citato è stata prevista la delimitazione della zona focolaio, in cui ricadono tutte le piante risultate infette dal tarlo asiatico e della zona cuscinetto, costituita dall'area ricadente nel raggio di un chilometro dal confine della zona infestata;

Preso atto che nello stesso decreto sono state individuate le misure ufficiali da mettere in atto per consentire l'eradicazione del focolaio di tarlo asiatico rinvenuto in Comune di Pistoia e delimitato come sopra descritto;

Considerato che, dagli esiti del monitoraggio intensivo effettuato nella zona delimitata, è stato possibile dedurre che il focolaio è di dimensioni limitate (sup. 1,4 ha), di recente sviluppo (dal 2015) ed infine di nuova introduzione in Italia, dato che dalle risultanze delle indagini effettuate dal CREA (Consiglio per le ricerche e

per l'analisi dell'economia agricola) gli insetti trovati nel focolaio fanno capo ad un ceppo mai trovato nel nostro paese;

Considerato che, vista la pericolosità riconosciuta a livello internazionale dell'organismo nocivo, è necessario mantenere la sorveglianza sull'area interessata dal focolaio al massimo livello;

Ritenuto opportuno estendere l'area interessata dai monitoraggi per ulteriori 1.000 metri di raggio al di fuori della delimitazione della zona cuscinetto così come stabilita dal citato decreto n. 15294/2017;

Ritenuto pertanto di individuare un'ulteriore area di 1.000 metri di raggio intorno alla zona cuscinetto, definita "zona di sorveglianza", in cui effettuare un controllo ulteriore mediante monitoraggio su un campione di punti distribuiti uniformemente sul territorio;

DECRETA

1. di individuare sul territorio del Comune di Pistoia un'ulteriore area, "zona di sorveglianza", di 1.000 metri di profondità intorno alla zona cuscinetto così come

individuata dal decreto dirigenziale n. 15294/2017, in cui effettuare un controllo ulteriore mediante monitoraggio della eventuale presenza del tarlo cinese (*Anoplophora chinensis* -Forster) su un campione di punti distribuiti uniformemente sul territorio;

2. di approvare la delimitazione della "zona di sorveglianza" di cui al punto 1 indicata nella cartografia riportata nell'allegato 'A' al presente atto;


3. di stabilire che l'attività di sorveglianza debba svolgersi nei momenti più opportuni dell'anno 2018 (da agosto ad ottobre), rimandando ad una valutazione del Servizio Fitosanitario Regionale la decisione sulla prosecuzione dell'attività negli anni successivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Drosera

SEGUE ALLEGATO

Allegato 'A' Delimitazione di un'area di 1.000 metri di profondità intorno alla zona cuscinetto, "zona di sorveglianza"



**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di
Vigilanza e Controllo Agroforestale**

DECRETO 6 marzo 2018, n. 2976
certificato il 07-03-2018

D.Lgs. n. 214/05 - approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea - revoca decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;

Visto in particolare l'art. 26 del citato D.Lgs. n. 214/05, in cui si prevedono le modalità per autorizzare le imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione del 14 luglio 2017 che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il Decreto del Ministro dell'agricoltura del 22/12/2017 "Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione." Pubblicato sulla GU n.40 del 17-2-2018;

Visto il proprio decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017 "D.Lgs. n. 214/05 "Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea";

Rilevato che nel decreto sopra menzionato viene

previsto che l'istanza di rilascio del passaporto per alcune nuove zone protette possa essere presentata solo dalle imprese iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori che hanno avuto rapporti commerciali negli ultimi 24 mesi con il Regno Unito;

Esaminata la richiesta della Organizzazione agricola "Coldiretti", ricevuta in data 23/2/2018, in cui si chiede che tale vincolo sia rimosso, in modo da consentire a tutte le imprese di richiedere l'autorizzazione all'emissione del passaporto per alcune delle nuove zone protette di cui alla direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione;

Ritenuto di accogliere la richiesta dell'Organizzazione agricola "Coldiretti", rimuovendo dalle linee guida approvate con il citato decreto n. 18849/2017 il vincolo relativo ai rapporti commerciali negli ultimi 24 mesi con il Regno Unito;

Esaminata la richiesta dell'Associazione Vivaisti Italiani, con cui si fa presente che il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 e del DM 22/12/2017 relativamente ai requisiti per emettere il passaporto ZPa14.1 per le 'Palmae' può produrre forti difficoltà per la necessità di adeguamento delle strutture e per il lungo periodo previsto per le verifiche fitosanitarie;

Considerato che l'applicazione immediata della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 e del DM 22/12/2017, disposta dal sopra citato decreto dirigenziale n. 18849/2017 comporterebbe di fatto un blocco di due anni della movimentazione di molti generi di palme verso la zona protetta a.14.1, così come sostenuto dalla lettera dell'Associazione Vivaisti Italiani;

Ritenuto perciò necessario integrare le linee guida per l'emissione dei passaporti per la movimentazione delle piante di palma verso la zona protetta a.14.1, prevedendo le modalità operative da seguire nei primi due anni (2018 e 2019) di vigenza delle nuove disposizioni introdotte dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1279 e dal DM del 22/12/2017;

Preso atto che sul sistema cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana (SFR), per l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), si possono rilevare le aree indenni della Regione Toscana per questo parassita;

Ritenuto che per i vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.*, *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea*

chilensis (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf. destinati in UK, IRL, P (Azzorre), coltivati per tutto il loro ciclo di vita nelle aree indenni a *Rhynchophorus ferrugineus* della Regione Toscana possa essere emesso il passaporto per la ZP a.14.2;

Considerato che la stessa direttiva n. 1279/2017 prevede, senza esplicitazione di nessun requisito particolare l'obbligo di emissione del passaporto per la ZP a.16, per *Thaumetopoea processionea*, per i vegetali di *Quercus* spp. ad eccezione di *Quercus suber* destinati a Irlanda e Regno Unito (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking); l'obbligo di emissione del passaporto per la ZP b.1, per *Candidatus Phytoplasma ulmi*, per i vegetali di *Ulmus* L.;

Considerato che nel corso delle ispezioni effettuate nelle aziende vivaistiche della Toscana non è mai stata rilevata la presenza di sintomi riferibili all'insetto *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. e al fitoplasma *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus* L.;

Ritenuto pertanto che le aziende vivaistiche della Toscana:

per *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. possano emettere il passaporto ZP a.16;

per *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus* L. destinati al Regno Unito possano emettere il passaporto per la ZP b.1;

Considerato necessario, per esigenze di migliore comprensione e semplificazione normativa, revocare il proprio precedente decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017 "D.Lgs. n. 214/05. Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea", approvando, con il presente decreto, la nuova stesura delle linee guida comprendenti le modifiche ed integrazioni sopra descritte;

Visti gli allegati 'A' e 'B' al presente atto, contenenti la

nuova stesura delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea;

DECRETA

1. di revocare il proprio decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017 "D.Lgs. n. 214/05. Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea",

2. di adottare le 'Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per *Pinus* spp. e *Prunus* spp. per le Zone protette ZP a.15.1 e ZP b.3 del Regno Unito (UK)', riportate in allegato 'A' al presente atto;

3. di adottare le 'Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per alcuni generi di palme per la Zona protetta ZP a.14.1 di Irlanda, Malta e Regno Unito (UK)', riportate in allegato 'B' al presente atto;

4. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP a.14.2 per i vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.*, *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf. se destinati in UK, IRL, P (Azzorre) e se sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita nelle aree indenni a *Rhynchophorus ferrugineus* della Regione Toscana riportate sulle pagine del sistema cartografico del SFR della Toscana del portale 'Agroambiente': (<http://agroambiente.info.regione.toscana.it/arsia/arsia14?ae5Carto=si>);

5. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP a.16 per *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. ad eccezione di *Quercus suber* destinati a Irlanda e Regno Unito (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge;

Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking);

6. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP b.1 per Candidatus Phytoplasma ulmi per i vegetali di Ulmus L. destinati al Regno Unito;

7. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Drosera

SEGUONO ALLEGATI

Allegato 'A'**Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per *Pinus spp.* e *Prunus spp.* per la Zona protetta del Regno Unito (UK)**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto fitosanitario per le zone protette del Regno Unito ZP b.3 e ZP a.15.1, il Servizio fitosanitario regionale (SFR) invita le ditte iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori a presentare una specifica istanza sul Sistema Informatico di ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione unica aziendale (DUA);
2. Ai fini dell'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante del genere *Prunus*, all'istanza deve essere allegato quanto segue:
 - attestazione del tecnico aziendale previsto dall'art. 21, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 214/05 che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri che non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* nell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel luogo di produzione (specificare il centro aziendale di produzione o, se sono presenti più centri, specificare quelli per cui si chiede l'autorizzazione al passaporto ZP);oppure:
 - attestazione della ditta e del tecnico aziendale previsto dall'art. 21, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 214/05 che, per i vegetali di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., la ditta stessa si impegna a dimostrare sull'imballaggio o in qualsiasi altro modo che essi sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante e che non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel centro aziendale di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo (deve essere specificato il centro aziendale di produzione per cui si chiede l'autorizzazione al passaporto ZP).
3. Ai fini dell'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante del genere *Pinus*, il SFR attiva le indagini e le ispezioni ufficiali sulle piante di *Pinus spp.* per *Thaumetopoea pityocampa*, verificando che i centri aziendali in cui sono coltivate le piante del genere *Pinus* siano indenni da tale organismo nocivo.
4. Ai fini dell'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante del genere *Prunus*, il SFR attiva le indagini e le ispezioni ufficiali su un campione di aziende che hanno in coltivazione piante di *Prunus spp.* per *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*, al fine di verificare le dichiarazioni/attestazioni effettuate dal tecnico aziendale e dalla ditta stessa.
5. Per ogni singola ditta richiedente e sulla base degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti punti il SFR valuta il possesso dei requisiti necessari per autorizzare l'emissione dei passaporti ZP b.3 e/o ZP a.15.1 per ogni singolo centro aziendale.
6. Qualora i requisiti siano verificati con esito positivo, il SFR autorizza le singole aziende ad emettere i passaporti delle piante per le ZP b.3 e/o ZP a.15.1 limitatamente ai centri aziendali interessati dalle verifiche e alla campagna di vendita successiva all'ultimo ciclo vegetativo durante il quale sono state effettuate le ispezioni ufficiali su *Pinus L.* per *Thaumetopoea pityocampa* e su *Prunus L.* per *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*.

Allegato 'B'

Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per alcuni generi di palme per le Zone protette di Irlanda, Malta e Regno Unito (UK)

Relative ai Vegetali destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea Mart.*, *Butia Becc.*, *Chamaerops L.*, *Jubaea Kunth*, *Livistona R. Br.*, *Phoenix L.*, *Sabal Adans.*, *Syagrus Mart.*, *Trachycarpus H. Wendl.*, *Trithrinax Mart.*, *Washingtonia Raf.*:

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto fitosanitario per la zona protetta ZP a.14.1 il Servizio fitosanitario regionale (SFR) invita le ditte iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori a presentare una specifica istanza sul Sistema Informatico di ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione unica aziendale (DUA);
2. All'istanza deve essere allegata una dichiarazione dell'azienda di possedere un sito soggetto a protezione fisica totale atto ad impedire l'introduzione dell'insetto *Paysandisia archon* (Burmeister) in cui coltivare per 2 anni consecutivi le palme per le quali si chiede di emettere il passaporto delle piante, indicandone l'esatta ubicazione, con le seguenti caratteristiche (da riportate in dichiarazione):
 - presenza di protezione fisica integrale, ottenuta con una rete di materiale plastico, non biodegradabile, a maglia uguale o inferiore ad 1 cm;
 - presenza di protezione tale da chiudere completamente il sito senza lasciare soluzione di continuità con l'esterno nel periodo compreso fra 1 maggio e 31 ottobre;
 - accesso al sito, nel periodo compreso fra 1 maggio e 31 ottobre, limitato all'ingresso e all'uscita del personale per le strette operazioni colturali (es. trattamenti, potature, ect...), che comunque dovranno essere svolte a sito chiuso.
3. In seguito all'istanza, il SFR effettua un'ispezione per verificare l'idoneità del sito. Se giudicato idoneo, le palme presenti nel sito vengono tracciate e sottoposte per 2 anni a controlli ufficiali da parte del SFR.
4. Qualora al termine dei 2 anni e comunque non prima di 2 cicli vegetativi completi, le ispezioni ufficiali del SFR non abbiano osservato nessun sintomo di *Paysandisia archon* sulle palme registrate presenti nel sito, il SFR autorizza l'emissione del passaporto per la ZP a.14.1 limitatamente alle piante appartenenti ai generi sopra elencati già tracciate come presenti nel sito soggetto a protezione fisica totale.
5. In fase transitoria, nei primi 2 anni (2018/2019) di applicazione del Decreto ministeriale del 22/12/2017 che istituisce i vincoli per il movimento delle palme verso le nuove zone protette, il rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto fitosanitario per la zona protetta ZP a.14.1 può avvenire in seguito alla verifica ufficiale delle seguenti condizioni:
 - a) presenza, presso il centro aziendale da autorizzare, del sito soggetto a protezione fisica totale conforme a quanto previsto al precedente punto 2;
 - b) le palme presenti nel sito al momento dell'ispezione fitosanitaria, per le quali si chiede l'autorizzazione all'emissione del passaporto ZP a.14.1, non presentano nessun sintomo riferibile a *Paysandisia archon*;
 - c) nel sito di cui sopra negli ultimi 2 anni non è stata individuata nessuna palma con sintomi riferibili a *Paysandisia archon*;

d) dichiarazione del titolare dell'azienda che il sito da almeno 2 anni è soggetto a protezione fisica integrale con le caratteristiche di cui al precedente punto 2, e che le palme presenti nel sito al momento dell'ispezione ufficiale sono coltivate in esso da almeno 2 anni.

Qualora tali condizioni siano soddisfatte l'azienda verrà autorizzata all'emissione del passaporto fitosanitario per la zona protetta ZP a.14.1 per le palme presenti nel sito soggetto a ispezione ufficiale e oggetto di dichiarazione da parte del titolare dell'azienda.

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda concessione di derivazione acqua pubblica superficiale in loc. Le Schianciaie nel comune di Montalcino per uso agricolo. Pratica n. 26474.

Il Sig. Fabrizio Bindocci in qualità di Legale Rappresentante di Franceschi Leopoldo e Livia Società Agricola Semplice con sede in Montalcino (SI), loc. Monteano, ha presentato in data 15/02/2018, prot. Reg. n. 86068 richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica superficiale dal Fiume Orcia per una quantità di acqua media pari a 1,97 l/s per un volume annuo pari a 62000 mc, per uso Agricolo, in loc. Le Schianciaie nel comune di Montalcino (SI), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con la Particella n. 13 del Foglio n. 273.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul B.U.R.T. ed all'albo pretorio del comune di Siena, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 17/03/2018. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 30/04/2018 con ritrovo alle ore 11,00 presso la casa Comunale di Montalcino, Piazza Cavour, 13.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Strada dello Scopetone Grillese, comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 26434/2018.

Il Sig. Tognoli Mauro in qualità di legale rappresentante della Az. Agr. Tre Poggi di Tognoli Mauro, ha presentato in data 08.02.2018 (prot. reg. n. 70762), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da pozzo per una per una quantità di acqua media pari a 1,32 l/s (mod. 0,0132) e massima pari a 4 l/s (mod. 0,04), per uso agricolo, in loc. Strada dello Scopetone Grillese Comune di Grosseto (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 270 del Foglio n. 112.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul B.U.R.T. ed all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 12.03.2018 al 27.03.2018. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 04.06.2018 con ritrovo alle ore 10.00 presso la Casa Comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Società Agricola Tesi Roberto s.s. Pratica n. 2491.

Società Agricola Tesi Roberto s.s. con sede legale in Comune di Pistoia, ha presentato domanda di concessione, Prot. n. 601363 del 14/12/2017, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a 0,07 litri al secondo, di acque sotterranee in località Canapale del Comune di Pistoia per uso Agricolo, destinato alla irrigazione di una superficie pari a 57000 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Società Agricola Tesi Roberto s.s. Pratica n. 33753.

Società Agricola Tesi Roberto con sede legale in Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 601363 del 14/12/2017, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a 0,66 litri al secondo, di acque superficiali (torrente Brana) in località Canapale del Comune di Pistoia per uso Agricolo, destinato alla irrigazione di una superficie pari a 57000 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depo-

sitati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di Variante sostanziale di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Figli di Rulli Renzo s.a.s. Pratica n. 3539.

Figli di Rulli Renzo s.a.s. con sede legale in Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Variante sostanziale di Concessione, Prot. n. 624109 del 29/12/2017, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a 0,13 litri al secondo, di acque sotterranee in località Via dei Gatti del Comune di Pistoia per uso Agricolo, destinato alla irrigazione di una superficie pari a 5500 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15

giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

R.D. n. 1775/1933. Istanza d'autorizzazione alla ricerca e di concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee in comune di Lamporecchio. Richiedente: Sensi Vigne e Vini S.r.l. Pratica n. 33824.

La richiedente azienda Sensi Vigne e Vini S.r.l., con sede legale in comune di Lamporecchio (PT), nella persona del titolare Sensi Pietrino, ha presentato con prot. n. 100497 del 22/02/2018 istanza d'autorizzazione a modificare la destinazione d'uso di un pozzo ubicato in area entrata in suo possesso e la concessione a derivare le acque pubbliche sotterranee ivi presenti per uso civile, per usufruire di un prelievo idrico massimo pari a l/s 3,0 (litri al secondo tre) e uno medio annuo pari a l/s 1,0 (litri al secondo uno), corrispondenti a un volume annuo complessivo di m³ 17.500 (metri cubi dicassettemilaciquecento), in località Cerbaia del comune di Lamporecchio (PT), in fregio al n.c. 107 di Via della Cerbaia.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli.

L'istanza e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, presso l'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale, sito in Via Benedetto Cairoli n. 25 (sede di Prato).

Chiunque porti interesse può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto osservazioni, reclami od opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della L. 241/1990. La conclusione del procedimento stesso è prevista in 180 (centottanta) giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri da parte di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è contestualmente pubblicato per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Lamporecchio (PO).

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione di acque pubbliche nel territorio del Comune di Bibbona (LI) - pozzo n. 20077.

Il Richiedente, Paperini Franco, legale rappresentante dell'Azienda Agricola Paperini Franco con sede legale in via delle Sondraie n. 68, loc. Bolgheri, Comune di Castagneto Carducci (LI) in data 22/01/2015 ha presentato alla Provincia di Livorno domanda, acquisita al prot. n. 2192, per la concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso agricolo è stimato per un quantitativo di 9.550 m³/anno a fronte di una portata massima di esercizio di 3 l/sec, mediante derivazione da un pozzo in loc. Podere Quadrelle nel territorio del Comune di Bibbona (LI), su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 44, particella n. 256.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Bibbona per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 14/03/2018, sul B.U.R.T. e consultabile sul sito web della Regione tramite il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/acqua>.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (0586 264422), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente AVVISO inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 20/03/2018 con ritrovo alle ore 12:30 presso la località in cui è prevista la derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Toscana e sull'albo pretorio.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione

della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande di concorrenza.

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche sotterranee nel comune di CASTELFRANCO di SOTTO (PI). Richiedente SANLORENZO S.p.A., pratica n. 698.

La ditta SANLORENZO S.p.A. con sede in via Provinciale Francesca Nord 191/193 - CASTELFRANCO di SOTTO (PI) ha presentato domanda acquisita al prot. n. 465391 del 02/10/2017 per la variante sostanziale alla concessione di acque sotterranee e per utilizzarle ad uso produzione beni e servizi per un quantitativo di 90.000 m³/anno, mediante n. 2 pozzi siti nel Comune di CASTELFRANCO di SOTTO (PI), individuati al C.T. dello stesso Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 45 part. n. 551 su terreni di proprietà di Dami Edoardo legale rappresentante della Ditta Trust Francioni e di Duranti Giovanni.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/03/2018 all'Albo Pretorio telematico del Comune di CASTELFRANCO di SOTTO (PI) contestualmente pubblicato sul B.U.R.T. e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana. Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 giorni dalla data del 14/03/2018 di pubblicazione del presente AVVISO, a Regione Toscana con PEC scrivendo a regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta scrivendo a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa via Emilia, 448/A 56121 Ospedaletto - Pisa.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in via Emilia, 448/A Ospedaletto - Pisa.

La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 29/03/2018 con ritrovo alle ore 10,30 presso la località dove sono situati i pozzi, nel Comune di CASTELFRANCO di SOTTO (PI).

In quella sede chiunque ne abbia motivo può presentare osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990.

Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini previsti dal Decreto del Presidente della Giunta n. 61/R del 16/08/2016 dalla presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di domande di concorrenza.

Il Dirigente
Francesco Pistone

ALTRI ENTI

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO

Avviso di adozione di due deliberazioni.

In data 14 dicembre 2017 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 3/2017 - D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3, lett. c): modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po" (adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015).

- n. 4/2017 - Adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015".

Tali deliberazioni sono consultabili sul sito www.adbpo.gov.it

Il Segretario Generale
Meuccio Berselli

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 l.r. 65/2014 per variante allo stru-

mento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato “adeguamento funzionale del depuratore di Casciana Terme”.

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - “Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito” ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di ACQUE S.p.A.;

Vista la comunicazione di ACQUE S.p.A., in atti di AIT al prot. 14625/2017, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo denominato ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL DEPURATORE DI CASCIANA TERME comprensiva dell'elaborato finalizzato alla predisposizione della variante urbanistica attivata con il presente avviso ai sensi dell'art. 158bis - D.Lgs. 152/2006;

Verificato che gli interventi sono previsti nel Piano degli Interventi 2016/2019 di ACQUE SpA approvato con Delibera Assembleare AIT n. 28/2016 con il codice MI_SII04_02_0171 (Adeguamento funzionale del depuratore di Casciana Terme);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che all'indirizzo del sito dell'Autorità www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/approvazione-progetti/ct2-adeguamento-del-depuratore-di-casciana-terme è disponibile la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL DEPURATORE DI CASCIANA TERME;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conforme agli strumenti vigenti l'area di pertinenza dell'impianto di depurazione ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale alla destinazione ZONE ADIBITE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO - SERVIZI TECNOLOGICI - DEPURATORI (artt. 55 e 64 NTA del RU del comune di Casciana Terme) come indicato negli elaborati progettuali (Tavola disponibile al percorso sopra indicato);

Che ACQUE S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento alle Ditte interessate dai procedimenti di esproprio e/o asservimento e che i termini di tale procedimento sono conclusi, come da comunicazione di Acque S.p.A. prot. n 9505/18 del 21/02/2018;

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T., inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo denominato ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL DEPURATORE DI CASCIANA TERME finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità nonché alla variante urbanistica ex art. 34 L.R. 65/2014.

*Il Responsabile
dell'Ufficio Area Vasta Centro di AIT
Barbara Ferri*

ALTRI AVVISI

G.E.A.L. S.p.A.

Esproprio di cui al Progetto definitivo relativo alla realizzazione del “Estensione fognaria via Corte Sandori” - applicazione art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.

SEGUE ALLEGATO

PUBBLICAZIONE DECRETO ESPROPRIO – BURT – Progetto “*Estensione Fognaria Via Corte Sandori*” – Comune di Lucca

G.E.A.L. S.p.A. - Estratto di Decreto n. 1 del 06/03/2018 – Corte Sandori

Oggetto: Esproprio di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “*Estensione Fognaria Via Corte Sandori*” – Applicazione art. 22 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società G.E.A.L. S.p.A., per la realizzazione del Progetto “*Estensione Fognaria Via Corte Sandori*” approvato come da decreto datato 21/06/2017 n°27 del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana, con proprio Decreto n° 1 del 06/03/2018 ha disposto l’esproprio del seguente immobile di proprietà della ditta di seguito indicata determinando in via urgente le indennità di seguito riportate:

Decreto n. 1 del 06/03/2018 – Corte Sandori: Intestatari: : FAVILLA Alessandra nata a LUCCA il 20/12/1966 c.f.: FVLLSN66T60E715V; FAVILLA Guido nato a LUCCA il 27/09/1960 c.f.: FVLGDU60P27E715N; FAVILLA Mariarita nata a LUCCA il 09/12/1962 c.f.: FVLMRT62T49E715M – Comune di Lucca - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 138 – Mappale: 1155 – Area da Espropriare: 80 mq - Indennità di Esproprio: 800,00 €

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Andrea DE CATERINI

G.E.A.L. S.p.A.

Occupazione temporanea di cui al Progetto definitivo relativo alla realizzazione del “Estensione fogna-

ria via Corte Sandori” - applicazione art. 22, 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001.

SEGUE ALLEGATO

PUBBLICAZIONE ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA – BURT – Progetto “*Estensione Fognaria Via Corte Sandori*” – Comune di Lucca

G.E.A.L. S.p.A. - Estratto Ordinanza n. **1 del 06/03/2018** – Corte Sandori

Oggetto: Occupazione Temporanea di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “*Estensione Fognaria Via Corte Sandori*” – Applicazione art. 22, 49 e 50 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società G.E.A.L. S.p.A., per la realizzazione del Progetto “*Estensione Fognaria Via Corte Sandori*” approvato come da decreto datato 21/06/2017 n°27 del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana, con propria Ordinanza n° 1 del 06/03/2018 ha disposto l’occupazione temporanea del seguente immobile di proprietà della ditta di seguito indicata determinando in via urgente le indennità di seguito riportate:

Ordinanza n. **1 del 06/03/2018** – Corte Sandori: Intestatari: : FAVILLA Alessandra nata a LUCCA il 20/12/1966 c.f.: FVLLSN66T60E715V; FAVILLA Guido nato a LUCCA il 27/09/1960 c.f.: FVLGDU60P27E715N; FAVILLA Mariarita nata a LUCCA il 09/12/1962 c.f.: FVLMRT62T49E715M – Comune di Lucca - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 138 – Mappale: 1155 – Area da Occupare Temporaneamente: 122 mq - Indennità giornaliera di Occupazione Temporanea: 0,28 €

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Andrea DE CATERINI

SEZIONE II

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

DECRETO 15 febbraio 2018, n. 32

Comune di Chiusi della Verna - L.R.T. n. 88/1998 art. 23 - Declassificazione e dismissione di piccole porzioni di viabilità Comunale in località Corezzo.

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successiva modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

Vista la L.R.T. n. 88/1998, così come modificata dalla L.R.T. n. 40/2000, che attribuisce la competenza alle Province in merito alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali;

Ricordati, i contenuti della deliberazione della Giunta Provinciale n. 457 del 24.06.2003, con la quale è stato approvato il procedimento di competenza della Provincia di classificazione, declassificazione e dismissione di strade comunali di cui all’art. 23 della L.R.T. n. 88/1998;

Richiamato l’art. 30 dello Statuto dell’Ente – adottato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 12.03.2015, a seguito della riforma istituzionale in corso, avviata con la Legge nazionale n. 56/2014 concernente il nuovo assetto istituzionale territoriale – titolato: “Il Presidente della Provincia” secondo cui, tra l’altro: “... omissis....è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente....omissis....”;

Richiamato altresì, l’art. 31 del medesimo Statuto sopra indicato, titolato “Competenze del Presidente della Provincia”, secondo cui, tra l’altro: “...omissis....e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli ufficiomissis....”;

Ricordato che, ad oggi, il Nucleo di Valutazione, istituito con delibera della Giunta Prov.le n. 83 del 23.03.2000, avente inizialmente, tra gli altri, il compito di formulare proposte motivate alla Giunta Prov.le, in tema di valutazione impatto ambientale (V.I.A) – in ragione dell’assegnazione alla Regione Toscana di queste attribuzioni, avvenuta mediante Legge RT n. 22/2015 e

ss mm ii – è chiamato ad esprimersi esclusivamente, in materia urbanistica;

Richiamata inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. 35/2016, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell’Ente, ponendo l’Ufficio Pianificazione Territoriale, con le residue funzioni in materia urbanistico – territoriale, come già sopra ricordato, nonché il Servizio Viabilità all’interno del Settore Servizi Tecnici il cui unico Dirigente è stato individuato, peraltro, nella persona dell’Ing. Claudio Tiezzi;

Verificato pertanto, per le motivazioni sopra menzionate che il parere tecnico necessario per il perfezionamento della stessa risulta esclusivamente onere del dirigente sopra ricordato, Ing. Claudio Tiezzi, funzionario proponente per il presente atto, individuato altresì, di sovrintendere alla necessaria fase istruttoria;

Vista la richiesta del Comune di Chiusi della Verna del 23 gennaio 2018 prot. n. 593, pervenuta a questa Amministrazione in data 24 gennaio 2018 prot. n. 1768/12-03-00-03, con la quale si chiede la declassificazione e dismissione di piccole porzioni di viabilità Comunale in località Corezzo nel Comune di Chiusi della Verna, distinte alle seguenti particelle catastali del Foglio n. 17 del N.C.T.

- Particella n. 460 – superficie mq. 10;
- Particella n. 359 – superficie mq. 5;
- Particella n. 461 – superficie mq. 2;
- Particella n. 462 – superficie mq. 2;

Vista la documentazione tecnica integrativa inviata dal Comune di Chiusi della Verna in data 23 gennaio 2018 prot. n. 593, pervenuta a questa Amministrazione in data 24 gennaio 2018 prot. n. 1768/12-03-00-03;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Chiusi della Verna n. 21 del 28.04.2016, con la quale considerate le motivazioni riportate, è stata approvata la vendita a privati, al fine della regolarizzazione patrimoniale di aree facenti parte della ex viabilità pubblica comunale, in quanto non più destinata all’uso pubblico, nel Comune di Chiusi della Verna;

Ritenuto di dover procedere alla declassificazione e dismissione delle suddette porzioni di strada comunale in loc. Corezzo nel Comune di Chiusi della Verna;

Visto il parere favorevole del responsabile dell’ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale dell’Ente;

DECRETA

1) Di approvare la declassificazione e dismissione di piccole porzioni di viabilità Comunale in località Corezzo nel Comune di Chiusi della Verna distinte alle seguenti particelle catastali del Foglio n. 17 del N.C.T. ;

Particella n. 460 – superficie mq. 10;

Particella n. 359 – superficie mq. 5;

Particella n. 461 – superficie mq. 2;

Particella n. 462 – superficie mq. 2;

ai sensi dell'art. 2 del D.gls n. 285/92 e degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 495/92 modificato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996, secondo le precisazioni e motivazioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Chiusi della Verna n. 21 del 28.04.2016;

2) Di inviare copia del presente Decreto al Comune di Chiusi della Verna e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia – Direzione generale per le strade ed autostrade – Divisione V;

3) Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente Decreto.

Il Presidente
Roberto Vasai

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DECRETO 27 febbraio 2018, n. 6

Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 16 della LR 18.02.2005. Integrazione della Commissione costituita con DP n. 6 del 17/05/2016. Sostituzione.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 della Legge Regionale 18 febbraio 2005, n. 30 ("Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità") che conferisce alla province la competenza ad istituire la Commissione provinciale espropri, determinandone i criteri di composizione e le attribuzioni;

Visto il decreto presidenziale n. 6 del 17/05/2016 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale espropri in carica;

Visto l'art 7 della Legge Regionale 1 agosto 2016, n. 47 ("Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003") che ha aggiunto le lettere d bis) e d ter) al comma 2 dell'art. 16 della l.r. 30/2005 il quale ora prevede che le commissioni espropri istituite presso le province siano composte, tra gli altri, anche dai seguenti esperti:

- "d bis) un dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della regione e da essa designato";

- "d ter) un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato";

Vista la Deliberazione CP n. 51 del 29/11/2016 che ha integrato l'art. 3 del Regolamento della Commissione provinciale espropri approvato con delibera CP n. 81 del 29/05/2005 il quale ora prevede che la commissione sia composta, tra gli altri, dagli esperti di cui all'art. 16 comma 2 lettere d bis) e d ter) della l.r. 30/2005;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover provvedere ad integrare la commissione provinciale espropri costituita con DP n. 6 del 17/05/2016 con i componenti di cui all'art. 16, comma 2, lett. d bis) e d ter) della l.r. 30/2005;

Richiamato il precedente proprio decreto raccolta n. 4 del 07.06.2017;

Viste, a tal fine:

- la nota pervenuta, ordine di servizio n. 3 del 23.02.2018, con la quale la Regione Toscana, per il tramite del Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile, ha comunicato la sostituzione del nominativo del relativo supplente (nello specifico la dipendente Elena Calosi viene sostituita con la dipendente Maria Cristina Tarantino), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata ma consultabile in atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L. 241/1990;

Tutto quanto premesso

DECRETA

1. di modificare, a seguito della nota della Regione Toscana del 23.02.2018, la composizione della commissione provinciale espropri costituita con decreto raccolta n. 4 del 07.06.2017 nel seguente modo:

- Dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione Toscana e da essa designato:

- Renzo Ricciardi, dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud -Dirigente Titolare

- Maria Cristina Tarantino, dipendente del Settore Genio Civile Toscana Sud -Membro Supplente

- Funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione Toscana e da essa designato:

- Luca Signorini, dipendente del Settore Pianificazione del Territorio -Membro Effettivo

- Maria Silva Ganapini, dipendente del Settore Pianificazione del Territorio -Membro Supplente;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della l.r. 47/2016, i componenti nominati con il presente atto cessano dalla loro carica alla scadenza della commissione costituita con DP n. 6 del 17/05/2016.

Il presente provvedimento è comunicato alla Regione Toscana e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento della Commissione provinciale espropri.

Il Presidente
Fabrizio Nepi

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DECRETO 2 marzo 2018, n. 491

S.R.T. 429 di Val d'Elsa - tratto Empoli-Castelfiorentino-variante approvata con determinazione n. 2367 del 21/12/2011. Decreto di esproprio relativo agli immobili di cui all'atto dirigenziale n. 2085/2013. Rep. 21738.

Omissis

DECRETA

a favore della Regione Toscana, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza del Duomo, 10, C. F. 01386030488 soggetto beneficiario dell'espropriazione in quanto titolare del Demanio Regionale, a cui viene trasmesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2005 il seguente provvedimento, è pronunciata l'espropriazione degli immobili interessati dalla realizzazione della Strada Regionale 429 Val D'Elsa tratto Empoli Castelfiorentino, siti nei Comuni di Castelfiorentino ed Empoli, intestati alle ditte di seguito indicate:

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

FORCONI Adriana nata a Montespertoli il 15/09/1945 c.f. FRCDRN45P55F648H proprietaria per ½

FULIGNATI Ferruccio nato a Castelfiorentino 13/02/1941 c.f. FLGFRC41B13C101W proprietario per ½

Catasto Terreni Foglio di mappa n.47 part. 350 di mq. 225 ; part. 348 di mq 80; part. 358 di mq 145

Indennità d'esproprio €2.025,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 966,00

VALIDO Giuseppa nata a Riesi il 29/01/1948 c.f. VLDGPP48A69H281N proprietaria per 1/1 in regime di separazione beni

Catasto Terreni Foglio di mappa n.47 part. 362 di mq 302; part. 360 di mq 24

Indennità d'esproprio €7.168,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 3.122,78

GRAZIOSI Angela nata a Sturno il 08/05/1953 c.f. GRZNGL53E48I990Z proprietaria per 87/144

COLELLA Maria nata a Castelfiorentino il 6/09/1972 c.f. CLLMRA72P46C101F proprietaria per 19/144

COLELLA Sofia nata a CASTELFIORENTINO il 17/01/1980 c.f. CLLSFO80A57C101F proprietaria per 19/144

COLELLA Vito nato a CASTELFIORENTINO il 01/07/1971 c.f. CLLVTI71L01C101J proprietaria per 19/144

Catasto Terreni Foglio di mappa n.47 part. 356 di mq 453

Indennità d'esproprio €6.423,50

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 2.323,03

FATTORIA Santo Stefano S.R.L sede in Calenzano c.f. 04777530488 proprietà per 1/2

BURRONI Paolo nato a Castelfiorentino il 12/08/1931 c.f. BRRPLA31M12C101A proprietario per 1/2

Catasto Terreni Foglio di mappa n.47 part. 354 di mq 132 ; part. 352 di 216.

Indennità d'esproprio €1.740,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 589,17

CAPARRINI Roberto nato a Castelfiorentino 29/09/1947 c.f. CPRRRT47P29C101M proprietario per 1/1.

Catasto Terreni Foglio di mappa n.15 part. 326 di mq 37

Indennità d'esproprio €296,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 117,17

BORGHINI Dino nato a San Gimignano il 05/03/1947 c.f. BRGDNI47C05H875N proprietario per 2/5 in regime di comunione dei beni

MANETTI Giovanna nata a Gambassi Terme il 01/10/1948 c.f. MNTGNN48R41D895B proprietaria per 2/5 regime di comunione dei beni e di 1/5

Catasto Terreni Foglio di mappa n.15 part. 331 di mq 54; part. 321 di mq 168

Indennità d'esproprio €1.776,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 703,00

MARZINI Gianni nato a Cantagallo il 28/12/1955 c.f. MRZGNN55T28B626B proprietario per 1/1

Catasto Terreni Foglio di mappa n.15 part. 346 di mq 228; part. 254 di mq 121

Indennità d'esproprio €2.792,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 1.105,17

FONDELLI Fiorenzo nato Castelfiorentino il 13/10/1950 c.f. FNDFNZ50R13C101K proprietario per ½

MARINI Manola nata a Castelfiorentino il 17/08/1957 c.f. MRNMNL57M57C101E proprietaria per ½

Catasto Terreni Foglio di mappa n.15 part. 406 di mq 491; part. 349 di mq 13

Indennità d'esproprio €6.241,50

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 2.371,64

FONDELLI Giuliano nato Castelfiorentino il 06/02/1947 c.f. FNDGLN47B06C101L proprietario per ½

MONTAGNANI Sandra nata a Montaione il 30/09/1954 c.f. MNTSDR54P70F398Z proprietaria per ½

Catasto Terreni Foglio di mappa n.15 part. 364 di mq 186; part. 404 di mq 368

Indennità d'esproprio €5.269,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 2.085,65

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VOLTERRA (PREBENDA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA IN CASTELNUOVO D'ELSA) c.f. 92001600508 proprietario per 1/1

Catasto Terreni Foglio di mappa n.15 part. 387 di mq 2241; part. 385 di mq 877; part. 383 di mq 332; part. 381 di mq 41; part. 338 di mq 229

Indennità d'esproprio €13.020,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio €5.016,59

BIOTTI Guidetta nata a Castelfiorentino il 03/04/1945 c.f. BTTGTT45D43C101C proprietaria per 1/1

Catasto Terreni Foglio di mappa n.15 part. 379 di mq 388; part. 402 di mq 96

Indennità d'esproprio €2.668,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio 1.028,38

NANNINI Cristina nata a Bologna il 12/06/1938 c.f. NNNCST38H52A944G usufruttuaria per 1/2

PUCCI DI BARSENTO Laudomia nata a Firenze 16/09/1961 c.f. PCCLDM61P56D612Z proprietaria per 1/2

CASTELLANO Pucci di Barsento Tancredi nato a Firenze il 27/03/1998 c.f. CSTTCR98C27D612Z nuda proprietà per 1/2

Catasto Terreni Foglio di mappa n.15 part. 398 di mq 1.435; part. 400 di mq 198; part. 389 di mq 113; part. 394 di mq 1013; part. 393 di mq 56; part. 391 di mq 105

Indennità d'esproprio €16.677,50

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio 6.413,49

RAGAZZO Elisa nata a Guardia Lombardi il 19/10/1964 c.f. RGZLSE64R59E245N proprietaria per 2/8

RAGAZZO Marietta nata a Guardia Lombardi 15/03/1966 c.f. RGZMTT66C55E245W proprietaria per 1/8

RAGAZZO Mario nato a Castelfiorentino il 12/10/1967 c.f. RGZMRA67R12C101R proprietario per 1/8

RAGAZZO Vitantonio nato a Bisaccia il 07/11/1934 c.f. RGZVNT34S07A881I proprietario per ½

Catasto Terreni Foglio di mappa n.8 part. 204 di mq 280; part. 211 di mq 71; part. 209 di mq 401

Indennità d'esproprio €2.632,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 1.163,75

TINTI Stefano nato a Empoli il 16/01/1980 c.f. TNTSFN80A16D403K proprietario per 1/1

Catasto Terreni Foglio di mappa n.8 part. 207 di mq 68

Indennità d'esproprio €272,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 107,67

COMUNE DI EMPOLI

KIISKINEN Leena Anneli nata in Finlandia il 24/08/1941 c.f. KSKLNN41M64Z109Z proprietaria 1/2 in comunione dei beni

PINTUS Salvatore nato a Ploaghe il 02/08/1932 c.f. PNTSVT32M02G740H proprietario per 1/2 in comunione dei beni

Catasto Terreni Foglio di mappa n. 42 part. 626 di mq 84

Indennità d'esproprio €336,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 130,67

GRAZI Giulia nata a Sinalunga il 12/07/1943 c.f. GRZGLI43L52A468D proprietaria per 1/1

Catasto Terreni Foglio di mappa n.42 part. 624 di mq 185

Indennità d'esproprio €740,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 326,67

PUCCI Alessio nato a Vinci il 22/09/1979 c.f. PCCLSS79P22M059W proprietario per 1/2

PUCCI Elena nata Empoli il 13/10/1976 c.f. PCCLNE76R53D403D proprietaria per 1/4

PUCCI Erik nato ad Empoli il 25/08/1980 c.f. PCCRKE80M25D403A proprietario per 1/4

Catasto Terreni Foglio di mappa n.42 part. 628 di mq 20

Indennità d'esproprio €120,00

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 60,67

GALLUZZO Roberta nata a Vinci il 19/09/1971 c.f. GLLRRT71P59M059E proprietaria per ½ in regime comunione beni

PEPE Domenico nato a Tusa il 28/07/1972 c.f. PPEDNC72L28L478M proprietario per ½ in regime comunione beni

Catasto Fabbricati Foglio di mappa n.60 part. 503 di mq 70

Indennità d'esproprio €21.300,00
 Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio €
 8.458,33

Omissis

Otello Cini

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DECRETO 2 marzo 2018, n. 492

S.R.T. 429 di Val d'Elsa - tratto Empoli-Castelfiorentino-Variante approvata con determinazione n. 2367 del 21/12/2011. Decreto di esproprio relativo agli immobili di cui all'atto dirigenziale n. 2109/2013 rep. 21739.

Omissis

DECRETA

a favore della Regione Toscana, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza del Duomo, 10, C. F. 01386030488 soggetto beneficiario dell'espropriazione in quanto titolare del Demanio Regionale, a cui viene trasmesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2005 il seguente provvedimento, è pronunciata l'espropriazione degli immobili interessati dalla realizzazione della Strada Regionale 429 Val D'Elsa tratto Empoli Castelfiorentino, siti nei Comuni di Castelfiorentino ed Empoli, intestati alle ditte di seguito indicate:

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

PAZZAGLI Alessandra nata a Firenze il 08/02/1963 c.f. PZZLSN63B48D612W proprietaria per ¼

PAZZAGLI Ilaria nata a Firenze il 21/01/1970 c.f. PZZLRI70A61D612W proprietaria per ¼

PIZZETTI Giuseppina nata a Castelfiorentino il 29/06/1933 c.f. PZZGPP33H69C101B proprietaria per 2/4

Catasto terreni Foglio di mappa n.61 part. 500 di mq 25, part. 482 di mq 259, part. 480 di mq. 88

Indennità d'esproprio €1.415,00

Indennità di occupazione €563,89

COPPI ION nato in Romania il 10/09/1992 c.f. CPPNIO92P10Z129P proprietario per 1/3

COPPI MARIA nata in Romania il 22/04/1996, c.f. CPPMRA96D62Z129G proprietaria per 1/3

MORELLI LORELLA nata a San Minato (PI) il 11/01/1959, c.f. MRLLLL59A51I046R proprietaria per 1/3

Catasto terreni Foglio di mappa n.61 part. 478 di mq 407

Indennità d'esproprio €1.424,50

Indennità di occupazione €560,78

COPPIANDREA nato a Castelfiorentino il 09/04/1955 c.f. CPPNDR55D09C101E proprietario per ½

COPPI FABRIZIO nato a Castelfiorentino il 07/05/1950 c.f. CPPFRZ50E07C101Y proprietario per ½

Catasto terreni Foglio di mappa n.61 part. 493 di mq 77 e part. 494 di mq. 7

Indennità d'esproprio €294,00

Indennità di occupazione €112,97

CROCETTI EMILIO nato a Montalto delle Marche il 14/03/1944 c.f. CRCMLE44C14F415Z proprietario per 2/3

CROCETTI COSTANTINO nato a Castelfiorentino il 6/09/1975 c.f. CRCCTN75P04C101O proprietario per 1/9

CROCETTI ADRIANA nata a Castelfiorentino il 6/03/1972 c.f. CRCDRN72C46C101S proprietaria per 1/9

CROCETTI SONIA nata a Castelfiorentino il 6/03/1972 c.f. CRCSNO72C46C101U proprietaria per 1/9

Catasto terreni Foglio di mappa n. 61 part. 491 di mq 89 ; part. 489 di mq 202 ; part. 487 di mq 54

Indennità d'esproprio €2.760,00

Indennità di occupazione €1.073,33

CROCETTI Armando nato a Montedinove il 21/03/1933 c.f. CRCRND33C21F487T proprietario per 1/1

Catasto terreni Foglio di mappa n. 61 part. 498 di mq 52

Indennità d'esproprio €208,00

Indennità di occupazione di €62,22

CROCETTI NAZZARENO nato a Castelfiorentino il 14/05/1960 C.F. CRCNZR60E14C101M proprietario per 1/3

CROCETTI ANNA MARIA nata a Montalto delle Marche il 7/01/1955 C.F. CRCNMR55A47F415N proprietario per 1/3

GOBBI EVA nata a Carassai il 30/07/1935 C.F. GBBVEA35L70B727D proprietario per 1/3

Catasto terreni Foglio di mappa n.61 part. 496 di mq 16.

Indennità d'esproprio €64,00

Indennità di occupazione €24,89

CROCETTI GIANNA nata a Castelfiorentino il 04/08/1962 C.F. CRCGNN62M44C101M proprietaria per 1/3

CROCETTI VALENTINO nato a Castelfiorentino il 02/02/1961 C.F. CRCVNT61B02C101G proprietario per 1/3

VECCIA IDA nata a Ripatransone il 11/08/1937 C.F. VCCDIA37M51H321O proprietaria per 1/3

Catasto terreni Foglio di mappa n.61 part. 484 di mq. 52 e part. 485 di mq. 23

Indennità d'esproprio €337,50

Indennità di occupazione €155,75

FLORIDDIA Carmelo nato a Fucecchio il 12/12/1975
c.f. FLRCML75T12D815L proprietario per 2/3

GARGANI Graziella nata Santa Croce Sull'Arno il
07/11/1955 c.f. GRGGZL55S47I177O proprietaria per
1/3

Catasto terreni Foglio di mappa n.57 part. 363 di mq.
20, part. 365 di mq. 80, part. 367 di mq. 147, part. 368
di mq. 60

Catasto terreni Foglio di mappa n.49 part. 406 di mq.
124

Indennità d'esproprio €1.724,00

Indennità di occupazione €670,44

MARTINI FIORELLA nata a Montespertoli il
23/10/1933 c.f. MRTFLL33R63F648N proprietaria per
½

TINTISABRINA nata a Castelfiorentino il 27/05/1964
c.f. TNTSRN64E67C101D proprietaria per ½

Catasto Fabbricati Foglio di mappa n. 34 part. 569 di
mq 99; part. 523 di mq 77

Indennità d'esproprio €14.031,00

Indennità di occupazione €4.894,56

SIGNORINI Mario nato a Castelfiorentino il
13/03/1940 c.f. SGNMRA40C13C101E proprietario per
1/1

Catasto terreni Foglio di mappa n. 34 part. 520 di mq
9

Indennità d'esproprio €36,00

Indennità di occupazione €14,00

SASSAROLI Nazzareno nato a S. Severino Marche
il 01/03/1950 c.f. SSSNZR50C01I156L proprietario per
1/1

Catasto terreni Foglio di mappa n.34 part. 577 di mq
1557 ; part. 574 di mq 3806

Indennità d'esproprio €84.943,00

Indennità di occupazione €16.741,67

BALDONCINI Maria Pia nata a Amandola il
07/06/1953 c.f. BLDMPR53H47A252S proprietaria per
½ regime comunione beni

SASSAROLI Nazzareno nato S. Severino Marche il
01/03/1950 c.f. SSSNZR50C01I156L proprietario per ½
regime comunione beni.

Catasto terreni Foglio di mappa n.34 part. 504 di mq
723; part. 571 di mq 72

Indennità d'esproprio €6.360,00

Indennità di occupazione €2.473,33

GINI Maria Luisa nata a Empoli il 05/02/1963 c.f.
GNIMLS63B45D403F proprietaria per ¼

MAZZONI Alessandro nato a Empoli il 11/11/1963
c.f. MZZLSN63S11D403W proprietario per ¼

SIGNORINI Mario nato a Castelfiorentino il
13/03/1940 c.f. SGNMRA40C13C101E proprietario per
½

Catasto terreni Foglio di mappa n. 34 part. 509 di mq
4

Indennità d'esproprio €12,00

Indennità di occupazione €4,67

BIANCHI Mauro, nato a Castelfiorentino il
27/12/1960 c.f. BNCMRA60T27C101K proprietario per
125/1000

BIANCHI Paolo, nato a Castelfiorentino il 15/04/1962
c.f. BNCPLA62D15C101Z proprietario per 875/1000

Catasto terreni Foglio di mappa n. 34 part. 581 di mq
251

Indennità d'esproprio €1.004,00

Indennità di occupazione €390,44

MORI Maria Luisa nata a Certaldo il 10/11/1939 c.f.
MROMLS39S50C540E proprietaria per ½

MORI Giampiero nato a Certaldo il 25/08/1949 c.f.
MROGPR49M25C540N proprietario per ½

Catasto terreni Foglio di mappa n. 23 part. 659 di mq
413; part. 661 di mq 281

Indennità d'esproprio €2.776,00

Indennità di occupazione €1.074,89

SANTARSIERO Maria Ippolita nata a Avigliano il
24/04/1927 c.f. SNTMPP27D64A519I proprietaria per
12/18

TRONNOLONE Antonio nato a San Fele il
29/05/1957 c.f. TRNNTN57E29H831Q proprietario per
1/18

TRONNOLONE Caterina nata San Fele il 19/05/1964
c.f. TRNCRN64E59H831B proprietaria per 1/18

TRONNOLONE Donato nato a San Fele il 01/06/1962
c.f. TRNDNT62H01H831A proprietario per 1/18

TRONNOLONE Gerardina nata a San Fele il
20/10/1960 c.f. TRNGRD60R60H831X proprietaria per
1/18

TRONNOLONE Immacolata nata a San Fele il
22/04/1966 c.f. TRNMCL66D62H831R proprietaria per
1/18

TRONNOLONE Michelangiolo nato a San Fele
01/08/1953 c.f. TRNMHL53M01H831Y proprietario
per 1/18

Catasto terreni Foglio di mappa n. 34 part. 507 di mq
650; part. 508 di mq 299; part. 573 di mq 1.252.

Indennità provvisoria d'esproprio €13.337,50

Indennità di occupazione €5.186,81

CARAMICO Pietro nato a Tusa il 24/01/1950 c.f.
CRMPTR50A24L478B proprietario per 1/1

Catasto terreni Foglio di mappa n. 5 part. 347 di mq
143; part. 310 di mq. 2787

Indennità provvisoria d'esproprio €36.625,00

Indennità di occupazione €14.243,06

DAINELLI Patrizia nata a Castelfiorentino il
03/05/1950 c.f. DNLPRZ50E43C101D proprietaria per
2/10

Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 1414 di mq
12

Indennità d'esproprio €204,00

Indennità di occupazione €79,33

FRATELLO Antonio nato a Montoro Superiore il
05/03/1958 c.f. FRTNTN58C05F694F proprietario per
1/10

Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 1414 di mq
12
Indennità d'esproprio €102,00
Indennità di occupazione €39,67
GRAMAGLIA Maria nata a Montella il 12/09/1957
c.f. GRMMRA57P52F546K proprietaria per 1/10
Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 1414 di mq
12
Indennità d'esproprio €102,00
Indennità di occupazione €39,67
PAGLIUCA Fabio nato a Firenze il 07/07/1968 c.f.
PGLFBA68L07D612I proprietario per 2/10
Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 1414 di mq
12
Indennità d'esproprio €108,00
Indennità di occupazione €42,00
SUSSI Michela nata a Vinci il 30/05/1965 c.f.
SSSMHL65E70M059C proprietaria per 1/10
Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 1414 di mq
12
Indennità d'esproprio €54,00
Indennità di occupazione €21,00
VENTURI Alberto nato a Montaione il 08/08/1950
c.f. VNTLRT50M08F398J proprietario per 2/10
Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 1414 di mq
12
Indennità d'esproprio €204,00
Indennità di occupazione €79,33
ZANINI MASSIMO nato a Castelfiorentino il
18/11/1958 c.f. ZNNMSM58S18C101R proprietario per
1/10
Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 1414 di mq
12
Indennità d'esproprio €54,00
Indennità di occupazione €21,00
COMUNE DI SAN MINATO (PI)
GHELLI LUSERNA DI RORA' Fabrizio nato
a Firenze il 25/09/1948 c.f. GHLFRZ48P25D612T
proprietario per 1/1
Catasto terreni Foglio di mappa n. 68 part. 65 di mq
598 ; part. 61 di mq 1863; part. 63 di mq 156.
Indennità provvisoria d'esproprio €10.468,00
Indennità di occupazione €4.070,89
COMUNE DI EMPOLI
BALDINI Piero nato a Castelfiorentino il 22/05/1949
c.f. BLDPRT49E22C101H proprietario1\3
BALDINI Mario nato a San Miniato il 09/07/1947
c.f. BLDMRA47L09I046D proprietario1\3
BALDINI Graziella nata a San Miniato il 12/12/1942
c.f. BLDGZL42T52I046R proprietario1\3
Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 747 di mq
71
Indennità d'esproprio €426,00
Indennità di occupazione €165,67
ZINGONI Adriana nata a Empoli il 27/06/1939 c.f.
ZNGDRN39H67D403U proprietaria per 1/1

Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 757 di mq.
80
Indennità d'esproprio €880,00
Indennità di occupazione €342,22
ZINGONI Giuliana nata a Empoli il 11/09/1937 c.f.
ZNGGLN37P51D403L proprietaria per 1/1.
Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 755 di mq
48
Indennità d'esproprio €528,00
Indennità di occupazione €205,33
ARFAIOLI Adriano nato a San Miniato il 15/03/1941
c.f. RFLDRN41C15I046U proprietario per 1/2
ARFAIOLI Santi nato a San Miniato il 02/10/1935
c.f. RFLSNT35R02I046X proprietario per 1/2
Catasto terreni Foglio di mappa n.33 part. 831 di mq
173; part. 757 di mq 1239
Indennità d'esproprio €7.766,00
Indennità di occupazione €2.992,31

ANCILOTTI Grazia nata a Castelfiorentino il
08/07/1953 c.f. NCLGRZ53L48C101G proprietaria per
1/1
Catasto terreni Foglio di mappa n.33 part. 829 di mq
245
Indennità d'esproprio €3047,80
Indennità di occupazione €1.315,88
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
DEL COTTOLENGO DI TORINO c.f. 01538340017
proprietaria per 1/1
Catasto terreni Foglio di mappa n.33 part. 835 di mq
104; part. 827 di mq 35; part. 751 di mq. 3716;
Catasto terreni Foglio di mappa n.34 part. di 653 mq
275, part. 597 di mq. 1328
Catasto terreni Foglio di mappa n.23 part. 606 di mq
3620; part. 683 di mq 73; part. 688 di mq 513; part. 690
di mq 398; part. 692 di mq 113; part. 694 di mq 280; part.
686 di mq 60; part. 646 di mq 9; part. 558 di mq 808;
part. 559 di mq 906
Indennità d'esproprio €54.382,50
indennità di occupazione €11.398,92
BURRONI Loredana nata a Rapolano Terme il
05/04/1941 c.f. BRRLDN41D45H185O proprietaria per
1/1
Catasto terreni Foglio di mappa n.33 part. 833 di mq
13
Indennità d'esproprio €78,00
indennità di occupazione €77,00
ETRURIA IN S.R.L. con sede in Firenze c.f.
00290670462 proprietaria per 1/1
Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 749 di mq
335; part. 751 di mq 185
Indennità d'esproprio €2.080,00
Indennità di occupazione €780,00
BINI CARLA nata a Empoli il 18/11/1938 c.f.
BNICRL38S58D403T proprietaria per 2/4
BINI MORIANI Elena nata a Livorno il 22/03/1968
c.f. BNMLNE68C62E625J proprietaria per 1/4

BINI MORIANI Francesca nata a Livorno il 19/02/1962 c.f. BNMFC62B59E625F proprietaria per ¼

Catasto terreni Foglio di mappa n.59 part. 753 di mq 41

Catasto terreni Foglio di mappa n.60 part. 453 di mq 1581; part. 455 di mq 972; part. 459 di mq. 2218

Catasto terreni Foglio di mappa n. 42 part. 555 di mq 2063; part. 588 di mq. 255; part. 552 di mq. 315

Indennità di esproprio €32.024,00

Indennità di occupazione €5.639,67

AZIENDA AGRARIA FRATELLI BINI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede in Empoli c.f. 00422100487 proprietaria per 1/1

Catasto terreni Foglio di mappa n.50 part. 243 di mq 1623; part. 241 di mq 135; part. 239 di mq 539; part. 237 di mq 368; part. 245 di mq 580. Foglio di mappa n.42 part. 631 di mq 6971; part. 629 di mq 13.477

Indennità d'esproprio €259.373,12

Indennità di occupazione €105.915,44.

Omissis

Otello Cini

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2018, n. 48

Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia in Comune di Cortona. Pagamento indennità espropriazione.

IL RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

Omissis

2) Di liquidare ed erogare - una volta divenuto esecutivo il presente provvedimento a seguito di pubblicazione al B.U.R.T. - le seguenti somme:- € 2.229,27= a favore di Brini Rosella nata a Cortona (AR) il 10.07.1958 c.f. BRN RLL 58L50 D077Y - €1.114,63= a favore di Brini Federico nato a Castiglion del Lago (PG) il 20.01.1992 c.f. BRN FRC 92A20 C309F - € 1.114,63= a favore di Brini Marco nato a Castiglion del Lago (PG) il 15.05.1989 c.f. BRN MRC 89E15 C309K -€1.066,87= a favore di Brini Francesca nata ad Arezzo il 12.10.1939 c.f. BRN FNC 39R52 A390L - €2.133,74=

a favore di Brini Pietro nato ad Arezzo il 03.11.1949 c.f. BRN PTR 49S03 A390H - €115,48= a favore di Magini Marina nata a Cortona (AR) il 07.10.1940 c.f. MGN MRN 40R47 D077N - € 76,75= a favore di Nappini Donatella nata a Cortona (AR) 01.02.1962 c.f. NPP DTL 62B41 D077L - €76,75= a favore di Nappini Paola nata a Cortona (AR) il 19.12.1968 c.f. NPP PLA 68T59 D077S - €345,72= a favore di Nappini Paolo nato a Cortona il 15.02.1937 c.f. NPP PLA 37B15 D077J - € 1.361,25= (di cui €1.284,50= a titolo di affittuario ed €76,75= a titolo di proprietario) a favore di Nappini Massimo nato a Cortona (AR) il 06.10.1966 c.f. NPP MSM 66R06 D077Q - €9.158,68= a favore di Testini Luigi nato a Cortona (AR) il 03.02.1956 c.f. TST LGU 56B03 D077Q - €145,44= a favore di Meoni Adriano nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 05.07.1955 c.f. MNE DRN 55L05 C319A - €68,07= a favore di Massacesi Simonetta nata a Cortona (AR) il 06.04.1955 c.f. MSS SNT 55D46 D077V - €68,07= a favore di Minozzi Sante nato a Cortona (AR) il 16.08.1927 c.f. MNZ STS 27M16 D077D.

Omissis

3) Di provvedere al deposito delle seguenti somme:- €348,33= a favore di Bietolini Emilio nato a Cortona (AR) il 03.10.1912 c.f. BTL MLE 12R03 D077K residente in Cortona (AR) Via L. Einaudi n. 2 proprietà 1/3 - Bietolini Michele nato a Cortona (AR) il 05.03.1921 c.f. BTL MHL 21C05 D077L residente in Cortona (AR) Via del Bandino n. 48 proprietà 1/3 - Dottarelli Violante nata a Cortona (AR) il 08.01.1908 c.f. DTT VNT 08A48 D077F residente in Cortona (AR) Via S. Michele n. 75 proprietà 1/3 -- €409,03= a favore di Tremori Renato nato a Cortona (AR) il 19.02.2915 c.f. TRM RNT 25B19 D077J proprietà ½ - Tremori Romano nato a Castiglion del Lago (PG) il 16.06.1938 c.f. TRM RMN 38H16 C309T proprietà ½.

Omissis

5) Di dare atto che sulla citata somma non dovrà essere effettuata la ritenuta del 20% di cui all'art.35 del D.P.R. 327/2001, in quanto trattasi di terreni non ricadenti nelle zone urbanistiche di cui allo stesso articolo di legge.

6) Di dare immediata notizia - ai sensi dell'art. 26 comma7 del D.P.R.327/2001 - del presente provvedimento di pagamento ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel B.U.R.T. Il provvedimento diverrà esecutivo nel termine di 30 giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta da terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità.

Il Responsabile
Daniela Caccialupi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO**

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2018, n. 54

Lavori di eliminazione del passaggio a livello di S. Mama con costruzione di variante stradale alla SR 71 in località omonima. Costituzione servitù.IL DIRIGENTE
COMUNE DI SUBBIANO - CATASTO TERRENI

Omissis

DETERMINA

1) Di costituire a favore della Regione Toscana (c.f. 01386030488) una servitù di cavidotto elettrico interrato e una servitù di passaggio sulle porzioni di terreno sotto riportate, omissis:

DITTA	FG.	P.LLA	SUP. ASSOGGETTATA A SERVITU' mq.	Indennita' di asservimento
Nonni Luigi nato a Subbiano (AR) il 29.10.1940 c.f. NNN LGU 40R29 I991V	3	208 parte	80 (cavidotto)	€ 190,89
		198 parte	5 (passaggio)	

2) Di dare atto che per la servitù inerente la collocazione di un cavidotto elettrico interrato la ditta proprietaria potrà usare la zona asservita compatibilmente con la presenza del cavidotto interrato, non potrà eseguire nell'area stessa alcuna opera che possa, comunque, ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù. Non potrà eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'opera pubblica, né piantare alberi di alto fusto o erigere manufatti di qualunque genere sull'area asservita. Deve, inoltre, dare preventiva comunicazione alla Regione Toscana di ogni eventuale cambiamento che intende far ricadere nell'area asservita, al fine di consentire l'accertamento di compatibilità.

3) Di dare atto che per la servitù di passaggio di persone, mezzi e quant'altro su area destinata a viabilità secondaria di collegamento, la ditta proprietaria potrà usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della strada secondaria di collegamento, è fatto divieto assoluto di arrecare danno alcuno o manomettere detta viabilità. Deve, inoltre, dare preventiva comunicazione alla Regione Toscana di ogni eventuale cambiamento che intende far ricadere nell'area asservita, al fine di consentire l'accertamento di compatibilità.

La Regione Toscana avrà il diritto di usare le zone asservite per i lavori di manutenzione della strada principale ed opere connesse senza dover corrispondere compensi per danni.

4) Il presente provvedimento - esente da bollo ai sensi dell'art. 22 Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e soggetto alla tassa di registro proporzionale - sarà notificato al proprietario interessato nelle forme di legge. Il provvedimento sarà, inoltre, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Arezzo, trascritto alla

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Arezzo, nonchè pubblicato per estratto nel B.U.R.T. a cura e spese dell'Amministrazione provinciale.

5) Il presente Provvedimento, può essere impugnato per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notificazione, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente
Patrizio Lucci

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO**

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2018, n. 55

Lavori di costruzione della variante in riva destra Arno alla SR 69 da Levane al confine di provincia. 3° lotto dalla Loc. Acquaviva al confine con la Provincia di Firenze (Comune di San Giovanni Valdarno). Costituzione Servitù.

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

1) Di costituire a favore della REGIONE TOSCANA (c.f. 01386030488) una servitù di cavidotto interrato sulle porzioni di terreno sotto riportate, omissis:

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO - CATASTO TERRENI

DITTA	FG.	P.LLA	SUP. ASSOGGETTATA A SERVITU' mq.	Indennita' di asservimento
CORSINI Filippo nato a FIRENZE il 26/11/1937 c.f. CRS FPP 37S26 D612U	1	212 (ex 72) parte	325	€ 3.192,50
		219 (ex 8) parte	120	
		194 (ex 42) parte	500	
		184 (ex 18) parte	245	
		43 parte	40	

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO - CATASTO FABBRICATI

DITTA	FG.	P.LLA	SUP. ASSOGGETTATA A SERVITU' mq.	Indennita' di asservimento
CORSINI Filippo nato a FIRENZE il 26/11/1937 c.f. CRS FPP 37S26 D612U	1	188 (ex 180) parte	95	€ 213,75

2) Di dare atto che la ditta proprietaria potrà usare la zona asservita compatibilmente con la presenza del cavidotto interrato e relativi accessori, non potrà eseguire nell'area stessa alcuna opera che possa, comunque, ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù. Non potrà eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'opera pubblica, né piantare alberi di alto fusto o erigere manufatti di qualunque genere sull'area asservita. Dovrà, inoltre, dare preventiva comunicazione alla Regione Toscana di ogni eventuale cambiamento che intende far ricadere nell'area asservita, al fine di consentire l'accertamento di compatibilità.

3) Il presente provvedimento - esente da bollo ai sensi dell'art. 22 Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e soggetto alla tassa di registro proporzionale - sarà notificato al proprietario interessato nelle forme di legge. Il provvedimento sarà, inoltre, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Arezzo, trascritto alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Arezzo, nonchè pubblicato per estratto nel B.U.R.T. a cura e spese dell'Amministrazione provinciale.

4) Il presente Provvedimento, può essere impugnato per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notificazione, o

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente
Patrizio Lucci

COMUNE DI LIVORNO

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2018, n. 1417

Autorizzazione per trasporto sanitario L.R.T. 25/2001.

LA RESPONSABILE
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Visto il Decreto n. 6730 del 04/11/1998 del Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana con il quale la Venerabile Confraternita di Misericordia "S. Maria del Suffragio" di Montenero, con sede in Livorno (LI) in Via di Montenero n. 201, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario ai sensi della L.R.T. 11 agosto 1993, n. 60;

Viste le note prot. n. 103777-148498 -rispettivamente del 28.08.2017 e 04.12.2017, inoltrate dall'Associazione

Venerabile Confraternita di Misericordia “S. Maria del Suffragio” di Montenero, già sopra indicata, con le quali si chiede l’autorizzazione al trasporto sanitario per i l’acquisto dei sottoelencati mezzi:

SOVAB OPEL F98 CH5 (MOVANO) targato BV 010 LT adibita al servizio di pronto soccorso;

FIAT DUCATO targato DR 907 AV adibita al servizio di pronto soccorso;

Vista la comunicazione pervenuta in data 26.02.2018 dalla responsabile della Centrale Operativa 118 - Dipartimento Emergenza – Urgenza dell’Azienda USL 6 di Livorno, con la quale certifica di aver proceduto alla verifica tecnica, ex art. 3 comma VI del regolamento 1 ottobre 2001, n. 46/R (Regolamento di attuazione della L.R. 22.05.2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario”) dei veicoli sopra menzionati, giudicandoli IDONEI al trasporto sanitario ed , evidenziando quanto segue:

--FIAT DUCATO targato DR 907 AV, mezzo di CATEGORIA A, già sottoposto a visita ispettiva e dichiarato idoneo in ASL limitrofa;

--SOVAB OPEL F98 CH5 (MOVANO) targato BV 010 LT declassato da tipo A a tipo B;

Vista la legge Regionale Toscana 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario” ed il relativo regolamento di attuazione n. 46/R del 1/10/2001;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 in merito alle funzioni ed alla responsabilità della Dirigenza;

Vista la delibera della G.C. n. 426 del 28.10.2014 e s.m.i. con la quale viene attribuita al Settore Polizia Municipale Sicurezza Urbana la competenza in merito a quanto disciplinato dalla legge Regionale Toscana del 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario”;

Vista la determina del DG n. 6743 del 29/09/2015 con la quale si prende atto dello svolgimento delle procedure di selezione per l’affidamento degli incarichi di P.O. e dell’esito delle valutazioni, dando mandato ai dirigenti di adottare gli atti per l’affidamento degli incarichi;

Vista la determina n. 6778 del 30/09/2015 con la quale il Dirigente del Settore Polizia Municipale- Sicurezza Urbana, sulla base della procedura svolta, conferisce la titolarità degli incarichi di Posizione Organizzativa, ed in particolare l’incarico di P.O. per la posizione denominata “POLIZIA AMMINISTRATIVA” alla D.ssa Dania Sabatini;

Vista la determina n. 6930 del 02/10/2015 con la quale il Dirigente del Settore Polizia Municipale- Sicurezza

Urbana, delega la D.ssa Dania Sabatini alla firma degli atti di competenza dell’ufficio Polizia Amministrativa;

Vista la determinazione n. 10908 del 29/12/2017 con la quale la Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo ha prorogato gli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità attualmente in essere e in scadenza al 31/12/17 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle procedure di aggiornamento, da concludersi comunque entro il 28/2 p.v.

Rilevato che l’istanza di cui trattasi è conforme ai disposti normativi in materia;

AUTORIZZA

L’Associazione di volontariato Venerabile Confraternita di Misericordia “S. Maria del Suffragio” di Montenero, con sede in Livorno (LI) in Via di Montenero n. 201, all’utilizzo, per il trasporto sanitario delle sottoelencate ambulanze:

SOVAB OPEL F98 CH5 (MOVANO) targato BV 010 LT adibita al servizio di pronto soccorso;

FIAT DUCATO targato DR 907 AV adibita al servizio di pronto soccorso;

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6-bis e 6-bis. 1, del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURT ai sensi dell’art. 3 comma 7 del Regolamento Regionale n. 46/01 citato.

Si comunica a:

- Azienda U.S.L. n. 6 – U.O. Centrale Operativa 118 Livorno
- Regione Toscana
- Venerabile Confraternita di Misericordia “S. Maria del Suffragio” di Montenero.

Il Dirigente
Dania Sabatini

COMUNE DI LIVORNO

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2018, n. 1418

Autorizzazione trasporto sanitario L.R.T. 25/2001.

**LA RESPONSABILE UFFICIO POLIZIA
AMMINISTRATIVA**

- Visto il Decreto n. 1188 del 05/03/97 del Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana con la quale la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno con sede in via G. Verdi n. 63 – Livorno è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario di infermi e feriti ai sensi della L.R. n. 60/93;

Vista la nota prot. n. 153265 del 14.12.2017, inoltrata dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno, già sopra indicata, con la quale si chiede l’autorizzazione al trasporto sanitario per l’acquisto del sottoelencato mezzo:

FIAT DUCATO targato FL 486 WX adibita al servizio di soccorso e rianimazione;

Vista la comunicazione pervenuta in data 26.02.2018 dalla responsabile della Centrale Operativa 118 - Dipartimento Emergenza – Urgenza dell’Azienda USL 6 di Livorno, con la quale certifica di aver proceduto alla verifica tecnica, ex art. 3 comma VI del regolamento 1 ottobre 2001, n. 46/R (Regolamento di attuazione della L.R. 22.05.2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario”) del veicolo sopra menzionato, giudicandolo IDONEO al trasporto sanitario ed , evidenziando quanto segue:

-FIAT DUCATO targato FL 486 WX mezzo di CATEGORIA A;

Vista la legge Regionale Toscana 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario” ed il relativo regolamento di attuazione n. 46/R del 1/10/2001;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 in merito alle funzioni ed alla responsabilità della Dirigenza;

Vista la delibera della G.C. n. 426 del 28.10.2014 e s.m.i. con la quale viene attribuita al Settore Polizia Municipale Sicurezza Urbana la competenza in merito a quanto disciplinato dalla legge Regionale Toscana del 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario”;

Vista la determina del DG n. 6743 del 29/09/2015 con la quale si prende atto dello svolgimento delle procedure di selezione per l’affidamento degli incarichi di P.O. e dell’esito delle valutazioni, dando mandato ai dirigenti di adottare gli atti per l’affidamento degli incarichi;

Vista la determina n. 6778 del 30/09/2015 con la quale il Dirigente del Settore Polizia Municipale- Sicurezza Urbana, sulla base della procedura svolta, conferisce la

titolarità degli incarichi di Posizione Organizzativa, ed in particolare l’incarico di P.O. per la posizione denominata “POLIZIA AMMINISTRATIVA” alla D.ssa Dania Sabatini;

Vista la determina n. 6930 del 02/10/2015 con la quale il Dirigente del Settore Polizia Municipale- Sicurezza Urbana, delega la D.ssa Dania Sabatini alla firma degli atti di competenza dell’ufficio Polizia Amministrativa;

Vista la determinazione n. 10908 del 29/12/2017 con la quale la Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo ha prorogato gli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità attualmente in essere e in scadenza al 31/12/17 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle procedure di aggiornamento, da concludersi comunque entro il 28/2 p.v.

Rilevato che l’istanza di cui trattasi è conforme ai disposti normativi in materia;

AUTORIZZA

la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno con sede in via G. Verdi n. 63 – Livorno all’utilizzo, per il trasporto sanitario della sottoelencata ambulanza:

FIAT DUCATO targato FL 486 WX tipo A.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6-bis e 6-bis. 1, del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURT ai sensi dell’art. 3 comma 7 del Regolamento Regionale n. 46/01 citato.

Si comunica a:

- Azienda U.S.L. n. 6 – U.O. Centrale Operativa 118 Livorno
- Regione Toscana
- Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno.

Il Dirigente
Dania Sabatini

COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)

DETERMINAZIONE 28 febbraio 2017, n. 122

Attività di trasporto sanitario - Rilevazione parco macchine al 31/12/2017 dei soggetti autorizzati al trasporto sanitario con sede nel comune di Montopoli v/A (PI) - L.R. 25/2001 e D.P.G.R. 46/R/2001.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Vista la Legge Regionale 22 Maggio 2001, n. 25;

Visto il Regolamento Regionale di attuazione della Legge Regione Toscana 22/05/2001, n. 25, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 Ottobre 2001, n. 46/R;

Visto in particolare l'art. 3 comma 7 del Regolamento Regionale 1 Ottobre 2001, n. 46 R.;

Omissis

DETERMINA

1. di dare atto, per quanto di competenza del Comune di Montopoli in Val d'Arno, ai sensi dell'art. 3 del regolamento Regionale 1 Ottobre 2001, n. 46/R, e relativamente all'anno solare 2017, che la Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d'Arno. con sede in

MARCA - TIPO	TARGA	TIPO	AUTORIZZAZIONE
Renault Master	CW 450 PX	B	23/11/05
Peugeot Boxer	DH 537 KN	A/A1	30/05/07
Peugeot Boxer	DR 158 GF	A/A1	03/12/08
Fiat Ducato	FD 898 RB	A/A1	11/04/17
Fiat Ducato	FH 980 CZ	A/A1	(*)

(*): entrata in funzione il 05/10/2017 per quanto comunicato dall'Associazione Pubblica assistenza ma non ancora pervenuto il verbale di verifica ispettiva dalla ASL.

Omissis

5. di provvedere alla pubblicazione sul BURT di un estratto del presente atto di recepimento, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del D.P.G.R. 01/10/2001 n. 46/R.

Omissis

Il Responsabile del Settore VI
Luisetta Giglioli

COMUNE DI SIENA

Capanne – Via E. Mattei, 4 – Codice Fiscale 9100420504 -, provvede all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario anche mediante l'utilizzo delle ambulanze di seguito indicate:

- modello Fiat Ducato targa FD 898 RB – Tipo A/A1 (autorizzazione Azienda USL Toscana Centro del 11/04/2017)

- modello Fiat Ducato targa FH 980 CZ – Tipo A/A1 (entrata in funzione il 05/10/2017 per quanto comunicato dall'Associazione Pubblica assistenza ma non ancora pervenuto il verbale di verifica ispettiva dalla ASL)

2. di aggiornare pertanto, mediante il presente atto di recepimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di infermi e feriti di cui la Pubblica Assistenza di Montopoli in V.A. risulta in possesso (Decreto della Regione Toscana n. 7136 del 18/11/98) mediante l'inserimento, tra i mezzi per il trasporto sanitario, delle ambulanze sopra menzionate.

3. di dare atto che l'attività di trasporto sanitaria è esercitata, al 01/01/2018, dalla Pubblica Assistenza di Montopoli v/A (PI) con le seguenti ambulanze (fatto salvo eventuale verbale di verifica ispettiva, della ASL Toscana Centro, per il mezzo targa FH 980 CZ – modello Fiat Ducato. con esito tale da modificare l'elenco):

DETERMINAZIONE 6 febbraio 2018, n. 269

Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Provinciale di Siena - dell'Organizzazione Durante e Dopo di Noi dell'Area della Valdichiana Senese (c.f. 90028450527), con sede nel comune di Sarteano (SI), viale Umbria n. 18, c.a.p. 53047. (l.n. 266/1991 e l.r. n. 28/1993).

IL DIRIGENTE

Vista la L. n. 266 del 11/08/1991 "Legge-quadro sul volontariato" e la L.R. n. 28 del 26/04/1993 avente ad oggetto "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato";

Vista la delibera G.P. n. 723 del 24/09/1996, della Provincia di Siena, che istituisce la Sezione Provinciale del

Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 1, della L.R. n. 28/1993;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 22 del 3/03/2015 "Riordino delle funzioni provinciali" e attuazione della L. 07/4/2014 n. 56 e s.m., con decorrenza 01/01/2016 la Provincia di Siena ha cessato la funzione relativa alla tenuta degli Albi del Terzo Settore che è passata alla competenza del Comune di Siena che la effettua su tutto il territorio della provincia medesima;

Vista la domanda di iscrizione dell'organizzazione Durante e Dopo di noi dell'Area della Valdichiana Senese (C.F. 90028450527), con sede nel Comune di Sarteano (SI), Viale Umbria n. 18, C.A.P. 53047 (in atti);

Accertati i requisiti previsti dalla su indicata normativa;

Visto il parere positivo in atti, espresso dall'Amministrazione Comunale di Sarteano 28/11/2017, atti prot. 89640/2017;

Preso atto che l'Associazione opera prevalentemente nel settore "SOCIALE" e con attività prevalente "Handicap";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 07/12/2016 con la quale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti amministrativi e le attività relative ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con l'indicazione nominativa dei relativi responsabili, le specifiche attribuzioni per quanto concerne la gestione operativa ed amministrativa, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23/01/2018 relativa all'organizzazione dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del "Regolamento sul procedimento Amministrativo e sul diritto di accesso agli atti" approvato con atto

deliberativo del C.C. n. 45 del 10/03/2015 e della D.D. 2036/2016 è l'istruttore amministrativo Tiziana Rosi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 02/03/2015;

Visto l'art. 72 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 62 dello Statuto dell'Ente;

Visto l'art.4 comma 2 del D. Lgs. n.165 del 30/03/2001;

Visto, altresì, ai fini della competenza, l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. di iscrivere, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 266/1991 nonché dell'art. 4, co. 1, della L.R. n. 28/1993, nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato – Sezione provinciale di Siena, l'organizzazione Durante e Dopo di noi dell'Area della Valdichiana Senese (C.F. 90028450527), con sede nel Comune di Sarteano (SI), Viale Umbria n. 18, C.A.P. 53047

Settore attività prevalente: "SOCIALE";
Attività prevalente "Handicap";

2. di comunicare, così come previsto dall'art. 4, co. 4, della L.R. 28/1993, l'avvenuta iscrizione dell'Organizzazione di cui sopra al Sindaco ove ha sede l'organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale;

3. di trasmettere il presente atto, per la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 4 co. 4, della L.R. 28/1993.

Il Dirigente
Paolo Casprini

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Tabella valori agricoli medi per l'anno 2018.

SEGUE ALLEGATO



Provincia di Siena

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PER LA PROVINCIA DI SIENA

(art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e art. 16 della L.R. 18 febbraio 2005 n. 30)

VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI SIENA RIFERITI ALL'ANNO 2017 A VALERE PER L'ANNO 2018

ANNO 2018

VALORI MEDI AD ETTARO (€/HA)

TIPO DI COLTURA	REGIONE AGRARIA N°1	REGIONE AGRARIA N°2	REGIONE AGRARIA N°3	REGIONE AGRARIA N°4	REGIONE AGRARIA N°5	REGIONE AGRARIA N°6	REGIONE AGRARIA N°7	COMPOSIZIONE DELLE REGIONI AGRARIE
Seminativo	7.315,20	11.866,50	13.513,50	10.667,52 (5)	11.134,80 (6)	16.985,70	8.210,70	REGIONE AGRARIA N°1 - COMUNI DI: Abbadia S.S. - Castiglione d'Orcia - Piancastagnato.
Seminativo Arborato	7.834,50	11.347,20	13.513,50	10.810,80 (5)	10.810,80 (5)	16.490,70	8.210,70	REGIONE AGRARIA N°2 - COMUNI DI: Casole d'Elsa - Colle Val d'Elsa - Monteriggioni - Poggibonsi - Radicondoli - San Gimignano.
Seminativo Irriguo	10.970,10	16.490,70	21.587,40	17.788,32 (5)	17.788,32 (6)	27.141,30	12.618,00	REGIONE AGRARIA N°3 - COMUNI DI: Castellina in C. - Castelnuovo Berardenga - Gaiole in C. - Radda in C.
Seminativo Arborato Irriguo	11.577,60							REGIONE AGRARIA N°4 - COMUNI DI: Chiusdino - Monticiano - Siena - Sovicille.
Prato		3.728,70	2.833,20	2.266,56 (5)	2.394,00 (6)	5.968,80	3.208,50	REGIONE AGRARIA N°5 - COMUNI DI: Asciano - Buonconvento - Montalcino - Monteroni d'Albia - Murlo - Rapolano Terme - Trequanda
Prato Arborato		3.960,90				6.200,10		REGIONE AGRARIA N°6 - COMUNI DI: Chianciano T. - Chiusi - Montepulciano - Sinalunga - Torrita di Siena.
Orto	9.645,30	17.261,10	17.189,10	16.156,08 (5)	2.324,16 (5)	17.189,10	17.189,10	REGIONE AGRARIA N°7 - COMUNI DI: Cetona - Pienza - Radicofani - Sarteano S. Casciano Bagni - S. Quirico d'Orcia
Orto Irriguo	12.124,80	25.317,90	21.035,52 (5)	21.035,52 (5)	2.535,84 (6)	27.286,20	25.317,90	
Frutteto	23.214,60	23.214,60	26.223,30	18.571,68 (5)	21.946,32 (6)	27.199,80	23.214,60	
Vigneto	19.621,80	32.724,90	38.952,00	25.171,20 (5)	38.074,32 (6)	42.302,70	22.342,50	
Uliveto	12.494,70	27.222,30	31.788,90	20.853,36 (5)	22.314,24 (6)	27.892,80	19.092,60	
Uliveto - Vigneto	9.733,50	23.526,00	23.860,80	18.218,16 (5)	18.296,64 (6)	22.870,80	14.369,40	
Gelseto				2.324,16 (5)	2.324,16 (6)	2.905,20	2.905,20	
Castagneto da Frutto	6.024,60	3.169,80	3.169,80	2.926,08 (5)	2.535,84 (6)	3.169,80	3.343,50	
Pascolo	1.560,60	1.560,60	1.490,40	1.376,64 (5)	1.192,32 (6)	1.560,60	1.720,80	
Pascolo Arborato	1.720,80	1.720,80	1.647,00	1.432,80 (5)	1.317,60 (6)	1.720,80	1.791,00	
Pascolo Cespugliato	1.416,60	1.416,60	1.345,50	1.133,28 (5)	1.076,40 (6)	1.345,50	1.416,60	
Incolto Produttivo	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
Incolto Produttivo (Palude)								
Bosco Alto Fusto	5.864,40	3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	5.968,80	5.045,40	
Bosco Cerduo	2.191,50	2.442,60	2.442,60	2.442,60	2.442,60	2.442,60	2.442,60	
Bosco Misto	2.442,60	2.933,10	2.774,70	2.774,70	2.774,70	2.774,70	2.933,10	
Vigneto specializzato (1) (Vernaccia - Chianti Classico e Gallo Nero - Brunello - Nobile)		83.536,00	144.242,00			437.454,15	164.028,90	
Vigneto specializzato (in zone D.O.C. e I.G.T.)	82.941,00	43.441,00		34.752,80 (5)	55.650,40 (6)	69.563,00	82.941,00	
Faggete e Pinete (Alto fusto)	6.562,80	5.864,40	5.864,40	5.864,40	5.864,40	5.864,40	5.864,40	
Pioppeto	9.641,70	9.641,70	9.641,70	9.641,70	9.641,70	9.641,70	9.641,70	
Latifoglie Pregiate (2) (3)	7.315,20	11.866,50	13.513,50	12.945,60	13.513,50	16.490,70	8.210,70	
Vivai e Serre (4)	11.726,10	17.626,50	23.071,50	23.071,50	23.071,50	28.163,70	13.486,50	
Parchi e Giardini Strutturati	98.280,90	98.280,90	98.280,90	98.280,90	98.280,90	98.280,90	98.280,90	
Resedi e similari	76.440,60	76.440,60	76.440,60	76.440,60	76.440,60	76.440,60	76.440,60	

ANNOTAZIONI:

- (1) Zone a denominazione di origine controllata e garantita, fino all'età di 15 anni
- (2) Arboricoltura da legname come da Regolamento CEE n° 2080/92
- (3) Da valutare a parte il soprassuolo in conformità del Reg. CEE n° 2080/92
- (4) Da valutare a parte gli impianti fissi e il soprassuolo
- (5) Da applicare un incremento pari al 20% per quanto riguarda il Comune di Siena
- (6) Da applicare un incremento pari al 20% per quanto riguarda il Comune di Montalcino

NB:

- **Incolto:** Terreno non idoneo alla coltivazione. Non sono classificabili come incolti produttivi i terreni non coltivati per evidente abbandono o per destinazione temporanea diversa.

- **Altre destinazioni d'uso:** Valori da determinarsi per parificazione con la coltura più redditizia fra quelle presenti nei terreni circostanti

Siena, 27 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
L.to Fabrizio Nepi

COMUNE DI BARGA (Lucca)

Adozione Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di Piano Attuativo ai sensi dell'art. 53.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico in Variante al Regolamento Urbanistico vigente in relazione alla fattibilità geomorfologica in area G3 - Azienda Agricola la Conca d'Oro di Bacci Silvia.

IL RESPONSABILE
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.02.2018 è stato adottato il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di Piano Attuativo ai sensi dell'art. 53.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico.

Che tutta la documentazione è stata trasmessa alla Provincia di Lucca e alla Regione Toscana e sarà depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. presso l'Area Assetto del Territorio del Comune di Barga per chiunque vi abbia interesse.

La suddetta documentazione è accessibile in via telematica sul sito internet all'indirizzo https://www.comuneweb.it/egov/Barga/ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_territorio/dettaglio.18572.-1.html

Entro il periodo di deposito sopra indicato potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati in ordine ai contenuti specifici del Piano Attuativo, ai sensi dell'art. 111 comma 3, L.R.T. 65/2014.

Il Responsabile
Daisy Ricci

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Avviso di approvazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014, della deliberazione n. 17/CC del 19/02/2018 di aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali - ambito produttivo <D2.5> in loc. Montebello La Madonnina.

IL RESPONSABILE DI P.O.
DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con delibera n. 17/CC del 19/02/2018, esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo

e la rettifica di errori materiali relativamente all'ambito produttivo <D2.5> in Loc. Montebello La Madonnina, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014;

- che gli atti relativi restano depositati presso il Settore Urbanistica a libera visione del pubblico e sono accessibili anche in via telematica.

Il Responsabile di P.O.
Carlo Vanni

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Piano Attuativo (P.D.R.) edificio di proprietà della Lena Patrizio sito in Strada della Vittoria adozione art. 111 - L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con atto consiliare n. 16 in data 22.02.2018 esecutivo ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare il Piano Attuativo edificio di proprietà Della Lena Patrizio in Strada della Vittoria.

Il provvedimento adottato è depositato presso il Comune e per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare al Comune le osservazioni che ritenga opportuno entro e non oltre tale termine.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Chianciano Terme 06.03.2018.

Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Adozione variante al Piano Operativo art. 19 L.R. n. 65/2014 edificio artigianale in via Cavine e Valli proprietà Santoni di G. S. Santoni SNC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2 della L.R. 65/2014

AVVISA

- che con atto n. 17 del 22.02.2018 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 65/2014, ha adottato la variante Piano Operativo comunale relativa

all'edificio artigianale in Via Cavine e Valli di proprietà Santoni di G.& S. Santoni snc;

- che la predetta deliberazione n. 17/2018 con i relativi allegati è stata trasmessa via PEC in data 06/03/2018 -Prot. Generale. n. 3663 e 3664 -alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena;

- che la deliberazione, corredata dagli allegati costitutivi sarà depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), presso la Segreteria Comunale;

- che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere presa libera visione, nei sessanta giorni, presso il sito web del Comune di Chianciano Terme al seguente indirizzo:

https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_territorio/dettaglio.18266.-1.html

- che la delibera è liberamente consultabile in formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30;

- che entro e non oltre lo stesso termine di sessanta giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire al Comune di Chianciano Terme, Ufficio Protocollo Generale, Via Solferino n. 3. Nel caso di invio tramite servizio postale le osservazioni devono essere inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e la data di spedizione dell'osservazione è comprovata dal timbro dell'Ufficio postale accettante. Nel caso di invio via fax, utilizzare il numero 0578 31607. Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata inviare a comune.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Chianciano Terme 06.03.2018.

Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)

Estratto decreto di esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali con realizzazione parcheggio e area verde in loc. Alebbio".

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

Che con Decreto di Esproprio n. 28 del 3110112018 è stata disposta a favore del Comune di Fivizzano e per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali con realizzazione parcheggio e area verde in loc. Alebbio" l'espropriazione definitiva e conseguentemente è disposto il trasferimento del diritto di proprietà a titolo originario, degli immobili sottoindicati:

- ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI MASSA CARRARA PONTREMOLI, con sede in Massa, Cod. Fisc. 92004930456 Foglio 117 particella 400 mq.670;

Dare atto che l'indennità definitiva concordata è già stata interamente versata agli aventi titolo nell'importo complessivo di €2.000,00 (euroduemilalOO) determinata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Il presente estratto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23, 5° comma, D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente
Giovanni Bacci

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)

Adozione e deposito degli atti relativi al Piano Strutturale Intercomunale e del relativo Quadro Valutativo.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e dell'art. 25 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10

RENDE NOTO

Che con delibera C.C. del Comune di Lamporecchio n. 9 del 13/02/2018 e delibera C.C. del Comune di Lamporecchio n. 17 del 16/02/2018 è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Lamporecchio e di Larciano, corredata del Quadro Valutativo ai sensi della L.R. 10/2010.

Le suddette deliberazioni con i relativi allegati sono state trasmesse alla Regione Toscana, ai sensi degli artt. 19 e 31 della LRT 65/2014 e dell'art. 21 del PIT Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico ed alla Provincia di Pistoia ai sensi dell'art. 19 della LRT 65/2014.

Inoltre le deliberazioni e gli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale del relativo Quadro Valutativo sono stati depositati per 60 giorni consecutivi dalla data di

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso la segreteria di entrambi i Comuni e presso l'ufficio unico dell'Area Urbanistica – piazza V. Veneto 15 – Larciano.

Il Piano Strutturale Intercomunale è inoltre consultabile on line sul sito dell'ente capofila – Comune di Lamporecchio.

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione.

*Il Responsabile
Ufficio Urbanistica
Cinzia Chinni*

COMUNE DI LIVORNO

Piano di riqualificazione orti e nuovi orti urbani in attuazione dell'art. 28 NN.TT.a R.U. con contestuale variante normativa al R.U. Conrodeduzione alle osservazioni pervenute. Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 19 – comma 6 - della L.R. n. 65/2014

Visto l'esito della Conferenza Paesaggistica ex art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) tenutasi in data 23 Febbraio 2018 presso la Regione Toscana

RENDE NOTO

che gli elaborati tecnici del Piano di riqualificazione orti e nuovi orti urbani in attuazione dell'art. 28 NN.TT.A. del Regolamento Urbanistico con contestuale variante normativa al Regolamento Urbanistico sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 266 del 24.11.2017 e sono depositati per tutta la durata della loro validità presso il Dipartimento 1A – Area Tecnica Politiche del Territorio – Settore Pianificazione Territoriale e GIS del Comune di Livorno (Piazza del Municipio, 1 – Palazzo Vecchio).

Tutta la documentazione sopra indicata è altresì consultabile nella Rete Civica del Comune di Livorno, alla Sezione Atti dell'Ente.

*Il Responsabile del Procedimento
Paolo Danti*

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della variante n. 3 al Piano di Lottizzazione denominato Il Frantoio nel

capoluogo prevedendo la trasformazione di un'area da verde pubblico a verde privato in prossimità del lotto n. 1 all'interno di un intervento di compensazione urbanistica. Efficacia del piano ai sensi dell'art. 111 comma 5^a della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014,

RICORDATO

- Che con deliberazione di C.C. n. 62 del 29.12.2017 è stata adottata la variante n.3 al Piano di Lottizzazione denominato Il Frantoio nel capoluogo prevedendo la trasformazione di un'area da verde pubblico a verde privato in prossimità del lotto n.1 all'interno di un intervento di compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 111 della L.R. 65/2014;

SI EVIDENZIA

- Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT (24.01.2018) dell'avviso di avvenuta adozione non sono pervenute osservazioni e di conseguenza la variante deve considerarsi efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT come previsto dal comma 5^a dell'art. 111 della L.R. 65/2014.

*Il Responsabile del Servizio U.T.C
Gian Franco Del Sala*

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di adozione della variante n. 3.17/R.U., Piano di Recupero con contestuale variante al Regolamento Urbanistico in loc. Belvedere, Comune di Lucignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 40 del 25.11.2017 con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi dell'art. 19 c. 1^a e dell'art. 107 c. 3^a della L.R. 65/2014, quanto in oggetto,

RENDE NOTO

che la documentazione costitutiva la Variante n. 3.17/ R.U., piano di recupero con contestuale variante al regolamento urbanistico in Loc. Belvedere, è depositata presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., in orario di apertura al pubblico. Durante il sopradetto

periodo chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti e fare osservazioni. Possono presentare osservazioni, le Associazioni Sindacali, gli Enti Pubblici, le Istituzioni interessate ed i privati cittadini. La documentazione di cui sopra è visionabile dal sito internet del comune di Lucignano, tramite l'applicativo Amministrazione Trasparente, sezione Pianificazione e Governo del Territorio.

Il Responsabile
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della variante N. 1.17/R.U., per la modifica dei quantitativi dimensionali della scheda normativa A.19V in località Ancano, Comune di Lucignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 25 del 13.07.2017 con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi dell'art. 19, della L.R. 65/2014, quanto in oggetto;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 46 del 21.12.2017 con la quale il Consiglio Comunale approvava definitivamente, nel rispetto dell'articolo 19 della L.r. 65/2014, quanto in oggetto;

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti l'approvazione di cui all'oggetto sono depositati presso la sede comunale.

Lo strumento approvato diventa efficace trenta giorni dopo la data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi del Comma 7 dell'Art. 19 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Autorizzazione all'attività di trasporto sanitario n. 4 del 06.02.2018.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA LL.PP.

AUTORIZZA

ai sensi della L.R. 25/2001, l'Associazione Pubblica Assistenza Castellina Scalo, all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante l'utilizzo dell'ambulanza di seguito indicata:

- Ambulanza di tipo A modello Fiat Ducato targato FH039TG

La sigla assegnata al mezzo è la seguente: SI PA 49

e contestualmente

REVOCA

all'Associazione Pubblica Assistenza Castellina Scalo l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione per l'ambulanza di tipo A, Fiat Ducato targato CP 102 YP, di cui all'autorizzazione comunale n. 1 del 03.12.2004, in quanto è stata sostituita dal mezzo autorizzato con il presente atto.

Il Responsabile
Leonardo Bonini

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)

Avviso di adozione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 'Soc. Agricola I Lecci'.

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2018, con la quale è stato adottato il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale società agricola 'I Lecci'

RENDE NOTO

1) che dalla data del 14.03.2018 la relativa documentazione è depositata nella sede comunale, per la durata di 30 giorni consecutivi, e quindi fino al 13.04.2018;

2) che entro tale termine chiunque ha facoltà di prendere visione della documentazione depositata e presentare osservazioni.

Il Dirigente
Antonio Cortese

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Adozione Piano attuativo di iniziativa privata immobile proprietà Soc. Iffi Spa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Sub Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 23 del 27.02.2018 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata immobile di proprietà Soc. Iffi Spa, via Garibaldi 108, ai sensi dell'art. 111 della LRT 65/2014;

- che il suddetto piano attuativo è stato depositato presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta - Via Martiri di S. Anna, 10, a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi a far data dal 14 marzo 2018, consultabile anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it, in tale termine temporale perentorio, cioè fino al 13 aprile 2018, potranno essere presentate osservazioni;

- che le sopraddette osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire a mano, tramite servizio postale o PEC, entro la data sopra citata al Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29, 55045 Pietrasanta.

Potrà a tal fine essere utilizzata la modulistica predisposta dal Servizio Urbanistica reperibile anche presso l'URP, Piazza Matteotti, 29, Pietrasanta o consultando il sito internet del Comune di Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it

Il Responsabile del Procedimento
Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Approvazione definitiva della “Variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico denominata “ex Licei” per modifiche normative alla scheda PV09” ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
ED ECONOMICA

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 150 del 20.12.2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata adottata la Variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico denominata “ex Licei” per modifiche normative alla scheda PV09”, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014;

Dato atto che:

- gli elaborati costituenti la Variante adottata sono stati trasmessi alla Provincia di Livorno e alla Regione Toscana;

- l’Avviso di avvenuta adozione della Variante è stato pubblicato sul BURT n. 5 del 31.01.2018;

- durante i 30 giorni di pubblicazione della Variante, dal 31.01.2018 al 1.03.2018, presso il Settore Programmazione Territoriale ed Economica di questo Comune e sul sito istituzionale dell’Ente, non sono pervenute osservazioni;

- ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. n. 65/2014, “qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto”;

RENDE NOTO

che la Variante di cui all’oggetto, adottata con deliberazione del C.C. n. 150 del 20.12.2017, acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Avviso di Approvazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 L.R. 65/2014.

Il Dirigente
Camilla Cerrina Feroni

COMUNE DI PRATO

PDR n. 366/2017 denominato “via delle Ripalte” e contestuale Variante al R.U., adottato con DCC n. 103 del 23/11/2017, proposto da BARTOLINI FRANCESCO per il cambio di destinazione da deposito all’ingrosso a commerciale di un’unità immobiliare ubicata in via delle Ripalte - Prato. Efficacia ai sensi dell’art. 32 c. 3 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione sul Burt dell’avviso di adozione del Piano Attuativo e della contestuale variante descritti in oggetto, come attestato nella relazione del Responsabile del Procedimento del 5 marzo 2018, non sono pervenute osservazioni;

Vista la propria determinazione n. 513 del 5 marzo 2018;

RENDE NOTO

che l’efficacia degli strumenti urbanistici in oggetto decorre dalla data di pubblicazione sul Burt del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 3 della L.R. 65/2014.

La delibera di adozione e gli elaborati allegati, confermati stante il mancato ricevimento di osservazioni, la relazione del Responsabile del Procedimento del 5 marzo 2018, la determinazione dirigenziale n. 513 del 5

marzo 2018 e il presente avviso sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo:

<http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/bacheca>.

Il Dirigente
Francesco Caporaso

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
(Firenze)**

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di Piano Attuativo ai sensi dell'art. 74 comma 3 della L.R. 65/2014 e dell'art. 67 del Regolamento Urbanistico Comunale - Azienda Agricola Il Torriano di Francesco Rossi Ferrini SNC - avviso di deposito ai sensi dell'art. 111 comma 3 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 111 della L.R. n. 65/2014 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

1) che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale è depositato nella sede comunale, presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia, per il periodo di giorni 30 consecutivi, a libera visione del pubblico, il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valenza di piano attuativo presentato dall'Azienda Agricola il Torriano di Francesco Rossi Ferrini snc, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 29.01.2018;

2) che nel periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti nonché di presentare osservazioni all'Ufficio Protocollo del Comune;

3) che la deliberazione di adozione viene trasmessa alla Città Metropolitana;

4) che, decorso il termine di cui al punto 1), la variante è sottoposta alla definitiva approvazione del Consiglio Comunale, che dovrà inoltre assumere le proprie determinazioni sulle eventuali osservazioni;

5) che il presente avviso sarà pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile
Barbara Ronchi

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Variante al Regolamento Urbanistico per modifiche alla scheda P.U.C.3 dell'allegato "B".

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 65/2014: "Norme per il governo del territorio";

AVVISA

Che con deliberazione di C.C. n. 9 del 20/02/2018, il Consiglio Comunale ha approvato la "variante al Regolamento Urbanistico per modifiche alla scheda P.U.C.3 dell'allegato "B", dovute a diversa distribuzione degli spazi interni, senza variazione degli strumenti urbanistici", ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;

Che nei termini di cui all'art. 32 della L.R. 65/2014, non sono pervenute osservazioni;

Che lo strumento della pianificazione urbanistica approvato acquisterà efficacia dalla data della pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell'art. 32 comma 3) della L.R. 65/2014;

Che la delibera, tutti gli elaborati e gli atti sono della Variante sono consultabili presso l'Area Pianificazione Territoriale e S.U.E. del Comune di Serravalle Pistoiese, via G.Garibaldi, 54, durante l'orario di lavoro e attraverso il sito ufficiale del comune al link di seguito riportato:

<https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/variante-al-regolamento-urbanistico-modifiche-alla-scheda-puc-3-dellallegato-b-dovute-dive-0>

Il Responsabile
Federico Salvadeo

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

Variante al Piano Particolareggiato PP2 comparto A lotto 4. Atto unico ai sensi dell'art. 112 L.R. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
POLITICHE TERRITORIALI

Visto l'art. 111 comma 5 della Legge Regionale n. 65/2014

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di G.C. n. 59 del 16/02/2018 è stata "APPROVATA" la Variante al Piano Particolareggiato PP2 Comparto A Lotto 4, ai sensi dell'art. 112 della Legge Regionale n. 65/2014;

Che detta deliberazione e i relativi allegati sono depositati presso la Segreteria del Comune per trenta giorni consecutivi a partire dal 19.02.2018 durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione;

Che il piano attuativo è reso accessibile anche sul sito istituzionale del Comune;

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Dirigente
Fabrizio Petrucci

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631